Dott. Antonio Ciscato

GLI EBREI IN PADOVA

(1300 - 1800)

Monografia storica documentata

Lavoro che ottenne il premio Abramo e Moise Lattes orientalisti filologi di Venezia, di fondazione Elia Lattes.

PADOVA
Società Cooperativa Tipografica
— 1901 —

STADTBIBLIOTHEK
FRANKFURT AM MAIN.

Antonio Ciscato

GLI EBREI IN PADOVA

(1300 - 1800)

Monografia storica documentata

LAVORO CHE OTTENNE IL PREMIO ABRAMO E MOISE LATTES ORIENTALISTI FILOLOGI DI VENEZIA, DI FONDAZIONE ELIA LATTES.

PADOVA
SOCIETÀ COOPERATIVA TIPOGRAFICA
— 1901 —

STADTBIBLIOTHEK
FRANKFURT AM MAIN.

Non è molto tempo che si cominciò a rivolgere lo sguardo indagatore sulla storia del popolo ebraico che, dopo la caduta di Gerusalemme, andò ramingando sulla superficie della terra, quasi accompagnato dalla maledizione di un terribile dio, e fu perseguitato e avvilito, resistendo sempre con mirabile energia, e riuscendo a conservare nei secoli la sua religione e i caratteri peculiari della sua razza.

Un tempo gli storici aveano ben altro a fare che occuparsi degli ebrei, che a mala pena nominavano, e con disprezzo; eppure gli israeliti, considerati stranieri al paese che abitavano e talora arricchivano, aveano tutta una storia importante.

Storici e eruditi dei secoli passati vivono accanto ad essi senza pur pensare che assistevano allo svolgersi e al compiersi di un importante fenomeno sociale; per essi gli ebrei sono la canaglia, *i* perfidi giudei, *la* gente maliziosa, *di cui bisogna sempre diffidare; povera gente su cui poche volte cadeva uno sguardo pietoso.*

A chi studia con amore i documenti che si riferiscono alla vita e alla legislazione degli ebrei nei tempi di mezzo e nell'età moderna fino al principio del secolo, si presenta una verità indiscutibile e di capitale importanza, che, cioè, quasi sempre

la sola questione economica spinse le turbe cristiane e i governi contro gli ebrei. Ed è importante studiare questa lotta che nei diversi paesi si manifestava in modi diversi, in leggi svariate, in guerre sorde, o aperte e violente, in costumanze ferocemente strane, che volevano affermare la civile inferiorità in cui era tenuto quel misero popolo industrioso.

Disseppellire dalle polverose tombe degli archivi documenti che ci parlino della vita, della operosità degli ebrei e delle persecuzioni subite, pare a noi, uomini moderni, opera utile e necessaria, che solo in questi ultimi tempi si cominciò ad intraprendere alacremente.

La storia degli ebrei di Padova sembrerebbe a tutta prima la storia delle condizioni degli ebrei nel dominio veneto, ancor queste mal note e scarsamente illustrate; ma se la legislazione era unica nel concetto fondamentale, i decreti della Repubblica di Venezia si modificavano nelle singole città, le quali, alla loro volta, aveano una speciale legislazione riguardo gli israeliti.

Degli ebrei di Padova quasi nulla fu scritto; qualche rapido accenno alle loro usure, nelle opere dei vecchi cronisti, una breve monografia sulle sinagoghe, un documento relativo all'antico cimitero israelitico, e una breve descrizione della peste che infierì nel Ghetto nel 1631 (1), *ecco la scarsa messe che in tal campo s'era mietuta.*

(1) L. Della Torre. *Le Ghetto de Padoue pendant la peste de 1631* [in: «Archives israélites»], Paris, 1861.

L'Archivio civico, annesso al civico Museo di Padova, l'Archivio notarile, l'Archivio antico dell'Università e infine l'Archivio della Comunione israelitica mi offrirono tale copia di documenti da permettermi di trattare diffusamente delle vicende degli ebrei di Padova. Con maggior cura mi sono intrattenuto a parlare della operosità degli israeliti, dei loro banchi di pegno, precursori dei Monti di Pietà, delle loro industrie e dei loro commerci, e infine delle leggi che regolavano i loro rapporti collo Stato, colla Comunità e coi cittadini, e delle lotte economiche che aspramente si combatterono fra ebrei e cristiani. Mi pare questa la parte più importante, come quella che può offrire notizie che ugualmente riescono utili allo storico, come all'economista e allo studioso del nostro diritto, tralasciando quelle notiziole che solo accrebbero accrescimento la mole della modesta opera mia.

Sento il bisogno di render qui pubblica la mia riconoscenza per l'illustre mio maestro, prof. Vincenzo Crescini che, incaricato dell'insegnamento della Storia moderna nell'Università di Padova, fu l'ispiratore di questo lavoro, e mi concesse il suo valido aiuto.

GLI EBREI IN PADOVA

CAPITOLO I.

Gli ebrei sotto il dominio carrarese

Il popolo ebreo, che alla potenza dell'impero romano aveva opposto quella mirabile pertinacia e quella fiera dignità che attingeva alle sue gloriose tradizioni, aveva pur dovuto cedere dinanzi alle armi invadenti di Tito.

Caduta la rôcca di Sion, ultimo propugnacolo della libertà giudaica, fatti prigionieri Simone Giora e Giovanni di Giscala, che dovevano scontare colla prigionia e colla morte l'amore profondo che avevano portato alla lor misera patria, ai bagliori dell'incendio che avvolgeva Gerusalemme, pochi superstiti del popolo eletto fuggirono e, dato un malinconico addio alle terre dei padri loro, ramingarono, portando intatto con sè attraverso a terre barbare e inospitali il patrimonio prezioso della loro civiltà e della loro fede.

Stranieri a tutti i paesi, odiati, scherniti, perseguitati, vissero gli esuli qua e là, trascinati dalla fortuna e dalle tristi vicende della loro vita. Terribili persecuzioni erano contro di loro imperversate in Germania, in Francia e in Inghilterra, dove le rozze plebi, invase da cieco fanatismo religioso aveano compiuto orrendi macelli.

In Italia, dove il sentimento religioso era vivo meno

che altrove, dove il popolo ebbe sempre, come in politica, così in religione, uno scetticismo che, se lo rese inerte per secoli e indifferente dinanzi alle sciagure della patria schiava, lo preservò anche da gravissimi mali, gli ebrei non furono perseguitati come negli altri paesi.

La repubblica di Venezia, che dava l'esempio di uno stato bene ordinato e le cui leggi erano improntate a una meravigliosa sapienza civile e a uno spirito equanime, aveva accolto per tempo gli israeliti e, benchè facesse pagar loro caro il diritto di dimora, e non sempre sapesse, sottrarsi ai pregiudizi del tempo, li proteggeva contro qualunque violenza e sopruso.

Mancano documenti per stabilire con certezza in qual tempo gli ebrei vennero a stabilirsi in Padova, dove si trovavano sulla fine del secolo XIII, ma certamente in numero esiguo. Nel 1289 un maestro Jacopo Bonacosa, ebreo padovano, erudito nella medicina, traduceva in questa città il *Colliget* di Averroe (1), e nel 1317 un Franco *strazzarolo* era fatto cittadino di Padova, dove dimorava da più di quindici anni (2). Dopo la metà del secolo XIV gli israeliti accorsero numerosi da Pisa, da Roma, da Bologna, e da molte di quelle terre che costituivano l'antica Marca d'Ancona, e solo più tardi altri se ne aggiunsero, provenienti dalla Germania, dalla Spagna e dal Levante (3).

(1) S. Ferrari. *I tempi, la vita, le dottrine di Pietro d'Abano*. Genova, 1900, pag. 86, n. 3.

(2) L. A. Schiavi, *Gli ebrei in Venezia e nelle sue colonie*; in « Nuova Antologia » 1893, pag. 309 e segg.

Lo Schiavi non addita la fonte da cui ha tratto la notizia; e chiama l'ebreo Franco *cenciaiuolo*, così traducendo il vocabolo *strazzarolus* che significa *rigattiere*.

(3) Arch. Not. di Padova — Atbr. not. Bart. Nicolini, Lib. II c. 413 r. N. 43 [29 apr. 1408] «.... a ser datolo quondam Vinante de Allemania hebreo habitatore padue ad presens in contracta burgi platee bladorum.... »

Id. — Atti del not. Nicolò de Senis. Lib. II c. 125 r. N. 651 [17

Per gli statuti liberali che il Comune aveva compilato di anno in anno per mezzo dei suoi podestà, per la tolleranza del popolo, non reso ingiusto e cieco da superstizione religiosa, e per la benignità dei Carraresi, che obbedivano al sentimento comune, gli ebrei non ebbero a subire angherie o violenze, essendo tenuti dinanzi alla legge nello stesso conto in cui erano tenuti gli altri forestieri, e poterono darsi a un commercio assai attivo.

I tempi volgevano propizi. La corte dei da Carrara era fastosa e adunava in se un grosso numero di soldati e di gentiluomini. Le nobili e ricche famiglie non erano poche e già da allora si sfoggiava un lusso smoderato di vesti, di gioie, di conviti e di pubbliche feste, lusso che doveva esser più tardi frenato da leggi speciali.

Si aggiunga che gli studenti dell'Università erano numerosi e che, accanto a oscuri giovani, tratti allo studio padovano dalla fama che alta suonava anche nei più lontani paesi, altri ve n'erano di case illustri e ricchissime, e che in Padova menavano splendida vita.

Gli ebrei venuti primi in Padova, paurosi e temenți sempre di eccitare contro di sè l'ira del popolo, che troppo recenti erano i dolorosi ricordi di stragi e tumulti, si ridussero ad abitare nei quartieri più lontani della città.

La tradizione ci attesta che nel borgo Savonarola sorgeva anticamente una sinagoga (1); il primo cimitero degli ebrei si stendeva in S. Leonardo, al di là del fiume, e do-

giug. 1403] «.... Ibique Vitalis q. Roseli qui fuit de Barzalona et nunc habitat padue.... » id. r. 122 t. [24 mag. 1403]: «.... Ibique Iacop ebreus filius sansonis ebrey de candia et nunc habitator padue.... »

(1) M. Osimo — *Narrazione della strage compita nel 1349 contro gli ebrei di Asola....* Casal Monferrato, 1875. pag. 47.

A. Salom — *Le prosenche israelitiche di Padova.* Trieste, 1863, p. 5. Il rabbino Dott. A. Zammatto mi diceva inoltre di aver visto alcuni

cumenti abbastanza numerosi ci danno il nome di israeliti, abitanti nella contrada del ponte dei Molini (1).

Più tardi però, quando la libertà di cui potevano godere a Padova, vi attirò numerosi gli ebrei, ed essi presero parte attiva alla vita cittadina e i loro commerci si svolsero rapidamente, andarono ad abitare nel centro della città, o poco discosti, al Ponte Altinate, a S. Giuliana, nella piazza delle legne (2) e, più che altrove, nella contra del Volto de' Negri, che da loro prese più tardi il nome di Volto degli ebrei, e nella via S. Canziano, contrade queste che dovevano due secoli dopo far parte del Ghetto.

I documenti ci attestano che gli israeliti si davano in Padova alla mercatura, ed esercitavano la *strazzaria* (3) che consisteva nella compera e nella vendita di vesti usate, di utensili, di armi, di mobili, e dandosi inoltre al commercio dei metalli preziosi e delle gemme (4). Alcuni altri si da-

anni or sono in uno stallo di borgo Savonarola un'antichissima vasca da ablazioni, quella probabilmente che doveva trovarsi all'ingresso della sinagoga.

(1) Arch. Not. — Atti del not. Oliv. de' Lenguazzi. Lib. I c. 217 v. [5 dic. 1369]: «.... Ordinavit providum et discretum virum danielem filium domini samuelis ebrey qui habitat padue in contracta pontis mollendinorum.... »

Id. — Atti del not. Rizzardo de' Lenguazzi. Lib. I c. 108 r. [10 mar. 1372]: Ibique Çanatanus filius domini Angeli ebrey qui habitat padue in contracta pontis mollendinorum ex altera parte, et leo quondam leoncini et guillielmus filius dicti leonis qui habitant padue in contracta pontis mollendinorum ex parte altera.... »

(2) La piazza delle legne si apriva dove ora sorge il caffè Pedrocchi fin presso la chiesa di S. Andrea.

(3) Arch. Not. — Abbr. not. Mars. Roverini. Lib. II c. 107 r. [28 gen. 1396]: «.... Ibique Abram ebreus strazzarolus q. Iosep de Roma habitator padue in contracta volte illorum de nigris.... »

Id. — id. id. c. 234 v. [22 mar. 1396]: «.... decedatus ebreus strazarolus q. Mathasio de urbe veteri et habitator padue in contracta S. Martini.... »

(4) Id. — Atti del not. Nicolò de Senis. Lib. I c. 117 v. [5 sett. 1411]: Iacop ebreo, figlio del fu Sansone da Candia da a Giovanni

vano al commercio del danaro, che prestavano su pegni, nè dovevano mancare gli ebrei *campsores* — benchè ci fossero cristiani che avevano aperto i loro banchi dove si potevano cambiare agevolmente le monete forestiere (1).

L'usura aveva già da gran tempo attecchito a Padova. Seppelliti sotto l'onda dei tempi e sotto il cumulo delle nuove necessità, che dai mutati rapporti sociali e dallo sviluppo del commercio sorgevano, le vecchie consuetudini e le antiche leggi e i canoni della Chiesa che colpivano l'usuraio, si sentì bisogno di avere chi facesse ampio commercio del danaro, che prima difficilmente poteasi trovare.

Nelle nostre terre uomini facoltosi appartenenti talora alle più nobili e illustri famiglie, non sdegnarono di aprire i loro forzieri e di trarne l'oro accumulato dai maggiori e prestarlo ai richiedenti, ricavandone larghi profitti.

La tradizione però non si calpesta impunemente, nemmeno quando una vita novella lo chieda: i prestatori di danaro incorsero nella pubblica disistima, benchè fosse duopo confessare, almeno nel fatto, che i tempi nuovi li rendevano necessari allo svolgimento della vita pubblica e della comune energia.

A Padova non furono pochi i cittadini che prestavano a usura nel secolo XIII e nel secolo XIV, e Dante, che in questa città visse alcun tempo, cacciava nel settimo cerchio del suo Inferno, fra i violenti contro l'arte, due pa-

Paolo orefice, di Perugia, e abitante a Padova, 10 once di argento *in bolonenis*.

In alcuni documenti sono nominati altri ebrei coll'appellativo di *magistri*, cioè artefici, o forse strazzaroli.

(1) Arch. Not. — Abbr. not. Mars. Ruverini. Lib. II c. 162 v. [Istrumento d'affittanza 17 sett. 1396]: «.... dictus Abram non possit nec debeat tenere nec teneri facere in dictis domo curte et tegete talemam neque ospitium nec aliquod aliud hoinesium, set bene possit tenere mutuum sive imprestidum stacionem strazariae cambium et omne aliud honestum. »

dovani, Rinaldo Scrovigno e Vitaliano del Dente, della famiglia dei Lemizzoni (1).

L'usura erasi diffusa in Padova anche nel secolo XII, e non poche volte chiese asilo nei monasteri che si arricchivano di terre e di possessioni (2). L'interesse delle somme prestate era assai alto, che i bisogni dei cittadini erano molteplici e il danaro scarseggiava, nè valevano le ammonizioni del vescovo a porre un freno alle esorbitanze dei prestatori.

Nel 1182 il pontefice Lucio III impose al vescovo padovano Gerardo di opporsi validamente alle esosità di certo usurario (3), ma invano, che l'usura non poteasi estirpare, essendo, per quanto imperfetto ed embrionale, un novello istituto, che doveva svolgersi ampiamente nel tempo.

Giovanni da Nono, che visse in Padova verso il 1370, e dovette essere uomo mordace e indiscreto, tratto dall'indole sua a scoprire alcove e misteri e a mostrare le bassezze della nobiltà, in una cronaca delle nobili famiglie padovane, ci offre un documento preziosissimo della usura che fiorì nella città sua per tutto il trecento.

Accanto ai pochi nobili, discendenti da antiche famiglie che si erano illustrate nelle armi e nel governo della pubblica cosa, e da Ezelino avevano ottenuto privilegi ed onori, il da Nono ci fa sfilare dinanzi tutta una schiera di uomini d'infima condizione, di osti, di tavernieri e macellai che, eccitati dalla mania araldica che tutti invadeva, e stimando per tal modo di acquistare l'agognata nobiltà, sulla bianca facciata delle case comperate coi guadagni ritratti

(1) *Inferno* — Canto XVII vv. 64-70.

(2) G. Gennari — *Delle usure degli antichi padovani*. Padova, 1846, pag. 10.

(3) *Codice diplomatico padovano*. (ed. Gloria). Venezia, 1881. Parte II, vol. III, pag. 453, n. 1432.

dall'usura, faceano dipingere a vivi colori un improvvisato stemma gentilizio (1).

Questa forma di prestito, non regolata intieramente dalle leggi, ma determinata dal bisogno del richiedente e dall'esosità del prestatore, pullulante nelle oscure taverne fra i pieni boccali, era sorta dalla necessità dei tempi.

I soldati, che molti ve n'erano in città, quando a Padova sventolava il gonfalone repubblicano, e molti più quando i Carraresi aveano corte sontuosa, doveano abbisognare di tratto in tratto di danaro e fu vera provvidenza per i cittadini ch'essi potessero trovare un po' d'oro sulle loro armature e sulle ricche vesti di seta.

Dopo la primitiva forma di prestito, libero, senza norma alcuna, e che dava adito ad abusi e ruberie, un'altra se ne svolse che trovò il suo codice, benchè incompleto e insufficiente, negli statuti cittadini.

Riconosciuto indispensabile il commercio del danaro, i prestatori toscani si stabilirono nelle terre d'Italia, e numerosi affluirono anche a Padova e nel suo territorio.

A Monselice un borgo intitolavasi dai toscani (2), e a Este nel 1269, il toscano Zero, per non aver obbedito alle intimazioni del vescovo e aver fatto carcerare un Zavarisio, suo debitore, era scomunicato da Albertino vicario del vescovo Giovanni (3).

I toscani, benchè con questo nome si designassero più tardi tutti i prestatori, di qualunque paese essi fossero, diffusisi in Padova, potevano esigere un interesse del 20 per cento su pegni, e del 30 su obbligazione del debitore, scritta e registrata da un pubblico notaio, e per esercitare la loro

(1) *Chronica de nobilibus familiis patavinis*, ms. del Museo civico di Padova, BP. 1230.

(2) Gennari — op. cit., pag. 14.

(3) Id. — id. — pag. 19-20.

industria dovevano comprare un terreno e una casa in Padova, di cui divenivano per tal modo cittadini (1).

Dovevano sempre vegliare gli usurai sulle ricchezze accumulate nel loro traffico, che nei tumulti di guerra e nei politici rivolgimenti i soldati non mancavano di assaltare le loro case (2).

Gli ebrei trovarono dunque preparato il campo, che nei secoli posteriori doveva rimanere incontrastato a loro soli, e apersero i loro banchi di pegni, mentre altri si davano con grande attività ad esercitare la mercatura.

Perchè i loro commerci meglio prosperassero e più facilmente si vincesse la concorrenza degli altri mercanti, gli ebrei istituirono delle società con un capitale determinato, dando così un ben più largo sviluppo alle loro aziende, e precorrendo presso di noi di tanti secoli i tempi, in cui doveva trionfare il principio economico delle potenti società industriali e commerciali.

Questo sentimento di fratellanza e di solidarietà era del resto naturale negli israeliti, costretti a vivere in paesi dove tanto differenti dai loro erano i costumi, la coltura e la religione, e dove ben di rado potevano trovare generale simpatia e forti amicizie.

Le associazioni dei capitalisti israeliti, che sorsero numerose in Padova nella seconda metà del secolo XIV impiegavano il loro danaro nella mercatura e nel prestito (3),

(1) *Statuti del Comune di Padova dal secolo XII al 1285* [ed. Gloria]. Padova, 1873, pag. 293 e 375.

(2) Rolandino — *De factis in March. Tarv.* Lib. IX cap. 1; in « Mon. Germ. hist. XIX » pag. 112: « Tuscus quidam nomine Iohannes de Scanta, suam volens pretueri pecuniam, quam ad pignora mutuabat, defendendo pecuniam est occisus. »

(3) Nel 1369 l'ebreo Daniele, figlio di Samuele, ebbe da una società di commercianti israeliti, di cui era fattore, facoltà di usare del capitale sociale come più gli paresse opportuno « maxime ad mercandum et negociandum.... ». Nello stesso documento è detto più oltre « mutuando, negociando, mercando.... »

e si scioglievano dopo un tempo stabilito, ch'era quasi sempre di tre anni, e non solo avevano i loro banchi di pegni, e i loro negozi in città, ma anche nelle ville del territorio e nelle provincie vicine (1).

La prima società commerciale fu costituita prima del 1369, il che significa che da molti anni gli ebrei dovevano risiedere in Padova in numero abbastanza rilevante, benchè di questi primi israeliti commercianti nessun documento ci parli.

Dapprima però gli ebrei, che pure impiegavano nei commerci in Padova il loro danaro, non risiedevano in questa città, dove invece accorsero numerosissimi dopo il 1380, quando la loro azienda prosperò tanto da indurli ad abbandonare le loro sedi e venirsene qui ad abitare.

Questo fatto ci dimostra chiaramente che la colonia israelitica di Padova non aveva nella prima metà del secolo XIV grande importanza, essendo costituita da poche famiglie che singolarmente s'erano date all'esercizio della *strazzaria* e della mercatura.

Nel 1369 gli ebrei Emanuele, del fu Gionathan, da Roma e abitante a Rimini; Gionathan e Datalo del fu Leone, da Rimini, e Musetino figlio del fu Museto de' Finzi, di Ancona, avevano messo insieme una somma di 6500 ducati per impiegarla nel traffico e nel prestito in Padova, dove un fattore e procuratore li rappresentava legalmente (2).

Tre anni dopo, il 14 marzo 1372, si costituì un'altra società con gli stessi intenti fra Gionathan, figlio di Angelo, abitante in Bologna, e Vitale del fu Consiglio, abi-

(1) Nel 1369 l'ebreo Leone, del fu Consiglio da Perugia, e abitante in Padova nella contra del ponte Altinate, aveva un banco di pegni a Lonigo nel territorio vicentino (Arch. Not. — Atti del not. Mars. Roverini. Lib. VI c. 170 v.).

(2) Arch. Not. — Atti del not. Oliviero de' Lenguazzi, fis. I. c. 217 v.

tante in Padova. Il capitale di 4000 ducati era impiegato nel commercio dall'ebreo Leone, del fu Leoncino, fattore e rappresentante della società, al quale, oltre ai 125 ducati l'anno di stipendio per l'opera che egli doveva prestare col figlio Guglielmo, spettava anche il terzo del guadagno. La società doveva sciogliersi dopo tre anni (1).

Un'altra società di cui era fattore Vitale da Fermo, abitante in contrada S. Canziano, fu costituita nel 1380 con un capitale di 9000 ducati, somma per quei tempi assai cospicua. Vi prendevano parte alcuni ebrei, che risiedevano a Bologna, a Rimini e in altre città, e che ricompensavano il loro agente con uno stipendio di 185 ducati l'anno (2).

È a credere che dapprima pochi fossero gli ebrei banchieri in Padova, non essendo forse abbastanza ricchi per tenere aperti al pubblico numerosi banchi di pegni, perchè alcune volte cittadini padovani ricorsero per danaro agli ebrei di Venezia (3).

In breve tempo però la colonia israelitica si fece numerosa e potente, quando i ricchi ebrei della marca d'Ancona vennero a stabilirvisi, acquistandovi anche case e terreni per poter godere il diritto di cittadinanza.

Nel 1380, Museto del fu Alincio, da Bologna, i fratelli Emanuele, Salomone e Caio del fu Musetino de' Finzi

(1) Arch. Not. — Atti del not. Rizzardo de' Lenguazzi. Lib. I c. 108 v.

(2) Id. — Abbr. not. Riz. de' Lenguazzi. Lib. I c. 429 v. e Lib. II c. 90 v. [19 ott. 1380, 9 lug. 1382].

(3) Id. — Abbr. not. Mars. Roverini. Lib. II c. 212 v. [24 dic. 1373] ..... Giacomo, figlio di Panino calzolaio, e Panino di Litolfo dichiarano di aver ricevuto in prestito «a ser Francisco pasara q. ser marchi pasara de contracta sancte fomie [*rufemie*] de la zuecha domo Veneciarum dante et deponente nomine et vice ser Mafei judei de Veneciis et habitatoris in contracta sancti apronalis [*apollinaris*] q. ser lupi ducatos ducentos et triginta quatuor... »

da Ancona; Emanuele del fu Gionathan da Rimini e Musetino del fu Bonaventura da Ancona, comprarono insieme dall'ebreo Bonaventura del fu Simonetto da Rimini, due tratti di terreno con due case, un cortile e una rettoia nella contrada di S. Canziano, per una somma complessiva di mille lire di piccoli (1).

Alcuno di loro possedeva anche terre da coltivazione nelle vicinanze di Padova, comprate forse quando gli ebrei non erano molto numerosi e poco esteso il commercio.

Bonaventura da Rimini, quello stesso che aveva vendute le sue due case di via S. Canziano, possedeva ad Albignasego circa venti campi di terra arativa, piantata ad alberi ed a viti che vendette nello stesso anno 1380, forse perchè abbandonò allora Padova per altra residenza, non trovandosi il suo nome in documenti posteriori (2).

Da Padova gli ebrei si diffusero nel territorio, tenendo banchi feneratizi a Piove di Sacco, a Este, a Montagnana e forse in altri luoghi.

In Montagnana viveva già nel 1380 l'ebreo Musetino, del fu Bonaventura da Ancona il quale, probabilmente, vi esercitava il traffico del danaro (3).

Il 17 luglio 1383 fu rogato dal notaio Bandino de' Brazzi un istrumento, col quale un Uguccione del fu

(1) Arch. Not. — Atti del not. Bandino de' Brazzi Lib. III c. 221 v. [18 ott. 1380]: «.... unum sedimen cum una domo partim de muro et partim de lignamine solerata coperta de cupis cum tegete retro similiter cupis coperto cum uno curtiveto in medio posita padue in contracta s. canciani sive plathee bindi.... Item unum aliud sedimen cum una domo murata circumquaque de lignamine solerata coperta de cupis posita padue in contracta s. canciani ... »

(2) Id. — Atti del not. Mars. Roverini. Lib. II c. 397 v. [16 dic. 1380].

(3) Id. «.... Item a Musetino ebreo quondam bonaventure ebrei de Ancona habitanti presentialiter in terra Montagnana paduani districtus.... »

Manfredi di Zentollo, di Montagnana, dichiarava di aver venduto all'ebreo Salomone del fu Museto, di Ancona, e abitante allora in Padova nella contrada di S. Canziano, un certo tratto di terreno incolto di diciotto pertiche di superficie, posto in Montagnana, nella contrà degli Alberi, e di averne ricevuto il prezzo di 54 lire di piccoli (1).

L'ebreo Salomone aveva comprato il terreno non in solo suo nome, ma in nome di molti altri suoi correligionari che abitavano a Rimini, a Bologna e a Recanati, avendo essi ottenuto di poter erigere in quella terra un banco di pegni, ed essendo perciò obbligati dalle leggi di essere possidenti.

Nell'agosto o nel settembre tutti i compratori di quel terreno costituirono una società commerciale, di cui era rappresentante Salomone del fu Matesia, di Perugia (2). Della società facevano parte Museto del fu Alincio, perugino, abitante allora a Bologna, e che concorreva con un capitale di 950 ducati d'oro; Emanuele del fu Gionathan, anconitano, e abitante a Rimini, che partecipava con altri 950 ducati; i fratelli Emanuele, Salomone e Gaio de' Finzi, abitanti nella contrà di S. Canziano in Padova, nella casa poco prima comprata, e che entrarono nella società con 633 ducati e 24 soldi, Beniamino di Bonaventura da Recanati, che contribuì 316 ducati e 48 soldi, e

(1) Arch. Not. — Atti del not. Bandino de' Brazzi. Lib. IV c. 48 v. «.... unum sedimen garbum latitudinis trium pertiarum et longitudinis pertiarum sex positum in terra montagnane paduani districtus in contracta Zironis Alberorum.

A. Ciscato — *Gli ebrei in Montagnana sotto il dom. carrarese.* in « Notizie di arch. arte e storia ». Este, aprile 1899.

(2) È curiosissima talora la traduzione che si fece dei nomi ebraici. Matesio corrisponde forse al nome di Matassino, che trovo ripetuto in alcuni documenti dei secoli XV e XVI. Nomi strani occorrono spesso, come Museto, Musetino, Consiglio, Grasso, Grassetto, Mandolin, Finea, ecc.

Rossino ed Emanuele del fu Salomone, ed Elia da Cagli abitanti a Rimini, che intervennero con 950 ducati.

La somma di 3800 ducati così accumulata si consegnò a Salomone, agente della società, perchè la impiegasse nel commercio, nella mercatura e specialmente nel banco di pegni di Montagnana (1).

Nel 1393 i dodici *sapienti* (2) del comune di Montagnana stipularono coll'ebreo Diodato del fu Museto, orvietano, un atto con cui gli concedevano facoltà di aprire un banco di pegni in quella terra (3), segno evidente che la prima società si era sciolta, non potendo esservi contemporaneamente, nei luoghi minori, due banchi feneratizi.

L'accordo fu confermato dal consiglio il 16 marzo, e il 24 Francesco Novello da Carrara, signore di Padova, lo approvava, concedendo all'ebreo di continuare la sua industria in Montagnana per sette anni (4); e cinque anni più tardi, cioè il 6 dicembre 1398, si prolungava la data concessione per un termine di altri tre anni, dal 1400 al 1403, forse perchè altri già da allora aspiravano a sostituire Diodato nel banco (5).

(1) Arch. Not. — Atti del not. Mars. Roverini. Lib. III c. 177 v. In questo documento non è accennata la data, ma trovandosi fra alcuni atti stipulati nel luglio e altri stipulati nell'ottobre del 1383, si deve ascriverlo all'agosto o al settembre di quell'anno. In esso così si accenna allo scopo della società: « Que quantitates omnium suprascriptorum ducatorum, in totum ascendentium ad summam ducatorum trium millium et octingentorum auri ad laborandum et commerciandum, negociandum in et super quibuscumque negociacionibus, mercacionibus et maxime ad tenendum banchum mutui in terra Montagnane. »

(2) I « sapientes » o « sapientes ad utilia » si chiamarono più tardi « deputati » e corrispondevano presso a poco ai nostri assessori comunali.

(3) Arch. Not. — Atti del not. Baudino de' Brazzi. Lib. VI c. 428.

(4) Id. — Atti del not. Zilio de' Calvi. Lib. II c. 306 v. Il Gennari (op. cit.) conosceva questo documento, ma chiama Diodato figlio di Maseto, anzichè di Museto.

(5) V. Documento II.

Il 22 febbraio del 1389 si era costituita una società per aprire un banco di pegni a Este. Ne era fattore Bonaventura del fu Museto, da Foligno, che amministrava il capitale sociale di 6000 lire di piccoli (1). È questo il documento più antico che si riferisca agli ebrei banchieri in Este, benchè sia facile congetturare che la loro residenza abbia avuto principio cola qualche anno prima.

La prima villa del territorio che accolse gli israeliti fu Piove di Sacco, che doveva rendersi celebre un secolo più tardi per la tipografia ebraica, una delle prime che sorgessero in Italia.

Già prima del 1373 si apriva in quella terra un banco di pegni, tenuto in quell'anno e fino al 1380, da un certo Abramo, fattore di una società costituitasi collo scopo di prestar danaro (2).

Mentre nelle ville si permetteva l'erezione di un solo banco feneratizio, in Padova i banchi potevano essere abbastanza numerosi, e i documenti ci conservano il nome di alcuni ebrei i quali prestavano contemporaneamente (3).

Ai banchieri di Padova non solo si rivolgevano i cittadini bisognosi e gli studenti e i soldati, ma anche gli abitanti dei colli e di paesi del territorio abbastanza lontani (4).

(1) Arch. Not. — Atti del not. Rizz. de' Lenguazzi. Lib. I c. 207 v. [1 giug. 1391 [«.... ad tenendum unum banchum mutui in terra de Este.... »

(2) V. Documento I.

(3) Arch. Not. — Atti del not. Gian Franc. Beccari o dai Gambari. Lib. II c. 323 v. [21 apr. 1390] « Guilielmus ebreus q. ser Iemis qui habitat padue in contracta platee lignorum ex una parte et Museus ebreus q. Manuelis magistri museti de dicta contracta platee lignorum ex altera parte, ambo mutuatores et habitato es dicte civitatis padue in dicta contracta.... »

(4) Id. — Atti del not. Rizz. de' Lenguazzi. Lib. II c. 290 v. [anno 1382] Giovanni di Marocco « de Saleto seodosie montagnane » riceve in prestito 60 ducati per un mese dall'ebreo Caio q. Musetino, abitante nella contrada di S. Canziano. »

Colla gente del contado e specialmente coi coltivatori degli Euganei avevano gli ebrei di Padova rapporti molteplici. Si facevano essi portare in città, e ne antecipavano il prezzo, il vino e le uve dorate, abbastanza abbondanti nella zona montuosa dopo che Alberto di Baone introdusse le viti della Schiavonia e le leggi statutarie del comune di Padova e di quello di Este ne curarono la coltivazione (1).

Nè al prestito del danaro e alla compera del vino si limitavano i rapporti fra ebrei e colligiani, che gli israeliti davano a questi talora animali a *zoádego* cioè ad annuo noleggio, dietro uno stabilito compenso (2). Questo genere di contratti era assai comune nel territorio nei secoli posteriori, e più volte se ne lagnò vivamente il Consiglio cittadino.

Quali erano i patti che regolavano il prestito?

Certo gli antichi statuti del Comune erano insufficienti, come quelli che solo limitavano l'interesse, lasciando per il resto che il debitore e il creditore si vincolassero come meglio credessero opportuno. Due documenti importanti ci danno i capitoli concessi da Francesco Novello da Carrara agli ebrei banchieri del territorio; ci mancano quelli che pure si dovettero concedere ai banchieri della città, ma che dovevano essere uguali o tutto al più contenere qualche aggiunta riguardo al prestito da farsi agli

(1) Arch. Not. — Atti del not. Nic. de Senis. Lib. II c. 187 [9 giug. 1404]. L'ebreo Emanuele, del fu Salomone da a un Marco da Calsone (Este) lire 15, e questi si obbliga, a estinzione del debito, di portargli « unam boteselam viny selavy montaney capacitatis mastelorum V dicti viny. Item unam somam uvarum garganitarum bonarum. »

(2) Arch. Not. — Atti del not. Nic. de Senis. Lib. III c. 50 v. [11 maggio 1405]: «.... Ibique Martinus q. Gerardi de Vila calsonis confessus fuit habuisse et recepisse, in soceda ad usum bone socede a manoello ebreo q. Salomonis ibique presenti habitatore padue in contracta ubi dicitur becharias veteres unum equum.... »

studenti e ai soldati, le due classi che ai banchieri era imposto di preferire.

L'ebreo poteva prestare su qualunque pegno di lana, di seta, di lino, d'oro, d'argento o d'altro, potendo esigere un interesse di sei danari per lira, cioè del 30 per cento. Era obbligato di tenere i pegni per un anno, termine che fu prolungato di un mese (1), e trascorso questo periodo di tempo e fatte tre pubbliche gride senza che il proprietario avesse riscattato il suo pegno, questo apparteneva di pieno diritto al prestatore.

Chi aveva ricevuto sul pegno più di 20 lire di prestito, allo scadere del termine fissato riceveva due avvisi personali, alla distanza di quindici giorni l'uno dall'altro, perchè potesse riscattare il pegno suo. Se l'ebreo avesse prestato danaro su oggetti che più tardi si fossero riconosciuti come provenienti da furto, il danneggiato non poteva ricuperarli, se non dopo aver pagato integralmente il capitale e l'interesse (2).

Così pure se gli ebrei del banco feneratizio avessero patito alcun danno dagli abitanti della terra in cui essi dimoravano, e gli ufficiali del Comune avessero potuto impedirlo, il Comune stesso doveva risarcirli, prestando piena fede ai libri del banco o al giuramento degli agenti.

Nel sabato e negli altri giorni festivi per gli ebrei, limitati però questi giorni alcun tempo più tardi a dodici o tredici in tutto il corso dell'anno, il banchiere e i suoi fattori non potevano essere citati in giudizio, nè essere costretti a prestare.

Nessun altro poteva, nel medesimo tempo, prestare su pegni, nemmeno senza interesse, posto che gente di

(1) V. Documenti I e II.

(2) Questo privilegio si mantenne anche nei secoli posteriori, sotto il dominio della repubblica di Venezia.

tal farta si potesse trovare, nella terra e nella podestaria dove erasi aperto il banco feneratizio.

Gli ebrei erano esenti da ogni gravezza, dazio, angaria o fazione del Comune, dovendo pagare, però, i dazi e i tolonei imposti dal Comune di Padova, e le altre gravezze solo nel caso che avessero acquistato case e terreni (1).

Degli ebrei del banco, che si dovevano considerare come cittadini della terra in cui esercitavano la loro industria, e come cittadini di Padova, doveva rendere giustizia il solo podestà, o il suo vicario, e questo per sottrarli a possibili angherie da parte degli ufficiali della comunità o degli ufficiali del Carrarese. Le cause che si trattavano in favore degli ebrei, o contro di essi, dovevano essere svolte rapidamente (2).

Solidali, uniti, sempre pronti ad aiutarsi a vicenda, non molestati da alcuno, gli ebrei poterono prosperare in Padova, dove la loro presenza poteva considerarsi allora come necessaria, e riguardarsi come un vero beneficio.

Il paese era stato corso e ricorso nel primo trentennio del secolo dalle soldatesche degli Scaligeri e di altri signori, che vi avevano apportato spavento e rovina; le carestie e sopratutto la terribile peste del 1348 avevano spopolato la città e le campagne, per cui l'agricoltura, le industrie e i commerci languivano. Non potevano gli ebrei giungere in Padova in tempi più opportuni e più favorevoli all'esplicazione della loro attività.

Abbiamo già osservato che i padovani furono sempre tollerantissimi in fatto di religione, e specialmente allora che i padri predicatori non avevano ancora cominciata

(1) Devesi intendere oltre quelle che, per la legge del 1263, erano obbligati di acquistare, per poter aprir banco di pegni.

(2) V. Documento I e II.

quella feroce e accanita propaganda, per cui in altri paesi le plebi superstiziose e fanatiche insorgevano contro quei paria ramingi e ne facevano orribili stragi.

I signori da Carrara si mostrarono benevoli verso gli israeliti, ai quali avevano concesso capitoli larghi e generosi per la loro industria del denaro, e dobbiamo credere che permettessero loro il libero esercizio delle pratiche religiose nella loro sinagoga, se riconoscevano il sabato e gli altri giorni festivi, secondo il rito mosaico.

Dopo la metà del secolo anche concessero alla comunità israelitica l'acquisto di un terreno, nella contrada di S. Leonardo, per uso di cimitero, del quale però abbiamo solo una notizia indiretta.

L'8 maggio del 1384 Francesco Novello da Carrara concedeva agli ebrei Vitale, Abramo e Guglielmo di poter acquistare in nome dei propri correligionari, da un Albertino de' Giordani di Merlara, abitante in Padova in contra S. Leonardo, un tratto di terreno di circa un ottavo di campo, per seppellirvi gli israeliti, perchè il primo cimitero a loro concesso era già ripieno di cadaveri (1).

I tre che rappresentavano tutta la comunità degli ebrei, non avevano ottenuto il privilegio di cittadinanza, e perciò, secondo una legge emanata nel 1366, sotto la podesteria di Simone de Lupis non potevano nè acquistare nè ricevere in dono case o terreni.

Francesco Novello, perchè la concessione da lui fatta avesse vigore, abrogò per quello che riguardava l'atto, la legge stessa.

(1) Il primo cimitero era stato colmato al tempo della peste che aveva infierito a Padova l'anno prima. Errò il Salom (*Le Pratiche israelitiche di Padova* - pag. 5) laddove dice che la peste a cui nel documento si accenna, è quella del 1370. Nel documento (V. Doc. III) è detto: « .. propter pestis sevitiam iam auspice deo hic sopite... » accennando dunque a una pestilenza appena allora (1384) scomparsa.

Dalla concessione del Carrarese, se non trasparisce simpatia per gli ebrei, che i tempi non permettevano di mostrare soverchia indulgenza ed affetto a chi professava religione differente, trasparisce in quella vece, un sentimento di umanità, che doveva essere la miglior garanzia per gli israeliti.

Per due ragioni infatti si concede loro il cimitero; non potendosi seppellire qua e là come carogne immonde i loro cadaveri, perchè gli ebrei, *quantunque non facciano parte della comunità dei cristiani, e non ne seguano le dottrine, sono pure uomini com' essi* e non potendosi d' altronde seppellirli nei luoghi consacrati *perchè le sacre tombe dei cristiani non ne siano profanate* (1).

Nel 1400 Abramo, Moisè e Bonaiuto, in nome dei loro correligionari, comprarono per 28 ducati da Domenichino Descalzi un tratto di terreno confinante col loro cimitero, per poterlo estendere maggiormente, quando il bisogno lo richiedesse. Ma erano sorte alcune difficoltà e controversie fra i compratori e il venditore, perchè questi aveva fatto sorgere lì presso una fabbrica di chiodi, alzando a tal uopo il muro che divideva un suo *brolo* dal cimitero degli israeliti, sul quale cadeva anche l'acqua dal tetto del nuovo opificio. Venuti a una composizione, dopo un abbastanza lungo litigio, il Descalzi dovette levare di là la sua fabbrica (2).

Francesco Novello dimostrò anche la sua benevolenza verso gli israeliti, chiedendo loro un' annua somma assai tenue come imposizione sui banchi di pegni. Il banco di Montagnana pagava al Carrarese solo 50 ducati, e quello di Piove di Sacco sole 100 lire all' anno, somma tenuis-

(1) V. Documento III.

(2) Arch. Not. — Atti del not. Zilio de' Calvi. Lib. IV c. 407 r. e 456 r. (1 dicembre 1400).

sima in vero, essendo esentati i banchieri da quasi tutte le imposte, se la paragoniamo all'annua *ricognizione* che volle più tardi dagli ebrei la repubblica di Venezia, e alle gravose imposizioni, a cui negli altri stati dovevano sottostare gli israeliti (1).

Il 18 giugno del 1388 una famiglia ebrea contraeva col signore da Carrara un debito di 500 ducati che dovevano essere restituiti dopo tre mesi; ma sfortunatamente non ci pervenne questo importantissimo documento, da cui potremmo apprendere perchè il Carrarese avesse prestato agli ebrei una somma così ragguardevole. Venti giorni dopo, con un nuovo atto pubblico, il conte Naimerio, fattor generale di Francesco Novello, eseguendo la volontà del suo signore, annullava il debito degli ebrei (2).

Gli israeliti avevano dunque costituita la loro comunità. Protetti dal principe, non molestati dall'autorità ecclesiastica, che pure attendeva con sollecitudine a che i non cristiani si battezzassero (3), liberi di professare la loro reli-

(1) V. Documento I e II. I principi si facevano pagare assai cara la loro tolleranza verso gli israeliti. Quasi spogliazioni erano le taglie imposte dai principi di Savoia agli ebrei, i quali nel 1321, per la dimora nella Savoia, nel Bangè e nel Viennese, dovettero pagare 460 fiorini d'oro (L. 13.260.88); nel 1327, 95 lire di grosse tornesi (L. it. 34.299.94); nel 1338, 100 fiorini d'oro al mese (L. it. 48,326.88) e nel 1344, 116 $^2/_3$ fiorini d'oro al mese (L. it. 58.226,50). Cfr. L. CIBRARIO. *Delle finanze della monarchia di Savoia nei secoli XIII e XIV*, Torino, 1891. pag. 233-234.

(2) Arch. Not. — Atti del not. G. F. Beccari Lib. II. c. 110 v.

(3) Arch. Not. — Atti del not. Ottone di Marostica. Lib. I c. 65 v. [anno 1348] «... ad vestram omnium et singulorum noticiam deducimus per presentes quod Iator presentium Iohannes nomine qui fuit de la tana [*Azoff*] perfida Machometi fide derelicta, sacramentum Baptismatis sponte ac reverente in nostra presencia suscepit in maiore ecclesia padue... »

gione, si diedero al commercio, pietosamente soccorrendo quelli che avessero abbisognato di aiuto (1).

Dovevano essi, anche in Padova, come negli altri luoghi, essere superiori all'elemento del paese per quella istruzione che tanto allora scarseggiava anche nelle maggiori città. Dovunque, almeno dove la loro comunità era numerosa, avevano le proprie scuole, in cui si insegnava gratuitamente filosofia, e potevano contare persone dotte, depositarie dell'antica sapienza, la quale non andò miseramente naufragando nei secoli tenebrosi del medio evo (2).

Nel 1390 viveva in Padova un Gaio, maestro di scuola (3), e in un istrumento d'affittanza del 1399 è nominato un Salomone, del fu Diodato da Pisa, a cui si riferisce l'appellativo di *sapiente uomo*, appellativo che nei documenti pubblici padovani solo si attribuisce ai dottori dello Studio, il che dimostra che Salomone era probabilmente pubblico lettore nella scuola degli ebrei (4).

Degli israeliti alcuni avevano ottenuta la cittadinanza padovana e s'erano fatti proprietari di case e di terreni, non in Padova solo ma anche nel territorio, mentre altri erano considerati come semplici abitatori, non avendo ot-

(1) Numerosi sono gli atti pubblici con cui gli ebrei prestarono denaro, anche *pro amore*, ad altri ebrei. (Arch. Not. N. 48 c. 52 v. N. 47 c. 416 v. ecc.).

(2) Schreiben — *Les Juifs et la science au moyen âge*. Paris, pag. 10.

(3) Arch. Not. — Atti del not. G. Franc. Beccari o dai Gambari. Lib. II c. 323 v. « ..., ultrascripto millesimo et inditione [1389] die jovis vigesimo primo mensis aprilis. Padue in comuni palatio ad officium sigilli, presentibus Antonio a dominabus notario.... et magistro gayn ebreo magistro scolarum quondam Mathasie de contracta s. cancian. »

(4) Arch. Not. — Atti del not. Mars. Roverini. Lib. VI c. 141 v. « .... die mercuri XXIII mensis aprilis [1399] in contracta s. sophie in domo habitationis Petri zago... dictus petrus... locavit et affictavit sapienti viro Magistro Salomono q. Deodati ebreo de pisis unam domum de muro et lignamine.... positam padue in contracta sancte sophie.... »

temperato alle leggi che allora vigevano, o non abitando da tre anni, che tanti ce ne volevano appunto per un decreto di Ubertino da Carrara ad aver diritto di esser fatti cittadini.

Nessun segno li contraddistingueva dai cristiani, benchè già nel 1221 Federico II di Svevia avesse introdotto l'uso, più tardi universalmente seguito di obbligare gli ebrei a portare segni speciali sulle vesti perchè si potesse facilmente riconoscerli (1).

Per la libertà goduta sotto i Carraresi, principi liberali e munifici, gli ebrei di Padova dovettero deplorare che la repubblica di Venezia s'impadronisse della città ch'essi avevano scelta a propria dimora, benchè la forte repubblica fosse uno degli stati più illuminati e più equi.

(1) Gli ebrei infatti nei primi cinque lustri della dominazione veneziana non ottemperarono alla legge che li obbligava a portare il segno stabilito, certo perchè era per loro una novità troppo umiliante.

CAPITOLO II.

Gli ebrei banchieri

Già nel secolo XIV gli ebrei si erano dati in Padova, come nel territorio, al commercio del danaro, istituendo i banchi di pegni, che poi, per necessaria evoluzione, si trasformarono nei Monti di pietà quando, per reprimere abusi troppo manifesti e per rendere più mite l'interesse del danaro prestato, si pensò di sostituire l'opera e il capitale della collettività, all'azienda individuale e alla privata speculazione.

L'interesse che gli ebrei esigevano sembra ai tempi nostri enormissimo, perchè variava dal 15 al 30 e anche, benchè eccezionalmente, al 40 per cento; ma bisogna considerare che le condizioni economiche del popolo nostro nei secoli passati erano ben più tristi di quello che non siano oggidì, che pesanti erano le gravezze imposte agli ebrei, i quali temevano inoltre di vedersi un bel giorno spogliati di tutti i loro averi in qualche popolare tumulto, o di dover abbandonare la città, se non si avesse voluto confermar loro la *condotta*, che durava per un periodo di cinque anni.

Per tutto il secolo XV e XVI la città fu travagliata da gran disagio; scarsa era l'industria, inceppata nel suo

libero svolgimento e nel suo progressivo sviluppo dalla costituzione e dai privilegi delle fraglie cittadine, e poco fiorente il commercio per la difficoltà delle comunicazioni. Si aggiunga a ciò che le carestie e la fame erano frequenti, nè a prevenirle bastava la cura che aveano i podestà di ben fornire di biade e di grani i pubblici magazzini, e che più terribile si presentava la infinita miseria del popolo, quando tratto tratto scoppiava la peste, a desolare la città e i villaggi del territorio (1). Dopo le guerre incessanti che divamparono in tutta la Marca trevisana nel secolo XIV ed ebbero per epilogo quella lunga serie di campeggiamenti e di assedi, per cui le città di terraferma divennero conquista della repubblica di Venezia, era sottentrato per Padova un periodo di calma, e di pubblica tranquillità. Era scorso un secolo appena dagli ultimi avvenimenti, quando la disastrosa e lunga guerra mossa alla repubblica dagli alleati a Cambray portò il terrore e nuova miseria nel popolo, che si vide devastare le terre dai nemici e dall'esercito stesso da Venezia raccolto a propria difesa.

Bartolameo d'Alviano, che con Nicolò Orsini aveva avuto il comando supremo delle soldatesche della repubblica di Venezia, per mantenere il suo esercito e fortificare Padova aveva imposte ai cittadini contribuzioni gravissime che accrebbero ancor più il generale disagio (2).

Non abbiamo per sfortuna grande copia di cronache, che ci attestino con esattezza quali fossero le condizioni di Padova in quei tempi, ma anche le poche testimonianze

(1) Dal 954 al 1630 la peste apparve a Venezia ben 68 volte, apportando danni gravissimi, ed estendendosi anche a molti paesi della terraferma.

F. Mutinelli — *Lessico Veneto* — alla parola *Peste*. Venezia, 1852.

(2) A. Ciscato — *Un epigramma storico (Bartolameo d'Alviano a Padova, 1513)*; in: «Bollettino del Museo civ. di Padova» 1900-1901.

che conosciamo sono sufficienti a darci una immagine delle comuni strettezze. Nella seduta che il Consiglio cittadino tenne il 28 dicembre del 1476, proponendosi che si chiedesse alla Signoria di Venezia la coniazione di 600 ducati di bagattini per elemosine, si disse: *Considerà la extrema povertà che è in questa terra. I poveri sono spessi e le elimosine chiare,* [rare] *e questo per li pochi dinari che li sono et a ogni uno non pare di dare uno soldo per uno a sì spessi poveri, e considerà che li altari sono spesse volte nudi di luminarie, et le offerte dei poveri preti sono mancate in tuto....* (1). In una lettera del 9 giugno 1477 il doge Andrea Vendramini così scriveva della popolazione del territorio padovano: *Gran parte d' homeni dorme suso la paglia, gran parte vive de herbe senza pan e quelli che stanno meglio vive de pan de sorgo et de semoloti* [crusca] (2).

Nel 1504 tutta Italia fu travagliata da fame inaudita e lo Spazzarini scrive: *Nella città di Padova la carestia giunse a tal punto, che un moggio di frumento si vendeva a 12 ducati, di miglio e di fava a 6, di granoturco a 4, cosa all'età nostra non più intesa. Gli uomini mangiavano ogni sorta d'erbe e di radici* (3).

Nel 1506 una nuova, spaventosa carestia afflisse la città nostra. A Vicenza *la povertà mangiava herbe e radici d'herbe e pampani di viti.... e ne morirono molti di fame* (4) e a Padova si sviluppò inoltre il contagio, aumentando la

(1) Arch. civ. — Atti del Consiglio — N. 18 [28 dicembre 1477]. Secondo lo stile padovano l'anno cominciava il 25 dicembre, per cui 28 dicembre 1476.

(2) A. Gloria — *Il territorio padovano illustrato* — Padova 1862. Vol. I, pag. 89.

(3) J. D. Spazzarini — *Historia*, ms. della biblioteca del Museo civ. di Padova. B. P. 394, pag. 183.

(4) *Cronica ad memoriam preteriti temporis presentis atque futuri*, Vicenza, 1884 (p. nozze) pag. 65. Accenna inoltre alla carestia e alla peste che infierì a Padova in quell'anno..

miseria del popolo, che fu soccorso dalla munifica pietà del vescovo Pietro Barozzi. Senza i soccorsi del piissimo prelato maggiori stragi avrebbe fatto in Padova la fame, che la peste (1).

Nel 1508 si ebbe a deplorare grande scarsezza di frumenti e di biade, e nuovamente il contagio (2), triste preludio ai tristissimi avvenimenti che funestarono il paese dal 1509 al 1515.

Il 1540 fu parimenti un anno doloroso per la fame sofferta nel territorio e nella città stessa, tanto che si dubitava già sul principiare dell'inverno che *molti e molti si della città, come del contado debbino perire dalla fame* (3).

Nel 1569 e nel 1570 nuova carestia afflisse il paese, e mentre a Venezia il governo obbligava i fornai a vendere pane di miglio e di frumento a ciascun cittadino in misura eguale, i cittadini del territorio erano costretti a vivere di erbe e di crusca (4).

Nel 1591 il frumento salì a prezzi favolosi, e alcuni nobili accrebbero la miseria pubblica, comprando il grano al prezzo stabilito dal podestà, e rivendendolo poi in altre

(1) C. Marcelli — *In Reverendissimi episcopi Petri Barocii funus Oratio...* s. n. t. (ma Padova, 1507). Alle elargizioni del vescovo e dei monaci di S. Urbano accenna anche un personaggio di una *Commedia inedita* del Ruzzante, pubblicata dal Lovarini nella sua Raccolta di *Antichi testi di letteratura pavana*, Bologna, 1894, pag. 291:

> Sè che l'ano de la fame
> to mario andava a Pava
> a tuor 'na scuela de fava
> in vescovò, o a Sant' Urban
> un può de vin e un mezo pan.

(2) Spazzarini — op. cit., pag. 194.

(3) Arch. civ — Atti del Consiglio, N. 11 c. 8 r. [15 gen. 1540].

(4) F. Adriano — *Annali di Padova dal 1568 al 1600* — ms. della biblioteca del Museo civ. di Padova B. P. 149, Tom. I. c. 13 r.

terre con enorme guadagno, sicchè alla fine di aprile non trovavasi più frumento in città (1).

Se in città le condizioni economiche del popolo erano gravi, nelle campagne erano più misere assai. I contadini dovevano sopportare mille pesi, sfruttati ignobilmente dai proprietari e dagli esattori dei debiti del Comune e dei dazi della macina. Iniqua era la partizione del terreno, giacchè dei 600,000 campi messi a coltura nel 1560, un terzo apparteneva ai nobili e ai cittadini veneziani, e un terzo al clero, e del terzo restante tre parti spettavano a cittadini padovani e solo una parte ai piccoli proprietari del contado (2).

Marc'Antonio Memo chiedeva si provvedesse tosto a migliorare la sorte dei contadini che vivevano nel massimo squallore, benchè le campagne producessero in copia biade e frumento, vessati com'erano e soggetti ad estorsioni e *mangerie* d'ogni fatta (3).

Antiche poesie nel volgare pavano ci tramandarono i rozzi lagni dei contadini, che ancora, a tanti secoli di distanza, come lamentevole voce, ridestano un'eco pietosa nell'animo nostro.

In un *Alfabeto dei villani*, che nel secolo XVI correva sulle bocche dei grami abitatori delle campagne padovane, è detto:

(1) F. Arrigano, op. cit. c. 33 r. Il frumento si vendeva a 105 lire il moggio. - Gli ignobili speculatori lo rivendevano a 190 e anche a 200 lire. Il pane si vendeva a un soldo l'oncia.

(2) S. Romanin — *Storia documentata di Venezia*. Venezia, 1853-1861, Tomo VI, p. 481. Il fatto che i cittadini veneziani possedevano così gran parte delle terre del padovano era causa di profondo malcontento che si manifestò specialmente nel 1509, quando si avvicinava l'esercito di Massimiliano d'Austria.

Il Romanin trasse le notizie citate dalla relazione di Pietro Sanuto.

(3) Relazione di M. A. Memo (1587). Cfr. Romanin op. cit. Tom. X. pag. 481.

Formento, spelta ed ogni gran
pe gi altri semenoi ; nu martoriegi
co un può de sorgo se fazon del pan.

E più innanzi:

Polenta e pan è 'l nostro passimento.

E accennando ai soprusi dei più potenti:

L' è sì desgrazià sta nuostra nagia
che d'ogni banda se sentom pelare (1).

Nella relazione che, tornato di reggimento, il capitano Pietro Sanuto lesse in Senato il 27 settembre 1571 così è detto della popolazione rurale di Padova: *Li povari contadinj sono mazzati dalli suoi coltorj, alli quali affittano le exaction dellj debitj del Comune per moltj maza de frumento all'anno* (2).

La enorme scarsezza di danaro, la difficoltà di averne, e le misere condizioni del paese, contribuirono, oltre a qualche altra ragione d' indole diversa a far sì che gli ebrei pretendessero un sì elevato interesse.

*
* *

Quando la repubblica di Venezia distrusse il dominio dei Carraresi, e ad essi sottentrò nella signoria di Padova (1405), gli ebrei che vi si trovavano dovettero deplorare il succedersi di quelli eventi che aveano riempito di gioia l'animo di quasi tutti i cittadini (3). La loro condizione

(1) *Antichi testi di letteratura pavana* pubb. da Lovarini, pag. 85-86.

(2) P. Sanuto — *Relazione*, Padova, 1859.

(3) Non gli ebrei soli, ma moltissimi nobili rimpiangevano il governo dei signori da Carrara, e se ne capisce il perchè. Nella *Chronica de familiis patavinis*, attribuita a un Pietro Borromeo o a un Giovanni Basilio (ms. della Bibliot. del Mus. civ. di Pad. BP. 149, Tomo I. 6 a. c. 166 v.), così malinconicamente si accenna al decadimento di Padova, pervenuta in potere di Venezia. « Ad finem dedecimus officium propter

mutò di un tratto. Perduto il diritto di cittadinanza, tolta loro la facoltà di comprare beni stabili, e obbligati a vendere le case e i terreni che possedevano, ebbero per concessione solo la temporanea dimora nella città e nel territorio, sempre in pericolo di vedersi espulsi allo spirare del termine di ogni condotta (1).

Colla restrizione di quella libertà ch'essi godevano al tempo dei Carraresi e che ripeteva le sue origini dai liberali statuti del Comune, si tolse agli ebrei di dedicarsi con tutta la loro attività ed energia al libero commercio che, meglio forse d'ogni altro, potevano in quei tempi esercitare, per le molteplici relazioni d'interessi, di amicizie e di fratellanza, che avevano in tutti i paesi coi loro correligionari.

quod incipimus, non amplius divertendo rem per transgressionem, et ad veritatem veniamus eo quia in aliquibus chronicis saepe vidi multas ambages, dicam ego que vidi et que a prioribus antiquis audivi vera; item quod Padua fuerit, et quantum fuerit, sileo; sufficit dicere quid ad presens sit. Unum dicere possum quod Paduam vidi in magnitudine virorum duplo quam ad presens sit, vidi civitatem tenentem ordinarie in anno de daciis consuetis ducatorum 325,000 et ad presens vice accipiuntur ducatorum 60,000 et adhuc per antiquos ferebatur tunc plus quam modium digradasse. O rem mirabilem, in tam parvo tempore vim tantam amisisse, sed non est mirandum in mutatione tantorum statuum. »

(1) Non così tosto si potè togliere agli ebrei il diritto di possedere case e terreni. Infatti il 1423, cioè ben 18 anni dopo la conquista di gran parte della terraferma il Senato decretava: « MCCCCXXIII die XXVI septembris in Rogatis... Captum sit quod omnes judei et judee qui in aliqua terra, vel loco nostro habeant aliquam possessionem domum seu aliud stabile teneantur et debeant dictas possessiones, domos seu aliud stabile vendidisse et alienasse infra biennium a die qua presens pars pubblicata fuerit in locis illis ubi habent dicta bona, quod si non observabunt, et negligentes fuerint executioni mittere infra tempus predictum, amittere debeant omnia dicta bona stabilia que non alienassent, que veniant in nostrum comune. »

Arch. di Stato di Venezia. — *Senato Misti*, vol. 54, c. 147 v.

La repubblica di Venezia non concesse agli ebrei diritti e privilegi maggiori di quelli che a loro si concedevano in molti altri stati, ma non tollerò mai che alcuno commettesse a loro danno soprusi o violenze, e se talora li bandì dai suoi domini, raccogliendo false voci e cedendo alle passioni della moltitudine, revocò sempre i decreti di espulsione. Non abbiamo cenno alcuno intorno alla prima *condotta* degli ebrei in Padova sotto il dominio veneto, ma documenti di poco posteriori al 1405 ci dimostrano che sui loro banchi di pegni gli ebrei pagavano ogni anno alla Signoria una imposizione di 850 ducati, somma abbastanza ragguardevole (1).

Nel 1408 gli ebrei esigevano in Padova un interesse che variava dal 20 al 25 per cento, a seconda del prestito (2), e per di più, seguendo la loro antica consuetudine, si appropriavano i pegni che non erano stati riscossi entro quindici mesi, tempo stabilito dalla legge. La Magnifica Comunità, osservando che se tali esigenze degli ebrei fossero continuate *in breve tempo gli averi dei padovani sarebbe stati consumati da loro*, ricorse al Senato, perchè volesse indurre gli ebrei a diminuire il troppo grave interesse, e a decretare che il ricavato dalla vendita dei pegni non riscossi, detratto l'interesse e il capitale, fosse restituito al proprietario del pegno (3). Il Senato, con lettera ducale del 21 aprile, diede incarico al podestà di chiamare a sè gli ebrei feneranti e di indurli *con quelle parole e con*

(1) Arch. civ. — Atti del Consiglio N. 3, c. 231 v. [23 genn. 1437]: « Et interim per dominos Rectores scribatur nostro illustrissimo ducali dominio pro declaratione capituli quod petunt. Videlicet quod ipsi judei completa eorum firma nolunt posse costringi ad solvendum censum ducatorum VIII Lis nostro dominio in quantum remanserunt discordes cum comunitate padue. »

(2) Il 20 per cento su pegni, il 25 per cento su obbligazione.

(3) Arch. civ. — Ducali Reg. CD. N. 114 c. 13 r.

quelle ragioni che alla sua sapienza sembrassero opportune a prestar danaro a un interesse più mite e a volersi accordare colla Comunità. Dal che apparisce, se il Senato usava di tali riguardi e non imponeva in modo assoluto la propria volontà, che nei capitoli di condotta non s'era fatto alcun cenno all'interesse, e si era lasciata sussistere l'antica consuetudine. Stabilì inoltre il Senato che i pegni non riscossi fossero venduti all'incanto da un ufficio speciale della Comunità (1). L'interposizione del podestà non sortì l'effetto desiderato, e contro gli ebrei che continuavano ad esigere il solito interesse, allegando le soverchie gravezze a cui erano sottoposti, ricorse nuovamente al Senato il Consiglio cittadino, il 15 febbraio del 1415, e il Senato impose allora agli ebrei di non esigere più del 12 per cento sui prestiti che superavano le 25 lire, e del 15 per cento su quelli inferiori a quella somma. Gli ebrei, protestando che a tali condizioni, non solo non avrebbero fatto alcun guadagno, ma avrebbero dissipato in breve il loro capitale, nè avendo ottenuto la revocazione del decreto chiusero i banchi (2). Gli scolari dello Studio, gli ufficiali stipendiari dal Comune e gli abitanti dei dintorni, come quelli che risentivano grave danno dalla cessazione del prestito, chiesero ai Rettori che si ponesse un sollecito riparo a tale inconveniente, e i Rettori, non avendo trovato nelle città vicine nè ebrei, nè toscani, che volessero prestar danaro al 15 per cento, il che dimostrava evidentemente che le condizioni economiche d'allora erano assai tristi e che l'elevarsi degli interessi non era imputabile a ingordigia di speculatori, *perchè questa cosa non può per modo alcuno passar così, nè soffrire una ulteriore dilazione* scrissero a Venezia, e il Senato, con ducale del 6 mag-

(1) Arch. civ. — Ducali Reg. CD. N. 114 c. 13 t.
(2) Arch. civ. — Ducali Reg. Rubeo N. 118 c. 20 t.

gio, permise agli ebrei di esigere il loro solito interesse, purchè seguitassero a contribuire la consueta onoranza alla Signoria (1). Gli ebrei, che si sapevano necessari alla città, specialmente a cagione dello Studio, al quale accorrevano studenti d'ogni parte d'Europa e che, trovandosi talora in tristi frangenti, doveano ricorrere al prestito, trascurarono di mandare all'incanto i pegni non riscossi, e li ritennero invece per sé, come avevano fatto fino a qualche anno prima. La Comunità perciò irritata, e perchè l'interesse non diminuiva, chiese invano nel 1419 di poter espellere gli ebrei da Padova, perchè il Senato (2) rispose che non voleva mancare alla parola data e ai patti stabiliti, per i quali gli ebrei avevano diritto di dimorare nella città fino al termine della loro condotta.

A malgrado delle proteste del Consiglio e delle minaccie di espulsione, a malgrado che gli ebrei fossero a malincuore e con disprezzo tollerati, e si credesse offesa gravissima alla religione cristiana la loro presenza e la loro industria, quando si avvicinava il termine della condotta, si faceva sì che i patti fossero rinnovati *essendo opportuno e necessario provvedere a che, secondo il consueto, si abbiano dei feneratori* (3). Questo perchè il prestito era veramente indispensabile, e contribuiva alla regolarità del pagamento delle imposte da parte dei cittadini, e rendeva possibile la dimora in Padova a studenti di paesi tanto lontani; ma la lotta fra gli ebrei che volevano mantenere l'antico interesse e le antiche consuetudini vantaggiose, e la Comunità che voleva non si apportasse grave danno a chi ricorreva per danaro, continuava sempre.

Gli ebrei ad ogni fine di condotta chiedevano patti più

(1) Arch. civ. — Ducali Reg. Rubeo N. 112 c. 20 r.

(2) Id. c. 34 r. [10 febbraio 1418] secondo lo stile veneto, l'anno cominciava il 25 marzo; perciò 10 febbraio 1419.

(3) Arch. civ. Ducali. Reg. CD c. 67 v. [28 maggio 1430].

vantaggiosi, e la Comunità ricorreva al Senato perchè volesse permettere la loro espulsione, sperando colla intimidazione di ottenere il proprio intento. Così nel 1431, essendo scaduto il termine della condotta, che durava cinque anni, gli ebrei presentarono alcuni capitoli, perchè fossero confermati; che, cioè, non fossero costretti a portare il segno che li distingueva dai cristiani, e che l'interesse fosse del 20 e del 25 per cento (1). Il Consiglio, a cui le condizioni proposte dagli ebrei, parvero esorbitanti, inviò ambasciatori a Venezia, a chiedere di potersi accordare cogli ebrei a patti convenienti e, se non si fosse potuto, di espellerli dalla città. La Signoria infatti, con ducale del 6 settembre, esaudì la domanda fatta, stabilendo che se gli ebrei non avessero accettate le condizioni che la Comunità avrebbe loro proposto, dovessero abbandonare entro un mese Padova e il territorio. Per non danneggiare coloro che avevano pegni presso gli ebrei, si stabilì che alla partenza questi dovessero nominare un loro fattore, incaricato di restituire i pegni a coloro che si fossero recati da lui a riscattarli. I pegni non riscossi si vendessero tutti a cura della Camera comunale, trascorsi i sei mesi (2). Il 12 settembre il pubblico precone fece la seguente grida:

E l'è comandamento per parte del Magnifico e generoso homo Messer Marco Foschari per la nostra Serenissima Dugal Signoria de Venixia de la cita de Padoa honorando vicepoestà et capitam che li zudei j qual stano in la cita de padoa per fina a di octo proximi che de [devono] *vegnire procure de essere in accordo cum la communita de padoa de tegnir bancho da imprestare in la dita cita de padoa. E in caxo che li diti zudei non sia dacordo cum la dita communita che per fina uno mexe proximo che de vegnire passadi li diti otto di habbi cu-*

(1) Arch. civ. Ducali Reg. CD. c. 74 t. [anno 1431].
(2) V. Documento IV.

dado [vuotato, abbandonato] *padua e lo padoan distreto cum tute le sue fameglie, soto pena de ducati zinquecento la qual pena sia aplicà a la camara de la Nostra Segnoria* (1).

Gli ebrei dovettero piegarsi, benchè le trattative per l'accordo si protraessero a lungo; e i capitoli stipulati fra essi e la Comunità furono presentati al Senato per la conferma da Lodovico Buzzacarini e dal dottor Giovanni Leone, a tal uopo eletti ambasciatori, il 19 febbraio del 1432 (2).

Da un documento dello stesso anno 1432, apprendiamo che i banchi dei pegni erano sette, numero che sembrerebbe eccessivo, relativamente al numero degli abitanti, che in quel tempo non toccava i 17,000 (3), ma che trovava la sua ragione nella scarsezza di danaro e negli spessi e imperiosi bisogni della popolazione. Uno dei banchi, condotto da un Giuseppe Mercadante, trovavasi alle Torricelle; un altro al Duomo, condotto da un Jacob, figlio di Museto, di Ancona, proprietario di un altro banco a S. Lucia, dove, di recente istituzione, aprivasene un secondo, di Museto Vitale. Degli altri tre uno sorgeva presso S. Nicolò, condotto da Bonomo di Mestre, uno presso a S. Stefano, condotto da Jacob di Consiglio, e il terzo nella piazza delle legne condotto da un Datalo di Perugia (4).

Nè era eguale l'importanza di questi banchi. A capo di alcuni stava il proprietario stesso aiutato da un fattore, altri ebrei, più ricchi, tenevano invece al loro servizio e a servizio del banco parecchi famigliari e avevano in casa propria dei maestri per l'educazione dei figli.

(1) Arch. civ. Ducali. Reg. CD. c. 74 v.

(2) Id. c. 80 v. [anno 1432].

(3) Arch. civ. — Atti del Consiglio N. 3, c. 22 t. [an. 1430]: *Descriptio personarum omnium habitantium in civitate et campanea padue facta tempore fuit de mense februarij MCCCCXXX et fuerunt pro summa persone 16.736.*

(4) V. Documento V.

Le imposizioni erano gravi, e gli ebrei che dovevano contribuire ogni anno somme ragguardevoli e alla Signoria e alla Comunità, si ribellavano spesso contro la fiscalità degli ufficiali. Così nel 1432, rifiutandosi essi di soddisfare le gravezze comunali (1), il Consiglio, nella seduta del 10 aprile, diede facoltà ai deputati *ad utilia* di accordarsi con qualche ebreo di Mestre (2) per condurlo a prestar danaro a Padova. Per allora la cosa fu aggiustata, ma più tardi scoppiò una nuova divergenza, e gli ebrei chiusero i loro banchi, e per dieci mesi non diedero ad usura.

I deputati *ad utilia*, interposta la loro autorità, ottennero di accordarsi cogli ebrei, i quali, pagate 800 lire per il tempo trascorso senza esercitare la loro industria, continuarono a prestare come per lo innanzi (3). Alcuni capitoli presentati dagli ebrei per una nuova condotta nel 1436 sembrarono *assurdi e disonesti*, e furono respinti dalla Comunità, che diede incarico ai deputati di accordarsi cogli ebrei a quelle più vantaggiose condizioni che a loro sembrasse, *non potendo star la città senza feneratori, specialmente a cagione dello Studio*, e se gli ebrei non avessero voluto accordarsi a onesti patti, si dovesse chiedere la loro espulsione da Padova e dal territorio *perchè gli altri feneratori non avessero l'esempio di imporre alla Comunità di Padova una taglia ad ogni condotta come finora hanno fatto questi ebrei* (4). Le tratta-

(1) Arch. civ. — Atti del Consiglio N. 4 c. 63 r. Gli ebrei dovevano pagare ogni anno alla Comunità 2400 lire di piccoli [23 gennaio 1443]: .... *astringere judeos feneratores in civitate ista ad solvendum singulis quatuor mensibus libras [illegible] pertorum secundum conventiones habitas.*

(2) Mestre era la cittadella degli ebrei specialmente quando non potevano dimorare in Venezia (anno 1396).

(3) Arch. civ. — Ducali Reg. CD. N. 174 c. 104 r. [16 febbraio 1435].

(4) Arch. civ. — Atti del Consiglio N. 3 c. 215 v.

rive riuscirono infruttuose e gli ebrei tennero chiusi i loro banchi, mentre la Comunità spediva a Venezia il dottor Antonio Milizia a chiedere si volessero cacciare da Padova (1).

Gli ebrei avevano a propri alleati i bisogni urgenti e molteplici dei cittadini, che si lagnarono tosto, e vivamente, della chiusura dei banchi di pegni, cosicchè il Consiglio dovette deliberare che gli ebrei, trascorsi 18 mesi dal prestito, e fatte le debite gride pubbliche, potessero divenire proprietari dei pegni (2). Anche questa volta, però, le trattative per la composizione corsero lunghe, e il prestito fu per alcuni mesi interrotto, per cui gli ebrei addussero che per quel tempo non potevano essere costretti al pagamento degli 850 ducati che dovevano pagare alla Signoria.

Finalmente dopo un lungo negoziare fra i deputati *ad utilia* e l'ebreo Calimano, rappresentante tutti i suoi correligionari banchieri, furono stipulati i patti che il dottor Checco Leone, quale ambasciatore eletto dalla Comunità, presentò al Senato per la conferma (3).

*
* *

Gli ebrei, benchè fosse incessante la lotta che si combatteva per indurli ad accontentarsi di un interesse più mite, e continue fossero le rappresaglie dall'una e dall'altra parte, videro accorrere ai loro banchi, non solo i poveri, e i pubblici ufficiali e gli studenti, ma il vescovo stesso e la Magnifica Comunità.

Nel 1409 il vescovo Albanio Michieli ebbe a prestito la somma di cinquecento ducati d'oro dagli ebrei Mose da Forlì, Salomone da Civitavecchia Abramo da Roma e Consi-

(1) Arch. civ. — Atti del Consiglio N. 3 c. 218 r. [4 nov. 1437].
(2) Id. — c. 218 v. [23 nov. 1437].
(3) Arch. civ. — Atti del Consiglio N. 3 c. 231 r. e 233 r. [23 genn., 13 febb. 1437].

glio del fu Emanuele, garantendo il debito sui dazi che i fedeli contribuivano per la necessità del loro capo spirituale, e avendo a fideiussori alcuni dei principali fra i cittadini di Padova (1). Non sappiamo quale interesse pagasse il vescovo per i danari da lui ricevuti e che furono restituiti nel 1411, dopo la sua morte, avvenuta l'anno prima, nè sappiamo se fu quella l'unica volta che il capo della diocesi si valse del danaro degli israeliti. La Magnifica Comunità stessa dovette più volte ricorrere ai banchieri ebrei, come facevano tutte le Comunità e tutti gli Stati, che agli ebrei avevano concesso il diritto di dimora e di libero traffico del danaro.

Il 16 maggio 1437, avvicinandosi la festa solenne di S. Antonio, la Comunità volle far dipingere la torre dell'orologio, e, non avendo danaro, contrasse cogli ebrei un prestito di 300 lire di piccoli (2).

Altre volte dovette la Comunità ricorrere agli israeliti, avendo già alcun tempo prima ottenuto lettere ducali, dichiaranti che, se su cinque ebrei conduttori di banchi feneratizi in Padova tre fossero stati contenti, la Comunità potesse condurre quanti altri voleva a prestar danaro, e questo per poter ad essi ricorrere negli urgenti bisogni pubblici (3), e aveva infatti, indotto a venire da Mestre l'ebreo Bonomo, *ebreo trattabile, ricco e alla Comunità utilissimo* (4). Gli altri ebrei, che temevano forse la concorrenza del nuovo venuto, protestarono, adducendo che la ducale concedente alla Comunità di poter condurre altri ebrei, non era stata approvata dal Consiglio dei Pregadi e

(1) Arch. not. — Atti del not. Bartolomeo Nicolini. Lib. III c. 49 v. [3 dicembre 1410].

(2) Arch. civ. — Atti del Consiglio N. 3 c. 244 r.

(3) Id. — c. 265 r.

(4) Id. id.

non poteva avere così effetto alcuno (1). Ma l'interesse era ben grave anche per la Comunità, che, per nulla differente dai privati cittadini, doveva offrire pegni e pagare l'interesse del 20 per cento (2).

* * *

Si cominciava già una vasta agitazione contro le usure degli ebrei, che avevano quasi dappertutto il monopolio del danaro. Il prestito su pegno aveva portato dovunque i suoi benefici effetti, così al privato cittadino, bisognoso di un aiuto precario, come al commerciante che voleva allargare il suo traffico. Come tutti gli istituti, però, anche quello del credito attendeva una nuova forma maggiormente evoluta e i bisogni crescenti della popolazione la richiedevano. La questione che doveva dibattersi puramente nel campo economico invase invece altri campi; si credette che alla pubblica beneficenza spettasse riformare il vecchio istituto, e lo spirito religioso contribuì alla evoluzione del credito. Vicini già a trovar una soluzione soddisfacente al gran problema del prestito, così necessario in ogni

(1) Arch. civ. — Atti del Consiglio N. 3 c. 265 r. [10 marzo 1438]. Quel giorno si disse in Consiglio che gli ebrei allora prestanti danaro in Padova erano poveri e impotenti a servire il Comune. Cinque anni dopo, infatti, essi non prestavano che 15,000 ducati all'anno, mentre erano obbligati a prestarne 25,000.

(2) Arch. civ. — Atti del Consiglio N. 4 c. 178 v. [19 agosto 1445]: *Cum sit... quod communitas hec sit debitrix alicuibus civibus nostris de ducatis 1500 auri vel circa, quos denarios ratione gravissimi damni et jactura habemus multo et habemus partem in pignoribus sub usuris in ratione viginti pro cento ab Ebreis fenerantibus in padua....*

La Comunità di Este, invece, il 19 febbraio del 1426, aveva condotto a prestar danaro l'ebreo Giuseppe, figlio di Abramo, da Padova, il quale poteva chiedere senza pegno e senza interessi 100 ducati d'oro per otto mesi, trascorsi i quali, non avendo pagata la somma, doveva pagare l'interesse stabilito per i cittadini. V. Ciscato *Gli ebrei in Este*, Este, 1892, pag. 13-14.

tempo, e nel medio evo necessarissimo, si risollevavano le antiche quistioni che già due secoli prima si erano agitate dai pergami, quando i predicatori tuonavano contro gli israeliti, e contro di essi eccitavano le masse popolari.

Erano dottori e teologi che disputavano sul commercio del danaro, dai canoni della Chiesa proibito, e non mancavano sottilissime argomentazioni per dimostrare che i banchi dei pegni tenuti dagli ebrei erano leciti, come non mancavano gli argomenti per dimostrare invece quali gravi danni ne derivassero (1). Appunto da questa agitazione, rinfocolata dai predicatori, che nella differenza di religione e nella colpa degli antichi ebrei, a cui si faceva risalire la causa del martirio di Cristo, trovavano sempre incentivo a sollevare il popolo contro i raminghi figli d'Israele e a mettere in paure angosciose i governanti, che cogli ebrei stipulavano accordi per i banchi feneratizi, parvero sorgere i Monti di Pietà. Dopo l'opera di distruzione delle antiche forme di prestito, doveva necessariamente seguire l'opera di riedificazione con regole nuove, che permettessero lo svolgersi dei novelli istituti i quali, protetti dai governi, favoriti dai cittadini, che in essi videro un nuovo modo di esplicare il loro zelo religioso, dovettero prosperare in breve tempo, e cancellare più tardi il ricordo degli antichi banchi di pegni, e dei troppo gravosi interessi (2).

(1) *Pro monte pietatis. Consilia sacrarum theologarum, ac collegiorum Patavii et Perusii, etc.* Impressum in alma civitate Cremonae et. MCCCCLXXXXVI.

(2) Anche la rigida morale cristiana doveva piegarsi alle esigenze delle popolazioni. Così il patriarca d'Aquileja aveva concesso alla Comunità di S. Vito al Tagliamento di condurre ebrei, perchè vi aprissero un banco di pegni, e non essendosi istituito in quella terra un Monte di Pietà, gli israeliti vi continuarono la loro industria fino agli ultimi tempi della Repubblica, esigendo sempre un interesse del 12 per cento. Quando il Senato limitò l'usura al 6 per cento, la Comunità di S. Vito, dopo il 1777, chiese che agli ebrei fosse permesso di richiedere il solito interesse. Arch. civ. *Ebrei* Miscellanea N. 747 c. 128 r.

A Padova non l'eco sola delle dispute si ripercoteva, ma ivi, e per il numero ragguardevole di ebrei, e per la copia dei dottori e dei teologi che leggevano nello Studio, e per quella fede religiosa che, senza trascendere a fanatismo, non era venuta mai meno, si disputava, si scriveva, si chiedevano e si davano consigli.

Mentre poco lontano, a Venezia, scrivevano contro gli ebrei e contro l'usura Paolo Veneto dell'ordine degli Eremitani, che fu anche professore a Padova, dove morì nel 1429 (1), e Domenico Domenichi, che fu vescovo di Torcello e poi di Brescia (2) e Pietro Bruto, vescovo di Cattaro (3) e Vittorio Ziliolo (4), a Padova il vicentino Alessandro Nievo, che dal 1457 o 1458 fu professore di diritto canonico, scriveva: *Concilia contra judeos fenerantes*, opera che ai suoi tempi fu celebrata ed ebbe l'onore di parecchie edizioni (5).

Il vescovo di Padova Pietro Barozzi, uomo dotato di profonda dottrina, agitandosi sempre più viva la questione, ed avendo in animo di togliere ogni causa di dissidio e di querele, chiedeva consigli a Giovanni Nanni di Viterbo, dell'ordine dei Predicatori, e questi gli rispondeva, sottilmente ragionando, esponendogli tutti gli argomenti che solevano addursi da coloro che credevano lecito il commercio

(1) Scrisse *Contra Judeos*. V. Sansovino, *Venetia città nobilissima*, Venetia, 1563, pag. 576. Il suo nome era Paolo Nicoletti. V. Sanuto. *Vite dei dogi*; in Rer. Italic. script. XXII c. 834. V. pure Morelli. *Notizie per servire alla storia dello Studio di Padova*, ms. della Bibl. Univ. di Padova, n. 1675, vol. II, pag. 133.

(2) *De usuris tractatum*. V. Sansovino op. cit., pag. 579.

(3) Sansovino op. cit. pag. 588.

(4) *Contra ingratitudinem judaeorum experientium beneficium redemptionis humanae* V. Sansovino op. cit. pag. 593.

(5) Angiolgabriello di S. Maria. *Biblioteca e storia di quei scrittori cosi delle città come del territorio di Vicenza* ecc., Vicenza, 1772 - 1858, Vol. II, p. CCXXIX.

del danaro fatto dagli ebrei e, ribattendoli poi ad uno ad uno, concludeva col dire che i magistrati e i cittadini che concedevano capitoli agli ebrei usurai peccavano mortalmente ed erano *ipso jure* scomunicati, essendo inoltre obbligati a costringere gli ebrei a restituire tutti gli interessi conseguiti dopo la concessione dei capitoli stessi (1).

Gli atti del Consiglio cittadino di quel tempo sono tutti improntati a religioso terrore. I deputati che devono pur stipulare, nell'interesse dei cittadini, le convenzioni cogli ebrei, si consigliano col vescovo, e presso di lui si raccolgono coi più eminenti dottori e teologi, prima di venire alla pubblica adunanza (2).

La religiosa paura, da cui erano dominati i consiglieri, ai quali era minacciata dai predicatori l'ira divina e la perdizione dell'anima, traeva con sè una lunga serie di superstizioni.

Si credeva che Dio manifestasse la collera sua mandando nella città la peste, quando gli ebrei ottenuta una nuova condotta riaprissero i loro banchi. Il 7 maggio 1488 il cavaliere Battista Bigolino, deputato *ad utilia*, propose che si respingesse la domanda fatta da alcuni ebrei, che avevano allora il divieto di dar ad usura, di aprire banchi di pegni in Padova (3), perchè *oltre agli altri mali e danni, che perciò accadrebbero, si teme grandemente, e la cosa è quasi certa, che subito in città scoppi la peste, come avvenne in quel tempo in cui uno di casa Malombra, il quale anche morì di*

(1) *Pro monte pietatis. Consilia sacrorum theologorum ac collegiorum, Padavii et Perusii.*

(2) Arch. civ. — Atti del Consiglio N. 4 c. 206 r. [14 dic. 1446]: « Quia instat tempus et finis conducte judeorum.... habito prius consilio R. d. Episcopi nostri et Eg. d. doctorum qui interfuerunt colloquio facto super hac materia cum prefato d. Episcopo.... »

(3) Arch. civ. — Atti del Consiglio N. 9 c. 23 r. [anno 1488]. Non ho potuto trovare documenti intorno al fatto a cui qui si accenna. In Con-

contagio, fu causa che gli ebrei venissero a fenerare in Padova. Era dunque un castigo che Dio aveva mandato al proponente e alla città che ospitava gli ebrei!

Il 13 maggio del 1453 i deputati *ad utilit.* dopo di aver osservato che tutte le sostanze dei cittadini e degli abitanti del territorio erano dissipate dagli ebrei feneranti, e ogni giorno, a causa di ciò, i predicatori minacciavano loro il giudizio di Dio, e la colpa dello scandalo facevano ricadere anche sulla cittadinanza, ed era opportuno impetrare la misericordia divina, proposero si chiedesse alla Signoria la espulsione degli ebrei (1), e pochi giorni dopo infatti, il governo di Venezia, *per compiacere alla Comunità*, decretò che gli israeliti banchieri, finita la loro condotta, dovessero abbandonare Padova (2), che essi lasciarono nel giugno del 1455 (3).

La battaglia era stata vinta dai predicatori; i consiglieri nulla avevano più da temere in avvenire dall'ira divina, ma la loro coscienza non era ancora affatto tranquilla, perchè già troppe volte, in passato, erano incorsi nella disapprovazione degli ecclesiastici, i quali negavano di dar loro l'assoluzione da così grave peccato. Appunto perciò il 10 aprile del 1455 i consiglieri, *ad onore dell'onnipotente Iddio e della fede cristiana e per la salvezza della città di Padova e delle anime*, deliberarono che fossero eletti dai Rettori e dal vescovo due ambasciatori da mandarsi a Venezia a chiedere il permesso di spedire oratori a Roma, perchè impetrassero dal nuovo pontefice l'assoluzione ch'era stata loro negata (4).

siglio sedettero non pochi della famiglia Malombra, derivata dal celebre giureconsulto Riccardo.

(1) Arch. civ. — Atti del Consiglio N. 5 c. 83 r.

(2) Arch. civ. — Ducali Reg. Rubeo N. 119 c. 141 r.

(3) Arch. civ. — Estraordinario N. 130 c. 25 v.

(4) L'elezione di Callisto III era avvenuta l'8 aprile. V. Documento VI.

Gli ebrei banchieri erano stati espulsi, ma colla loro espulsione non si erano soppressi i bisogni dei cittadini e degli studenti che molto spesso erano costretti a ricorrere al prestito. La legge fu quindi elusa ben presto, e con danno maggiore, per i padovani, di quello che prima non risentissero.

Gli ebrei cacciati da Padova dove, fin da qualche anno prima, esigevano il 15 per cento, apersero i loro banchi qua e là nelle ville del territorio donde, valendosi dei loro privilegi, per i quali dai forestieri potevano esigere fino al 30 per cento, ai padovani che a loro ricorrevano imposero quel grave interesse (1). Gli ebrei rimasti in Padova, intesi al commercio e alla mercatura, clandestinamente ricevevano pegni e davano danaro, ma facevano firmare i bollettini da qualche ebreo che teneva banco a Piove di Sacco, a Este o a Monselice esigendo, come affermarono i deputati che si trovavano in ufficio nel 1461, un'usura del 40 per cento (2).

I Rettori di Padova, a cui era stato denunciato l'abuso, avevano fatto sequestrare presso alcuni ebrei le casse contenenti i pegni, i libri e le note, ma gli ebrei avevano potuto ottenere dalla Signoria lettere che ingiungevano ai Rettori di restituire tutto ciò che avevano sequestrato, ed anzi, benchè il Consiglio protestasse contro il favore che il governo di Venezia concedeva in tal modo agli israeliti, questi ottennero di prestare in Padova stessa tre giorni per settimana (3).

Più volte chiesero al Consiglio che alla loro dimora

(1) Arch. civ. — Ducali reg. Rubeo N. 112 c. 150 v. Contro questo abuso ricorse il Consiglio alla Signoria che, con ducale del 12 luglio 1456, imponeva agli ebrei del territorio di riguardare i cittadini di Padova come cittadini della terra dove essi tenevano il banco.

(2) Arch. civ. — Atti del Consiglio N. 6 c. 5 v. [12 genn. 1461].

(3) Id. — c. 55 v. [29 dic. 1467].

in Padova fosse tolta ogni restrizione, promettendo anche di prestare al 12 e al 15 per cento; erano corsi perfino alla corruzione dei consiglieri, come affermavasi, ma invano, che si dovettero accontentare dei tre giorni la settimana loro concessi dal Senato (1).

Non diminuirono però l'interesse, e ancora una volta insorsero i Consiglieri, i quali nella seduta del 6 maggio 1473 deliberarono: *Ch'el se supliche alla nostra Signoria, che li judei feneranti in padoa non possa prestare a più del quindexe per cento, et debia stare ale condition et ali pacti consueti per altri tempi, perchè altri se troverian che vegnirian a prestare a duodexe per cento. E questo se intende per padoa e per lo padoan destrecto* (2).

La Comunità, per non incorrere nella disapprovazione dell'autorità ecclesiastica e negli aspri rimproveri dei predicatori, minacciami l'ira divina, non aveva posto mente alle tristi condizioni del paese, ai bisogni della popolazione, alle necessità e alle esigenze degli studenti; voleva togliere ogni abuso e far si che i cittadini bisognosi non risentissero danno dal prestito, ma occorreva innanzi tutto sostituire quella forma viziosa con un'altra che presentasse una guarantigia maggiore e non apportasse danni così gravi. Solo tardi la Comunità aveva trovato altri banchieri che si sarebbero accontentati di più modesto interesse; prima, pur non avendo potuto surrogare gli ebrei feneranti, voleva rimuovere lo sconcio espellendoli dalla città.

Era naturale che il privilegio accordato agli israeliti di prestare nei loro banchi in Padova per tre giorni d'ogni settimana dovesse ferire i consiglieri, i quali ancora una

(1) Si affermò da taluno che gli ebrei avevano promesso a qualche consigliere 500 ducati, se la loro domanda di poter prestare ininterrottamente come per il passato fosse stata accolta. Arch. civ. — Atti del Consiglio N. 7 c. XVI r. [an. 1471].

(2) Arch. civ. — Atti del Consiglio N. 7 c. 9 r. [anno 1473].

volta, nel 1482 implorarono da Venezia l'espulsione degli ebrei, non solo dalla città, ma da tutto il territorio e, prevedendo che la loro domanda non sarebbe stata esaudita, chiesero che fosse almeno permesso alla Comunità di accordarsi con gli israeliti secondo le antiche consuetudini (1).

Gli ebrei ebbero infine il permesso di tener aperti i loro banchi tutti i giorni, e non più furono costretti a stipulare speciali convenzioni colla Comunità, essendo regolata la loro condotta e il traffico del danaro ch'essi esercitavano, dal governo di Venezia, che loro concedeva speciali privilegi. Alla Comunità non restava che regolar le cose in modo che non succedessero abusi troppo patenti e troppo gravi, felice quando vedeva i banchieri ebrei abbandonare il loro commercio, come avvenne, benchè temporaneamente, nel 1486 (2), e chiedendone di tratto in tratto l'espulsione al governo di Venezia, ma sempre invano.

Il largo movimento che in Italia s'era fatto contro gli ebrei usurai, aveva indotto a ricercare i mezzi atti a togliere l'usura e nello stesso tempo a non privare i cittadini bisognosi del prestito, che si era riconosciuto necessario.

Sorsero così i Monti di Pietà, così detti dai mucchi o monti di danaro che si accumulavano nelle stanze in cui si faceva il prestito, e dallo scopo di carità che i nuovi banchi si proponevano di raggiungere. (3)

(1) Arch. civ. — Atti del Consiglio N. 8 c. 15 v. [27 genn. 1482].

(2) Id. — Atti del Consiglio N. 9 c. 17 v. [27 apr. 1486]. Avendo gli ebrei, non sappiamo per quale difficoltà insorta o per quale controversia, chiusi i loro banchi, *il che nonnunc certo per opera di Dio*, dissero i deputati della Comunità, si propose che i proprietari dei pegni avessero tempo cinque anni a riscattarli, pagando ratealmente la somma avuta in prestito e l'interesse calcolato solo fino a quel giorno (27 aprile) il che era cosa illegale ed ingiusta. — Nel 1488 tre famiglie ebree ottennero di prestar danaro in Padova. [Arch. civ. — Atti del Consiglio N. 9 c. 6 v. [5 genn. 1488].

(3) Si noti che questo nome di *Monte* già preesisteva. Presso i Co-

I frati dell'ordine di S. Francesco predicarono ovunque perchè sorgesse il nuovo istituto che si credeva dovesse riuscire di rimedio efficace alla profonda miseria delle popolazioni (1).

Efficace riuscì la loro propaganda perchè la campagna era diretta essenzialmente contro gli ebrei, per i quali, e come creditori e come professanti religione diversa, si nutrivano sentimenti di disprezzo e di odio.

A Perugia, per la predicazione di fra' Michele da Milano e di fra' Jacopo da Monte Brandone, sorse il primo Monte di Pietà nel 1462, e nel 1463 sorse a Orvieto il secondo, per opera di fra' Bartolameo da Colle, che lo intitolò *Monte di Cristo* (2).

Nei primi mesi del 1469 fra' Michele da Milano predicò a Padova, esortando i cittadini a voler seguitare l'esempio delle due città che avevano istituito il Monte, e infatti la fraglia «della Carità e della Misericordia», offerse a tal uopo 3000 ducati, ed altri cittadini promisero il loro contributo, per cui si poteva contare su una somma di 8000

muni infatti si era istituito il *Monte*, deposito cioè degli oggetti sequestrati ai debitori della Comunità, a guarentigia del credito.

(1) I principali apostoli di quest'opera furono, Michele da Milano, Jacopo da Monte Brandone, Barnaba da Terni, Marco da Montegallo, Bartolomeo da Nobbio, Andrea da Faenza, Bartolomeo da Bologna, Simione Donzelli, Domenico da Ponzone, Giovanni Calvo, Jacopo della Marca, Fortunato da Perugia, e il più eloquente di tutti, Bernardino da Feltre.

(2) Ecco un elenco cronologico dei principali Monti di Pietà, fondati nella seconda metà del secolo XV: Perugia 1462 — Orvieto 1463 — Padova 1469 — ma non cominciò le operazioni che nel 1491 — Siena e Viterbo 1471 — Bologna 1473 — Savona 1479 — Milano e Genova 1483 — Mantova 1484 — Parma e Cesena 1488 — Brescia, Piacenza e Verona 1490 — Ravenna 1492 — Pavia 1493 — Modena e Reggio d'Emilia 1494 — Firenze 1495, Treviso e Udine 1496.

ducati per il *Monte pubblico di danari*, come lo chiama una ducale del 29 marzo di quell'anno (1).

Il Consiglio fece buon viso alla proposta, e nella seduta del 5 aprile, alla quale intervennero ben novanta fra consiglieri ed altri cittadini autorevoli chiamati per sentirne il parere (2), con voti unanimi si decise di favorire in ogni modo la pia opera che stava per sorgere *affinchè, se Iddio pio, giusto, misericordiosissimo.... avesse decretato di mandare qualche sciagura a cagione di questi giudei, propiziato e placato distolga i flagelli della sua ira* (3).

Non si mandò subito ad effetto ciò che si era stabilito, chè anche a Padova erano sorte discussioni sottili sulla opportunità della istituzione. Alcuni teologi, infatti, sostennero che il Monte di Pietà, per rispondere veramente allo scopo suo e per portare degnamente il suo nome, non doveva pretendere interesse alcuno, nemmeno il 5 per cento che occorreva per pagare gli ufficiali addetti al banco. Taluno diceva che non *Mons pietatis*, ma piuttosto *Mons impietatis* poteva intitolarsi l'istituto sorto in alcune città, perchè in tal modo l'usura era triplice, in quanto era interesse del capitale impiegato sul prestito, stipendio degli impiegati e riserva o aumento del capitale (4). Preferibile era dunque, dal lato della religione, il mutuo giudaico. Tali questioni erano lunghe, minuziose, sottili, e si ricorreva per provare le giustezze delle argomentazioni, favorevoli o contrarie alla istituzione del Monte, all'autorità dei Padri della Chiesa e a quella di Aristotele.

Bernardino da Feltre, l'apostolo entusiasta della bene-

(1) Arch. civ. — Atti del Consiglio N. 6 c. 23 r. [anno 1469].

(2) Quando si dovevano prendere importanti deliberazioni si chiamavano in Consiglio i più eminenti cittadini, a cui si concedeva diritto di parola e di voto.

(3) Arch. civ. — Atti del Consiglio N. 6 c. 23 r.

(4) *Pro Monte pietatis. Consilia quorumdam theologorum*, etc. op. cit.

fica opera, e il più implacabile nemico degli ebrei, venne a predicare a Padova, dove il buon seme gettato da fra' Michele di Milano non aveva germogliato, segno evidente che la popolazione bisognosa credeva necessari ancora i banchi di pegno degli ebrei. Le discussioni si rinnovarono. Il vescovo Pietro Barozzi insisteva a che il Monte si erigesse e offriva di concorrere col suo, e i dottori dello Studio sostenevano le ragioni dei fautori del nuovo istituto. Giambattista Rosselli pubblicò, avendo a collaboratore Bernardino da Feltre, alcune obbiezioni agli avversari del Monte di Pietà, in cui favore scrisse anche Battista da S. Biagio, altro professore dello Studio (1). Altri predicatori si aggiunsero, pieni di zelo, a che l'opera intrapresa non andasse perduta e a che Padova aprisse in breve il suo Monte. Il francescano Bernardino de' Busti rieccitò dal pergamo i cittadini padovani a voler favorire la benefica opera del vescovo Barozzi che sollecitava perchè non si ponessero nuovi indugi (2).

Il 17 aprile del 1490, il deputato Lelio de' Vercellesi, avendo la Fraglia della Carità e della Misericordia, che già nel 1469 aveva accolto con favore la proposta di fra' Michele da Milano, offerto una somma di 1700 ducati, che aveva già raccolti, propose che si dovesse imporre una tassa straordinaria, la quale dovesse rendere 1500 ducati da aggiungere a quelli. La proposta fu accettata con settantotto voti favorevoli, mentre soli diecisette furono i contrari (3).

Continuava nelle chiese e nelle piazze la predicazione

(1) Morelli — *Notizie per servire alla Storia dello Studio di Padova* nos. cit. Vol. III, pag. 489.

(2) Savioli — *Thesaurus alter urbis patavinae*. Patavii, 1682, pag. 63. Frate Francesco de' Busti difese l'erezione dei Monti di Pietà contro cui aveva scritto fra' Nicolò Bariano di Piacenza, agostiniano.

(3) Arch. civ. — Atti del Consiglio N. 9. c. 12 r.

in odio agli ebrei e in fav..re del Monte, e i cittadini, affascinati dalla veemente el..quenza dei frati, che ne sol-leticavano le passioni, si as..curarono che il benefico isti-tuto sorgesse ben presto e promisero aiuti. Le fraglie degli artieri e dei professi..sari e le confraternite reli-giose stabilirono nei loro c..pitoli di erogare somme in pro del Monte che si dovev..erigere, e la cui istituzione era stata approvata dal Sen..o con lettera ducale del 19 dicembre (1). Si continuava ..raccogliere danero ed og-getti; i predicatori eccitavan..i cittadini, i quali andavano a gara nel portare il loro ob..o. Erano donne che offrivano vesti e lenzuola e ornamen..d'oro e d'argento e cinture lavorate in metallo; erano ..oldati che offrivano qualche ducato, fanciulli che facevan..offerte di pochi danari, e contadini che portavano il l..o tributo in frumento (2).

Il 26 giugno del 1491 dopo di aver benedetta la cassa che doveva accogliere il danaro del Monte, il ve-scovo Barozzi celebrò messa solenne sotto un ornato pa-diglione che s'era alzato in ..azza presso la chiesa di S. Clemente. Alla solenne cerim..nia assistevano i Rettori, i deputati e una folla immens..di popolo (3).

Il Monte di Pietà fu ap..to in una casa in via S. Lo-renzo, dove l'ultimo giorn..del luglio 1491, dopo una predica fatta contro l'esosit..degli ebrei che davano a usura, e dopo una messa s..lenne, celebrata dal vescovo sotto un padiglione eretto s..tto il Palazzo, si recò una grande folla processionalmen..e, portando il vessillo del Monte, che fu appeso da frate Bernardino da Feltre a una colonna della casa che doveva accogliere il nuovo istituto.

Numerosissimo il corteo che precedeva e seguiva una

(1) Arch. civ. — Atti del Consiglio N. 9 c. 33 v. [1490].
(2) Saviolo — op. cit. pag. 5 e segg.
(3) Id. — op. cit. pag. 4.

ricca comitiva rappresentante i tre re Magi i quali, accompagnati da un gran numero di valletti a cavallo vestiti da etiopi, e da altri tutti in vesti orientali, portavano al Monte il danaro raccolto (1).

Tutti gli ordini dei cittadini avevano contribuito a che l'opera benefica si compiesse; l'Università degli artisti aveva offerto 1240 lire e quella dei legisti 780 (2). Il lieto avvenimento eccitò anche la musa del gentiluomo veneziano Giovanni Barozzi, cugino del vescovo, il quale scrisse un poema latino, intitolato *Mons Eugmeus* (3).

*
* *

Scoppiata la guerra che la Repubblica dovette sostenere contro gli alleati a Cambray, il 17 luglio del 1509, quando le soldatesche veneziane entrarono in Padova, che aveva innalzato le insegne di Massimiliano d'Austria, gli ebrei si videro saccheggiare le case e rubare tutte le loro ricchezze e gli oggetti stessi che i cittadini avevano loro affidati in pegno. Il danno fu assai grave, perchè i banchi pubblici tenuti dagli israeliti erano tre (4) e in quel periodo molti erano accorsi agli ebrei per danaro, benchè vi fosse già da parecchi anni il Monte di Pietà, che prestava al 5 per cento, e gratuitamente quando trattavasi di una somma inferiore alle tre lire (5). Colla istituzione del Monte,

(1) Savtolo — op. cit. pag. 26.

(2) Id. — op. cit. pag. 17, 49, 70. Il Morelli poi aggiunge (op. cit. Vol. III, pag. 489) che nel 1499 il Collegio degli Artisti offrì al Monte altri 100 ducati d'oro. (L'Università dividevasi in due: Università dei Legisti e Università degli Artisti, cioè dei filosofi e dei medici, *Universitas Juristarum, Universitas Artistarum*).

(3) Morelli — op. cit. Vol. III, pag. 492. Il poema si conserva nella libreria capitolare di Padova.

(4) Arch. civ. — Atti del Consiglio N. 13 c. 41 r. Sul sacco di Padova vedi Capitolo VIII.

(5) *Descrittione di Padua e suo territorio*, ms. della Bibl. civ. di Pad. BP. 324, pag. 39.

s'era però introdotto un abuso. Gli ebrei, per avere un capitale maggiore da impiegare nel prestito, mandavano oggetti al Monte di Pietà, usando poi nel loro traffico, da cui ricavavano un interesse molto maggiore, il danaro ottenuto a vantaggiose condizioni. A reprimere un tale abuso i Rettori fecero fare un proclama pubblico, comminando pene severe all'ebreo possessore del pegno e a colui che si fosse recato a impegnarlo. L'ebreo colpevole avrebbe dovuto pagare 200 ducati, *et se il dito Giudeo non haverà da pagare, li sia cavato l'occhio destro, e colui veramente che haverà impegna il pegno sia prima posto in berlina per una hora et sia bolato e frustato tre fiate a torno il Palazzo* (1).

I banchi degli ebrei, quantunque il Monte fosse aperto e avesse un capitale considerevole, crescevano di numero; non erano più tre, ma fino a venti, a trenta fra pubblici e clandestini (2), rendendo assai difficile la sorveglianza, e

(1) 3 dicembre 1531. Arch. civ. — Ebrei, Miscellanea N. 759 fasc. I. Cadde in errore il Gloria (*Il territorio padovano illustrato*, Vol. I, pag. 160-161) affermando che tale proclama si riferisce al divieto di usureggiare, fatto agli ebrei, come quando afferma (loc. cit.) che dopo la istituzione del Monte di Pietà *non si ebbero più banchi pubblici d'usurai*. Alla berlina, ch'era una tavola infissa verticalmente al piano del palco, e munita di tre fori, nei quali si faceva passare la testa e le mani del condannato, accenna anche un passo d'un antico *mariazo* in dialetto pavano:

> El poestè el condanè
> Che 'l dovesse esser meta
> La in la berlina
> El stasea
> Col cao e le man
> In quegi busi.

Antichi testi di lett. pavana, pag. 125-126.

(2) Arch. civ. — Atti del Consiglio N. 13 c. 41 r. [3 dic. 1531] che come avanti la guerra i banchi erano tre che publicamente dava ad usura.... al presente se ne ritrova più de 30 et forsi 40 li quali prestano a 30 et 40 et 50 per cento.

possibili quegli abusi che una probabile impunità non manca di far nascere. Il Consiglio dovette ben rimpiangere, nel crescere continuo dei banchi d'usura, la severità spiegata e che tolse i feneratori alla sua immediata giurisdizione, ma non mancò di far in modo che le cose procedessero più regolarmente che si potesse, stabilendo che in ogni banco dovesse trovarsi uno *scontro cristiano*, uomo di buona fama, a cui fosse affidato l'incarico di scrivere in lingua latina su un libro tutte le operazioni giornaliere del banco (1).

Contro il numero eccessivo dei banchi protestò più volte, essendo che gli ebrei *hanno tanti banchetti che ad usura imprestano con total ruina de questo populo e destructali de Padova con diversi modi expillando la povertà che per honor de questa Communità è necessario farne gagliarda provisione* (2).

Il Senato veneto alcun tempo più tardi aderì in parte alle reiterate domande della Comunità, imponendo agli ebrei di tenere solo dieci banchi di pegni, la nota dei quali dall'Università israelitica doveva essere consegnata alla Cancelleria comunale, proibendo inoltre di prestar danaro ad usura a figli di famiglia, sotto pena di perdere senz'altro la somma prestata (3).

Il Monte di Pietà andava di giorno in giorno prosperando, aiutato com'era dai cittadini più facoltosi e dalle religiose congregazioni, per cui poteva ormai, con un capitale di circa 60,000 ducati, rispondere ai bisogni della popolazione.

(1) Arch. civ. — Atti del Consiglio N. 14 c. 19 r. [6 giugno 1541].

(2) Id. — c. 19 v. [9 genn. 1543].

(3) Arch. Civ. — Ducali Reg. 15 N. 116 c. 18 v. [ducale 3 febbr. 1545 MV. dunque 1546]. In tutti gli statuti delle città, compilati nel secolo XIII e nel secolo XIV, è fatta proibizione a ciascuno di prestar danaro a figli di famiglia.

Il Consiglio che, specialmente dalla metà del secolo precedente, si era mostrato assai avverso agli ebrei e alla loro industria, anche quando questa, nella mancanza di istituti di credito, era necessaria in Padova, implorò dalla Signoria un decreto che ponesse termine al prestito degli israeliti *li quali con diversi modi et male arte depillano et di continuo cavano il sangue a questo povero populo e territorio* (1) e mandò a Venezia, come suo oratore, il celebre Sperone Speroni, il quale ottenne la concessione, rilasciatagli il 17 dicembre 1547, dopo di aver promesso però, che per mezzo del Monte di Pietà *li scolari nelli loro bisogni seranno prontamente commodati et preferiti sempre a tutti gli altri* (2).

L'Università dei legisti, che aveva in più congiunture difeso gli ebrei, invano aveva mandato lettere alla Signoria perchè ad essi non fosse tolto di prestar danaro agli studenti (3). I banchi dovettero essere chiusi immediatamente; ma perchè il Monte di Pietà non sovveniva del tutto ai bisogni degli scolari, concedendo il prestito soltanto su pegni, mentre i banchieri israeliti prestavano anche su obbligazione, anche l'anno appresso, 1548, e più tardi, nel 1563, l'Università dei Legisti domandò che fosse permesso agli ebrei di aprire uno o due banchi destinati a servire agli studenti esclusivamente (4). Il divieto era stato ripetuto, ma gli ebrei, di nascosto, benchè certamente in misura assai limitata, continuarono a prestar danaro, sicchè il Senato veneto, a cui la Comunità aveva fatto le sue rimostranze, ordinò ai Rettori di Padova *che trovandosi alcuno hebreo dar ad usura.... contro la forma de li ordini nostri dob-*

(1) Arch. civ. — Atti del Consiglio N. 147 c. 13 r. [17 apr. 1547].

(2) V. Documento VII.

(3) Arch. Ant. dell'Univ. di Padova — Miscellanea N. 665 c. 5 v. [19 nov. 1547].

(4) Id. — [15 nov. 1548, 12 feb. 1563].

biate condannarlo in arengo, a pena di gubbia, priggion, danari, dandone parte all'accusator, et quel che più vi parerà secondo la qualità dell'excesso senza remission alcuna et così farete proclama a notitia di cadauno (1).

Il perentorio decreto trovò il plauso dei consiglieri, che deliberarono di mandare ambasciatori a Venezia a *far conoscere alla Serenissima Signoria.... il gaudio et somma satisfactione, che ha riempinta tutta questa sua devotissima città della provisione sodetta, la qual si pol domandar l'anima et osservantia del singularissimo privilegio concesso che gli hebrei non possino più fenerare* (2).

Si tolse così per sempre agli israeliti di impiegare i loro averi nei banchi feneratizi, e solo nel 1777 si permise loro di prestar danaro a *uso di piazza*, cioè per le esigenze del commercio cittadino, ma non su pegni, e a un interesse che non fosse mai superiore al 6 per cento ma, a quello che sembra, essi non profittarono mai di questo serotino permesso (3)

*
* *

Fino alla metà del secolo XVI, fino a quando, cioè, fu loro permesso di tener banchi feneratizi, gli ebrei prestarono su pegni o su una obbligazione del debitore, fatta presso un pubblico notaio, che la registrava nei suoi atti.

(1) Arch. civ. — Ducali Reg. E N. 116 c. 50 v. [19 ott. 1551].

(2) Arch. civ. — Atti del Consiglio N. 15 c. 21 r. [20 ott. 1551].

(3) Arch. civ. — Ebrei - Miscellanea. N 752. Proclama 26 nov. 1777, capitolo 33: «Che possano anche li ebrei così di Venezia che dello Stato dar danaro ad uso di piazza, senza pegno al 6 per cento e non più». Il 15 giugno 1778, al Capitano e Vice-podestà di Padova, che voleva esserne informato, un mediatore di piazza rispose che li ebrei «si astengono persino di dar danaro a uso piazza, perchè temono di incorrere in accuse, anche in cose, che loro accordano le stesse leggi. Questo lo so perchè pregato da persone ho avuto sempre ripulse dagli ebrei.»

In essa non era fatto cenno dell' interesse patuito, perchè si detraeva dalla somma prestata, ma si stabiliva il giorno della restituzione, sempre assai vicino, e una multa in caso di mancato pagamento. All'atto erano presenti anche i fideiussori.

I banchieri israeliti non potevano prestar danaro su ipoteca di case o di terreni, essendo stato loro vietato di possedere beni stabili (1); e nemmeno ogni specie di oggetti potevano essi accettare fra i pegni, i quali erano regolati da leggi speciali emanate dal Senato veneto.

Era loro proibito di prestar danaro su calici, patene, paramenti sacerdotali e arredi sacri, perchè già nel secolo XIV era avvenuto che molto frequentemente gli ecclesiastici di Venezia spogliassero le loro chiese per ritrar danaro, dimenticando poi di riscattare i pegni che, con grande scandalo dei fedeli, erano venduti al pubblico incanto (2). E davvero che tale proibizione era necessaria anche in Padova, dove si deplorava il massimo disordine e la più grande rilassatezza di costumi nei monasteri. Verso la fine del secolo XV, infatti, il Consiglio dovette pensare a porre un rimedio agli eccessi dei frati, perchè *in questa regia cità se atrova alcuni conventi de frati fra i quali alcuni d'essi per mal governo hano distribuide le relique, li apparamenti, loro sono andate in desolati libri del convento e le possessioni liane* (3).

(1) Legge del 23 settembre 1423.

(2) A Venezia fu proibito agli ebrei di accettare in pegno arredi sacri con decreto del 27 sett. 1389: «Quia isti Judei continue accipiunt in pignore a presbiterys, clericis, et aliis personis ecclesiasticis, anconas, calices effigies sanctorum et alia paramenta ecclesiastica que res vadant ad incantum per Rivoaltum in maximum contemptum dei...» V. GALLICCIOLI *Delle memorie venete antiche*, ecc. Venezia, 1795 Vol. II, pag. 285.

Lo stesso divieto si fece nei capitoli stabiliti dal Senato il 3 agosto 1508. Arch. civ. — Ebrei — Miscellanea fase B.

(3) Arch. civ. — Atti del Consiglio, N. 7 c. 4 [24 gen. 1473].

Questa proibizione doveva essere esplicitamente dichiarata nei capitoli che regolarono la prima condotta di ebrei banchieri in Padova, quando fu abbattuta la dominazione carrarese, ma di questi non abbiamo notizia.

Troviamo però accennato al divieto nei capitoli che la Comunità di Este nel 1508 concedeva agli ebrei, proibendo loro di prestare sopra *croxe messali breviarj calixi ne suso alguno altro arzento el qual sia per ornamento de altare, ne paramento ne altra cossa ecclesiastica, soto pena de perdere el cavedal et utile* (1). Era ancora proibito loro di prestar danaro su panni forestieri, su armi o compagnie di soldati (2).

Una grossa ammenda era minacciata agli ebrei se avessero cambiato qualche pegno o se avessero noleggiato oggetti d'oro, d'argento, o d'altro presso di loro impegnati. Dovevano essi tenere nei magazzini alcuni gatti, a distruggere i topi, e sciorinare due volte all'anno tutte le vesti e i panni che avevano ricevuto in pegno, e attenendosi a queste prescrizioni non erano dichiarati responsabili di qualche guasto che potesse esser fatto alle robe (3).

Nei giorni in cui ricorrevano feste religiose ebraiche, non potevano esser costretti a prestare (4), come era loro proibito di prestare nelle domeniche e nelle altre feste cattoliche.

A chi aveva dato in pegno qualche oggetto gli agenti del banco feneratizio dovevano consegnare un bollettino di

(1) Arch. com. di Este — Ducali. Lib. I, c. 100. V. Ciscato. *Gli Ebrei in Este*, pag. 20.

(2) Capitoli confermati in Senato il 3 agosto 1508. Non prestassero su *bande*, cioè ai capitani delle compagnie militari al soldo della repubblica, dietro cauzione del soldo stesso, che il Governo avrebbe in avvenire pagato alla compagnia.

(3) Capitoli del 10 marzo 1520 (in Pregadi) Arch. civ. — Ebrei — *Miscellanea N.* 757, fasc. B, cap. 12.

(4) Capitoli del 3 ag. 1508, Cap. I.

ricevuta, in cui, in lingua latina, doveano descrivere il pegno e notare l'ammontare del prestito (1). Gli ebrei di Padova però, a malgrado di replicate proteste del Consiglio cittadino, scrivevano i bollettini in lingua ebraica, e solo il 3 febbraio del 1546, cioè solo due anni prima che agli ebrei fosse proibito di prestar danaro in Padova, fu loro imposto dal Senato veneto, a cui era ricorsa la Comunità, di scrivere *li bollettini con li pegni et col danaro che presteranno in lingua vulgar et italiana, e non hebrea solamente come fin hora hanno fatto* (2).

Come si era usato anche al tempo dei Carraresi in Padova, se si fosse trovato presso gli ebrei qualche oggetto proveniente da furto, il suo legittimo proprietario poteva riscattarlo, pagando però al prestatore, o al compratore la somma ch' egli aveva sborsato (3).

L'ebreo non era obbligato a svelare il nome di colui che gli aveva venduto o consegnato in pegno l'oggetto, e quando alcuno voleva costringerlo a farsi denunziatore, egli si sottraeva alle imposizioni, allegando le antiche leggi e le rispettate consuetudini (4). Certamente il difetto della legge, che voleva tutelare i diritti di chi in buona fede aveva comprato un oggetto rubato, contribuì non poco al moltiplicarsi dei furti e al diffondersi dei manutengoli

(1) Capitoli del 16 marzo 1520, Cap. III.

(2) Arch. civ. — Ducali Reg. E c. 18 v. [3 feb. 1545 M. V. - 1546].

(3) V. Cap. I. Parecchie sentenze di tal genere pronunciate dal Giudice del Maleficio e dal Giudice del Sigillo, si conservano nell'Arch. della Comunione israelitica di Padova (Terminazioni, Decreti, ecc.). Le sentenze posteriori si basano specialmente su un decreto emanato il 10 gen. 1407 dal podestà di Padova Marino Caravello.

(4) Il 10 giugno 1622 il notaio dell'Ufficio del Maleficio voleva costringere il Bidello dell'Università degli ebrei a palesare il nome di chi aveva ricevuto alcuni oggetti rubati, ma il giudice non ve l'obbligò.

Arch. della Com. isrl. di Pad. - Terminazioni e decreti, ecc., X. 1 c. 49 r.

che, nella impunità, trovavano modo di fare grossi guadagni.

Gli ebrei erano obbligati a tenere i pegni per non meno di 15 mesi, in capo ai quali, fatte le pubbliche gride a un certo intervallo di tempo fra l'una e l'altra, vendevano al pubblico incanto, presso al Palazzo della Ragione, tutti i pegni non riscattati. Sappiamo già che gli ebrei di Padova ritennero per sè, per molto tempo, il ricavato dalla vendita dei pegni o i pegni stessi, come era loro permesso al tempo dei Carraresi. Obbligati però a rispettare la legge, avevano dovuto sottomettersi e affidare la vendita ad un ufficio comunale a ciò destinato, ma per poco, che più tardi ripigliarono l'antico costume.

Il 16 maggio del 1436, essendo podestà Lodovico Storlato, si stabilì che tutti i pegni dovessero essere portati alla Camera comunale e posti in una grande cassa, della quale una chiave dovea tenere l'ebreo e un'altra il *massaro* dell'ufficio. All'incanto doveva essere presente l'ebreo, incaricato dagli altri suoi correligionari, il quale col massaro e col notaio, doveva notare su un libro il prezzo ricavato dalla vendita. Il danaro, detratto l'interesse e il capitale, si doveva conservare in una cassa apposita a disposizione del proprietario del pegno venduto (1). Per le spese d'incanto e per lo stipendio degli ufficiali si prelevavano due danari per ogni lira, e altri due se ne prelevavano a favore degli ebrei, per compensarli delle spese che dovevano sostenere nel far portare e riportare i pegni. Nel 1471 però, il Senato, con ducale del 23 maggio ordinò al podestà di prelevare da ogni lira otto danari per i camerlenghi, due per il cancelliere del capitano e quattro per gli ebrei, cioè più di due terzi della somma ricavata, il che era una vera spogliazione. La Comunità, lagnatasi della

(1) Arch. civ. — Atti del Consiglio N. 3 c. 202 r.

nuova legge fiscale, che colpiva direttamente i poveri, ottenne che fosse revocata (1). Sembra che gli ufficiali della Camera dei pegni, commettessero ruberie a danno degli ebrei, e ad essi estorcessero danaro, se il Consiglio, radunatosi il 9 ottobre del 1436 per esaminare i capitoli che gli ebrei, finita la condotta, chiedevano fossero approvati, trovò giuste le loro lagnanze, e chiese al podestà che volesse punire i colpevoli (2).

Per rimuovere qualunque abuso, il 17 gennaio 1455, il Consiglio stabilì alcuni capitoli per i massari dei pegni degli ebrei. I massari, i quali ricevevano uno stipendio, erano eletti in numero di sei ogni anno dal Consiglio. Due di loro, estratti a sorte, dovevano disimpegnare il loro ufficio per quattro mesi, colla proibizione di farsi surrogare. Prima di assumere l'ufficio, dovevano prestare una cauzione e giurare che avrebbero scrupolosamente osservato i capitoli stabiliti, e al termine dell'ufficio dovevano presentare tutti i libri al quaderniere (3) della Comunità.

Spettava ad essi la vendita dei pegni che si doveva fare ogni lunedì, martedì e giovedì, presentando al pubblico incanto i pegni per tre volte. Era loro proibito, sotto pena di perdere l'ufficio e lo stipendio, di comprare per sè e per altri, o far comprare per sè alcun pegno. Dell'ufficio dei massari faceva parte anche un notaio, il quale doveva scrivere la qualità dei singoli pegni e il prezzo che se ne era ritratto dalla vendita (4).

Ai banchieri ebrei di Padova era imposto di impie-

(1) Arch. civ. — Ducali — Reg. Verde c. 48 v. Atti del Consiglio. N. 7 c. 25 r. [anno 1472].

(2) Arch. civ. — Atti del Consiglio N. 3 c. 215 v.

(3) Contabile.

(4) Arch. civ. — Atti del Consiglio N. 5 c. 106 v.

gare annualmente nei loro banchi feneratizi una somma di 25,000 ducati, benchè alcune volte disponessero di una somma molto minore (1).

* * *

Da quanto abbiamo detto facilmente si comprende come in Padova il prestito su pegno esercitato dagli ebrei compiesse una vera e propria funzione sociale, riuscendo di grande beneficio al popolo minuto, ai piccoli commercianti e agli scolari dello Studio, che nei loro bisogni più urgenti trovavano per tal modo un subito soccorso.

Se tale istituto non era perfetto, e attendeva una radicale riforma, se troppo faceva sentire ai cittadini le conseguenze dannose delle tristi condizioni economiche locali, e non poteva, per quello che riguardava l'interesse delle somme prestate, sottostare a una legge immutabile e fissa, non dobbiamo però credere che la Comunità nel combatterlo pensasse ai difetti della sua organizzazione.

La lotta dell'autorità cittadina contro gli ebrei prestatori comincia verso la metà del secolo XV, e si connette piuttosto a un movimento religioso che a nuove tendenze economiche per le quali dovevano sorgere più tardi i Monti di pietà (2).

I rappresentanti del Comune sembrano combattuti da

(1) Arch. civ. — Atti del Consiglio N. 4 c. 69 r. [16 apr. 1443]: *ut patet ex confessione ipsorum Judeorum ipsi non mutuaverunt nisi ducatos XV^m* [15,000] *ubi secundum pacta mutuare debebant usque ducatos XXV^m* [25000] *propter quod magnum detrimentum evenit civitati.*

Gli ebrei di Venezia, che tennero banchi feneratizi fino alla caduta della repubblica, dovevano prestare ogni anno non meno di 60,000 ducati, ma in fatto ne prestavano molti di più.

(2) Vedi per quanto riguarda l'origine dei Monti L. ZDEKAUER, *La fondazione del Monte Pio di Macerata*; [Estr. da: « Rivista ital. per le scienze giurid. »]. Torino, 1900, pag. 6-7.

due opposti pensieri; da un lato la pubblica utilità li spingeva a valersi del prestito degli ebrei e a deplorare talvolta che i banchi non sovvenissero interamente ai bisogni della cittadinanza, dall'altro la superstizione religiosa, così diffusa in quei tempi, li faceva uscire in lamentele continue e li eccitava ad adoperarsi in tutti i modi per cacciare gli israeliti banchieri da Padova.

Che la popolazione ritraesse benefici non lievi dai banchi, lo prova il fatto che a far sorgere il Monte di pietà occorsero più di vent'anni (1), e che anche dopo la sua istituzione i banchi su pegno degli ebrei continuarono il loro esercizio.

(1) Il vescovo Pietro Barozzi asseriva il lunghissimo indugio alla indolenza dei padovani, e non sapeva spiegarsi perchè una grande quantità di gente combattesse l'istituto pio, sorto nel 1491. V. Lettere di P. Barozzi a frate Bernardino da Feltre, in: *Lettere di uomini celebri al B. Bernardino Tomitano da Feltre pubblicate nel quarto centenario dalla morte di lui*, Feltre, 1894, pagg. 26 e 73.

CAPITOLO III.

Il Ghetto

Gli ebrei che vennero a stabilirsi a Padova nel secolo XIV, poveri forse e in piccolo numero, timorosi di eccitare contro di sè l'ira del popolo, che in altri paesi era violentemente scoppiata contro di loro, andarono ad abitare nelle contrade più lontane, al di là del Bacchiglione nel borgo Savonarola, al Ponte dei Molini (1).

Ai primi ebrei che avevano chiesto ospitalità ai Carraresi altri se n'erano aggiunti; la colonia israelitica andava di giorno in giorno aumentando in numero e in ricchezza; nella pubblica quiete e nella naturale tolleranza del popolo nostro il commercio, a cui gli ebrei si erano con attività e con ardore applicati, andava prosperando, cosicchè fu loro necessario di venirsene ad abitare nel centro della città. Dopo la metà del secolo abitavano essi in maggior numero a S. Canziano e nella via del Volto dei Negri, ora via dell'Arco, e nelle piazze delle Biade e delle Legne, dove si aprivano i loro banchi di pegni.

Cresciuti di numero, al principio del secolo seguente li troviamo coi banchi di pegni al Duomo, alle Torricelle, a S. Lucia, a S. Nicolò e a S. Stefano (2).

(1) V. Cap. I.
(2) V. Cap. II, e Doc. V.

Tollerati dapprima, più forse che in qualunque altro Stato non lo fossero, quando i predicatori cominciarono a tuonare dai pergami contro le usure e minacciarono la scomunica a chi li proteggesse, si vide a malincuore questo loro convivere fra cristiani, e non è a dire se il Consiglio padovano divisasse di assegnar loro un quartiere separato, seguendo in ciò l'esempio di Venezia, che con decreto del 29 maggio 1516 avea ridotto tutti gli ebrei in Ghetto (1).

Nella prima metà del secolo XVI, però, gli ebrei furono dalla Comunità obbligati ad abitare nel quartiere ch'essi stessi avevano già da un secolo scelto a loro quasi universale dimora, quello costituito, cioè, dalla via S. Canziano, via dell'Arco e alcun'altra di quelle vie che formarono più tardi il Ghetto.

Non era questa una vera clausura, come a Venezia, ma una semplice segregazione, alla quale i più ricchi si sottraevano, abitando nelle contrade principali, fra cristiani, nelle case migliori. Bisogna anche osservare che le con-

(1) Sulla etimologia della parola Ghetto molto si è disputato. La questione però, ancora insoluta, riducesi a questo: La parola Ghetto usavasi a Venezia prima della segregazione degli Ebrei? Il Sabellico osserva che nel luogo appunto, dove, più tardi furono costretti ad abitare gli ebrei, trovavasi un *artificium patrio sermone jactum*. Il Tassini (*Curiosità Veneziane*) si attiene a questa etimologia, e conclude che il luogo abitato dagli ebrei trasse il nome dalla fonderia che prima vi si trovava. Altri credono, invece, che la denominazione sia stata lasciata a quel luogo dagli ebrei, i quali probabilmente rinchiusi colà nel secolo XIV, ne erano usciti dopo il decreto del 24 ott. 1388 che li espelleva da Venezia. Il Gallicciolli (*Delle memorie venete antiche* ecc.), che sembra attenersi a questa seconda congettura osserva che presso i Caldei e i Rabbini la voce *ghet* significa *gregge*, e che *chiesa, sinagoga, congregazione* in ebraico diconsi *ughedah* e fra i Caldei e i Siri *ughetto*. Il prof. M. Mortara trae l'etimologia dal greco γείτων = vicino, e lo vuole sinonimo di περιοχή e περίοικος = abitazione vicina, come *sinagoga* è sinonimo di chiesa.

trade destinate agli ebrei, benchè vicinissime alle piazze, erano anguste, sudicie, tortuose, e chi poteva eludere la legge ed era in posizione agiata, doveva necessariamente cercare altrove una casa di abitazione. Gli ebrei abitavano tanto numerosi nella via che ora si chiama via Fabbri, da farla intitolare Contra degli Ebrei (1), e alcuni abitavano nelle case che, dall' imboccatura della via S. Canziano a quella di via Fabbri, prospettano la piazza delle Erbe, allora piazza del Vino o delle Biade.

L' abitare dei ricchi ebrei lontano dal luogo stabilito, in case appariscenti, nelle vie dove più ferveva la vita cittadina, e mescolati ai cristiani, fu deplorato vivamente dal Consiglio cittadino (2).

Osservato, nella seduta del 6 giugno 1541, che alcuni israeliti *hanno pigliato tanta audatia che non si contentando del loco solito con li altri hebrei conducono case ne i più belli loci della cità fra cristiani con offensione del nostro sig. Dio et pocho honor de questa cità*, a por riparo a tale inconveniente, il Consiglio deliberava di inviare oratori a Venezia i quali *debbano supplicar che alli hebrei preditti sij deputato uno loco stabile et separato in questa terra dove tra loro stantiar debbano. Ne alcuno cristiano in quello possi star, over tegnir*

(1) Arch. civ. — Atti del Consiglio N. 20 [11 giugno 1601]: « da una parte in faccia della contrà degli hebrei ». Ridotti gli ebrei in Ghetto, la contrada portò per qualche tempo ancora il suo vecchio nome: in un documento del 14 mag. 1680 (Arch. civ. Ebrei, Miscellanea, N. 757, fasc. II c. 16 r.) è detto: « non permettere che domino Giacomo fughi ..... con bottega posta in contra vecchia degl' Ebrei.... ». Nelle *Origini de' nomi delle contrade di Padova* ms. della Bibl. civ. di Pad. BP, 1101, è detto: « Hebrarie vecchie è quella contrada che comincia dalla Piazza del Vino [ora delle Erbe], dirimpetto alla pescaria vi era l'aqua stagnante. lasciando sotto i portici le botteghe dei ferrai si porta al portone degli Hebrei verso S. Urbano, è detta così perchè era luogo degli Hebrei già da tempo, essendo essi sopra detta Piazza ».

(2) Arch. civ. — Atti del Consiglio, N. 14 c. 19 r.

bottega; recordando quelli loci a tal effetto sono al presente (1).

Questo desiderio non trovò forse eco nel senato veneto, o gli ebrei di Padova fecero insorgere ostacoli e difficoltà perchè la deliberazione non avesse effetto alcuno: e i lamenti del Consiglio cittadino continuano, elevandosi di tratto in tratto in esso la voce chiedente che, per reverenza alla religione, e ad evitare scandali, si assegni agli ebrei un luogo opportuno per loro dimora comune, separato affatto dalle abitazioni dei cristiani.

Così due anni dopo, il 9 gennaio 1543 (2), il dottor Vincenzo Rosso, dopo aver con sommo rincrescimento osservato che gli ebrei *se fano licito occupar per stantia le migliori case fra christiani che siano in questa terra et in loci più notabili, onde ne segue scandali, cosa ignominiosa alla fede christiana per li molti rispetti che ben si pol considerare,* propose in Consiglio che si dovesse chiedere alla Signoria di Venezia *si degni proveder et ordenar che tutti li ebrei che al presente se retrovano et in futurum se retroverano in questa cità siano obbligati star et habitar in uno loco separato dalli christiani da essergli electo et deputato in questa cità per li Clar^mi S^ri Rectori et Sp^li Deputati e dappoi approbato per essa Illma Sig^ria che sia loco idoneo et al proposito loro, acciochè non succieda delli inconvenienti che facilmente accader potriano, mescolandosi hebrei con christiani, con proveder a questo desordene con quel miglior modo et via che parerà a prefata Illma Sig^ria nostra siccome l'ha fatto nel inclyta cità sua de venetia.*

Si credeva necessario di segregare gli ebrei, non solo perchè si temesse che fra persone di due religioni differenti si commettessero peccati d'amore, che a quei tempi sembravano scandalo enorme, ma perchè molte volte le pro-

(1) Arch. civ. — Atti del Consiglio, N. 14 c. 19 r. [anno 1541].
(2) Id. id. c. 19 v. [anno 1543].

cessioni religiose erano costrette a passare dinanzi alle case degli israeliti, il che, agli occhi dei cattolici del secolo XVI, era una profanazione, e una enormezza tale da non potersi per modo alcuno comportare (1).

Il 17 aprile del 1547 infatti, dopo aver stabilito di chiedere l'espulsione degli ebrei che tenevano banchi di pegni, il Consiglio deliberò di inviare a Venezia oratori per *supplicare che ad honor di Dio et della christiana fede voglino concieder che tutti li hebrei che remaniranno in questa terra siano obbligati habitare in uno loco solo, libero da ogni comercio de christiani, come li è sta dato in la inclyta cità de Venetia il loco del getto, attento maxime che passando il corpo de Christo in processione accompagnato dal Rev. Card^le pisani episcopo nostro et dalli Clar^mi S^ri Rectori con tutto questo suo fidelissimo popolo fu necessario passar per strade dove habitano li perfidi zudei, per aver loro le più belle e ricche case che siano in tutte le contrade de padoa* (2).

Ancora però, nè sappiamo bene per quali difficoltà insorte, non si diede mano ad eseguire quanto era stato deliberato, e il Consiglio stesso per alcun tempo non fece cenno delle precedenti deliberazioni, e non invocò da Venezia il consenso altre volte richiesto, e fors'anco concesso. Che la Signoria non frapponesse ostacoli, ma desiderasse invece la segregazione degli ebrei, lo apprendiamo dalla ducale del 3 marzo 1581, in cui, concedendo agli ebrei di Padova una nuova condotta di cinque anni, è detto: *Dovendo essi hebrei ogni volta che da quella m^ca comunità sarà provisto di loco separato dalli christiani et sicuro*

(1) L'8 settembre del 1666 il giudice dell'Aquila della Magnifica Comunità di Montagnana, volendosi ridurre anche colà gli ebrei in Ghetto, chiedeva ai deputati di quella terra se le processioni fossero obbligate a passare dinanzi alle case abitate dagli israeliti (Arch. civ. — Ebrei — Miscellanea, N. 752).

(2) Arch. civ. — Atti del Consiglio, N. 14 c. 13 r. [an. 1547].

per le loro habitatione, andar ad habitarvi, come consigliano quei Rettori nostri, a quali sia commesso, che per tal effetto prestino ad essa communità ogni giusto et conveniente favor (1).

Tre anni dopo parve che la cosa si definisse, quando, cioè, il 26 marzo 1584, Ottonello Descalzi, uno dei deputati *ad utilia* propose che, *convenendo al honor publico procurar per la reverentia della Maestà divina che l'Hebrej non vadino serpendo et mescolandosi con li christiani come se vede che fanno, l'andarà parte che tutti li hebrej habitanti in questa città et che per l'avvenire in essa habiteranno siano serati et habitino separati dalli christiani in un loco serato a spese però d'essi hebrei, come è stato mente dell'Ecc^mo Senato che sia fatto nell'ultima condotta d'essi hebrei ad ogni richiesta della città; alli quali sia concesso il loco dove al presente habitano con quella quantità di terreni che parerà convenire in ogni tempo alli M^ci deputadi con il consenso delli M^ci XVI* (2), *concedendo tempo cosi all'hebrej che habitano altrove di ridursi in esso loco, come alli christiani che vi habitano di partirsi per tutta questa S. Justina prossima* (3).

Questa deliberazione trovò molte difficoltà nella sua esecuzione, perchè il luogo non sembrava bene scelto, e non piaceva nè alla Comunità nè alla Università degli ebrei, nè poteva, se non molto difficilmente e con soverchia spesa, essere separato dalle contrade vicine (4).

Non potendo procurare subito un Ghetto opportuno, la Comunità, rinnovando le vecchie prescrizioni con maggiore sollecitudine, ordinò nel 1588 che gli ebrei dovessero tutti accogliersi, benchè senza clausura, nelle loro con-

(1) Arch. civ. — Ducali — Reg. G., N. 118 c. 40 v.

(2) I *sedici* sostituivano l'antico Consiglio *di credenza* e gli *Anziani*, e discutevano le proposte prima che venissero presentate al Consiglio.

(3) Arch. civ. — Atti del Consiglio, N. 18 c. 9 v. [anno 1584]. La festa di S. Giustina, protettrice di Padova, ricorre il 7 ottobre.

(4) Arch. civ. — Atti del Consiglio, N. 20 c. 12 r.

trade, e perchè l'ordine non fu tosto eseguito, fece, nel settembre di quell'anno, pubblicamente gridare che entro otto giorni tutti gli ebrei dovessero ridursi colà (1).

Se a tal decreto si prestasse obbedienza, almeno per alcun tempo, non sappiamo, ma alcuni anni più tardi, però, gli ebrei trovavansi qua e là, cosicchè il 19 marzo 1593 i Rettori di Padova dovettero ripetere l'ordine che tutti gli ebrei, anche quelli che abitavano nei pressi della piazza del Vino, vicini dunque alle contrade a loro destinate, dovessero entro otto giorni ridursi ad abitare cogli altri. Perchè il decreto avesse più pronta esecuzione, si minacciò ai disobbedienti una ammenda di 100 ducati e di farli sloggiare a forza (2).

Il rimedio escogitato e che l'esperienza aveva dimostrato inefficace, non poteva accontentare la Comunità, come quella che già da tempo aveva stabilito che gli ebrei dovessero abitare in un luogo diverso. Poco tempo dopo infatti, l'11 giugno del 1601, Nicolò da Camposampiero, deputato *ad utilia*, propose che si desse termine alla cosa e che *tutti gli hebrei quali habitano, et per l'avenire veniranno ad habitare in questa città sijno serrati in un Ghetto qual si farà nell'isola posta fra le quattro strade che ha pro-*

(1) Arch. civ. — Ebrei, Miscellanea, N. 751. Nella prima metà del secolo si era ordinato agli ebrei di abitare nella contrada che portava il loro nome (ora via Fabbri) e nella via che prese poi i nomi di Urbano e Sirena (attualmente via S. Martino e Solferino), come apparisce dalla supplica che il 18 settembre 1588 l'Università degli ebrei presentò ai Deputati, perchè fossero stabiliti i confini entro i quali era concesso agli ebrei di abitare. (Arch. civ. — Ebrei, Miscellanea, N. 751) «.... ancora che la contrada che ha capo per mezzo [*di fronte*] a S. Giuliana dove al presente abitano alcuni hebrej sempre sia stata inclusa in essa contrada de hebrei, e sempre da hebrej abitata.... »

(2) Arch. com. isol. — Terminazioni, leggi ecc. N. 1 c. 5 t. Proclama 19 marzo 1593 di A. Zorzi Contarini, podestà, e Marin Grimani, capitano.

spetto da una parte in faccia alla contra delli hebrei, et dall'altra sopra la strada del spirito santo, dovendosi dar principio alla fabrica del detto ghetto alla più longa a pasqua de Ressuretione prossima ventura et essequtione poi a S. Giustina susseguente del 1602 (1).

Benchè contraddetta da Giovan Francesco Mussato, fu accolta con una bella maggioranza di voti (2) la proposta del Camposampiero, il quale nella seduta del 22 giugno raccomandò di sollecitare l'attuazione del Ghetto, proponendo anche che, se per la Pasqua seguente la Comunità e l'Università degli Ebrei non avessero cominciato a fabbricare il quartiere separato, o se per l'ottobre successivo gli ebrei non si fossero ivi recati ad abitare, si dovesse senza ulteriori deliberazioni, rinchiudere gli israeliti nella via Sirena e nella via dell'Arco (3). Perchè il suo progetto fosse anche più pratico propose, e i consiglieri approvarono, che la Comunità dovesse interrogare i proprietari delle case sui fitti che avrebbero preteso dagli ebrei, e se alcuno avesse ricusato di concedere a tal uopo case di sua proprietà a un fitto ragionevole e onesto, il fitto stesso fosse stabilito dai Rettori.

La Comunità di Padova, dunque, era stata più corriva

(1) Arch. civ. — Atti del Consiglio, N. 20 c. 12 r.

(2) Voti favorevoli 70, contrari 20, non sinceri [astenuti] 3. Il Consiglio aveva un contradditore ufficiale, al quale spettava di combattere con sottili argomentazioni ogni proposta che vi si facesse, e ciò perchè la verità meglio apparisse. Naturalmente, impegnata la discussione, altri molti potevano essere i contradditori.

(3) Arch. civ. — Atti del Consiglio, N. 20 c. 12 v. [illegible]se intendi presa parte di serrarli a proprie spese di essi hebrei nella contrada della Sinagoga [già Via Urbana, ora S. Martino e Solferino], seguendo nell'androna che è per mezzo S. Giuliana [già Via Sirena, ora S. Martino e Solferino], et continuando nella contra del Volto delli hebrei [Via dell'Arco]. » La nuova proposta ottenne 62 voti favorevoli. I contrari furono 6, i non sinceri 2.

verso gli ebrei di quello non fosse stata Venezia stessa, dove, perchè forse i proprietari erano restii a dare le loro case agli ebrei, fu loro concesso dal Senato di esigere dagli israeliti un terzo di più di quello che fino allora avevano percepito dagli inquilini cristiani (1).

Gli ebrei, al cui commercio grave danno avrebbe apportato la segregazione ch'era, inoltre, una odiosissima restrizione alla libertà individuale, molti ostacoli frapposero, al dire del cronista Nicolò de' Rossi, a che nulla si concludesse, ma il vescovo Marco Corner e il podestà insistevano coll'autorità loro a che il Ghetto sorgesse ben tosto (2).

I deputati, a rendere più agevole l'esecuzione del progetto, non dimenticarono d'invitare l'Università degli ebrei a scegliersi un luogo opportuno. Radunatisi allora gli israeliti in assemblea, elessero tre membri, incaricandoli di fare gli studi necessari per ottemperare al comando della Comunità e conciliare nello stesso tempo gli interessi della propria comunione, ma i tre eletti giudicarono impossibile la cosa, o perchè non vollero prendere parte alla erezione del Ghetto, che riusciva dannoso ai propri correligionari, o perchè non trovavano un luogo adatto; cosicchè in una nuova assemblea che si tenne nel febbraio del 1602, si elessero altri sette membri, a cui si diede il medesimo incarico, comminando loro la scomunica se non avessero procurato il bene dell'Università (3).

Essi si accordarono sul luogo da scegliersi, e il 18 feb-

(1) Gallicciolli — *Delle Memorie venete antiche* ecc., Vol. II. pag. 303, n. 934.

(2) Nicolò de' Rossi — *Cronaca* [dal 1562 al 1621] ms. della Bibl. civ. di Pad., BP. 147, pag. 213.

(3) Arch. civ. — Ducali, Reg. 118 c. 113 t. — Atti del Consiglio N. 20 c. 8 v. [anno 1602] — Bibl. civ. ms. BP. 154 VI.

I sette eletti furono: Simon Loria, Simon Cantarini, Jacob di Abram, Finea de' Negri, Moise Sabbadin, Elia de' Velli, Aron Salom, e di più, per sostituire qualche assente, Isach di Aron.

braio i gastaldi dell' Università mandarono ai deputati la seguente proposta:

Molto Illustri Magnᶜⁱ Sᵣⁱ Deputati et sedeci.

Perchè noi povari hebrei vegiamo che il negotio già per questa Magᶜᵃ Città preso et deliberato di far un Ghetto per la nostra Università, et per effettuare, conforme alla mente di Sua Serenità, di serrarne in un luogo separato da Christiani, sicuro per le nostre habitationi, ricorriamo alla immensa loro benignità, et riverentemente li racordiamo un luoco sicurissimo per noi, separato in tutto dall' abitatione de Christiani, le case delli quali, pagandoli li suoi affitti e dovere saranno facilmente et volontieri da patroni affittate alli Hebrei, avessimo a ridursi con facilità in un Ghetto serrato, il quale è la cortazza dei Lenguazzi (¹) *con quella ad essa contigua della Sinagoga. Queste due corti designamo unire insieme, et battendo giù alcune cantonade di poca importanza, che confinano in esse, di certe casette allargar esso luoco, e farlo come una piazza di detto Ghetto, fabbricandovi a torno di essa le botteghe delle medesime case, che hora a noi hebrei affittate si ritrovano, levando via quelle che hora nella contrada dove stiamo hanno prospetto, et serrando la corte di esse case, in questo designamo, quando così piaccia a questa Mᶜᵃ Città, che si entri per un portone verso la piazza dei Cerchi* (²) *appresso la spiciaria della fortuna, lasciando tutte le case, et botteghe di essa facciata verso*

(¹) La Corte de' Lenguazzi o Corte Lenguazza, come chiamasi ancora, trovasi in Via S. Martino e Solferino, e per essa si accede alla porta posteriore, nel secolo XVII anteriore, della Sinagoga. Prese tal nome dalla nobile famiglia de' Lenguazzi.

(²) Piazza del Vino o dei Cerchi o delle Biade, ora Piazza delle Erbe. Nella *Descrittione di Padoa e suo territorio*, a pag. 46 è detto: « La Piazza del Vino, dove tre giorni della settimana si fa corrente mercato diverso, et si giustitiano li rei, e se gli vende anco gl' herbami, frutti, *cerchi* ecc.... »

il Palazzo per uso et habitationi de Christiani, il qual vada a riferir in un altro che si farà all'incontro di esso portone dall'altra parte che haverà l'uscita verso la contrada che va al volto sodetto degli hebrei, et in caso che questo loco non sia capace per tutti, si potrà valere, per uso di noi hebrei, di quelle case, che sono dal Canton di S. Urban dall'una, e l'altra parte della strada sino al Cantone che va alla Sinagoga verso S. Uliana (1), *et hisognando anco entrare in detta contrada del volto come ricerchera l'occasione, serrando le strade con le sue porte dove si giudicheranno necessarie.*

Et perchè questa opera apportera con sè che si spenda qualche somma di Ducati, si contentiamo che l'Università di noi hebrei faccia questa spesa. Ben supplichiamo a questa Magca Città che ne voglia accomodar per quel modo che più li parerà conveniente di quella quantità di denari che li parerà a Sue Signorie Illme da esserli restituiti in tempi ogni anno una parte, essendo intentione nostra fermissima, che quanto prima se dia principio a questa opera, acciò che per S. Giustina prossima ventura tutti possiamo ridurci ad abitare in detto loco (2).

Radunatosi il Consiglio nel 16 marzo successivo, si accettò la proposta dell'Università degli ebrei, e il deputato cavalier Sertorio Orsato sottopose all'approvazione dei consiglieri venti capitoli che dovevano regolare l'abitazione degli israeliti nel Ghetto (3). Si convenne di prestare alla Comunità israelitica 3000 ducati, restituibili in sei anni, per sollecitare la fabbrica del Ghetto. Si proibì ai cittadini di affittare per l'avvenire ad ebrei case o botteghe fuori del quartiere stabilito, da cui gli israeliti non potevano uscire dopo le due ore di notte, se non in caso di grave

(1) Cioè fino allo sbocco di Via delle Piazze in Via S. Martino e Solferino.

(2) Arch. civ. — Atti del Consiglio, N. 20 c. 8 v.

(3) Id. id.

necessità, sotto pena di 100 lire. Erano essi obbligati a dimorare nel Ghetto fuorchè in tempo di fiera, potendo allora abitare, come i mercanti cristiani, nel luogo stesso dove la fiera si teneva.

La custodia del Ghetto dovevasi affidare a due guardiani a ciò eletti, uno cristiano e l'altro ebreo, incaricati di chiudere e di aprire le porte del Ghetto, delle quali ciascuno di loro aveva una chiave differente, per maggiore sicurezza e reciproca garanzia.

Nessun ebreo avrebbe potuto tenere al proprio servizio famigli, fantesche o balie cristiane. Proibito ai mercanti e ai rigattieri cristiani di tenere negozio nelle vicinanze del quartiere degli israeliti, si permise a questi di aprire i loro negozi e commerciare come quando erano liberi, sempre però nel loro recinto senza alcuna eccezione (1).

Si fece inoltre agli ebrei una concessione che, essendo contraria alle leggi allora vigenti, fu abrogata poi dal Senato veneto, e cioè che, compiuta la restituzione dei 3000 ducati, gli ebrei fossero rimasti proprietari dei fondi e delle case che avessero con quel danaro acquistate.

Già nella seduta del 22 giugno 1601 si erano eletti a *Presidenti del Ghetto* il cav. Girolamo Selvatico, Giovanni di S. Croce, Nicolò da Camposampiero, Francesco Trapolino e Annibale Campolongo, incaricati di appianare ogni difficoltà che si frapponesse alla erezione del Ghetto *trat-*

(1) V. Documento VIII.

Gli ebrei di Rovigo, ai quali era fatta una condizione differente dai loro correligionari del dominio veneto, avevano facoltà di tener negozi e commerciare anche fuori del Ghetto; facoltà questa a loro soli concessa. Nel 1701, per continuar a godere di questo privilegio, Simon Caotarini, a nome dell'Università degli ebrei, sborsava alla Comunità di Rovigo 1200 ducati. (Arch. com. isr. di Rovigo. Processo V, n. 39 e Processo VI, n. 10).

tar con li patroni delle case.... veder quanta spesa andera in fabricar detto Ghetto et informarsi del modo di trovar danaro.... (1).

È a credere che i cinque eletti non siano nemmeno entrati in ufficio, nulla trovandosi di quanto avrebbero pur dovuto fare e provvedere per eseguire il mandato loro conferito dal Consiglio, e osservando inoltre che nella seduta del 16 marzo 1602, non i cinque presidenti, ma un deputato *ad utilia*, l'Orsato, propose il regolamento del Ghetto.

Inoltre, il 3 agosto 1602, dietro proposta di Gian Francesco Mussato, si venne alla elezione di tre *Presidenti del Ghetto*, e questi furono Daniele Campese, Sertorio Orsato, e Nicolo da Camposampiero (2).

L'Università degli ebrei, a cui erano stati inviati i venti capitoli riguardanti il Ghetto e approvati dal Consiglio, dopo d'essersi dichiarata soddisfatta di quanto era stabilito, aveva da canto suo nominato cinque membri, i quali dovevano, d'accordo colle autorità cittadine, sollecitare i lavori e provvedere al bene della Comunione (3).

I capitoli venivano intanto spediti al Senato, che il 19 ottobre li approvava dopo aver fatte alcune modificazioni, di cui la più importante era quella di non concedere, come aveva deliberato il Consiglio di Padova, in proprietà agli ebrei i fondi e le case che col loro danaro avessero acquistato e fabbricato per la erezione del Ghetto, ma di lasciarne loro il solo usofrutto (4).

(1) Arch. civ, — Atti del Consiglio N. 20 c. 12 r.

(2) Id. id. c. 17.

(3) Tale elezione si fece il 17 marzo 1602, cioè il giorno dopo di quello in cui s'era fatta la deliberazione consigliare. (Arch. civ. — Ebrei, Miscellanea N. 751). Gli eletti furono Elia dei Velli, Matassin da Conegliano, Simon Loria, detto Mantovano, Simon Cantarini e Jacob Salom.

(4) Arch. civ. — Ducali Reg. G, c. 113 r.

La deliberazione del Senato impedì che gli ebrei intraprendessero una costosa riduzione del quartiere che essi stessi avevano scelto. L'Università, che aveva già presentato ai deputati il progetto per il quale, formatasi una piazza colla demolizione di alcune parti di case, si dovevano intorno ad essa fabbricare i negozi, elesse tre membri, incaricandoli di modificare il progetto stesso che importava una spesa eccessiva.

I tre eletti, Elia dei Velli, Simon Loria e Simon Cantarini (1), modificarono tutto il piano e, protestando che per il divieto di diventare proprietari dei terreni e delle case, non avrebbero trovato a prestito il danaro occorrente, non bastando i 3000 ducati concessi dalla Comunità a compiere l'opera vagheggiata, chiesero ai presidenti del Ghetto *si degnino concedere per.... Ghetto et clausura la strada de Santo Urbano, fino a Santa Giuliana, et per il traverso sino al volto d'i negri da una parte et dall'altra fino all'osteria del Mondo novo* (2).

Approvato dal Consiglio, fu questo appunto il progetto ch'ebbe esecuzione.

I lavori si affrettarono, si rizzarono le quattro porte, una delle quali sorgeva allo sbocco di via dell'Arco in via Spirito Santo, cioè al Volto degli Ebrei; un'altra in via delle Piazze, di poco oltrepassata la chiesa di S. Canziano; un'altra in via Urbana, presso lo sbocco di via Fabbri, e la quarta in via Sirena, a poca distanza dallo sbocco di questa nella via S. Giuliana, perchè in quel punto trovavasi un'androna (3).

Lavoro più lungo e dispendioso fu quello di ridurre le case in modo che potessero accogliere una popolazione

(1) Arch. civ. — Ebrei, Miscellanea, N. 751.

(2) V. Documento IX.

(3) L'androna era un volto allungato su cui si innalzava una casa e che copriva per un tratto la via.

così varia per censo e per numero di componenti le singole famiglie, ma l'Università, perchè ogni ostacolo si rimovesse e si potessero conciliare gli interessi particolari coll'utile comune, elesse quattro deputati *li quali siano obbligati la prima cosa, a honor del S. Iddio benedetto, d'elleggier un luogo di studio per la dottrina hebraica, e doppo questo veder minutamente tutte le case, le botteghe e luochi del ghetto e veder ancora a chi fa bisogno case e botteghe grandi e piccole e mediocre, e secondo che giudicheranno il bisogno di quelli hanno da metter confini e termine a tutte le case e botteghe, e potranno ancora compagnar casa con casa insieme, in tutto e in parte* (1).

Tutti i miglioramenti fatti alle case non andavano a beneficio dei proprietari, ma degli ebrei che li avevano eseguiti, e che avevano facoltà anche di venderli e cederli.

Finiti i lavori, che si erano proseguiti con alacrità, rizzate le porte, gli ebrei andarono ad abitare nel Ghetto dopo le feste di Pasqua del 1603 (2).

L'aspetto del quartiere israelita era miserevole, benchè vi sorgessero anche case comode e grandi. Le quattro vie che lo attraversavano erano anguste e tortuose, le case alte impedivano al sole di battervi liberamente.

Gli ebrei, che a tutta prima erano stati contenti della loro scelta, forse perchè altrove era difficile compiere senza un'enorme spesa la clausura imposta, si lagnavano spesso della loro dimora.

In una supplica che la loro Università indirizzò ai Rettori per ottenere la ricondotta, così è descritto il Ghetto: *Le case del Ghetto sono per il sito e loco dove si trovano poco buone habitationi, senza corti senza horti, e senza quei comodi che hanno le altre case della Città, tutta volta paghia-*

(1) Arch. civ. — Ebrei, Miscellanea, N. 751.
(2) Nicolò de Rossi — *Cronaca* cit., pag. 213.

no a i patroni di esse livelli grossissimi, che senza il Ghetto non caverebbero affittandole ai Christiani meta di quelli ricevono (1).

E davvero gli ebrei aveano ragione da vendere, che ancora, dopo tante migliorie e rabberciamenti e demolizioni di case, si può vedere quanto dovesse essere triste il loro quartiere, scarso d'aria e di luce. Qual differenza dalla maggior parte delle contrade di Padova, ampie, spaziose e distese al sole, colle case allietate dal verde dei giardini!

Che le condizioni igieniche del Ghetto fossero assai tristi è facile pensare; il soverchio agglomeramento di persone in case umide e tetre favoriva il diffondersi di malattie epidemiche e contagiose, come si può constatare, scorrendo i *registri dei morti*, e le cronache del tempo, narranti la strage compiuta fra gli ebrei dalla peste nel 1576 e nel 1631.

Sopra ciascuna delle porte che chiudevano l'ingresso del Ghetto, oltre al simbolico leone di S. Marco (2) fu posta un'iscrizione incisa in marmo a ricordare i nomi di coloro che avevano preso parte all'erezione del quartiere israelita.

Il popolare entusiamo, scoppiato nel 1797 quando i Francesi entrarono in Padova, invei probabilmente anche

(1) Arch. civ. — Ebrei, Miscellanea, N. 471, fasc. I [an. 1652?].

(2) Silla Cozzeri — *L'Innocenza illesa*, poemetto inedito, posseduto dal chiar.mo prof. Francesco Flamini, che gentilmente me ne permise la trascrizione e a cui rendo vivissime grazie (Canto I, ott. 18):

> Sorge nel mezzo della gran cittade
> Di Padova ver la Piazza angusto il Ghetto
> et aprun quattro porte a quattro strade
> molto l'uscita altrui quanto il ricetto
> . . . . . .
> mentre sopra le porte augusto regna
> glorioso leon veneta insegna.

contro quei marmi che, oltre al portare scolpita l'immagine del leone, impresa gloriosa dell'aristocratica repubblica di Venezia, erano i testimoni di una di quelle odiose restrizioni alla libertà, contro le quali i giacobini d'allora per vezzo, e gli uomini superiori alle superstizioni religiose o politiche per intimo sentimento combattevano.

I marmi andarono perduti, ma ci furono conservate le epigrafi in essi incise.

Accanto alla porta di S. Giuliana in via Sirena, ora S. Martino e Solferino, erano state poste due iscrizioni, l'una in latino e l'altra in ebraico, che accennavano alla clausura (1).

Riportiamo quella latina, rimandando per l'altra all'opera del Wagenseil:

F. D

NOCTE PROCVL
SEPTI FORIVS GENS
VTRAQVE ARCESTO
NI FAS VETABVNT
CLAVSTRA SI NEC
HÆC MALVM (2)

(1) Tali iscrizioni sono riportate dal Wagenseil, che fu a Padova, nel suo trattato *Sota*, Altdorf 1674, a pagg. 476-478. Il Gallicciolli (*Delle memorie venete antiche*), Vol. II pag. 317 n. 62 bis, riporta dall'opera del Wagenseil una sola iscrizione. Io mi attengo, in quanto alla divisione delle linee, alla copia che si conserva nell'Arch. civ. (Ebrei, Miscellanea, N. 751) perchè il Wagenseil, a quanto sembra, non tenne conto alcuno della spezzatura delle linee, subordinandola alle esigenze tipografiche.

(2) Il Wagenseil dichiara di non comprendere l'iscrizione ebraica, e della latina dice che « fere interpretamento aliquo eget. » Le due iscrizioni erano ai due lati della porta.

Traduzione: *Di notte ebrei e cristiani stiano lungi dalle porte del recinto. Se non ve li trattenga la legge, ve li trattenga la chiusura, e se nemmeno questa, la pena.*

Presso la porta di S. Canziano, in via delle Piazze:

F. D
IVDÆIS IN QVEM IMMIGRARENT
SECRETVS A GREGE CHRISTI
ATTRIBVTVS LOCVS MARCI
CORNELII PRÆSTANTISSIMI
PASTORIS ORTATV ET MONITV
CIVITATIS TOTIVS CONSENSV
CVI SERENISS. SENATVS VENETI
AVCTORITAS SVMMA FVIT
FIRMAMENTO VIRIS AMPLISSIMIS
FRANC. BERNARDO PRÆTORE
MARCO QVIRINO PRÆFECTO BENIGNE
ASPIRANTIBVS CVRATORIBVS
DANIELE CAMPESIO SERTORIO
VRSATO EQVITE NICOLAO C[amp]S[ancto]PETRO
IVR. CONS. REM MATVRANTIBVS
ANNO CHRISTI MDCIII
J. F. M.

Presso la porta di S. Urbano, che si apriva a sinistra dello sbocco di Via Fabbri in quella contrada:

QVOD MARCI CORNELII VIGILANTISS.
PASTORIS ADMONITV VNANIMI
CIVITAS PVBLICO DECRETO
CONSTITVIT ET SERENISS. SENATVS VENETI
AVCTORITAS COMPROBAVIT OMNES HEBREORVM
FAMILIÆ IN VNVM LOCVM CONCLVSÆ
FRANCISCO BERNARDO PRÆTORE MARCO
QVIRINO PRÆFECTO
ANNO MDCIII DANIEL CAMPESIVS
SERTORIVS VRSATVS NICOLAVS CAMPI SANCTI
PETRVS IVRIS CONS.
OPERI ABSOLVENDO TRIVMVIRI
PRÆFVERE

Presso la porta di Via Spirito Santo all'estremità di via dell'Arco (1):

F. D
NE POPVLO CŒLESTIS REGNI HÆREDI
VSVS CVM EXHEREDE ESSET
FRAVDI IVDÆI VNVM IN LOCVM
HIC REDVCTI ASSIDVO MARCI
CORNELII LECTISSIMI VIRI EPISCOPI
DOMVS DEI ZELO ATQVE STVDIO
PENE VNIVERSORVM SANCTISSIMO
DOMINÆ VRBIS SENATV AVCTORE
PACTO DECRETO CIVIVM VIRORVM
AMPLISSIMORVM FRANCISCI BERNARDI
PRÆTORIS MARCI QVIRINI PRÆFECTI
BENIGNO AVSPICIO EXIMIA DANIELIS
CAMPESII SERTORII VRSATI EQVITIS
NICOLAI CAMPO SAN. PETRI J. C. CVRATORVM.
OPERA ANNO CHRISTI MDCIII
J. F. M.

Non mancavano però nel Ghetto la vita e l'animazione, che in esso si aprivano, nel 1615, ben sessantaquattro negozi, assai frequentati dai cittadini e dagli studenti (2).

Vigilantissime erano le autorità cittadine a che fosse rispettata la clausura e non s'infrangesse di nascosto il divieto fatto agli ebrei di uscire dopo l'ora stabilita dal loro quartiere (3).

(1) Massimiliano Misson, venuto in Padova nella seconda metà del secolo XVII, non ne vide che tre delle porte. V. M. MISSON. *Nouveau voyage d'Italie*; La Haye, 1717 (V. ed.) Vol. I, pag. 189.

(2) Arch. civ. — Ebrei, Miscellanea, N. 758 fasc. E, c. 1 (*Descrittione del Ghetto degli Hebrei — fatta dai presidenti dell'estimo il 16 nov. 1615*).

(3) Nel 1628 la Comunità fece chiudere una finestra che l'ebreo Si-

L'Università a garantire che gli ordini sarebbero rispettati, e perchè, in caso di trasgressione, vi fosse alcuno su cui far cadere la responsabilità, doveva dichiarare ai deputati il nome di chi fosse stato chiamato, anche per brevissimo tempo, a sostituire il portinaio ebreo (1).

Per quasi due secoli fu in tal modo limitata la libertà degli israeliti, i quali infransero i ceppi quando, proclamata la nuova redenzione degli uomini, i vecchi pregiudizi sparirono.

Il 28 aprile del 1797 i soldati francesi entrarono in Padova, e con loro si ebbe almeno l'eco, che in effetto tutto si ridusse da noi a una buffonata, di quella libertà, per cui la borghesia di Francia aveva scritto una delle più belle pagine nella storia della umanità.

Tolta subito la clausura, dichiarati liberi gli israeliti e eguali agli altri cittadini, chiamati alcuni di essi a far parte della nuova Municipalità, con decreto del 28 agosto le contrade del Ghetto si chiamarono Via Libera (2) e le porte, che per tanto spazio di tempo avevano conteso la libertà agli ebrei, furono abbattute (3).

* * *

Gli ebrei sparsi nel territorio padovano godevano di quella libertà che non si poteva loro, benchè a malincuore, negare. Nelle ville maggiori però, benchè gli israeliti abi-

non Tedesco aveva aperto nella sua casa sopra il portico di S. Canziano, temendosi non aprisse facile passaggio agli abitanti della casa, eludendo in tal modo la legge. Arch. civ. — Ebrei, Miscellanea, N. 751).

(1) Arch. civ. — Ebrei, Miscellanea, N. 751 [an. 1616].

(2) V. Documento XXXIX.

(3) V. Documento XXXIX. Il Ghetto di Venezia, con decreto dell'11 luglio 1797, giorno in cui furono abbattute le porte, prese il nome di «Contrade dell'Unione.» ROMANIN, *Storia doc. di Venezia*, Venezia, 1853-61, tomo X, pag. 222.

tassero tutti vicini, si credette di dover adottare la misura stessa che Venezia prima, e poi Padova, avevano usato.

A Este nel 1666, essendo podestà Melchiorre Coppo, si eresse un Ghetto nella contrada di S. Martino, perchè il luogo vi si prestava opportunamente.

Alcune case sorgevano tutto all'intorno di un vasto cortile, che aveva sulla pubblica via un'unica uscita. Fu dunque la facile occasione che offerse il destro alle autorità di prescrivere la clausura agli ebrei, i quali non potevano uscire dal Ghetto dopo un'ora di notte, sotto pena di 100 ducati, di prigione, e di bando (1).

Anche a Montagnana sorse l'idea di erigere un Ghetto. Il Senato veneto, con decreto del 27 febbraio 1666 chiedeva ai Rettori di quella terra informazioni esatte sulle abitazioni degli ebrei, e il giudice all'Aquila fece una diligente ricerca per appagare i desideri del governo.

A Montagnana gli ebrei abitavano tutti, erano allora sette od otto famiglie, nella contrada di S. Zeno, presso la porta di questo nome (2).

Si fecero varie proposte. Chi indicava come luogo opportuno per il Ghetto, lontano dalle chiese e lungi dalle vie percorse dalle processioni religiose, la via di Malpaga, altri la Spina (3), ma non se ne fece nulla.

Verso la fine del secolo XVIII, quando le leggi avrebbero dovuto, per i tempi mutati e per la minore superstizione, mostrarsi più miti e benigne, il Senato ordinò che gli ebrei del territorio, non abitanti in Ghetti, dovessero

(1) A. Cisciato — *Gli Ebrei in Este*. pagg. 24-25.

(2) Arch. civ. — Ebrei, Miscellanea, N. 752 « habitano nella contrada, che porta alla Porta di S. Zeno ordinariamente detta Ghetto. »

Il Gennari (*Delle usure degli antichi padovani*, pag. 29) fu tratto in errore da tale denominazione, affermando che a Montagnana « sino ai dì nostri un piccolo Ghetto esisteva. »

(3) Arch. civ. — Ebrei, Miscellanea, N. 752.

tutti abbandonare la loro residenza (1), e nel 1778 il podestà di Montagnana e quello di Monselice bandirono da quei luoghi tutti gli ebrei che vi risiedevano (2).

---

(1) Arch. civ. — Ebrei, Miscellanea, N. 748. Ducale 6 ottobre 1777 al Capitano e Vice podestà di Padova «.... E siccome è ferma volontà pubblica per oggetto di religione e buon governo, che non dimorino ebrei nella Villa, nè fuori de' Ghetti loro permessi, però farete dentro il termine di mesi sei eseguire lo sbando dei medesimi dalle loro stanze.... »

(2) Arch. civ. — Ebrei, Miscellanea, N. 752 [26 nov. e 3 dic. 1778].

CAPITOLO IV.

Gli ebrei nella mercatura, nel commercio e nell'industria manifatturiera

Popolo ramingo e disperso, inviso anche a quelle popolazioni che, o non eccitate da cieco fanatismo religioso, o per natura aliene dal commettere atti selvaggi, non trascorrevano a compiere quelle efferate persecuzioni così frequenti nel medio-evo e non ignote alla età moderna, gli ebrei dovevano attingere in se stessi e nelle loro virtù la forza di resistere ai ripetuti assalti.

Conteso loro ogni diritto civile, quasi non facessero parte dell'umano consorzio, considerati stranieri sempre, anche dopo lunghi secoli di stabile dimora in un luogo, vilipesi, scherniti, temendo sempre una sciagura irreparabile, erano costretti a svolgere il più perfettamente possibile la loro attività nell'unico campo che a loro si lasciasse: il commercio.

Il popolo ebreo aveva dovuto così, trascorsi i tempi della sua indipendenza e della sua gloria, mutare le proprie abitudini, chè quando le terre di Palestina non erano calcate ancora dalle legioni di Roma, apportanti la schiavitù e la morte e la strage, gli ebrei si davano all'agricoltura, per essa trascurando ogni cosa.

Nel medio-evo, mentre alcuni di loro si davano con ardore alle speculazioni filosofiche e alle investigazioni della scienza, ed altri non trascuravano di cogliere i fiori di una poesia mistica originale, la grande massa del popolo ramingo si diede al commercio, contribuendo mirabilmente al suo sviluppo e al suo rapido progresso.

Costretti dalle superstiziose paure e dalla profonda ignoranza delle plebi, dal malvolere dei principi e dal timore dei governi a esercitare solo la mercatura, esclusi da qualunque altra manifestazione dell'umana attività, era naturale che gli ebrei, dopo alcun tempo, non temessero nel commercio rivali, anche per le numerose relazioni che essi avevano nei diversi paesi, e per quella pratica che avevano acquistato nelle dolorose loro emigrazioni da paese a paese.

In Padova il loro commercio doveva prosperare più di quello che non lo facesse supporre la scarsa popolazione, che allo studio padovano traevano d'ogni parte d'Europa i giovani scolari, che agli ebrei ricorrevano in ogni loro bisogno.

Gli israeliti intuirono già d'allora quell'aforisma commerciale, per cui ai nostri giorni si operò una vera rivoluzione nel mercato, che cioè per vincere la concorrenza, bisogna aumentare considerevolmente lo smercio e diminuire il guadagno. E che gli ebrei precorressero i tempi, o trapiantassero almeno, a Padova, consuetudini d'altri paesi e di città più popolate, abbiamo già visto, accennando alle numerose società commerciali che si costituirono fra israeliti nella nostra città nel secolo XIV.

La concorrenza fortunata che gli ebrei facevano ai cristiani doveva, naturalmente, originare una guerra accanita, per vincer la quale i commercianti cattolici ricorsero a tutte le armi, da quelle perfide e avvelenate della calunnia, a quelle meno misteriose delle suppliche indirizzate al go-

verno, perchè ad essi soli concedesse il monopolio della mercatura.

Già nel secolo XIV grande era l'attività commerciale degli ebrei in Padova. Sui primi del '400 essi erano assai numerosi, e nel 1453 il Consiglio cittadino, reso ingiusto dalle predicazioni dei minoriti e timoroso per le loro minaccie, vedeva a malincuore che agli israeliti fosse concesso l'esercizio di quelle professioni, che si consideravano piuttosto come un privilegio e un diritto dei cristiani (1).

E le lamentele non cessano. Nella coscienza popolare gli ebrei erano sempre i nemici ostinati e disprezzabili del nome cristiano, la loro religione e i loro riti tenuti come un continuo sacrilegio mal compatibile e, inoltre, il lungo dibattito dei teologi che aveano impreso a battagliare coll'autorità dei Padri della Chiesa per la istituzione del Monte di Pietà, dibattito che destava cupi echi sui pergami, manteneva sempre vivi quei sentimenti di avversione e di sprezzo che il popolo nutriva per gli avviliti figli d'Israello.

Ma questi, attivissimi, dedicati con amore al loro traffico, estendevano di giorno in giorno la loro potenza, attirando nei propri negozi la clientela maggiore che, e nella molteplicità e varietà delle merci e nella mitezza dei prezzi, ponendo un velo sulle sue religiose superstizioni, badava al proprio risparmio.

Il Consiglio deplorava spesso il grosso numero di mercanti ebrei e la ricchezza dei loro negozi.

Nel 1502 dicevano i Consiglieri che il prestar danaro degli ebrei *benche para commodità, tamen è desfation de le*

(1) Arch. civ. — Atti del Consiglio N. 5 c. 83 r. (15 mag. 1453): « Quia ex Judeorum habundantia que habitat in civitate padue et maxime fenerantium, multi Christiani magna incomoda consequuntur *(sic)* tam in preoccupatione magisteriorum seu artium aliorumque comodorum, quod potius Christianis quam Judeis essent concedenda... »

persone e ruina de mestieri, de arti, et delle mercadantie per esser ogni cossa in man de giudei, inrichiti de sangue christiano.... (1).

E sotto l'influenza del religioso terrore, e spinto dalle continue lagnanze dei mercanti cattolici, che si vedevano sopraffatti dagli ebrei, il Consiglio lamentava alcuni anni più tardi, che gli ebrei esercitassero *ogni sorte di mercantia, habitando nelli più belli loci della Città fra Christiani, a giatura de infiniti povareti che con loro mestieri vivono*, e aggiungeva poi, a dimostrare il grave danno prodotto dalla concorrenza degli israeliti, che *non vi provedendo, li botteghieri saranno costretti lassar le botteghe, et li povarini moriranno di fame, si che in breve tempo li artefici saranno tutti Ebrei.*

Esagerazione questa che ci dimostra chiaramente come non solo la religiosa superstizione, ma anche un malinteso principio di economia politica e di protezionismo locale, rendesse i magistrati cittadini avversi agli ebrei.

Implorava infine il Consiglio che, per metter riparo a tanti mali, la Signoria di Venezia *si degni che detti Hebrei non possano far le arte et mestieri pertinenti a questo fidelissimo populo, ma contentar si debbano di quanto gli è sta concesso dalla Illma Sig^ria per la condotta loro* (2).

Il Consiglio avrebbe dunque voluto costringere gli ebrei ad esercitare solo la *strazzaria*, cioè la professione di rigattiere, e a chiudere i ricchi negozi, forniti di merci preziose.

Gli oratori della Comunità presentarono alcuni giorni più tardi una supplica al doge, per ottenere lo scopo desiderato. In essa è accennato che gli ebrei *si fano leciti*

(1) Arch. civ. — Atti del Cons., N. 11 c. 10 t. [9 aprile 1502].

(2) Id. — N. 14 c. 27 t. [16 agosto 1545] e Ebrei, Miscellanea, N. 757 fasc. C, c. 5 r.

con molti modi indiscreti far ogni sorte de mercantia solita e insolita a loro, et esercitano quelli mestieri i quali il vostro populo padoano per sustentamento della sua vita è usato esercitare. Il che è con ruina dela cità et contado, con vergogna della religion christiana, et per conseguente con dispiacere e molta incommodità de Vostra Serenità (1).

Gli ebrei commercianti erano davvero numerosi in Padova, e non potevano non esserlo, perchè in altro modo essi non potevano procurarsi i mezzi per vivere. Tranne i pochi che si erano dati al traffico del danaro e tenevano aperti alcuni banchi di pegni, tutti gli altri avevano dovuto aprire negozi e vendervi, oltre che vesti usate e mobili, oggetti d'oro e d'argento, stoffe e panni nuovi, e drappi di seta e velluti e broccati.

Nel 1571 gli ebrei mercanti erano 55 (2); nel 1615 gli ebrei avevano aperto in Ghetto 84 botteghe, mentre il numero totale delle botteghe di Padova era allora di 886, per cui gli ebrei ne possedevano poco meno che la decima parte, mentre la popolazione ebrea, che era allora di 665 abitanti, era appena la cinquantaquattresima parte della popolazione totale di 35,463 abitanti (3).

La sproporzione riesce ancor più evidente, se si pensi che delle 886 botteghe di Padova moltissime erano quelle di pizzicagnoli, osti, tavernieri, fornai, legnaiuoli, macellai, calzolai e sarti, mentre quelle degli ebrei erano quasi tutte di mercanti.

I negozi degli ebrei erano riccamente forniti, e il Consiglio lamentava questo lusso e questa abbondanza, perchè ne avveniva *diminutione grandissima delle principali botteghe*

(1) Arch. civ. — Estraordinario N. 130 c. 35 v. [non vi è data ma si deve ascrivere all'agosto del 1545].

(2) Id. — Ebrei, Miscellanea, N. 757 fasc. C, c. 6 r. [9 giug. 1571].

(3) Id. — N. 758 fasc. E, c. 1 e segg. *Descrition del Ghetto* — Gloria — *Il territorio padovano illustr.* Vol I, pag. 75.

che erano già nella Merzaria, come di strazzerie, rasi, broccati, damaschi, tappeti, pellami, et altre sorte principali et preciose. Et questo che più importa da certo tempo in qua negoziano in perle, zogie, cadene et altri lavori di oro battuto per grandissimi valsenti (1).

Fino dal secolo XIV gli ebrei dovettero negoziare in Padova in oro, argento, pietre preziose e in lavori di oreficeria, specialmente perchè, prima della istituzione della Camera dei pegni, gli israeliti usurai tenevano per sè i pegni non riscossi.

Già nel 1411 abitava in Padova un Jacob, del fu Sansone, mercante candiotto, il quale vendeva agli orefici metalli preziosi (2).

Che, del resto, l'oreficeria, se non come professione a sè, ma come complemento, almeno, della strazzaria, fosse esercitata dagli ebrei, ce lo dimostra il proclama, con cui il podestà Francesco Venier, nel 1471 proibiva agli orefici, agli strazzaroli, e agli ebrei di mettere in commercio oro e argento di bassa lega, e la stessa proibizione vediamo fatta dal podestà Marcantonio Venier mezzo secolo più tardi (3).

Nel 1624 David Valerio, ebreo levantino, gioielliere in Padova, otteneva contro la domanda fatta dalla fraglia degli orefici di continuare nella sua professione di *conzar diamanti* (4).

Fino alla metà del secolo XVI, fino a quarant' anni, cioè, dopochè era stato istituito il Monte di Pietà, gli ebrei

(1) Arch. civ. — Ebrei, Miscellanea N. 757.

(2) Arch. not. — Atti del not. Nicolò de' Senis. Lib. I c. 17 v. [5 sett. 1411].

(3) Arch. civ. — Ducali. Reg. E, N. 116 c. 54 v. [16 ott. 1471 e 13 feb. 1552].

(4) Arch. com. isrl. — Terminazioni, decreti, ecc. N. 1. c. 53 [20 sett. 1624].

non potevano comperare, nè far comperare oggetti che dal Monte stesso si facessero porre all' incanto, considerandosi come cosa sacrilega permettere che gli ebrei, contro le usure dei quali il Monte era stato istituito, potessero ritrarre da esso alcun guadagno (1).

Di questa esclusione assurda profittavano bene i mercanti cattolici i quali, trovandosi agli incanti quasi senza competitori, potevano comperare a bassissimo prezzo gli oggetti che vi si vendevano.

Benchè fosse grande la superstizione, non poteva mancare chi alzasse la sua voce a dimostrare il danno che una proibizione così sciocchemente ingiusta derivava ai cittadini.

Il 7 dicembre del 1534, su proposta del cavaliere Francesco Capodilista, il Consiglio aggiunse un quinto capitolo al regolamento del Monte, togliendo appunto il divieto che fino allora s' era mantenuto:

Quinto; perchè si ha cognuscuto per experientia che li stracaroli et altri che comprano pegni all' incanti, havendo tacita intelligentia fra loro, si fano hon merca delli pegni a danno grande delli patroni loro, perchè essi compradori con quella sua nation (2) *non li volem accrescer, ne incantar, et il messaro che li vende, quando sono andati essi pegni a cavedal e mercede spessissime fiate li delibera dando quello che val uno ducato per mezo, il che non seguiria quando all' incanto potesse andar cadauno, imperho sia etiam statuito che per benefitio de esso monte e de poveri de cetero tutti e cadauno indifferenter etiam hebrei possano comprar ad essi incanti li pegni che se venderano...* (3).

(1) Presso a poco simile divieto era stato fatto a Roma. — Ved. D. Tamilia, *Il sacro Monte di Pietà di Roma*. Roma, 1900. Forzani, pag. 15.

(2) *Nation*, voce derivata dall'arabo *ma'ounah*, valeva *assistenza, rinforzo*, ed era nome dato a quelle società di capitalisti genovesi che armavano flotte e conquistavano a spese proprie terre e isole in Levante.

(3) Voti favorevoli 53 contrari 13. — Arch. civ. — Atti del Consi-

Chi dalla esclusione degli ebrei ritraeva grande vantaggio protestò contro la deliberazione presa, tanto che, alcuni mesi più tardi, il deputato Antonio Papafava si fece interprete in Consiglio di tutte le fraglie cittadine, chiedendo che si revocasse quanto erasi già stabilito *et che zudei inimicissimi dello omnipotente dio, et del dito sacro et sancto monte di pietà per alcuno modo comprar non possino, su dicti incanti, nè ingerirsi in cosa alcuna spectante al dicto monte di pietà.... et per non esser conveniente che dicti zudei consequiscano utilità nè emolumento alcuno delle cose del dicto sacro et sancto monte* (1).

Così si proibì nuovamente agli ebrei di comperare i pegni, per proteggere i mercanti cristiani e tutta quella schiera di rivenduglioli lerci che accorrevano, tutti d'accordo, agli incanti, a strappare a buon prezzo quegli oggetti che davano testimonianza della miseria dei cittadini. Tolta la concorrenza, il Monte di Pietà mancava allo scopo suo fondamentale, quello cioè di prestare soccorso ai poveri con loro minimo danno.

L'Università dei legisti, che aveva altre volte perorata la causa degli ebrei, chiese ai Rettori e ai Deputati della Comunità che agli israeliti fosse concesso di comprare agli incanti i libri che gli studenti davano in pegno, e ciò per loro maggior vantaggio (2), ma la risposta fu negativa, non volendosi fare una eccezione a quanto era stato stabilito nel 1535 (3).

glio N. 13 c. 28 r. [7 dic. 1534]. Ducali. Reg. D, N. 115 c. 47 r. Questa deliberazione fu approvata in Pregadi il 26 feb. 1535. Ducali Reg. E, N. 116 c. 44 v.

(1) Voti favorevoli 106, contrari 8 — Arch. civ. — Atti del Cons. N. 13 c. 34 r. [10 apr. 1535].

(2) Arch. Ant. dell'Univ. N. 655 c. 5 v.

(3) Id. — c. 5 v. [16 ap. 1556]. Il 13 feb. 1562 l'Università dei legisti chiese ai Riformatori dello Studio che gli ebrei potessero comperare dagli studenti qualunque oggetto (Arch. ant. dell'Univ. N. 255 c. 5 v.).

Nel secolo XVII però gli ebrei potevano comprare i pegni che la Camera fiscale poneva all'incanto (1).

Professione esercitata ancora in antico dagli ebrei in Padova, come in Venezia, era quella della *strazzaria*, che col volger del tempo fu quasi loro esclusiva. Gli strazzaroli, che non erano, come suonerebbe la parola, cenciaiuoli, ma rigattieri, compravano qualunque oggetto usato, mobili, libri, oggetti preziosi, vestiti di foggie diverse, tutto quello insomma che desse speranza di lucro, e che passato dalla guardaroba dei gentiluomini, dei soldati e delle dame, potesse in alcun modo servire al popolo.

Gli strazzaroli erano numerosi a Padova anche nel secolo XIV, quando v'era una corte fastosa e quando il lusso diffuso nella città ammetteva un continuo cambiare di vesti e di ornamenti, e determinava qualche subito crollo di fortuna.

E nemmeno nella prima metà del secolo XIII mancavano a Padova gli strazzaroli; Ezelino il tiranno aveva fra i tre custodi del suo tesoro uno strazzarolo, che per l'arte sua, e più per la liberalità del suo signore e per i larghi profitti del suo ufficio, potè scorrere nell'agiatezza i suoi ultimi anni (2).

Gli strazzaroli, che si erano raccolti, come tutti gli artefici e i mercanti, in traglia, potevano comprare qualunque oggetto, fuorchè armi, tanto nei loro negozi come nelle piazze, nelle vie, nei mercati e nelle fiere, così della

(1) Arch. civ. — Ebrei, Miscellanea, N. 752 [27 ott. 1681]. La Camera fiscale raccoglieva e vendeva all'incanto gli oggetti sequestrati ai debitori del Comune e dello Stato.

(2) Giov. da Nono — *Chronica de nobilibus familiis paduanis*, c. 22 r.: « *De Hengelfredis.* Hengelfredus sartor et strazarolus fuit tertius custos averis nobilis Ecelini de romano quando erat dominus padue.... qui pecuniam Ezelini in tres partes diviserunt, et quilibet factus est fenerator. »

città come del contado, purchè tali compere fossero fatte pubblicamente (1).

Gli ebrei, mentre tutte le altre fraglie continuamente protestavano contro la loro concorrenza e imploravano dai Rettori e dal Senato che fosse tolto loro il diritto di aprire negozi, furono accolti nella fraglia *degli strazzaroli*, che si divideva perciò in *fraglia degli strazzaroli cristiani* e *fraglia degli strazzaroli giudei*. Avevano essi i propri gastaldi, i propri massari, i propri sindaci, e per un accordo avvenuto e stipulato nel 1448, dovevano pagare alla fraglia, per poter godere dei diritti stessi che dalle leggi le erano concedeti, 125 lire di piccoli all'anno *in bone monede venetiane d'argento overo d'oro* (2).

Ebbero così gli ebrei il permesso di tener aperti otto negozi di strazzaria, ma il loro numero aumentò più tardi con grande rincrescimento delle fraglie, che non mancavano di protestare contro la ricchezza delle *strazzarie*, le quali, a malgrado della miseria e meschinità spiranti dal loro nome, erano assai ben fornite di quanto abbisognasse ai cittadini, così di mobili e tappezzerie antiche e vasi e arazzi, come di vesti ricchissime e finimenti d'oro e di argento (3).

(1) Arch. com. istr. — Terminazioni, decreti, ecc. N. 1 c. 21 r. [Decreto del podestà Marino Caravello, 1 genn. 1407]. Gli *strazzaroli* potevano vendere alcuni oggetti che ai mercanti stessi era proibito di vendere. Questi nel 1552 ottennero però di vendere qualunque cosa, che nelle *strazzarie* potesse trovarsi e spettante al loro commercio « exceptis frapis et quibuscumque intaleis et scarpetis de tella » Arch. com. istr. N. 1 c. 18 r. e v. Gli strazzaroli potevano anche comprar libri e invano la fraglia dei Librai e cartolai tentò di far togliere ad essi questo privilegio. Arch. com. istr. id. c. 19 r.

(2) V. Documento X.

(3) Nel 1473 la fraglia dei Marangoni deliberò « Che non sia nè strazzaroli nè zudei che ardisca nè presuma comprare nè barattare cose de qualunque forma et maniera spectante et pertinente di marangoni,

Non era infrequente il caso che gli strazzaroli comprassero oggetti provenienti da furto, non obbligati dalla legge ad essere avveduti nelle loro compere e cercar di conoscer la provenienza della roba che loro si offriva.

Quando presso alcuno di loro si fosse rinvenuto un oggetto rubato, lo strazzarolo compratore non era costretto, come vuole la moderna legislazione, a restituirlo al derubato, ma lo doveva solo nel caso che questi gliene avesse pagato il prezzo preciso (1).

Per gli ebrei la procedura era anche differente. Quando alcuno denunciava un furto patito, le autorità facevano ricerca dell'oggetto rubato nelle botteghe degli strazzaroli, e si rivolgevano al bidello dell'Università degli ebrei, perchè in piena sinagoga dovesse chiedere se alcun israelita avesse comprato ciò che si andava cercando.

Gli ebrei, se ne fossero stati compratori, dovevano dichiararlo, sotto pena di incorrere nella scomunica, e per tal modo moltissime volte si riuscì a scoprire e a riavere quello che era stato rubato.

Le autorità tentarono più volte di costringere il bidello a voler rivelare il nome della persona che aveva venduto l'oggetto, segno che l'antica forma di procedura andava mutandosi, ma il bidello, forte degli antichi privilegi e della consuetudine, potè sempre sottrarsi a quest'obbligo nuovo che gli si voleva imporre. Il venditore così restava ignoto, frustrata l'opera della giustizia, e il derubato

zoè case, forcieri, mese, taole, trespidi, rude, crenze et generalmente altre role spettante et pertinente a dita fraia, et cussì cose scomenzade, come lavorieri finidi soto pena de perder diti lavorieri et robe et ch' el degan de dita fraia possa andar cerchando in tutti li logi suspeti per utilità de dita fraia. » Bibl. civ. — *Statuti fraglia Murarogni*, ms. BP. 899, c. 32 v.

(1) Cfr. Cap. I pag. 26. - - Il primo decreto su tal materia è del gen. 1407 (podestà Marino Caravello), confermato nel 1537 dai Signori di Notte al Criminale. — Arch. com. istr. N. 1 c. 51 v.

poteva dirsi contento di ricomperare la roba sua (1). Talora, quando la provenienza furtiva era certa e palese, gli ebrei denunciavano il ladro o il complice suo. Nel 1594 infatti un individuo, dopo di aver rubato un calice d'argento e alcuni paramenti d'altare dalla chiesa d'un villaggio vicino, si recò a Padova per venderli a qualche ebreo ma, denunziato dal primo a cui si presentò, fu appiccato (2).

Esercitarono gli ebrei anche il commercio del cuoio, per una concessione ottenuta il 6 marzo 1539 dalla fraglia dei *Calegari*, i quali permisero loro di vendere *pele bianche, cordovani et zuri*, ma essi ingrandirono i nuovi negozi, e vendettero ogni genere di cuoio e tutto ciò che spettava alla professione del calzolaio, *donde ne sono seguiti et seguono di zorno in zorno molti inconvenienti a danno pubblico et quel est peius il fontegetto di curami essendo erto a benefitio universale per questo già molti giorni è serrato* (3), per cui il Consiglio deliberava che fossero ripetuti gli ordini che regolavano la vendita del cuoio.

Non era senza gravissime difficoltà che gli ebrei ottenevano di poter dedicarsi a un dato genere di commercio chè, ottenuto dalla Signoria il permesso di vendere, si vedevano poi conteso il diritto dalle fraglie che ricorrevano al Consiglio, ai Rettori, al Senato stesso, perchè il privilegio concesso agli israeliti fosse tolto immediatamente. Un

(1) Per evitare che gli ebrei comprassero oggetti rubati, il Capitolo della loro università aveva stabilito che nessuno potesse comprare prima delle orazioni del mattino e dopo quelle della sera, sotto pena di perdere l'oggetto comprato e di pagare 10 ducati di multa. — Arch. com. isr. Terminazioni, ecc. N. 1 c. 49 r.

(2) Nic. De Rossi — *Cronaca* cit., pag. 175.

(3) Arch. civ. — Atti del Consiglio N. 14 c. 18 [4 genn. 1541].

Il fontego, o fondaco, del cuoio fu concesso dal Senato nel 1532. I Rettori di Padova, Pietro Zen e Giacomo Corner, nel 1535 stabilirono che, per pagare il massaro del fontego, ogni compratore pagasse tre bagattini per ogni lira di cuoio comprato (Atti del Consiglio N. 16 c. 21 r.).

Lion ebreo otteneva nel 1542 dal Consiglio dei X lettere che gli concedevano di poter vendere olio tanto ad ebrei come a cristiani, ma il Consiglio cittadino, il 4 giugno, *essendo questa materia di grandissima importanza perchè concerne l'honor de Dio et di tutta questa città, da la qual poteria in futurum produr pernitioso exemplo a danno intolerabile de tuti.... li botegieri cristiani di questa terra,* deliberava, a por riparo ai temuti mali, di chiedere alla Signoria *che tal hebrei non habbino questa liberta di poter vender ut supra ogio a menudo ni altre mercantie spectante alla casalineria in preiuditio di mercadanti christiani* (1). E anche quando si eresse il Ghetto, e le mutate condizioni imposte agli ebrei esigevano che essi tenessero aperti nel loro quartiere i negozi necessari ai loro quotidiani bisogni, le fraglie si credevano in diritto di concedere esse sole agli israeliti il permesso di vendere. I litigi furono perciò frequentissimi, che gli ebrei volevano svincolarsi da questa dannosa soggezione alle fraglie, e queste non volevano menomati gli antichi privilegi che si opponevano ai privilegi dagli israeliti ottenuti (2).

L'oste che aveva aperto taverna in Ghetto e dava ricetto agli ebrei forestieri, non poteva vender vino a cristiani, e solo ad ebrei poteva vendere la sua merce il fruttivendolo (3).

(1) Arch. civ. — Atti del Consiglio N. 14 c. 17 v. [4 giugno 1542].

(2) Il 4 maggio 1629 si decise che gli ebrei, quando avessero voluto aprire negozi di pizzicheria, non abbisognassero del permesso della fraglia dei *casalini*. Arch. com. isr. N. 1 c. 49 v. e 50 r. Il permesso occorreva, però, per aprire negozi di spezie e cere. Arch. com. isr. N. 1 c. 54 v. e c. 65 v.

(3) Nei capitoli approvati in Senato nel 1558, e regolanti la dimora degli ebrei nello Stato, è detto: Capo XXIII: «.... l'ossano [gli ebrei].... tener l'hoste loro per i Ebrei forestieri....» Arch. civ. — Ebrei, Miscellanea, N. 757 fasc. E, c. 15 e segg.

Una professione che fu sempre proibita agli ebrei fu quella della sartoria, e il divieto fu espressamente dichiarato in tutte le condotte della seconda metà del secolo XVI, *sotto pena de ducati cinquanta in caso di denontia et giustificata che sia la trasgressione a chi nè per uso, nè per altri fusse ritrovato a lavorar et di perdere la robba, così a quello Hebreo, che la tagliasse come quello che desse a cusir et lavorar a detti ebrei* (1).

Costante era la lotta che dovevano sostenere gli ebrei con le fraglie cittadine. Come nelle altre città, anche in Padova, dalla età più remota del medio-evo alla caduta della repubblica, chi voleva esercitare un mestiere doveva iscriversi nella fraglia dell'arte sua (2). Questo protezionismo rigidamente osservato e mantenuto per tanti secoli dalle leggi e dai privilegi che alle fraglie erano stati concessi, se aveva un tempo apportato qualche beneficio allo sviluppo della industria locale, protetta in sul nascere e aiutata nel suo svolgimento, aveva arrecato più tardi gravissimi danni.

Le fraglie godevano di un' autonomia riconosciuta dallo Stato, avevano il diritto di esercitare esse stesse un' attiva sorveglianza perchè la legge fosse rispettata, potevano mandare il proprio *degan* o il proprio massaro a far perquisizioni nei negozi e a ricercarvi quelle merci che solo chi apparteneva alla fraglia poteva vendere pubblicamente.

Altra volta i preposti alle fraglie, per fare le private perquisizioni dovevano valersi dell' opera del contestabile, addetto all' ufficio del Capitano (3) e dei suoi ufficiali, ma

(1) Arch. civ. — Ducali, Reg. G, c. 118 v. [Ducale del 22 nov. 1601].

(2) Già nel 1290 erano costituite in Padova 35 fraglie, da quella dei notai e degli speziali, a quelle dei mercanti, degli osti, dei sarti, dei calzolai, dei bovai e degli ortolani. *Statuto carrarese*, cod. della Bibl. civ. di Pad. BP. 1236, c. 47.

(3) Nei luoghi maggiori del dominio veneto i Rettori erano due: Podestà e Capitano. Al secondo erano affidati l'amministrazione della

ricorrendovi essi troppo di frequente e riuscendo molte volte infruttuose le ricerche e le perquisizioni, si stabilì che i massari delle fraglie per ottenere l'appoggio dei pubblici ufficiali dovessero fare una denunzia regolare, specificando in essa il luogo preciso dove si trovava la roba da sequestrarsi, e di questa dichiarando la qualità e la quantità (1).

Le fraglie cittadine, non comprendevano, o non volevano comprendere che il diritto di dimora concesso agli ebrei traeva con sè un altro diritto essenziale, quello cioè di dedicarsi a qualche professione che desse loro modo di vivere, e protestavano che si dovessero mantenere quei privilegi che a loro concedeva il monopolio professionale.

I poveri ebrei, per non vedersi mancare ogni fonte di guadagno, oppressi dalle gravezze, e queste erano tali che condussero più tardi l'Università al fallimento, continuamente minacciati e insidiati d'ogni parte, dovevano difendersi come meglio potevano, e implorare l'aiuto dei Rettori dello Studio, del Consiglio cittadino e dei Rettori di Padova, perchè la Signoria giudicasse in loro favore; dovevano scrivere lunghi memoriali in cui, citando gli antichi privilegi e le prerogative concesse nei patti delle condotte, e la lunga consuetudine, e i permessi dati ai loro correligionari d'altre città del dominio, non mancavano di dimostrare l'utilità che ai cittadini derivava dai loro traffichi.

E non poca utilità apportavano veramente a Padova, dando un forte impulso alla mercatura, provvedendo la città di bellissimi negozi, in cui si trovavano merci che prima d'allora si dovevano ricercare a Venezia e perfino in città che non facevano parte del dominio veneto.

giustizia e l'ordinamento interno. Da lui dipendeva direttamente il Contestabile o conestabile, che nel medio-evo significava capitano di soldati, addetto alla guardia di qualche porta della città.

(1) Arch. com. isrl. — N. 1, c. 6 v. [Lettera dell'Avogadore di Comune Nicolò Contarini, 31 dicembre 1595].

Questi benefici effetti prodotti dalla concorrenza degli ebrei, i quali vendevano a prezzo inferiore che non i mercanti cristiani, e più di questi avevano i negozi forniti, erano riconosciuti anche dal Consiglio cittadino, tutte le volte che o esagerato o falso zelo di religione o interessate lamentele di mercanti cattolici non turbavano il retto giudizio dei magistrati.

Fino alla metà del secolo XVI, fino a quando, cioè, gli ebrei poterono dar ad usura e contro di essi si scatenò l'ira parolaia dei frati, il Consiglio, agitato da mille paure, si mostrò quasi sempre avverso agli israeliti, ma d'allora in poi, fuorchè poche volte, li protesse e li difese, mandando anche i propri oratori a Venezia, quando le fraglie tentavano di impedir loro l'esercizio di quelle arti e di quei mestieri che la Signoria aveva sempre concesso agli ebrei.

Il commercio dei panni e delle stoffe era quello che più d'ogni altro richiamava a se l'attività degli israeliti, ed è perciò che la fraglia dei Mercanti e *Telaroli*, più d'ogni altra si mostrò accanita contro di loro, cercando di togliere una concorrenza così pericolosa, e compilando a tal uopo articoli nei propri statuti, ordinando perquisizioni e sequestri, protestando vivamente presso il Consiglio cittadino, presso i Rettori, presso il Senato e presso il Consiglio dei X.

Era dunque una ragione economica che spingeva i mercanti cattolici a inveire contro gli ebrei, e per meglio riuscire nello scopo loro e per dissimulare, benchè in modo abbastanza ingenuo e puerile, il vero movente della lotta intrapresa, si valevano di quella generale avversione che il popolo, superstiziosamente religioso, nutriva per gli israeliti (1).

(1) Quello che accadeva a Padova accadeva pure in altre città, chè dapperttutto gli ebrei erano concorrenti temibili. I mercanti cristiani di

Un valido appoggio trovavano sempre gli ebrei nei Rettori dello Studio.

Gli studenti, che ricorrevano ad essi nei loro bisogni, ed erano sempre sovvenuti, benchè di tratto in tratto non si dimostrassero per nulla dissimili dagli altri cittadini e usassero a danno degli ebrei soprusi e soperchierie, e anche violenze, quando trattavasi di difenderli contro le angherie degli altri, forse lautamente compensati, intervenivano con energia.

I negozi dei mercanti attiravano i numerosi clienti, che vi trovavano, oltre i panni e le stoffe di seta e i broccati e i damaschi, tutto ciò che doveva servire all'acconciatura della persona, gli odorosi cosmetici e le acque e le essenze di profumi, e i ricchi ventagli e perfino le sottili lame di spada (1).

L'agitazione dei mercanti cattolici (2) fece sì che il 26 novembre del 1558 il Senato togliesse agli ebrei il diritto di commercio, solo lasciando ad essi l'esercizio della *strazzaria* eppure allora proprio il deputato Girolamo Polcastro deplorava nel Consiglio cittadino i prezzi eccessivi dei panni e proponeva si chiedesse alla Signoria il permesso di far venire panni forestieri (3).

Il governo della repubblica, informato al più liberale concetto di amministrare la giustizia ugualmente a tutti i cittadini, aveva accolto gli ebrei già da più secoli, ma non poteva di tratto in tratto non ascoltare, almeno apparente-

Roma avevano proposto nel 1552 di sborsare ogni anno a quel Monte di pietà 500 scudi, purchè agli ebrei fosse proibito di vendere merci nuove. Ved. D. Tamilia, op. cit., pag. 30.

(1) Bibl. civ. — *Statuti della fraglia dei Merzari.*

(2) La fraglia dei *Merzari* nel 1542 aveva fatto proibire agli ebrei Berto e Angelo da Bari di vendere « stringas et bursas ». — Arch. civ. Ebrei, Miscellanea, N. 751.

(3) Arch. Civ. — Atti del Consiglio, N. 13, c. 23 r.

mente, le voci che contro di essi si elevavano, pronto però a revocare, in tempo più opportuno, quei decreti che gli erano stati strappati.

Pubblicato con proclama il divieto fatto agli ebrei, l'Università dei legisti spedì a Venezia quattro dei suoi consiglieri perchè perorassero la causa di chi si vedeva danneggiato nei propri interessi (1). La nazione alemanna (2) aveva da canto suo promesso e concesso il suo appoggio agli ebrei, da questi esigendo, però, la continuazione di un'annua regalia (3).

Il Consiglio stesso, benchè con debole maggioranza, non erasi ancora spenta l'eco dei violenti dibattiti d'un giorno, deliberò di inviare oratori ai Savi alla Mercanzia, a Venezia, per ottenere che gli ebrei potessero vendere *pani de seda et altro... vendendo loro hebrei tal cose a miglior pretio de quello fano li merzari* (4).

Gli ebrei così efficacemente protetti, ottennero il permesso invocato, ma non perciò la fraglia dei *Merzari* desistette dalla sua lotta, che sapeva bene come i decreti facilmente si revocassero e con altrettanta facilità si facessero tornare in vigore (5).

Si avvicinavano allora tempi assai tristi per gli ebrei. Mentre ferveva la guerra contro i Turchi, si credette che gli ebrei di Venezia favorissero i nemici della repubblica e segretamente corrispondessero con alcuni correligionari che dimoravano a Costantinopoli e che, per tal modo, pote-

(1) Arch. Ant. dell'Univ., *N.* 655 c. 5 [25 feb., 28 dicemb. 1559].

(2) Gli studenti erano inscritti e divisi in 32 *nazioni*.

(3) Arch. Ant. dell'Univ., N. 655 c. 13 [4 marzo 1559].

(4) Arch. civ. — Atti del Consiglio, N. 15 c. 19 t. [15 apr. 1559] voti favorevoli 65, contrari 55.

(5) Correva infatti l'adagio: « Lege veneziana, la dura una setimana » come per esempio, in Lombardia: « Grida de Milan, la dura da ancoeu a doman. »

vano informare il sultano di quanto accadesse e si deliberasse di fare dal governo veneto.

Il Senato, a cui i mercanti cristiani di Padova erano ricorsi, il 2 giugno del 1571 nuovamente vietava agli ebrei la vendita di panni e stoffe di seta, solo lasciando loro la *strazzaria* (1), e questo decreto particolare era seguito alcuni mesi più tardi, dopo che la vittoria di Lepanto acui l'odio contro gli israeliti, dal decreto di espulsione degli ebrei da tutte le terre del dominio (2). E a tale decreto si sarebbe prestato piena osservanza, se il medico rabbino Scelemò Askenazy, inviato da Selim II a Venezia per concludere la pace, non avesse ottenuto che fosse revocato (3).

La nuova proibizione, che realmente apportava non piccolo danno anche ai cittadini, spinse gli ebrei di Padova a richiedere l'appoggio dell' Università dei legisti, la quale deliberò di supplicare il doge che nella nuova condotta fosse agli israeliti permesso di commerciare come per lo innanzi, essendo ciò vantaggioso agli studenti (4).

Il Consiglio stesso prese le parti degli ebrei, attestando che numerosi erano i benefici che il loro commercio apportava.

Nella seduta dell' 8 giugno il deputato Paolo Alvaroto propose al Consiglio che, *essendo che la mercanzia fu sempre utile non solamente al Principe ma alla Città, perchè quanto maggior numero de mercanti vi sono tanta maggior abbondanza*

(1) Arch. civ. — Ebrei, Miscellanea, N. 751.

(2) Decreto 18 ott. 1571: « Avendo la Maestà del sig.r Iddio concesso alla Republica la vittoria contro il turco, è cosa conveniente mostrar qualche segno di gratitudine verso Messer Gesù Cristo benedetto, facendo dimostratione contro quelli che sono nemici della santa sua fede come sono gli Hebrei. — G. Gallicciolli, *Delle antiche memorie venete* ecc. Vol. II, n. 957.

(3) M. Diena, *Rabbi Scelomo Askenazy e la repubblica di Venezia* in « Atti d. R. Ist. veneto. » S. VII, t. IX, Venezia, 1897-98, pagg. 611-637.

(4) Arch. Ant. dell' Univ., N. 655 c. 5 v. [3 giugno 1571].

si trova a beneficio universale, et essendosi di breve per rinovar la condotta delli hebrei, li quali per la forma della condotta precedente hanno autorità di poter mercatare, il che è stato beneficio publico per non esser in questa città l' arte della seda, essendo ben che possino continuare, se ne chiedesse alla Signoria il permesso, e il Consiglio approvò con una bella maggioranza di voti (1).

Le intercessioni a nulla approdarono, che anzi poco dopo si emanava il decreto di espulsione degli ebrei, e questi, per tutta la durata della successiva condotta, non poterono in Padova vendere panni.

La fraglia dei Merzari, sospettosa e accanita contro gli ebrei, vigilava a che il divieto non venisse infranto, e il 7 aprile 1579 mandava il contestabile Giuseppe de' Bardoni a fare una perquisizione nel negozio di Simon Loria, al quale furono sequestrate alcune pezze di velluto e di raso (2).

Nella ricondotta del 1581 fu permesso agli ebrei di Padova di esercitare la mercatura, ma la fraglia dei *Merzari* volevá opporsi a che il decreto avesse vigore, protestando che s'era voluto dare ad esso una falsa interpretazione.

Il decreto della condotta concedeva agli ebrei diritto di dimorare in Padova e nel territorio, *vivendo secondo il rito ed il costume loro, et negociando in quel modo che hanno fatto per il passato* (3), e i Merzari, adducendo che nella condotta precedente era stato fatto divieto agli israeliti di commercio, volevano che dalle parole dei patti apparisse

(1) Arch. civ. — Atti del Consiglio, N. 17 c. 17 t. [8 giugno 1571] e Ebrei, Miscellanea, N. 759, fasc. M.

(2) Arch. civ. — Ebrei, Miscellanea, N. 757, fasc. C, c. 7 r. Il podestà Alvise Giustiniani e il capitano Francesco Corner decretarono che le stoffe sequestrate fossero vendute da un mercante cristiano, e il prezzo fosse consegnato al Loria (Id. id. c. 8 v. — 27 mag. 1579).

(3) Arch. civ. — Ducali Reg. G. c. 40 v. [3 marzo 1581].

chiaramente che il divieto doveasi mantenere anche per l'avvenire.

Il Consiglio concesse anche questa volta il suo favore agli ebrei, i quali *danno le loro robe per assai miglior mercato di quello che fanno i marzari, e per questa via la città ne sente gran commodo* (1). Il Senato ascoltò le ragioni addotte dal nunzio della Comunità e confermò contro la fraglia dei Merzari, che gli ebrei potessero liberamente commerciare. La causa non ebbe termine però, che i mercanti ricevevano troppo grave danno dalla concorrenza degli ebrei, per non tentare di ottenere con ogni mezzo che si rinnovasse il divieto. Per ben due anni continuò la lotta; si mandarono dall'una o dall'altra parte suppliche al doge e avvocati delle fraglie e dell'Università degli ebrei si presentarono nelle cancellerie dello Stato, a Venezia, e memoriali si spedirono al Senato.

Le Comunità e l'Università dei legisti difesero costantemente gli ebrei (2), i quali infine dopo sì lunga questione, poterono esercitare liberamente la mercatura.

I loro negozi erano assai ricchi, e di giorno in giorno aumentava il loro numero e la loro ricchezza. Grande era il lusso che si sfoggiava allora a Padova. Le donne usavano vesti sfarzose e costosissimi finimenti, talchè il Consiglio cittadino, impensierito di tanto spreco di danaro e del diffondersi di costumi che avrebbero portato con se una generale corruzione, cercò di porvi un freno, emanando di tratto in tratto leggi suntuarie, che furono troppe volte ripetute per credere che ad esse si prestasse una lunga obbedienza.

Già verso il 1450 si era emanata una legge per in-

(1) Arch. civ. — Ebrei, Miscellanea, N. 759 fasc. M [lettera dei deputati al Nunzio della Comunità. Venezia 2 ott. 1581].

(2) Arch. ant. dell'Univ. N. 655 c. 5 r. [7 luglio 1585 — 29 dic. 1595].

frenare il lusso delle vesti muliebri (1), ed altre leggi erano state decretate nel 1488 e nel 1504 (2), mentre si decretava nel medesimo tempo che non tanto sontuosi si facessero i funerali (3), nè si mostrasse tanto sfarzo nei pranzi e nelle cene, così in vasellami d'oro e d'argento, come in vivande costose (4).

Le donne trionfavano facilmente della legge; lo sfarzo delle vesti e la vita lussuosa erano un costume troppo inveterato e troppo consentaneo ai tempi, perchè si potesse toglierlo con una deliberazione del Consiglio.

Padova, benchè non vivesse di vita politica propria, e non avesse una corte, come aveva avuto fino al 1405, era pur sede di bel costume e di lieto vivere. Gli studenti, che da ogni parte d'Europa accorrevano all'Università di Padova, vi apportavano vita e gaiezza, e la città risuonava dei canti gioiosi ed era teatro delle loro avventure.

Padova non era seconda ad alcun'altra città d'Italia nel seguire quei precetti di etichetta che il gentiluomo perfetto doveva sempre seguire e far rispettare dagli altri.

Vi erano scuole rinomate e frequentatissime di scherma; spessi i duelli per futili motivi. La precedenza nella strada era causa talora di diverbi, di duelli e perfino di assassinii (5), talchè si provvide a regolare con una legge il

(1) Arch. civ. — Atti del Consiglio N. 3 c. 311 r., 314 r.

(2) Id. — N. 10 c. 4 r. e 21 r.

(3) Id. — Id. c. 6 v. [1492].

(4) Id. — Ducali Reg. E N. 116 c. 1 r. e c. 90 v. Per le leggi suntuarie del secolo XVII vedi: Arch. civ. — Atti del Consiglio N. 25 c. 8 v. ecc.

(5) *Descrittione di Padova e suo territorio*, ms. cit. pag. 66: « La chiesa dei Padri Neri della Natività di S. Maria dei Servi che ha contiguo il più bello portico della città, sotto il quale il 1531 da quattro mascherati fu tracidato, forse per precedentia di strada appresso il muro, che un giorno si risolverà alla Veneta di destra, con 33 ferite l'infelice Potmander scolaro noh. Polacco. »

camminare sulla pubblica via (1). — Il lusso tendeva a crescere piuttosto che a diminuire; le donne delle nobili e ricche famiglie si recavano alla chiesa in cocchio, e tenevano segrete riunioni quando agitavasi la questione di imporre una nuova legge che moderasse il lusso soverchio (2).

Gli studenti erano i più assidui clienti degli ebrei. Infatti *li scolari che sono forestieri di tante nazioni e paesi lontani forniscono le case et le camere con utensili che ricevono in Ghetto; vendono e comprano habiti secondo i loro bisogni, et ad ogni hora hanno un ricorso sicuro agli hebrei per provedere alle loro occorrenze. Le medeme provisioni hanno da noi li signori Legienti* [professori] *forestieri, e tanti che vengono a trattenersi in Padova, chi per purghe, chi per liti civili e criminali o per altre occasioni* (3).

In una memoria presentata dal Consiglio ai Rettori è detto: *et pur si sa di quanta utilità sia l'hebreo in Padova, specialmente alli scholari, et alli soldati, quali vengono in guarnigione per servicio di Sua Ser^tà, alli quali essi hebrei subministrano tutte le cose che per li loro studi et anco per guarnire et fornire le stanze sono necessarissime* (4).

(1) Il Consiglio stabilì nel 1601 che « nel camminare la banda del muro non sia tenuta in alcuna considerazione, ma quelli che cammineranno insieme basti a dar la mano destra a chi si vora honorare o per alta o per grado o per altri rispetti; fra quelli che s'incontreranno si osservi che ognuno vadi alla sua dritta et chi contrafarà prendendo del muro per superiorità se ben non fosse alla sua man dritta sia havuto per homo inciviile et sia punito secondo l'eccesso in arbitrio dell'Ill^mi SS^ri Rettori di questa città. » — Arch. civ. - Atti del Consiglio N. 20 c. 7 v. [11 marzo 1601].

(2) J. D. Spazzarini — *Historia* cit. pag. 186-187.

(3) Arch. civ. — Ebrei, Miscellanea, N. 471 fasc. 1 [Memoriale diretto dall'Università degli ebrei ai Rettori di Padova il 1659].

(4) Id. — N. 751. Documento XI.

Gli ebrei davano a noleggio mobili e anche vesti. Il 8 genn. 1560,

La fraglia dei Merzari continuava nelle sue lamentele, che si facevano più alte e più frequenti, di mano in mano che i negozi degli ebrei si arricchivano, attraendo sempre maggior numero di compratori.

Il Consiglio cittadino non tenne mai una norma costante di condotta in questo lungo duello. Animato a seguire la giustizia, anche quando il trionfo di questa avesse danneggiato una classe di cittadini, aveva talvolta protetto gli ebrei, ma troppe volte dava ascolto a un malinteso amore al natio loco e proteggeva i mercanti cristiani, chiedendo al Senato si dovesse togliere agli israeliti ogni modo di fare una così fortunata concorrenza ai mercanti di Padova.

Così nel 1620, approssimandosi l'epoca della ricondotta, il Consiglio rivolgeva ai Rettori un memoriale, in cui, detto del lusso e dell'accresciuto numero dei negozi degli ebrei, invocava un provvedimento contro di loro, i quali, specialmente nel contado, danneggiavano i villici con contratti illeciti e coll'incetta dei grani (1). Tre anni più tardi la fraglia dei Merzari stabiliva che chi avesse voluto vendere ciò che spettava all'arte sua dovesse, senza eccezione alcuna, essere iscritto nella fraglia, dalla quale per antico decreto erano esclusi gli ebrei (2).

in una causa portatosi dinanzi a lui, il giudice dell'Aquila sentenziò che il nolo non dovesse eccedere il valore della cosa noleggiata.

Nei primi mesi del 1722 Pietro Grimani, Michiel Morosini e Alvise Mocenigo, Sindaci Inquisitori di terraferma risiedettero in Padova. Fu allestito per loro un appartamento e tutti i mobili e gli utensili e la biancheria furono dati dagli appaltatori Greghi di Verona e Zara ebreo di Padova, per 560 ducati al mese.

Arch. civ. — Ebrei, Miscellanea, N. 747 c. 53-54.

(1) Arch. civ. — Ebrei, Miscellanea, N. 471, fasc. C. c. 36 r.

Risposero con altro memoriale gli ebrei, ribattendo ad una ad una le osservazioni del Consiglio che replicò, confermando quanto aveva asserito la prima volta.

(2) Arch. com. istr. — « Cordelle » N. 150 fasc. 22 [7 marzo 1623]. Cap. 46 dello *Statuto della fraglia dei Merzari*: « Anchora ordi-

L'antica lotta era dunque continuata aspra e violenta, con pochissime e brevi tregue; ma gli ebrei poterono, eccetto qualche interruzione, continuare nel loro commercio, accontentandosi di un guadagno minore assai di quello che i mercanti cattolici pretendevano.

E questo beneficio che ai cittadini derivava dalla concorrenza degli ebrei fu ancora una volta riconosciuto dal Consiglio cittadino che, augurandosi che agli israeliti fosse anche per l'avvenire permesso il libero esercizio della mercatura soggiungeva, nella supplica al doge, che bene sperava, *essendo verissimile che Sua Serta sia sempre per far maggior stima del beneficio pubblico di tutta una città et di tutto uno Studio, ornamento preciosissimo di Sua Serenità che di così pochi marzari, i quali, mossi da una sette inestinguibile di arichire, poco curano, anzi del tutto sprezzano il comodo universale, purchè si ingrassino loro stessi* (1).

Le ragioni per cui gli ebrei si accontentavano di un guadagno minore che i mercanti cattolici, derivava dal fatto ch'essi volevano piuttosto moltiplicare la clientela. Si aggiunga inoltre che, mentre i cristiani aspiravano ad arricchire in breve tempo per investire il danaro in case e terreni, gli ebrei invece, a cui il diritto di proprietà di beni immobili era tolto, una gran parte del guadagno consacravano alla compera di nuove merci, riuscendo così ad avere negozi ricchissimi e ad attirare i cittadini, i quali disertavano le mal provviste botteghe dei mercanti cristiani.

niamo che non se possa tor zudei in la nostra Fraia overo Scuola, e s'el sarà Castaldo over Massaro che li accetta in la nostra Fratelanza senza licenza del Capitolo, che caschi alla pena de L. 25 et sia applicade alla Camera Fiscale, senza alcuna remissione, e volendu vendere merce debba riconoscere la nostra Fraia, ne possa tegnir robbe per negotiar fuori del Ghetto in pena giusto la legge. » V. *Statuta frat. Mercatorum de Padua*. Bibl. civ. ms. BP. 1475, c. 14 r.

(1) Arch. civ. — Ebrei, Miscellanea, N. 751. Documento XI.

La concorrenza degli ebrei fu così fortunata che molti negozi dei rivali dovettero chiudersi (1). Accanto ai mercanti israeliti che tenevano aperti bellissimi negozi, e avevano ricchi magazzini, vivevano nel secolo XVIII i merciaiuoli, che giravano le strade e le piazze, offrendo ai cittadini le stoffe e le tele.

Prima però gli ebrei potevano portare con sè le merci per le vie, solo quando fossero stati richiesti da qualche cittadino, che non avesse desiderato recarsi nei loro negozi. Nelle vie, le merci dovevano essere coperte in modo da non essere viste da alcuno (2).

La grande attività dei negozianti ebrei, a cui quasi tutti i cittadini accorrevano, aveva fatto sì che non pochi di essi accumulassero una fortuna abbastanza ragguardevole, mentre alcuni, per non essere troppo gravati di tasse, quando la loro Università, debitrice di una grossa somma verso lo Stato, avea dovuto far riconoscere il proprio fallimento, aveano abbandonato Padova e il dominio veneto, per recarsi in paesi dove gli ebrei non fossero così fortemente taglieggiati (3).

(1) Nel 1710 la fraglia dei merzari domandò ai deputati di essere protetta in occasione della nuova imposizione dell'estimo « vedendosi la scarsezza de negotij che proviene particolarmente de l'ingerenza che li ebrei fanno nei medesimi negotij, in abuso contrario a privileggi e giudizi.... » (Arch. civ. — Ebrei, Miscellanea, N. 751). Rivenditori cristiani compera vano talora grosse partite di merci dagli ebrei. Nel 1479 un Gianfrancesco, *cimatore*, doveva all'ebreo Giuseppe del fu Salomone di Pieve una somma di 44 ducati d'oro per velluti, e un Zanino Foresto di Brescia comprava da Isacco, ebreo padovano, per 698 lire di stoffe di seta (Arch. not. Abbrev. del not. Giacomo Bon. Lib. VI, c. 114 v., 312 r.).

(2) L'8 maggio 1523 il podestà Leonardo Aymo concesse che gli ebrei vendessero merci nelle case dei cittadini: « dummodo sint vocati et ibi in dictis domibus facere mercatum et vendere dummodo etiam in itinere portent copertas et seratas dictas res. » Arch. com. istr. — « Terminazioni, decreti ecc. » N. 1 c. 31.

(3) Molte famiglie ebree abbandonarono la città e lo stato mentre

* * *

La fabbrica di panni avea prosperato in Padova ancor nel secolo XIV. Protetta dai Carraresi, che all'arte della lana avevano concesso larghi privilegi e fatto dono cospicuo di case e terreni per erigervi nuovi folli e garzerie, fu anche protetta dalla repubblica di Venezia quando cadde la Signoria dei da Carrara.

Il setificio fu molto tardi introdotto in Padova e nel territorio padovano, esclusivamente per merito degli ebrei, i quali molto più avrebbero diffuso tale industria se le fraglie cittadine non vi avessero posto impedimento.

Un primo tentativo fu fatto dall'ebreo Moisè Mantica nei primi anni del secolo XV, ma è a credere che la fabbrica di stoffe di seta da lui fondata, non abbia avuto troppa fortuna, e siasi chiusa ben presto (1), e che l'esempio suo non sia stato per lungo tempo imitato da molti.

La manifattura della seta fu esercitata estesamente più tardi e apportò notevoli benefici ai cittadini e alle donne del contado che lavoravano ai telai per conto degli israeliti commercianti.

Nel 1645 l'ebreo Trieste aveva già cominciato la fabbricazione di stoffe di seta, che venivano tessute da operaie di Abano e di altri paesi (2).

L'esempio degli ebrei fu tosto imitato dai mercanti cristiani, i quali però non seppero vincerne la concorrenza;

altre, per sottrarsi alle gravosissime imposte, chiesero alla Signoria la segregazione, la indipendenza, cioè, per quanto riguardava il pagamento delle tasse, dalla Università degli ebrei.

(1) Arch. com. isrl. — « Cordelle » N. 150 fasc. 4. Sentenza del pod. di Padova Fantino Daudolo [23 lug. 1412] «.... invocato il nome di Dio e sentenziato et declarato a Moise zudeo, non sij lecito fare mercadantia delli Marzari, ma solamente cordelle *(stoffe di seta)*, no a scavezzo ma a ingrosso.... »

(2) Arch. com. isrl. « Cordelle » N. 150 fasc. 7, c. 29.

tua, come aveano già fatto e come sempre facevano, ricorsero ai Rettori e al Senato, perchè agli ebrei fosse tolto l'esercizio di un'industria che pure apportava tanti benefici.

Le condizioni economiche della gente di contado erano tristissime, e la tessitura della seta introdotta dagli israeliti era considerata da tutti i poveri abitatori delle campagne come un beneficio. Il numero dei telai andava di giorno in giorno aumentando nelle ville, giungendo ad occupare perfino 6000 persone. Considerati i tempi, in cui nelle nostre città minori anche la piccola industria aveva poco sviluppo e richiedeva l'impiego di poche braccia, la manifattura della seta fatta qui fiorire dagli israeliti, rappresentava già un notevole progredimento.

Gli ebrei, che s'erano dati alla nuova industria, avevano essi stessi comperato i telai e li aveano affidati alle donne del contado che tessevano per loro conto, e che ricevevano settimanalmente il prezzo del lavoro eseguito (1).

Nel 1713 i fratelli Cantarini, ebrei, per avere una produzione maggiore e migliore, pensarono di aprire in Ghetto un filatoio *per filare, torcere e incannare la seda*. Lo stabilimento avrebbe apportato alla città non piccolo beneficio; centinaia di operai vi avrebbero trovato lavoro con-

(1) Arch. com. isrl., N. 150 c. 30 r. « marzo 1751. Bruzene — Don Gio. Giacomo Grandi curato di Bruzene attesta che « nel 1741 circa in questa mia Parochia di Bruzene fu introdotto dal sig. Salomon Alpron la fabrica Cordelle di seda, mentre avanti detto anno et innanzi la sopradetta introduzion fatta de detto S. Alpron non v'era uso di fabricar in questa mia Villa le d.e Cordelle di seda, avendo anzi lo stesso S. Alpron imprestato danari a molti di questi villici di Bruzene per comprarsi telari, così pure atesto con giuramento che a beneficio e sollievo di questo popolo si porta il d.o S.r Salomon ogni giovedì dell'anno per ricever le d.e Cordelle che si vanno fabricando, e dar li danari alli stessi per l'importar della loro mercede: atestando che al giorno presente saranno tra questa Villa de Bruzene ed altri luochi circonvicini circa telari Duecento ».

tinuo e bene rimunerato; ma alla sua erezione si opposero gli interessi dei mercanti cristiani che, vistasi additata una nuova via che essi, da soli, non avrebbero forse saputo trovare, vollero percorrerla senza che alcuno si frapponesse nel loro cammino.

Il lavoro di addattamento dell'edificio, che doveva accogliere i telai e rendere fiorente, e forse perenne la manifattura della seta, era già inoltrato, quando, il 19 ottobre, un decreto del vice-podesta ne ordinava la sospensione (1).

I fratelli Cantarini tentarono che il divieto di proseguire fosse tolto, ma i mercanti cattolici tanto fecero, che il decreto del 19 ottobre fu confermato nel febbraio successivo da una lettera ducale che ordinava la demolizione del filatoio e proibiva che per l'avvenire ebrei potessero innalzare simili edifici (2).

Questo secondo decreto, per il quale si abbatteva il filatoio, era stato espressamente richiesto dai mercanti cristiani, i quali ipocritamente dicevano, per mezzo dei deputati, che *non si crede proprio lasciare in piedi un edifizio a loro* [ebrei] *non conveniente, in un loco di scandalo, che potrebbe dar fomite a pessime conseguenze* e infine imploravano che, *con l'autorità della pubblica Rappresentanza sia comandata la demolitione dell' accennato edificio* (3).

Ancora una volta così, per una secolare superstizione e per un errato concetto di economia politica, si portava

(1) Arch. civ. — Ebrei, Miscellanea, N. 760, fasc. B [Supplica dei deputati al podestà].

(2) Documento XII.

Il Consiglio di Verona, il 24 agosto 1556 aveva deliberato che gli ebrei non potessero « piantar per modo alcuno, nè far piantar filatori, nè tenir compagnia con alcuni filatori cristiani, sotto pena di incendio dell'edificio e di ducati 200 ». Arch. com. istr., N. 150, fasc. 6.

(3) Arch. civ. — Ebrei, Miscellanea, N. 760, fasc. B [Supplica dei deputati al podestà].

un inestimabile danno alla città, che avrebbe potuto accogliere fra le sue mura un' industria fiorente e che avrebbe potuto prosperare nel tempo.

Chi può mettere in dubbio che, accanto alla manifattura della seta, altre industrie non sarebbero sorte, contribuendo alla ricchezza della città, la quale anche oggi manca di quelle industrie, che rendono prosperose terre minori?

Tolto così agli ebrei di aprire uno stabilimento manifatturiero, dovettero essi continuare, benchè sempre osteggiati, nell' antico sistema, nella piccola industria casalinga.

Il loro commercio cresceva; si moltiplicavano i telai e le tessitrici del contado diventavano più numerose, dando annualmente una ragguardevole produzione di stoffe di seta.

Nella metà del secolo XVIII i commercianti ebrei che si erano dedicati alla manifattura della seta erano sette, e coll' industria loro offrivano ai villaggi del territorio un onesto guadagno (1).

Nel 1772 le tessitrici e i tessitori impiegati dagli ebrei nel setificio ascendevano a circa cinquemila (2), e le pezze

(1) Arch. civ. — Ebrei, Miscellanea, N. 752 [Relazione del Capitano di Padova, Pietro Mario, all' Inquisitorato sopra le arti, 8 genn. 1776]. Dopo di aver detto che il setificio è esercitato da sette ditte ebree, aggiunge: « col mezzo però di operai Cristiani, sembra di poter dire che questo esercizio med.° degli Ebrei coi loro capitali nelle fabbrica di Cordelle, oltre all'accrescimento di un genere tanto essenziale nel commercio, apportò sin da allora il bon effetto che gli Ebrei med.i introdussero i primi in moltissime ville del territorio gli erudimenti di quest' arte, ammaestrando le miserabili persone e principalmente le donne in questo lavoro, che fatte poscia capaci, ritrarono indi dalla manifattura delle Cordelle stesse i fonti più certi della loro sussistenza ».

(2) Arch. com. isrl., N. 150, fasc. 14. Nel 1772 la ditta Gabriel Trieste impiegò 1127 *maestranze* cristiane; la ditta Moise Trieste 1132; la ditta Angelo Landi 1065; la ditta Salom e Samuel Salom 1020; la ditta Mario e fratelli Salom 432, e la ditta Salom e Romano 207.

di *cordelle* di seta fabbricate annualmente ascendevano a poco meno di 100.000 (1).

Nè il commercio si limitava al territorio padovano, e ai paesi soggetti alla repubblica, ma si estendeva a molte terre lontane, grazie alle molteplici relazioni che avevano gli israeliti. I mercanti cristiani stessi, che pure attendevano al setificio, consegnavano le stoffe agli ebrei di Padova, ma un pò per volta estesero anch'essi l'industria serica, accrebbero il numero dei telai, triplicarono, quadruplicarono l'annua produzione e gareggiarono coi loro rivali, la cui concorrenza non seppero, però, vincere mai.

Memori i mercanti cattolici dell'aiuto altre volte ottenuto dalla Comunità, contando sempre su quell'avversione che il popolo nutriva per gli israeliti, si agitarono, perchè ad essi soli fosse lasciato la manifattura delle sete.

Non mancarono i cavilli per dimostrare che agli ebrei non potevasi permettere il setificio, nè mancarono le suppliche al Senato e le continuate domande di aiuto ai deputati e ai Rettori di Padova.

I commercianti cristiani che fabbricavano *cordelle* di seta erano, verso la metà del secolo XVIII, ben venti, i quali davano una grande produzione annuale.

La *fabbrica di Padova* era rinomata; le sete si spedivano nel Regno di Napoli, in Sicilia, in Spagna, in Levante, e perfino nella lontana Russia (2), ed è perciò che i

(1) Arch. com. istr., N. 150, fasc. 14. La ditta Iacob Trieste dal 1747 al 1759 fabbricò 161.256 pezze di *cordelle* di seta di varie altezze; la ditta Mario e Giuseppe Landi dal 1736 al 1759 fabbricò 266.412 pezze di *cordelle* di seta e 25.000 pezze di cordelle *coralline*.

Prima della metà del secolo il setificio dava in Padova un reddito annuo di circa 80,000 ducati. V. *Un breve discorso de la Città de Padua et suo Territorio*. Padova, 1880, Seminario (per nozze; da un ms. della Bibl. Univ. di Pad.), pag. 13.

(2) Arch. com. istr., N. 150, fasc. 6 (Risposta della Fraglia dei Mercanti ai Cinque savi alla Mercanzia - 1750).

cristiani vedevano sempre più a malincuore la concorrenza degli ebrei, ch'essi accusavano di disonestà commerciale.

Le accuse si addensavano contro gli industriali israeliti, i quali, *lavorando con sede per lo più inferiori di esteri stati, scarsi tenendosi nei pesi degli ordimenti e trame, scarsi nella brazzatura delle pezze, vantaggiosi ne' colori, riducendo le manifatture di tale qualità che dando smacco alla fabrica universale, e rovinando le maestranze, che si assuefano a lavorar male, rovinano li Cristiani mercanti ne' prezzi, nel consumo e nella fabrica stessa* (1).

Il magistrato dei Cinque savi alla mercanzia, presso cui fu portata la questione e a cui tali accuse furono ripetute, pensando che la concorrenza avrebbe apportato dei benefici, contribuendo al crescente sviluppo e al continuo progredimento dell'industria, rispose ordinando al Capitano di Padova che eccitasse i commercianti cristiani ed ebrei a concorrere insieme alla perfezione delle manifatture (2).

Di tale sentenza non potevano i mercanti e gli industriali cristiani accontentarsi, ma protestarono ancora, basandosi sui privilegi concessi alla fraglia dei Merzari da cui il setificio doveva dipendere.

Nel 1771 la causa si dibattè nel foro di Padova, e poi nel Consiglio dei Quaranta al Civil Novo, che il 27 agosto del 1773 si dichiarava favorevole ai commercianti ebrei, dichiarando lecita l'industria da loro esercitata (3).

I mercanti cristiani, convinti della efficacia delle continue insistenze, tornarono all'assalto.

Gli Inquisitori sopra le arti chiesero informazioni pre-

(1) Arch. com. isrl., N. 150, fasc. 6 [Risposta della Fraglia de' Merzari ai Cinque savi alla Mercanzia - 1750].

(2) Arch. com. isrl., N. 150, fasc. 23 [18 maggio 1751].

(3) Arch. civ. — Ebrei, Miscellanea, N. 752 [Scrittura di Pietro Marin, capitano e vice-podestà di Padova, 8 genn. 1776].

cise sull' industria degli ebrei al podestà di Padova Pietro Marin il quale, in una diligente scrittura, constatava il beneficio apportato dagli israeliti, che per primi avevano introdotto la manifattura della seta in Padova e nel territorio, già più di un secolo innanzi, e dimostrava il grave danno che col divieto di esercitare tale industria si sarebbe apportato all' Università degli ebrei (1).

La causa si protrasse, così, per altri due anni, finchè l' 8 agosto 1779, Domenico Michiel, podestà e vice-capitano di Padova, ordinò che gli israeliti desistessero dalla manifattura della seta, e gli ebrei dovettero dichiarare di assoggettarsi all' iniquo decreto, che così gravemente li colpiva (2).

Sulla fine del settembre di quell' anno gli industriali cristiani non ebbero più a temere la concorrenza degli ebrei. Le ditte commerciali che, per comando del Senato, dovettero cessare dalla loro industria furono nove (3).

Per ottenere lo scopo loro, i cristiani si erano obbligati di produrre annualmente una quantità di stoffe di seta e di *filesello* eguale a quella che si era sempre prodotta col concorso degli industriali ebrei, d' impiegare ogni anno nella manifattura 41000 pesi di seta e 16000 pesi (4) di *filesello*.

(1) Arch. civ. — Ebrei, Miscellanea, N. 752. È evidente, dunque, che dai primi del secolo XV alla metà del sec. XVIII vi ha una lunga interruzione nella manifattura della seta.

(2) Id. id. — N. 497 [8 agosto 1779].

(3) Id. id. — Le *ditte* ebree dedicate alla manifattura delle sete erano: Moisè Trieste, Gabriel Trieste, Angelo Landi, Salom e Samuele Salom, Maren e fratelli Salom, Salom e Benvenisti, Samuel Vita Pace, David Salom, e la vedova di Sabbato Levi.

(4) Arch. civ. — Ebrei, Miscell., N. 497. Il peso corrispondeva alla libbra. Ved. *Dei pesi dello Stato Veneto*, Venezia, 1791, pag. 30: « È composto questo peso [*per la seta*] a norma del Peso sottile di libbre once e sazi » [1 libbra 12 once, 1 oncia 6 sazi, 1 sazio 20 carati]. Nel 1779 i telai per la seta erano 125 e quelli per il *filesello* 41. Arch. civ. id. id.

Non mancarono essi di dimostrare che tal monopolio a loro concesso avrebbe apportato grandi benefici all'industria, affermando che *può anche la Publica sapienza rilevare l'impegno de' sudditi fabricatori predetti per spinger alli gradi della sua maggior perfezione il commercio predetto ora che si vendera indenne dalli ragiri e dalle insidie dell'Ebraico commercio* (1).

Da allora gli ebrei non poterono più dedicarsi all'esercizio di quell'industria ch'essi avevano introdotto nella città e nel territorio, che l'Inquisitorato sopra le arti vegliava di continuo a che la legge iniqua fosse rispettata (2).

Tolta così agli israeliti una delle fonti maggiori di guadagno dovettero, fino alla caduta della repubblica, dedicarsi alla vendita dei panni, benchè ancora vi si opponesse la fraglia dei Marzari (3), e all'esercizio della strazzaria, mentre i più poveri di essi, per campare la vita, erano costretti a darsi all'umile commercio degli stracci, che andavano raccogliendo per la città (4).

Si poteva ormai dire che l'Università degli ebrei nulla ritenesse dell'antico splendore e della ricchezza dei giorni in cui si aprivano nel Ghetto i più splendidi negozi di

(1) Arch. civ. — Ebrei, Miscellanea, N. 497.

(2) Il 28 maggio 1782 Andrea Tron, inquisitore alle arti, scrisse ai Rettori di Padova, raccomandando loro di invigilare a che, avvicinandosi il tempo della trattura delle sete, gli ebrei non prendessero parte alcuna in quel lavoro. — Arch. civ. — Ebrei, Miscellanea, N. 752.

(3) Potevano vendere solo all'ingrosso, ed erano processati allorchè vendevano le stoffe e le tele al minuto. — Ebrei, Miscellanea, N. 749.

(4) Altra volta gli ebrei si diedero in Padova alla tintoria. Nel 1420 un Salimano, ebreo da Roma, tintore, prendeva in affitto una casa in via S. Daniele. — Arch. not. — Atti del not. Giov. Enrico d'Este. Lib. IV, c. 355 r.

In Italia furono specialmente gli ebrei di Amalfi che si diedero alla tintoria. Ved. M. Camera, *Memorie storico-diplomatiche dell'antica città e ducato di Amalfi*, Salerno, 1876, Stab. tip. naz., vol. I, pag. 347.

stoffe e di oreficeria. I cristiani in questa lotta per il primato e per il monopolio del commercio, assai inferiori ai loro rivali per attitudine, per energia e per genialità, erano ricorsi alla forza bruta della legge, che aveva assicurato loro il trionfo, schiacciando i veri e poco fortunati vincitori.

Gli ebrei, per riassumere brevemente, avevano dunque fra noi lasciato una traccia della loro attività in ogni ramo del commercio cittadino, contribuendo in modo cospicuo alla prosperità della cittadinanza e dello Stato.

Valgano i seguenti versi, benchè facciano parte di una satira, a dimostrare quanto abbiamo già detto:

. . . . . .

Mi condusse una sera a consigliare
Per un ebreo con l'Aboaf in Ghetto;
Dopo il consulto die lungo soggetto
A discorrere il loro trafficare.

Havean le mani in droghe, in vallonia,
In miglio, in vino, in olio ed in leguame
Fin ne le barche da condur lesame
Avean qualche porzion di compagnia.

Sapean quante le scarpe il Comandante
In Candia mette a' miseri soldati;
Sapean quanti vascelli eran tornati,
Quanti eran a la vela in quell'istante (1).

*
* *

Anche nel territorio si erano dati gli ebrei al commercio, possedendo negozi a Monselice, a Este, a Montagnana, a Cittadella e in altri luoghi minori.

Nella prima metà del secolo XVII i deputati di Padova, in una informazione che mandarono ai Rettori relativa agli ebrei, deplorarono che nel territorio gli israeliti commettessero abusi in danno dei contadini, ai quali vendevano

(1) Satira da Alessandro Zacco dedicata a Francesco Giupponi [prima metà del sec. XVII], in: ms. della Bibl. civ. C.R.M. 683 II c. 41 v.

a credito *merlini, letti, colori, schiavine, et altre cose consimili.... al raccolto pigliano in pagamento tanto grano, lo incanevano, et questo poi all' inverno lo distribuiscono ad essi contadini in credenza, commettendo usure sopra usure, con totale esterminio di molte povere famiglie* (1).

È ben vero che alla grave accusa fu dagli ebrei risposto non essere conforme al vero (2), ma è ad ogni modo probabile che nel territorio, dove la sorveglianza delle autorità era meno continua e severa, e dove i danneggiati non ardivano di lagnarsi pubblicamente, qualche abuso pure si commettesse; non per nulla i contadini melanconicamente cantavano:

L'è sì desgrazià sta nuostra nagia
Che d'ogni banda se sentom pelare.

(1) Arch. civ. — Ebrei, Miscellanea, N. 757 fasc. C, c. 36 r. [30 marzo 1620].

(2) Id. id. — c. 38 r. [3 maggio 1620].

CAPITOLO V.

Gli ebrei rispetto alla religione cristiana

Già nel secolo XIV gli ebrei ch'erano venuti a stabilirsi in Padova avevano la propria sinagoga e un cimitero, e potevano liberamente praticare il loro culto. Questa libertà che, d'altronde, era concessa agli israeliti in tutti i paesi, e nelle terre stesse soggette al capo della cristianità, godettero essi anche sotto il dominio della repubblica di Venezia. Il Senato veneto, che informava tutti i suoi atti a giustizia e a sapienza civile, assicurava agli ebrei piena libertà di coscienza e di culto ma, benchè vigilasse assiduamente a che nessuno infrangesse le leggi emanate o si arrogasse diritti non riconosciuti, dall'una parte o dall'altra si apportarono agli israeliti fierissimi colpi.

Anche lo Stato stesso, che era pure uno dei più liberali d'Europa, benchè avesse assicurato agli ebrei il patrimonio della loro religione, non si era mostrato gran fatto benevolo verso loro, obbligandoli a portare un segno che li contraddistinguesse dagli altri cittadini, concedendo loro il diritto di dimora temporanea soltanto e costringendoli ad abitare nei Ghetti.

A malgrado di ciò, a malgrado delle soverchie impo-

sizioni di danaro, gli ebrei sarebbero vissuti tranquillamente nelle terre della repubblica, se gli ecclesiastici e specialmente i frati, non avessero di continuo eccitato il popolo contro di loro.

I frati e l'Inquisizione avevano dichiarato la guerra agli ebrei, una guerra accanita, senza tregua, e tanto più pericolosa, in quanto era in essi coinvolto il popolo, che facilmente poteva sollevarsi e infierire contro i poveri figli d'Israello.

Le bolle dei papi, spiranti pace e concordia, erano dimenticate, che i frati invasi da un cupo fanatismo, predicavano dai pulpiti una vera crociata contro i perfidi giudei, costretti ad invocare la difesa del Senato, che loro concedeva il diritto di dimora e di traffico. Ogni accusa che in altri paesi si facesse agli ebrei trovava un'eco anche in Padova, ed eccitava il popolo che, ad onor suo, mai trascorse a quegli eccessi deplorevoli che funestarono altre terre.

Quando, nella settimana santa del 1475, alcuni ebrei di Trento furono accusati di aver fatto subire il martirio di Cristo a un bambino e di averne usato il sangue, la voce rapidamente si diffuse per tutto e commosse gravemente i popoli.

Tornava a mettere i suoi tristissimi fiori la vecchia calunnia del sangue cristiano versato dagli ebrei per condire i loro azimi pasquali.

A Trento il rumore menato fu immenso; il bambino ucciso fu beatificato e venerato sotto il nome di Beato Simonino; il preteso martirio rituale fu divulgato per le stampe, mentre d'ogni parte si eccitava il vescovo Giovanni Hinderbach a punire esemplarmente i colpevoli.

Giov. Maria Tiberino, bresciano, medico del vescovo, narrava in distici latini la morte del fanciullo, e descriveva tutti i più minuti particolari dell'assassinio, quali doveva

immaginare la plebe eccitata (1); mentre il vescovo donava al Ministro provinciale dei Minoriti una parte delle vesti del trucidato Simone come preziosa reliquia (2).

Il processo contro i creduti autori del delitto fu istruito da Giovanni Sale e da Alessandro Magi, padovani, allora Rettori di Trento (3), e un Consulto sopra il creduto martirio di Simone fu scritto da un altro padovano, Gian Francesco Pavino (4).

Gli ebrei dalla voce pubblica additati come autori dell'orribile assassinio furono sottoposti ai più crudeli tormenti, e nemmeno colle più raffinate torture si riuscì ad ottenere da essi la intiera confessione della loro colpevolezza (5).

La fantasia dei letterati e dei pennaioli di professione trovò un incentivo dal fatto, dal processo e dalla condanna; oltre al Tiberino scrissero eleganti carmi latini sul truce dramma Giovanni Calfurnio, Raffaele Zovenzoni e Quinto Emiliano Cimbriaco, e pur in latino cantarono il

(1) Dell'operetta di G. Mattia Tiberino si fecero in pochi anni moltissime edizioni a Brescia, a Mantova, a Vicenza, a Treviso, a Venezia, a Roma, a Norimberga, a Vienna e in molte altre città. D. M. Federici, *Memorie trevigiane sulla tipografia del secolo XV*, Venezia, 1805. Andreola, pag. 52.

Il prete Leonardo Longo trevisano, dimorante a Trento, pubblicò sullo stesso argomento l'operetta di Giovanni Calfurnio e di Raffaele Zovenzoni (1481).

V. Amoroso, *Scrittori ed artisti trentini*, Trento, 1883, pag. 17 e segg.

(2) V. *Protogiornale per l'anno MDCCLXXIV, ad uso della città di Padova*, 1774, Conzatti, pag. 63.

(3) Id. id.

(4) Morelli. — *Notizie per servire alla storia della storia di Padova* ms. cit, Vol. II, pag. 729.

(5) I documenti del processo furono ora raccolti da H. L. Strack, *Das Blut im Glauben und Aberglauben der Menschheit*, Berlin, 1900.

bresciano Ubertino Puscolo e il trevisano Tomaso Pratense (1).

Ma queste erano le eccitanti letture degli uomini dotti; il popolo aveva i suoi rozzi cantori, e i suoi artisti che rappresentavano il fatto nelle incisioni in legno, e infine i suoi oratori, che dal pergamo andavano tessendo le più assurde menzogne.

Giorgio Sommariva cominciava un suo poemetto così:

> Ecco il Martirio cum tutto il processo
> Formato in Trento pel novel Simon
> Da chan Zudei tradito, e in Croce messo (2).

Nè erano questi i soli tristi echi dell'orribile dramma che si svolgeva in Trento che si ripercotessero in Padova, dove la notizia era subito corsa, e dove, nella immaginazione popolare, il fatto accresciuto di più terri e orrendi particolari, appariva sempre più truce e spaventoso.

Il vescovo Zen riceveva lettere dal vescovo Hinderbach, il quale altre lettere scriveva a Padova a Francesco Sansone, Ministro Generale dei Minoriti, all'uno e all'altro raccomandando che volessero *adoperarsi* in pro' della beatificazione del bambino assassinato (3).

Gli ebrei trentini furono sottoposti ad una dura prova

(1) D. M. Federici, op. e loc. cit.

(2) La *Storia del Martirio e della Morte data dagli scellerati Ebrei al Beato Simon da Trento*, ecc. del Sommariva, fu stampata in Treviso nel 1480 da Bernardino Celerio. D. M. Federici, op. cit., pag. 91.

(3) Sul preteso martirio di Simone da Trento c'è una ricca letteratura. V. *Arch. Storico lombardo*, XVI, pag. 133 e segg. e pag. 520 e segg.

Anche sulla pietra i trentini vollero perpetuare il ricordo dell'orribile fatto. Sulla fronte di uno dei più belli palazzi di Trento, il palazzo Salvadori, si vede ancora un bassorilievo rappresentante un assassinio rituale. Un rabbino circondato dai suoi accoliti sta scannando sopra un bacile un bambino cristiano, di cui raccoglie il sangue.

Ved. C. Ricci, *Il Beato Simonino*, in: «Emporium», Vol. XIII, N. 74, Bergamo, 1901 febbraio, Ist. it. d'arti graf., pag. 131 e segg.

quando l'ira popolare, eccitata dalla superstizione, si rivolse contro di loro.

Nelle città soggette alla repubblica di Venezia cominciò un'agitazione che di giorno in giorno si allargava, facendo temere che la plebe volesse vendicare sui poveri israeliti del dominio l'assassinio di cui si pretendevano autori i loro correligionari di Trento.

Il Senato veneto non credette alle voci sparse, e ai Rettori di Padova, come a quelli d'altri luoghi, mandò lettere ducali in cui, lamentando che gli ebrei dello Stato fossero maltrattati dal popolo, ordinava che fosse proibito a predicatori e ciarlatani di eccitare la popolazione contro gli israeliti (1).

Sarebbero quelle lettere un documento preziosissimo a dimostrare come la repubblica di Venezia avanzasse in civiltà gli altri paesi, e sfuggisse alla deleteria influenza della generale ignoranza e della generale superstizione se non fossero state inspirate da papa Sisto IV, che aveva raccomandato ai *signori* e *ai potenti* di impedire che si eccitassassero i popoli divulgando il fatto di Trento (2).

Si deve interamente alla mitezza del nostro popolo se allora, continuamente eccitato da predicatori e traviato dal

(1) V. Documento XII. Tale documento è citato anche dal Cecchetti (*La repubblica di Venezia e la corte di Roma* ecc. Venezia, 1874. Naratovich, Vol. I, pag. 478 e segg.) il quale lo trae dai documenti della Luogotenenza di Udine. Lo riporta testualmente C. Corradetti nell'opera *Pro Judaeis*, Torino, 1884, pag. 278-279.

(2) Nell'agosto, però, il Senato ordinava al podestà del dominio di permettere ai predicatori « predicari et contionari » sul preteso martire, e poche settimane più tardi si ritornò al primo divieto. (V. Cecchetti, loc. cit.). Il bando che proibiva la diffusione di stampe e la violenta propaganda di quei giorni contro gli ebrei a Ravenna, si legge nel citato lavoro di Corrado Ricci, e uno simile pubblicato il 19 dicembre a Cividale del Friuli in: G. Grion, *Guida storica di Cividale e del suo distretto*. Cividale, 1899. Strazzolini, pag. 236.

retto giudizio da falsi racconti, non infieri contro i poveri ebrei, contro i quali pochi anni dopo, un'altra simile accusa era lanciata.

Nel 1480 gli ebrei Servodio, abitante a Portobuffolè, nel territorio di Treviso, Moisè di Davide, di Treviso, Giacomo del fu Simone di Colonia, tedesco, Lazzaro, fratello di Davide e Cervo, tedesco, furono accusati di avere nella settimana santa, preso un fanciullo cristiano a Treviso, e, condottolo a Portobuffolè, di averlo scannato, per usarne il sangue negli azimi.

Imprigionati e condotti a Venezia, furono sottoposti alla tortura. Tre di essi, fra gli spasimi del tormento, per sottrarsi allo strazio, confessarono il delitto, e ne subirono la pena. Condotti da S. Marco a Santa Croce furono collocati su tre palchi e, legati strettamente a tre pali, abbruciati. Gli altri furono condannati alla prigionia e al bando (1).

Quando le fiamme cominciarono a lambire le carni dei tre infelici, questi si diedero a urlare di spasimo e di terrore; ma il più vecchio di loro eccitava i compagni di supplizio a sopportare con rassegnazione il martirio, e pregava (2).

L'anonimo autore del citato diario parmense ci attesta che i poveri condannati erano stati difesi strenuamente da sette dottori dello Studio di Padova, che invano si adoperarono a che l'errore fosse dissipato e la sentenza non fosse dettata da fallaci apparenze e dalla superstizione. Ma

(1) B. Cecchetti, op. e loc. cit. Gallicciolli, op. cit. vol. III, pag. 280, n. 523.

(2) *Diarium parmense* (Rer. italic. script. XXII, col. 345]: ....ligati sunt et circum circa ignis est accensus, quem sentientes, et se circum circa volventes, ab igne coquebantur et adurebantur, se lamentantes et ululantes. Quorum senior induratus alios socios ad martyrium exhortabatur, legem suam enarrans. » L'autore, errando, dice che i tre ebrei erano padovani, e che il triste fatto era successo nel territorio di Padova.

non era ancora spento il ricordo del preteso martire trentino, che anzi dalle terre del Veneto partivano comitive piene di devozione, e si recavano a Trento a vederne il corpo e a pregare (1), e il popolo fermamente credeva alla reità degli israeliti.

Eseguita la sentenza, protestando che i difensori degli ebrei avevano sostenuto una causa ingiusta, nuovo esempio negli annali forensi, il governo li aveva obbligati a consegnargli gli ottocento zecchini, ricevuti dai tre giustiziati come prezzo della loro difesa, donando la somma alla chiesa di S. Antonio di Padova (2). Questa, almeno, è la poco attendibile notizia del cronista parmigiano.

Tali fatti non potevano mancare di eccitare il popolo contro gli ebrei e di rendere sempre maggiore quell'avversione che generalmente si nutriva verso di loro.

I predicatori inferocivano dai pergami, colla loro verbosa rettorica, contro i giudei, facevano fremere gli udi-

(1) M. Repeta, *Cronaca* (1464-1489), Vicenza, 1887, pag. 19. « Nota come adì morti 5 ottobre 1479 mi Manfreo repeta e gregorio frachantan cum Antonio mag.° so famelo e maestro bertolin ba biero da sollarolo mantoan habita a camplia se partessemo da l'aguiaro per andare a trento a vedere el corpo del beato simon martere, parte per vodo etiam per devotion nostra... e uno [giorno] stessemo fermi a trento et vedessemo el suo glorioso corpo 3 finde... » Il Repeta trascrive poi gli esametri del Tiberino.

(2) *Diarium parmense*, loc. cit.

Anche il dramma cruento di Portobuffolè ebbe il suo poeta. Giorgio Sommariva cantò in versi volgari il martirio del fanciullo. La sua operetta fu stampata a Treviso nel 1488, anno in cui si stampava, pure a Treviso, la vergognata sentenza, triste epilogo del dramma. Anche di questa seconda operetta è autore il Sommariva. V. Morelli. *Notizie per servire alla storia della Stadio di Padova*. ms. Vol. III 1. 335-336. Si noti che fra le tante pubblicazioni che sull'argomento fece allora lo stampatore Celerio a Treviso, una *Enarratio. sententia*, ecc. fu dedicata al vescovo di Padova Giacomo Zen. D. M. Federici, op. cit., pag. 91.

tori, e aizzavano le popolazioni contro i miseri paria, di cui avrebbero voluto la distruzione a onor di Dio.

Martino V, e non fu il solo dei papi, aveva invano deplorati i mali trattamenti che si facevano subire agli ebrei, *i quali, se si trattassero con pietà e con umanità, forse si convertirebbero alla religione di Cristo;* invano aveva proibito ai predicatori *di eccitare i cristiani contro gli ebrei coi loro discorsi* (1), chè questi continuarono tanto più acremente e audacemente, quanto maggiore era la debolezza dei governi.

A Venezia, il 6 aprile del 1509, il padovano Ruffino Lovato, dell'ordine di S. Francesco, uomo assai dotto, come afferma lo Scardeone (2), predicava nella chiesa di S. Marco, dicendo nel suo sermone ch'era lecito depredare gli ebrei di tutti i loro averi e di non lasciar loro di che vivere (3).

Il governo di Venezia intervenne più volte, ordinando che le predicazioni non fossero violente, ma si badasse piuttosto a emendare i vizi e a correggere i costumi dei cittadini.

Non bisogna dimenticare che oltre il pericolo di veder

(1) Bolla *Quamquam Judaei* di Martino V. [13 febbr. 1429].

(2) SCARDEONE, *De antiquitate urbis Patavii*, Basileæ, 1620, pag. 153. Il Lovato morì arcivescovo di Ancona nel 1522. Lo Scardeone, che ne loda la facondia e i santi costumi, non si trattiene dal dire che nelle sue predicazioni era pieno di acrimonia: «.... in reprehendendis vitiis tanta acrimonia præditus, ut quam plurimos a peccatis ad pœnitentiam.... deduxerit.»

(3) M. SANUTO, *Diarii*, Tomo VIII, col. 70-71. «a dì 6 fo il venere santo.... Da poi disnar fo predichà a S. Marco per frate Rufino Lovato, padoano di l'hordine di San Francesco di observanti, predichava a Santa Maria di l'Orto. Qual disse *inter cætera* era licito tuor tutti li danari de li zudei e non li lassar di vivere. Lo SCHIAVI (*Gli ebrei in Venezia e nelle sue colonie*) arguisce da ciò, errando, che il Lovato dichiarasse cosa lecita uccidere gli ebrei.

turbata la pubblica quiete, il Senato temeva che i Consigli della città deliberassero di non voler più accogliere gli ebrei, i quali pur contribuivano alla ricchezza e alla prosperità del paese, e allo Stato pagavano ogni anno grossissime somme.

Il Consiglio di Padova infatti aveva molte volte chiesto la espulsione degli israeliti, impaurito dalle minaccie dei predicatori (1).

Nel 1562 il Consiglio di Lonigo, dietro eccitamento di un frate che in quella terra predicava, stabiliva di non più volere che ebrei abitassero in quella città, e il Senato annullava la presa deliberazione e ordinava a quel podestà sorvegliasse *che nell'avenir li predicatori attendano a riprender li vitij, et ad insegnar le virtù christiane e non a suscitar populi* (2).

Pochi anni dopo il Senato stesso scriveva ai Rettori di Padova, ingiungendo loro di ammonire il predicatore del Duomo a non più usare un linguaggio violento e ingiurioso contro gli ebrei (3), e nel 1621 una lettera ducale ordinava al podestà di Cittadella di chiamare a sè il frate che allora predicava colà e di ammonirlo *a desistere da quei concetti che possano turbare l'animo et commovere li auditori contro d'essi Hebrei* (4).

L'Inquisizione voleva inoltre che a certe prediche assistessero anche gli ebrei, ed intimava loro di recarsi nelle

(1) V. Capitolo II.

(2) Arch. com. isrl., « Documenti storici » N. 36, Doc. II [30 gennaio 1561 M. V.].

(3) Cecchetti, op. cit. Vol. I, pag. 484 [20 dic. 1570].

(4) Arch. com. isrl., « Ben viver. Inquisizione » N. 168, fasc. 1. — Con doc. 28 marzo 1537 si ordinò al podestà di Capo d'Istria di imporre a quel vescovo maggior moderazione verso gli ebrei, i quali « possino star et habitar, et viver quietamente sotto il Dominio nostro.... » Arch. com. isrl., « Terminazioni, decreti, ecc. » N. 1 c. 29 r.

chiese e di ascoltare gli esortamenti che loro si facevano per indurli alla conversione, e gli aspri rimproveri, e si minacciavano gravi pene a chi non obbedisse. Tranne che in questo caso, era proibito agli ebrei di entrare nelle chiese cristiane (1).

Il governo di Venezia fu sempre geloso della sua autorità, nè mai volle permettere che l'autorità ecclesiastica si arrogasse diritti che solo allo Stato appartenevano, e togliesse i cittadini alla sua giurisdizione.

I Consultori della repubblica, fra' Paolo Sarpi, fra' Celso e il frate Bernardo Cappello vegliavano con zelo e con illibata coscienza a che i diritti sacrosanti dello Stato non patissero diminuzione ed offesa per opera del Santo Ufficio (2).

Nel 1570 il podestà e il capitano di Padova ebbero incarico dal Senato di richiamare l'Inquisitore, il quale voleva costringere gli ebrei ad assistere alle prediche, *che per l'ordinario... dal procedere con tai modi violenti, nella materia di religione specialmente, si viene più presto ad esasperar gli animi che edificarli* (3) ma, non avendo l'ammonizione recato alcun frutto, gli Avogadori di Comun il 14 marzo del 1587 rinnovarono il comando all'Inquisitore stesso

(1) A Firenze nel 1595 si proibì agli ebrei perfino di visitare la famosa cupola del Brunelleschi. C. GUASTI, *La cupola di S. Maria del Fiore illustrata*, Firenze, 1857, pag. 131.

(2) Fra Paolo Sarpi così scriveva: « Similmente li delitti commessi da Giudei o altra sorte di infedeli, di qual si voglia setta, in parole o in fatti, contro la nostra santa fede, non appartiene all'officio dell'Inquisitione, ma al magistrato secolare perchè l'officio dell'Inquisitione è contra gli heretici, che non sono se non li battezzati, et la podestà ecclesiastica non si estende sopra li infedeli, et se li Vescovi inquisitori et altri religiosi veggono che da infedeli la religione riceva ingiuria, debbono far noto al magistrato che per la publica pietà non mancarà della giusta provisione.... » Cfr. CECCHETTI, op. cit., Vol. I, pag. 34.

(3) B. CECCHETTI, op. cit., Vol. I, pag. 484.

che *non li sforzi*, [gli ebrei] *et non li astringa ad andare alle Prediche se non vogliono far di propria et libera volontà loro* (1).

Per quanto il governo si mostrasse severo e volesse rispettate quelle leggi, che agli ebrei permettevano di vivere nella loro religione, gli inquisitori non si diedero mai per vinti, ma usarono sempre le loro armi, minacciando pene corporali e pecuniarie agli israeliti che non obbedissero al loro comando.

Le prediche per gli ebrei continuarono, e ancora possiamo leggere, quasi nella sua interezza, un sermone che si recitò agli israeliti nella chiesa degli Eremitani il 26 aprile del 1715 (2).

Nè era solo in ciò che l'autorità ecclesiastica, che, cioè, i vescovi, i patriarchi o gli inquisitori, volevano esercitare il loro potere. Chiedevano essi che tuttociò che si riferisse, anche lontanamente, alla religione fosse sottoposto al loro giudizio esclusivo, e quindi anche gli ebrei dovessero soggiacere all'autorità loro.

Erano allora tempi in cui i vecchi istituti non avevano subito ancora una radicale trasformazione; in cui molte delle vecchie forme sopravvivevano accanto alle nuove, in cui i due poteri, ecclesiastico e civile, non avevano ancora ben delineato il proprio campo.

Nel secolo XIV i vescovi ammonivano, scomunicavano,

(1) V. Documento XIV.

L'autorità ecclesiastica non recedeva dai suoi propositi: Gli ordini del Senato sono presto dimenticati, alle ammoniazioni degli Avogadori di Comun e dei Rettori non si dà ascolto. Il 21 febb. 1605 Michiele Priuli, Avogadore di Comun, ordinava al podesta di Monselice di opporsi alle esigenze dell'Inquisizione, che voleva costringere gli ebrei ad assistere alle prediche, e il 27 feb. 1684 una lettera ducale ai Rettori di Padova lamentava nuovamente l'abuso e impartiva ordini perchè la legge fosse rispettata. Arch. com. isrl., Ben viver. Inquisizione. N. 168, fasc. 1.

(2) Arch. civ. — Ebrei, Miscellanea, N. 747 c. 42 r. — 62 v.

condannavano chi non seguisse il buon costume, e il potere civile interveniva a che si prestasse piena obbedienza ai decreti degli ecclesiastici.

Le antiche consuetudini non si dimenticarono; di qui la lotta fra i due poteri, chè ormai lo Stato, rafforzatosi anche nella coscienza popolare, consapevole dei suoi diritti, voleva togliere un po' per volta ciò che più non si addiceva ai tempi e ai mutati concetti.

Nel 1587 il vescovo di Padova voleva far pubblicare una Bolla, che mirava a togliere gli ebrei alla giurisdizione laica per sottoporli a quella ecclesiastica, ma il podestà vi si oppose, e ne ebbe parole di lode dal governo di Venezia (1).

La differenza di religione, in tempi in cui il sentimento religioso era ancora abbastanza vigoroso e generale l'avversione per gli israeliti, doveva far sì che i legislatori provvedessero a che la pubblica tranquillità non andasse turbata.

Molti decreti si emanavano perchè, in occasione di solenni funzioni cattoliche, gli ebrei non si facessero vedere, e ciò per impedire che la folla ignorante scendesse ad atti riprovevoli.

Nella settimana santa, dal giovedì allo *sligar delle campane del sabato*, gli ebrei non potevano uscire di casa, e per impedire qualunque violenza e qualunque oltraggio della plebe, ogni anno, in tale occasione, i Rettori facevano fare un pubblico proclama, minacciando gravi pene a chi avesse molestato gli ebrei (2).

(1) V. Documento XV [14 marzo 1587].

(2) Arch. com. isrl., « Terminazioni, decreti, ecc. », N. 1 c. 4 v. [15 apr. 1593] ecc. « .... che non sia persona alcuna sia chi si voglj che ardischi offendere l'hebrei o alcuno di essi sotto pena alli huomini di L. 100 et tre tratti di corda et alli putti di esser frustati intorno al palazzo e il-es-

Durante le solenni processioni, a cui interveniva sempre una immensa folla, specialmente se il corteo era costretto a passare dinnanzi a case abitate dagli ebrei, questi dovevano tener chiuse le porte e le finestre, e il fatto stesso di passare vicino alla dimora degli israeliti processionalmente era considerato come una profanazione (1).

La soverchia tensione degli animi faceva sì che nella mesta cerimonia ricordante il martirio di Cristo, avvenissero talvolta degli incidenti che potevano provocare disordini o far commettere iniquità, a cui mal si sarebbe potuto porre più tardi riparo.

La sera del venerdì santo del 1662, a Montagnana, mentre la consueta processione solenne procedeva per la via che mette capo alla porta di S. Zeno, e dove sorgevano le case abitate dagli ebrei di quella terra, si credette che si fossero gettate delle immondizie nella via a disprezzo della religione.

Fu accusata la moglie di un ebreo, la quale fu denunziata al Consiglio dei X e, condotta a Venezia, fu la-

ser tenuti a pagare l. 25 et altre pene ad arbitrio de SS.ri [illegible] et il padre sia obligato per il figlio et il patrone per il servo.... »

Tale decreto fu emanato per la prima volta a Venezia il 2 ap. 1566, dice il Gallicciolì, ma anche primo d'allora c'era la consuetudine che dal giovedì grasso al sabato della settimana santa gli ebrei se ne stessero in casa. GALLICCIOLI, *Delle memorie venete antiche* cec., Vol. II, pag. 213, n. 955. Invece ne' Capitoli per gli ebrei [26 nov. 1548], trovasi già accennato al divieto, che al Gallicciolì sfoggi. Cap. XXIII: « et siano tenuti essi ebrei star in casa il sabbia santo fino al sabbato da una campana all'altra, secondo il consueto.... » Arch. civ. — Ebrei, Miscellanea, N. 757, fasc. B c. 15 e segg.

(1) «.... Et oltre di questo l'audatia delli ditti hebrej esser accresciuta in tanto che le stantie loro vano dilatando nei più bei loci della città fra christiani, non senza scandalo della fede et della religion de christiani, et spessissime fiate, convenendosi di necessità portare il corpo de Christo per i loci dove habitano, ne seguita scandolo molto magiore. — Arch. civ. — Atti del Consiglio, N. 14 c. 13 t. V. anche Cap. III, pag. 77.

sciata in carcere per un anno e mezzo e liberata solo dopo che il clero stesso di Montagnana affermò che nè essa nè alcun altro ebreo avevano commesso la vituperevole azione (1).

* * *

Lo zelo degli ecclesiastici tutti si spiegava nel cercar di convertire gli ebrei al cristianesimo, e lo Stato stesso aiutava quest' opera, diminuendo sensibilmente la pena a quell' israelita che, condannato, avesse rinunziato alla sua religione e abbracciato il cattolicismo.

Grande era l'allegrezza dei cittadini quando si sapeva che un ebreo aveva ricevuto il battesimo; solennissima riusciva la cerimonia; i gentiluomini e le nobili donne andavano a gara nell'offrirsi a padrini, e facevano al neofito ricchi doni e grosse elemosine.

La Comunità stessa si univa alla generale letizia, e al nuovo cristiano offriva una somma di danaro, ad attestare il comune sentimento, che meglio ancor appariva dall'enorme folla che si accalcava fin fuori della chiesa in cui la cerimonia del battesimo avveniva.

E tal sentimento di contentezza per le conversioni degli ebrei, bene trasparisce dai seguenti versi che un umanista veronese del secolo XV, Leonardo di Agostino Montagna, dedicava a una *perla gentile*, un' ebrea, che si faceva cristiana:

(1) Arch. civ. — Ebrei, Miscellanea, N. 752. « Già alquanto tempo fu chiamata in Consiglio di X una donna, per certe immondicie gettate nella strada.... ma dopo un anno e mezzo è stata liberata. » Al fatto si accenna in molti altri luoghi dei documenti relativi alla voluta istituzione del Ghetto di Montagnana. Notisi però che molte volte questi e altri simili atti di sprezzo per la religione erano compiuti da cristiani stessi per eccitare la folla contro gli ebrei. Tristissimi fatti e immorali, che accadono in tutti i tempi. Cfr. GRION, op. cit., pag. 232.

Poi quando uscita fie fuor di balla
Di quella gente maledetta e strana,
Indegna di tenerti compagnia,

Che tu sie fatta vera cristiana
Ti parerà resuscitar allora
E di guarir se sei stata malsana;

E ti parrà per certo d'esser fuora
D'una fetente e sporzida sintina
Ove perire suole chi dimora (1).

Non furono poche le conversioni degli ebrei in Padova; ma quella che più d'ogni altra menò rumore e attirò l'attenzione dei cittadini, che ne provarono grandissima gioia, fu quella di Salomone Cattelan, dottissimo rabbino, già apprezzato anche prima della conversione dai padovani per il vasto sapere e per il profondo ingegno.

Deciso a farsi cristiano, il Cattelan si recò in casa di un prete, dove il vescovo, saputo della cosa, mandò tre canonici con altri ecclesiastici perchè ne avessero cura. Il rabbino era ammogliato e aveva quattro figli, ch'egli stesso ed il vescovo desideravano far cristiani. La cosa non era facile.

La madre dei bambini vegliava su essi, affinchè conservassero la religione dei loro antenati; gli ebrei tutti di Padova, a cui si aggiunsero anche quelli di Venezia, protestarono contro il disegno concepito dall'ex-rabbino e chiesero alla Signoria non si costringesse la madre ad abbandonare i propri figli. La cosa ebbe lo scioglimento che si poteva prevedere. I due figli minori furono tolti alle cure della madre loro e destinati al battesimo, e ai due

(1) G. Biadego, *Leonardo di Agostino Montagna letterato veronese del secolo XV*, Bologna, 1893. — Il Montagna nacque verso il 1435, e morì verso il 1485. Fu alcun tempo presso il vescovo di Spalato, e poi segretario apostolico di papa Calisto III. Umanista e poeta latino, scrisse anche in volgare, oltre a poesie minori, un *Trionfo* in terza rima a imitazione del Petrarca.

maggiori, non avevano ancora quindici anni, si lasciò libera la scelta della religione.

Risposto anch'essi che volevano farsi cristiani, furono affidati ad alcune gentildonne di Padova e, istruiti nelle cose della religione che volevano abbracciare, si prepararono alla cerimonia (1).

La città era commossa per questa conversione che sembrava miracolosa, e attendeva con ansia il giorno del battesimo come un giorno di gran festa. Il conte Ercole di Sambonifacio ospitava la moglie del Cattelan, che a forza il marito aveva ottenuto si togliesse dalla casa dei parenti, per indurla a convertirsi e ad abbandonare quella religione in cui ella avrebbe voluto morire; si raccoglievano danari da offrire ai convertiti il dì del battesimo, e il Consiglio cittadino, nella seduta del 19 dicembre, deliberava che i deputati della città tenessero uno dei quattro giovanetti al fonte battesimale e gli offrissero a nome dell'intiera cittadinanza cinquanta ducati (2).

Il 21 dicembre si celebrò in Duomo la solenne cerimonia, che lasceremo descrivere a un testimonio oculare:

« Questa mattina ad hora competente sono andate un grandissimo numero di carrozze di gentildonne a levar i figliuoli, dove pur si trovava il padre, tutti vestiti di bianco, adornate quelle creaturine, che sono tutte bellissime, che veramente parevano tanti Angeli, così con tamburi e trombette furono condotti al Duomo, et passarono innanzi al Ghetto (3) degli hebrei, che tutti corsero fuori a vederli, che era una meraviglia. Come furono al Duomo smonta-

(1) La minuta descrizione della cerimonia e della conversione trovasi in un opuscolo stampato l'anno dopo a Milano, e che porta per titolo: *Caso stupendissimo occorso novamente nella città di Padova.* Milano, 1602.

(2) V. Documento XVI [19 dicembre 1601].

(3) Intendasi la via abitata dagli ebrei, che il Ghetto si eresse nel 1603.

rono fuori del Cimeterio (1), e poi accompagnati da quelle Gentildonne, che dovevano esser Comadri, vennero alla porta della Chiesa, dove era Monsignor Vescovo apparato, con tutto il Clero del Domo, il Clarissimo Sig. Capitano, Camerlenghi, Deputati, e tutta la Città, quivi furono raccolti, et fatti li primi Catechismi, che si fanno al battezzare, essendo compadri cinque huomini et cinque donne; per gli huomini sono stati eletti l'Illustrissimo Patriarca di Venetia, gli Illustrissimi Podesta et Capitano, la Città, cioè li Signori Deputati, et il Sig. Conte Antonio di Colalto, et cinque delle più principali et ricche Gentildonne della Città furono tolte per comadri. La Chiesa era apparatissima, alla cima delle scale del Choro era fatto un bellissimo palco, sopra il quale, che potevano esser visti da tutto il popolo, sopra il quale furno posti a sedere tutti i detti hebrei; et fu per Mons. Illustriss^mo incominciata una messa solenne, che fu cantata a cinque Chori, con concerti mirabili; cantato l'Evangelio Mons. Vescovo andò con li suoi assistenti in Pergamo, et fece un bellissimo Sermone sopra questo Battesimo, e dopo cantato il Credo montò sua Sig. Illustrissima con tutti i compadri, et le comadri sopra l'istesso palco, con gli assistenti, et quivi coram populo, che era in numero tanto grande, che non vi è memoria mai più essere veduto in Chiesa del Domo tante persone, poichè non solo la Chiesa, ma tutto il Sagrato era pieno di genti, le quali tutte con grandissimo giubilo videro battezzarli di sua Sig. Illustrissima, sparandosi all'istesso tempo gran numero di codette. Finito il battesimo, et postoli i nomi, i quali furono a M. Salomone, Prosdocimo, al figlio maggiore Daniele, alla putta maggiore Giustina, et l'altro putto Antonio, che sono i quattro protettori di Padova, et all'altra putta Maria, titolo della Chiesa cathedrale, subito M.

(1) Vigeva ancora l'uso di seppellire i morti nel sagrato delle chiese.

Prosdocimo, con licenza di Mons. Illustrissimo, fece al popolo un bellissimo et dotto Sermone, intorno alla sua conversione et gratia, che li haveva fatto Dio, spettacolo che per dolcezza cavava le lagrime (1). »

Il Cattelan, che insegnava ebraico e caldeo, si propose di spiegare ogni sabato agli ebrei gli articoli della fede cristiana (2), ma non sappiamo se eseguisse il suo disegno.

Le conversioni furono abbastanza frequenti e, almeno fino a un certo tempo, la Comunità stabilì di offrire agli ebrei fatti cristiani una somma di cinquanta ducati. Nel 1602 infatti, essendosi convertito un ebreo con tre figli, i deputati, a nome della città ne levarono uno al fonte battesimale, facendogli inoltre quell'offerta di danaro (3); e lo stesso fu fatto nell'epifania dell'anno dopo (4), in una cerimonia consimile, e infine nel 1647 a un'ebrea che si fece cristiana furono dati cinquanta ducati, perchè si maritasse o prendesse il velo di monaca (5).

L'uso della regalia di danaro dovette cessare dopo quell'anno; anche la pietà religiosa dei Consiglieri dovette urtare contro le necessità pubbliche e non più manifestarsi con donativi che dovevano essere pagati dai cittadini, e le condizioni economiche del Comune di Padova erano allora tutt'altro che floride.

Dinanzi alle difficoltà materiali anche l'entusiasmo andava sbollendo; mentre, infatti, per il battesimo del rabbino

(1) *Caso stupendissima occorso nuovamente*, ecc. Tutto questo significa ch'era la prima conversione che in Padova si vedesse; gli ebrei dunque avevano qui resistito più che altrove; la paura non avea determinato alcuno di essi a farsi cristiano, nemmeno nel secolo XV, quando l'ira popolare maggiormente imperversava contro i seguaci della legge mosaica.

(2) Id. id.

(3) Arch. civ. — Atti del Consiglio, N. 20 c. 14 r. [29 apr. 1602].

(4) Id. — c. 35 v. [4 genn. 1603].

(5) Id. — Ebrei, Miscellanea, N. 751 [14 genn. 1647].

Cattelan tutti i consiglieri si mostrarono favorevoli al donativo, tranne un astenuto, l'anno dopo i contrari furono due, nel 1603 dieci, e nel 1647 la deliberazione di fare il donativo fu presa solo quando il battesimo era stato eseguito. Nel 1673, battezzandosi un'altra ebrea, non si fece cenno alcuno al consueto regalo dei cinquanta ducati (1).

Non mancarono le accuse dagli ebrei lanciate contro i cristiani di rapire i loro figli per convertirli e battezzarli, e davvero che, esaminando coscienziosamente i documenti, ci apparisce evidente che i cristiani, i quali avevano qualche famigliarità cogli ebrei, ne abusavano coll'allettare i giovanetti e le fanciulle a convertirsi e coll'agevolarne la fuga dal Ghetto.

Se tali accuse, molto più frequenti in Venezia dove sorgeva l'Ospizio dei catecumeni, erano formulate, non ottenevasi però soddisfazione alcuna, che bisognava rassegnarsi a constatare il fatto avvenuto e nulla più.

Quando un ragazzo improvvisamente spariva dal Ghetto e si rifugiava in un monastero, era stato bene istruito su ciò che doveva rispondere; gli si erano fatte intravvedere pene severissime se fosse tornato a vivere presso i suoi genitori e gli si facevano brillare dinanzi alla mente mille pensieri di radiose gioie celesti e di premi paradisiaci. Lo Stato interveniva e ordinava la restituzione del giovanetto solo se non avesse raggiunto ancora i quattordici anni (2); se era maggiore di questa età si limitava ad interrogarlo sulla sua volontà, che doveva essere rispettata.

(1) Arch. civ. — Ebrei, Miscellanea, N. 751 [28 agosto 1673].

(2) Cap. XXVIII [14 genn. 1502, Ufficio dei Sopra consoli] « Item che in observantia di soi privilegi et de lege catholica nissun possa baptizar nissun puto o puta zudia che non sia mazor de anni quatordese sotto pena de ducati cinquecento et star mesi 6 in prexon » Arch. com. isrl. « Ben viver, Inquisizione » N. 168 II.

Per amministrare il battesimo a un fanciullo ebreo occorreva il consenso di almeno uno dei genitori (1), e se talora l'autorità ecclesiastica cercò di eludere la legge, che era poi legge comune a quasi tutti gli Stati, il governo vi si oppose.

Le accuse di ratto dagli ebrei lanciate contro i cristiani ci appariscono fondate. Non poteva in quei tempi mancare il fanatico che credesse di compiere un'azione meritoria col sottrarre al giudaismo un seguace e coll'aprirgli, per mezzo del battesimo, la via del paradiso.

Nell'ottobre del 1595 un Lelio Lantemaro, ebreo di Verona, recatosi in provincia di Mantova con un figlioletto di sette anni, senza accorgersene lo perdeva. Fatte diligenti ricerche, si seppe che il bambino era stato condotto nella Casa della Santa Pietà di Verona (2).

Quelli che più d'ogni altro contribuivano alle conversioni degli israeliti erano gli ebrei già battezzati. Essi avevano maggiore conoscenza delle famiglie del Ghetto, dove spesso si recavano, e più facilmente potevano darsi alla propaganda della fede cristiana talchè, a reprimere i troppo frequenti abusi, il governo di Venezia il 20 settembre del 1704, proibì severamente agli ebrei convertiti al cristianesimo di praticare i Ghetti, sotto pena di essere frustati e posti in berlina, e di essere condannati al carcere.

Il proclama dovette essere scolpito in pietra e murato in tutti i Ghetti del dominio in sito opportuno (3). È ab-

(1) B. Cecchetti — *La repubblica di Venezia e la Corte di Roma*, Vol. I pag. 478 e seg. Fra' Paolo Sarpi scriveva: « È opera di giustizia, et peccato che merita castigo, il battezzar creatura incapace ancora di ragione. » Consulte 1615, 1 giugno. Cfr. Cecchetti, op. e loc. cit.

Negli Stati del Duca di Savoia non si potevano battezzare fanciulli ebrei se non avevano superato i 15 anni; in Toscana il limite d'età prescritto era di 13 anni, e nello Stato pontificio di 12 anni.

(2) Arch. com. isr. — Ben viver. Inquisizione. N. 168, fasc. II.

(3) Id. id. [20 settembre 1704].

bastanza risaputo inoltre, che gli ebrei convertiti erano i nemici più accaniti degli israeliti, ch'essi, rinnegando l'origine comune, assalivano continuamente con accuse vergognose, cercando di renderli ancor più invisi alle popolazioni (1).

Un fatto che mise a rumore tutti gli ebrei di Padova, avvenne nel 1619.

L'ebreo Isach Pappo, avendo intenzione di farsi cristiano, nei primi giorni del marzo 1619 abbandonò la sua casa e con due figli maschi, cui voleva far ricevere il battesimo, fu accolto da Marc'Antonio Trento. Di lì ad alcuni giorni, per ordine del vescovo il Pappo dovette lasciare la casa ospitale e recarsi in quella di Antonio Friggimelica, in attesa della cerimonia. Pieno di fervore e di entusiasmo, l'ebreo chiese ed ottenne dal vescovo che la moglie sua e quattro figlie, che ancora abitavano in casa, fossero collocate presso una gentildonna, per cercar di convertirle. Gli ordini del prelato furono tosto eseguiti, anche per l'intervento dei Rettori di Padova.

Non passarono molti giorni che, sbolliti i primi entusiasmi, il Pappo, pentitosi della presa deliberazione, tornò coi figli suoi in Ghetto, chiedendo gli fossero tosto restituite le figlie, che il vescovo aveva ordinato fossero poste nel convento delle Zitelle. La domanda del Pappo non fu esaudita; si protestò che delle figlie sue egli aveva già fatto dono alla chiesa, e non poteva più riaverle. L'Università degli ebrei di Padova e quella di Venezia scrissero, supplicarono a che non fossero tolte alla madre loro bam-

(1) Molti libri contro il giudaismo furono scritti da ebrei convertiti; a Venezia nel sec. XVII fu celebre quel Paolo Medici, ex-ebreo, che molto scrisse contro i suoi antichi correligionari. — Il 30 genn. 1759 i Rettori di Padova ammonirono severamente un Pietro Marco Sannazaro, ebreo convertito, di non più sparlare degli israeliti. — Arch. com. isr. — Ben vivet. Inquisizione. N. 168, fasc. II.

bine tenere ancora, e delle quali una ancora lattante, che i genitori non volevano fossero battezzate, mentre le leggi stesse minacciavano di punire chi avesse voluto battezzare fanciulli minori di età, senza il consenso di almeno uno dei genitori.

Ma il consenso era già stato dato, si rispondeva; e il vescovo e la Comunità non vollero cedere. I Consiglieri si animarono, il cav. Selvatico mandò un lungo memoriale ai Rettori, concludendo che *contra il giusto non siano levate da Dio* [le figlie del Pappo] *et dalla Chiesa, nel grembo della quale si ritrovano per dovere con il mezzo del sacramento del Battesimo aprirsi la porta del Paradiso et farsi cittadini del Cielo* e che *non siano da nuovo datte nelle mani del Diavolo* (1).

Gli Avogadori di Comun raccomandavano ai Rettori prudenza, e continue erano le lettere e i messaggi da Padova a Venezia sul fatto.

La figlia maggiore, interrogata sulla volontà sua, dichiarò di voler rimanere nella religione dei suoi padri, e fu consegnata ai genitori, mentre le tre minori erano sempre custodite nel monastero delle Zitelle.

La causa si protrasse a lungo, e solo il 31 luglio il Podestà e il Capitano, a cui fu rimessa la decisione, emanarono la loro prima sentenza, inapplicabile per disparità di opinione.

Il podestà Antonio Bragadin credeva bene che le figlie fossero restituite immediatamente al padre, mentre invece il capitano Massimo Valier credeva opportuno fossero custodite nel monastero fino all'età di sette anni, quando cioè si potessero, a norma della legge, interrogare sulla loro volontà (2).

(1) Arch. com. istr. — Ben viver. Inquisizione. N. 168, fasc. II.

(2) Tutto il processo trovasi in Arch. com. istr. — Ben viver. Inquisizione. N. 168, fasc. II. — Dopo cinque o sei anni trascorsi in un

La discordia dei Rettori causò la vittoria del vescovo, il quale fece battezzare le figlie di Pappo, adducendo che questi le aveva già donate alla Chiesa (1).

Cristiani addetti al servizio delle famiglie ebree ed israeliti fattisi cristiani mettevano in opera ogni lor mezzo per indurre alcuno a ricevere il battesimo, nè badavano troppo all'età, e nemmeno avevano scrupolo di rivolgersi alla chiusa intelligenza di coloro che non godevano perfettamente della loro ragione. Nel 1628 infatti, Abramo Catalan protestava presso gli Avogadori di Comun che si fosse indotto il fratello suo Israelle, mentecatto, a voler farsi cristiano (2).

Altra volta erano i cristiani che favorivano la fuga di minorenni; erano parenti stessi convertiti che trascinavano con sè giovanetti ebrei e li facevano accogliere in qualche convento, in attesa del battesimo.

Nel marzo del 1673 Sara Alpron, di dieci anni e mezzo, fu rapita dal proprio fratello che s'era fatto cristiano, e che si era presentato in Ghetto con alcuni compagni armati, nel tempo in cui il padre suo era a pregare nella sinagoga (3). Invano il povero padre ricorse in Senato, chè la figlia sua fu battezzata nella chiesa di S. Benedetto il 28 agosto di quell'anno (4).

monastero, come avrebbero potuto le bambine manifestare la loro *libera* volontà?

V. Documento XVII.

(1) V. anche GLORIA. *Il terr. pad. illustr.* Vol. I, pag. 161, nota 1. Il GLORIA lo dice Peppo.

(2) Arch. com. isrl. — Ben viver, Inquisizione. N. 168, fasc. II.

(3) Id. id.

(4) Arch. civ. — Ebrei, Miscellanea, N. 751. Il governo di Venezia aveva tentato ogni mezzo per impedire tale scandalo, e aveva fatto pubblicamente gridare in Padova che non si battezzassero fanciulli ebrei in età immatura senza il consenso dei genitori. — V. CECCHETTI: *La repubblica di Venezia e la Corte di Roma*, Vol. II, Doc. XIX, pag. 391.

Noi comprendiamo quanto dovesse essere vivo il dolore dei poveri padri che si vedevano strappare i loro figli, i quali fatti cristiani, perdevano coll'antico nome di famiglia, anche quel sentimento che ai figli rende sacri e venerati i genitori. Nessuna pietà, nessun affetto restava nel cuore dei convertiti, che avevano in orrore la vita passata e si vergognavano dei loro natali (1).

Nel giugno del 1723 un'altra fuga mise sossopra il Ghetto. Consolina Cantarini, figlia di Ventura, scomparve di casa. Si seppe tosto ch'era stata accolta nel monastero di S. Catterina, da cui voleva trarla il padre. Gli ebrei scrissero agli Avogadori di Comun, al Doge; si recarono dai Rettori di Padova, perchè giustizia si facesse, ma ormai il fatto non ammetteva che uno scioglimento, stabilendo la legge che si dovesse interrogare il fuggito sulla sua volontà. Consolina Cantarini dichiarò di volersi far cristiana, e la sua volontà fu rispettata (2).

Ci pare, dunque, che non pochi abusi veramente si commettessero, compiuti con fine ipocrisia e con arte da gente che, o per danaro o per zelo delittuoso, strappava i figli alla potestà patria e agli affetti domestici, mentre le leggi, che pure erano abbastanza liberali, non potevano impedire che tali delitti avvenissero (3).

*
* *

(1) « .... i quali tre volte molto francamente dissero volersi far christiani et che [se] sua madre vorrà perseverar ad esser Giudea, come tuttavia ostinatissimamente persevera, non la conoscano nè la conosceranno più per madre. » Ved. *Caso stupendissimo occorso novamente nella città di Padova.*

(2) Arch. civ., Ebrei, Miscellanea, 749.

(3) Permesso ai cristiani di ricorrere alla frode per cercar di convertire gli ebrei, quasi se questi avessero tentato la propaganda in pro del giudaismo. Nel 1591 un ebreo di Verona che aveva consigliato un israelita, fattosi cristiano, a tornare all'antica religione, dall'Inquisizione di

Benchè d'ogni parte insidiati, poterono gli ebrei dedicarsi liberamente al loro culto. Dapprima gli israeliti che vennero a stabilirsi in Padova non dovettero avere una sinagoga vera e propria, un edificio, cioè, solo dedicato alle pratiche religiose, ma dovettero radunarsi nella casa di qualche correligionario, all'uopo trasformata in chiesa, per sfuggire così a qualunque violenza che la plebe avrebbe potuto commettere e per non lasciar mai incustodito il luogo dedicato al rito e alla preghiera.

La tradizione ci attesta che nel secolo XIV una sinagoga sorgeva in borgo Savonarola, e invero, come già abbiamo osservato (1), gli ebrei abitavano tutti in quel quartiere lontano che si stende al di là del Bacchiglione.

Quando per i moltiplicati commerci e per la libertà di cui godevano gli israeliti vennero ad abitare nelle vie principali della città, o poco discosti dal centro, l'antica sinagoga dovette essere trasportata, ma sempre però aperta in una casa. Non erano ancor giunti i tempi in cui gli ebrei potessero inalzare la loro chiesa liberamente.

La repubblica di Venezia, che sul finire del secolo XIV e sul principio del XV erasi mostrata assai severa verso gli ebrei, non permise più che essi tenessero le loro sinagoghe nelle case private, minacciando all'ebreo, che avesse preso in affitto una casa per accogliervi una sinagoga, una multa di 1000 lire e una pena di un anno di carcere nei Pozzi, e agli israeliti che vi si fossero recati, una multa di 300 lire e sei mesi di carcere (2).

quella città fu fatto carcerare. Il doge, Pasquale Cicogna, scrisse allora ai Rettori di Verona di vietare all'Inquisitore di dar più siffatti comandi che solo all'autorità civile spettavano. Arch. com. isr. — Docum. stor. N. 36, doc. 4.

(1) V. Capit. I. pag. 13.

(2) Decreto del Maggior Consiglio, 3 nov. 1426 « Vadit pars quod si in domo habitationis alicuius judei fiat sinagoga, vel dicantur offitia,

Delle prime sinagoghe di Padova non abbiamo notizie sicure nei documenti. La tradizione sola ci soccorre, affermando che, oltre all'antica sinagoga di borgo Savonarola, un' altra ne sorgeva nel secolo XV in piazza delle Legne, presso la chiesa di S. Andrea (1).

Doveva questo oratorio ebraico essere accolto nella casa di un Bonaventura della Perla, al quale il podestà Giacomo Loredan, nel 1461, ordinava di chiudere la sinagoga. La legge proibitiva del 1426 forse era stata dimenticata; si avvicinava d'altronde il tempo, in cui il cardinale Bessarione dichiarava alla repubblica che si potevano ammettere ebrei nello Stato, per cui gli Avogadori di Comun, scrissero al Podestà che non impedisse al Della Perla di tener sinagoga in casa sua, *non essendo alcuna proibizione intorno a ciò che era stato concesso sempre agli ebrei anche dai papi* (2).

Nel secolo XV, o per comune interesse, o per ordine della Comunità, gli ebrei cominciarono a ritirarsi in quelle vie che più tardi furono chiuse e che costituirono il Ghetto, e la trasportarono la loro sinagoga. Nel 1525 infatti fu inaugurata la scuola di rito tedesco, in una casa sorgente nella corte dei Lenguazzi (3) e nel 1548 si aperse

vel fiant sacrifitia judaica, quod Judei qui domum illam habuerint ad affictum, aut ille qui domum tenerent, quando talia fieni stent uno anno in carcere inferiorum et solvat libras mille, et omnes alij Judei, qui ad ipsa offitia concurrerent, stent sex menses in uno carcerum inferiorum, et solvant libras trecentas.... » Bibl. civ. *Cronache giudaiche*, ms. CRM, n. 349, doc. 3. Cfr. B. Cecchetti, op. loc. cit. Nei Capitoli delle condotte dopo il sec. XV sempre si fece cenno alla libertà di culto concessa agli ebrei.

(1) A. Salom, *Le prosenche israelitiche di Padova*, pag. 5.

(2) B. Cecchetti, op. cit., pag. 480.

(3) Osmo, *Narrazione della strage compita nel 1547 contro gli ebrei d'Asolo*, pag. 47. Riedificata, abbellita, fu trasformata in scuola di rito italiano, ed è appunto la sinagoga attuale, che prospetta la Via delle Piazze. Apparteneva alla famiglia Capodilista, alla quale gli ebrei pagavano ogni anno di affitto 48 ducati. Arch. civ. N. 758 *Descrittion del Ghetto*, n. 60.

in via S. Urbano la sinagoga di rito italiano, per cura del rabbino Iohannam Treves (1).

L'interno di questo tempio, decorato e abbellito più tardi, era ricco e maestoso. Elegante l'altare d'ordine corinzio, con quattro colonne di marmo nero vergato di bianco, graziose le porte di legno scolpito, bello il pergamo, costruito con un platano che un furioso temporale aveva svelto nell'orto botanico dell'Università, e le pareti ricoperte tutte di cuoio dorato (2).

Padova accoglieva nel secolo XVII circa settecento ebrei, venuti da paesi lontani, e seguenti riti diversi; accanto agli italiani, più numerosi di tutti, e ai tedeschi, non erano pochi gli spagnoli e i portoghesi, i quali pensarono di innalzarsi un tempio del loro rito. Il nuovo oratorio infatti fu aperto nel settembre del 1617 in casa di Michelino della Bella, che ne ritrasse un utile di venti ducati all'anno (3).

L'ignoranza di cose ebraiche, le false asserzioni di israeliti convertiti al cristianesimo, il rigore eccessivo delle autorità ecclesiastiche, facevano sì che nel Talmud si trovassero frasi immorali, eccitatrici alla corruzione non solo, ma anche all'assassinio.

I libri ebraici cominciarono a stamparsi e a diffondersi ancora sugli albori dell'arte tipografica; a Piove di

(1) La casa che accoglieva questa Scuola è la casa segnata col numero civico 1022 in via Sirena (allora S. Urbano).

(2) A. Saton, op. cit.

(3) Arch. civ. — Ebrei, Miscellanea, N. 751 [31 ag. 1617]. I portughesi che aprirono tale oratorio furono: Giuseppe, Isach e Michele Speriel, Giuseppe de Alva, Moisè Cohen, Jacob Alburgherese, Isach Pappo, Giuseppe Galiado, Samuel Nani ecc. L'oratorio spagnolo si apriva nella casa ora segnata col numero civico 392 in via Urbana. Il Saton (op. cit.) non conosceva il documento ricordante la stipulazione del contratto eseguito fra il della Bella e i portoghesi, e solo cita la tradizione esistente e documenti indiretti.

Sacco, a poche miglia, dunque, dalla nostra città, già nel 1475 era aperta una stamperia ebraica, da cui uscivano opere voluminose, precedenti di qualche anno le celebri stampe di Soncino nel milanese, e il famoso Pentateuco di Bologna (1).

L'Inquisizione vigilava attentamente. Nel secolo XVI a Padova, come a Roma e a Venezia, per ordine pubblico si abbruciarono quante copie del Talmud si poterono trovare (2), nè dovettero essere poche nella nostra città, data la vicinanza della tipografia. I libri che si pubblicavano in lingua ebraica erano soggetti alla revisione (3).

***

Fu cura costante nel governo di Venezia e dell'autorità ecclesiastica di impedire qualsiasi mescolanza fra ebrei e cristiani, proibendo la coabitazione di persone delle due religioni, e segregando a tal uopo gli ebrei nei Ghetti.

Le ragioni erano molteplici. La Chiesa temeva che dal troppo libero contatto di cristiani con ebrei la religione non subisse alcun danno, e non si affievolisse il sentimento

(1) FOSCARINI, *Della letteratura veneziana*, Padova, 1752, pag. 343: « .... in Piove di Sacco, castello del Padovano... era già eretta una stamperia ebraica *in aedibus R. Meschullam cognomine Kosi.* » Di un grosso volume, opera di *R. Jacob fil. Ascher*, stampato in quella tipografia nel 1475, e che è un trattato sul codice civile e religioso degli Israeliti, intitolato [illegible] *Turim*, trovasi un esemplare veramente splendido, in pergamena, nella Bibl. civ. di Padova. BP. 574. Vedi per tale opera P. PISTON, *Codice diplomatico saccense*, Roma, 1894, pag. 234.

(2) R. Bibl. Univ., *Carte relative alla stadio di Padova*, ms. 2224. Al capo III « Constitutionum sacri Patavini Collegij Philosophorum et Medicorum » è detto: « .... ut de hominibus Christianis medicaminibus aut quovis modo, vi, dolove occidendis non modo cogitare, verum etiam leges condere sint ausi, ut ex ipsorum libris patet, quos Talmud appellant, qui omnes tum Romae et Venetiis, tum etiam in hac civitate ea de causa publica auctoritate combusti sunt. »

(3) Arch. com. Isrl. — Ben viver. Inquisizione. N. 168, fasc. II.

religioso delle popolazioni e non sopravvenissero scandali, che a quei tempi sembravano sacrilegi; lo Stato da canto suo temeva i litigi e le dispute inerenti alla nascita degli illegittimi, e le contese che sarebbero sorte per determinare in quale religione dovesse crescere la prole.

La segregazione, le leggi severe, gli ammonimenti dei vescovi dovevano tener lontani i temuti pericoli. L'autorità ecclesiastica spesso interveniva, raccomandando ai fedeli di non frequentare le case degli ebrei, da cui specialmente le donne e i ragazzi, che avrebbero potuto più facilmente convertirsi al giudaismo, dovevano star lontani.

Era cosa impossibile impedire una certa comunanza fra cristiani ed ebrei i quali, abbisognando di famigli per il disbrigo delle faccende domestiche, facilmente riuscivano a trovarne, dati i rapporti molteplici che intercedevano fra i cittadini e gli israeliti commercianti e banchieri.

Il patriarca di Venezia Giovanni Trevisan, il 18 dicembre 1560, a reprimere l'uso invalso allora, per cui uomini e donne cristiane facevano vita comune cogli ebrei, fece pubblicare in tutte le chiese della diocesi un ordine severissimo, per il quale d'allora innanzi nessun cristiano poteva frequentar le case degli israeliti sotto pretesto alcuno, sotto pena di scomunica e di pagare una multa di 10 ducati (1).

Questo documento ci dimostra chiaramente come ancora, alle soglie, quasi, del secolo XVII, si ignorassero i limiti entro cui deve agire il potere ecclesiastico, il quale così invadeva il campo dell'autorità civile (2).

L'assoluto divieto fatto dal patriarca non poteva per

(1) Arch. aut. Univ., *N.* 409 *O* c. 11 r. [18 dicembre 1560].

(2) Innumerevoli sarebbero i documenti da citarsi e dimostranti la inframmettenza dell'autorità ecclesiastica. Ogni fatto che, o da vicino o da lontano si riferisse alla religione e al buon costume, si credeva dovesse essere sottoposto alla giurisdizione ecclesiastica.

modo alcuno essere obbedito, che vi si opponeva l'interesse comune. Si dovette, perciò, permettere agli ebrei di tenere cristiani al proprio servizio, dopo di avere ottenuto uno speciale permesso dalle autorità e di aver dichiarato il nome e l'età dei famigli; ma si proibì sempre che questi si trattenessero di notte nelle case degli ebrei.

Gli abusi non erano rari, anzi si può, senza tema di errare, asserire che fossero la regola costante, ma non mancavano gli avvertimenti e i processi ai contravventori alla legge.

Nella settimana santa del 1616 i Cavalieri di Comun, ufficiali di giustizia della Comunità di Padova, sequestrarono secchi e caldaie a una donna cristiana che si trovava al servizio di una famiglia di ebrei, ma i deputati fecero restituire tosto gli utensili, dichiarando però *prohibito alli hebrei il potersi servire de çetero di donne putti et pute Christiani nel far servitij con il praticarsi in casa sua, ma si possino servire di persona christiana con mandato sottoscritto da tutti quattro li Deputati attuali che pro tempore saranno, et contrafacendo possano esser querelati et condannati et caschino nella pena della perdita delle robbe* (1).

Sembrerebbe che tali leggi non avessero dovuto varcar mai la soglia dell'evo moderno, e se pure, fossero seppellite più tardi dall'onda procedente dei tempi, che cancellano tanti abusi e tolgono tante superstizioni e tanti errori, ma invece quelle restrizioni alla libertà individuale sono continuamente ripetute.

Bisogna osservare che la corruzione andava diffondendosi in tutte le città e che, a malgrado dei decreti severi del Senato e dei vescovi e delle minaccie dei rabbini, gli ebrei commettevano spesso i dolci peccati d'amore con donne cristiane e di qui le leggi ripetute.

(1) Arch. civ. — Miscellanea. N. 747 c. 40 r. [16 maggio 1616].

Il vescovo di Padova comminava pene severe ai cristiani che avessero frequentate le case degli ebrei, e nel 1668 ordinava ai capi dell' Università israelitica di far licenziare tutte le donne cristiane addette al servizio di ebrei *e più sospettose di scandalo*, e gli israeliti avevano obbedito (1).

L'abuso non era tolto però, nè le leggi potevano toglierlo.

Il 17 settembre del 1721, il capitano e vice-podestà Vincenzo Pisani fece pubblicamente proclamare che nessun ebreo potesse tenere servi o serve o balie cristiane in casa sua, in pena di cento ducati da pagarsi tanto dall'israelita quanto dal famiglio cristiano. Il capitano poteva decidere, però, quando si potesse sottrarsi alla legge, quando cioè la necessità fosse tale da ammettere che un cristiano prestasse servizio agli ebrei (2). L'anno dopo, il capitano Leonardo Dolfin stabilì che i cristiani, i quali dietro permesso dell'autorità, potevano entrare al servizio di qualche israelita, dovessero aver varcati i quarant' anni, se uomini, e i cinquanta, se donne (3).

Le replicate leggi ci dimostrano che l'abuso continuava; le minaccie si ripetevano, le pene venivano rese più aspre, ma invano. L'ufficio dei Cattaveri di Venezia, il 18 gennaio 1768, poco prima, cioè, che la repubblica francese proclamasse i diritti degli uomini e la eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, ripetendo l'antico divieto, minacciava all'ebreo che avesse tenuto cristiani al suo ser-

(1) Arch. civ. — Miscellanea. N. 748 [4 settembre 1669].

(2) V. Documento XVIII.

(3) « Comanda inoltre sotto le stesse pene, che non possano gli ebrei valersi se non d'uomini avanzati, oltre gli anni quaranta, e di Donne che oltrepassino l'età delli cinquanta, quando havranno ad impiegare nelle loro indispensabili occorrenze Persone Cristiane: intendendosi però sempre vietata pur di queste la coabitatione continua e l'attualità di servizio. »

Arch. civ., N. 751 [stampa del 2 genn. 1722].

vizio, una pena di 100 ducati e di esser mandato in galera *coi ferri ai piedi*, e al cristiano che avesse accettato di prestare l'opera sua di famiglio ad ebrei la pena del bando (1).

Se così gelosamente si cercavano di rimuovere le cause principali, che avrebbero potuto indurre alla mescolanza degli ebrei coi cristiani, si può immaginare con quanto rigore si punissero i peccati amorosi compiuti da persone appartenenti alle due religioni.

L'ufficio degli *Esecutori alla bestemmia* in Venezia aveva cura di sorvegliare a che lo scandalo temuto non avvenisse, o, avvenuto, i colpevoli non sfuggissero alla pena stabilita dalle leggi (2).

Non solo era severamente proibito agli ebrei di avere intimi rapporti con donne cristiane, e ai cattolici di praticare intimamente donne ebree, ma anche pene rigorose erano minacciate agli israeliti che avessero avuto commercio colle pubbliche meretrici (3).

Già nel 1420 a Padova, essendo podestà Marco Dandolo e capitano Lorenzo Bragadin, si promulgarono leggi

(1) « Che non possi tenersi in Case degli Ebrei alcun Uomo, o Donna Cristiana, nè come servi, nè sotto qualunque altro nome, o titolo, impiego o pretesto niuno eccettuato si di giorno come di notte, in pena all'ebreo di Ducati 100 da esser applicati come sopra, e di star in Galera con ferri alli piedi, et i Cristiani di esser castigati criminalmente, et anco banditi da questa città ecc. » Arch. civ., Miscellanea, N. 527 [stampa del 18 genn. 1767 M. V.].

(2) A Padova tale ufficio spettava al Podestà e al Capitano.

(3) Consiglio dei XL, 19 luglio 1424: « Si repertus fuerit aliquis Judeus cum aliqua muliere christiana, aut probatum fuerit jacuisse cum ea; si fuerit de loco publico Rivoalti, cadat in penam de libris 500, et stare debeat menses sex in uno carcere inferiori: si vero mulier non fuerit de ipso loco publico Rivoalti, stare debeat uno anno in uno carcere inferiori, et solvere libras 500. »

Cfr. GALLICCIOLI, *Delle memorie venete antiche*, Vol. II, pag. 291-292, n. 907.

severe sul commercio carnale di ebrei e cristiani, minacciando ai trasgressori ammende pecuniarie, la frusta, il bando e perfino il rogo.

La legge padovana, come già quella di Venezia, considerava i casi diversi del reato.

Se un ebreo avesse avuto rapporti sessuali con una pubblica meretrice, doveva essere frustato *egregie*, cioè con forza, mentre lo si faceva girare attorno al palazzo di città per ben tre volte, e inoltre doveva stare in carcere sei mesi; ma se la donna cristiana, conducente pur libera vita, non avesse abitato in postribolo, allora, dopo la fustigazione, l'ebreo doveva sottostare alla prigionia per un anno, trascorso il quale era bandito da Padova e dal territorio. La pena arrivava al suo estremo rigore se la donna cristiana, carnalmente conosciuta dall'ebreo, fosse stata maritata, che allora l'ebreo doveva essere abbruciato.

Poco meno severe erano le pene minacciate ai cristiani che si fossero resi colpevoli di tale delitto, che le pubbliche meretrici dovevano essere frustate attorno al palazzo, e le donne libere, oltre la fustigazione, dovevano essere poste in carcere per sei mesi.

La donna maritata che scientemente avesse concesso i suoi favori ad un ebreo, doveva dividere la sua medesima pena, cioè doveva essere abbruciata pubblicamente e con solennità *(honorifice)*.

I cristiani che avessero contratto illeciti legami con donne ebree, dopo la pena della frusta, doveano star in carcere per un anno, e la fustigazione potevano evitare pagando mille lire alla Comunità, e la donna doveva soggiacere alla medesima pena (1).

Non erano poche nè poco numerose le trasgressioni alla legge; i tempi ammettevano già una vasta corruzione,

(1) V. Documento XXIV.

e il divieto rendeva inoltre più seducente il peccato dolce d'amore (1). Nella città, dove la sorveglianza era attivissima e lo spionaggio un'istituzione, frequenti erano i processi, ma nei luoghi minori, dove la vigilanza dell'autorità non si poteva così attivamente esercitare, gli abusi dovevano essere anche più spessi e più rare le punizioni.

Nelle informazioni che, avvicinandosi il tempo della ricondotta, i deputati di Padova mandarono il 30 marzo 1620 ai Rettori, si accenna appunto alla libera vita che conducevano gli ebrei nelle campagne e nelle ville del territorio, dicendosi: *E piacesse a Dio che non vi fosse di peggio, che vivendo fuori in tanta liberta, et havendo nelle loro mani et li animali, et li grani, et altro, non s'impatronissero dell'honore delle povere donne, e delle coscienze loro* (2).

Nel 1669, dietro denunzia segreta, si avviò in Padova un processo contro l'ebreo Moise Tedeschi, accusato di aver avuto commercio con una giovane fantesca cristiana. Il processo fu lungo e minuzioso e non mancò, durante il suo svolgimento, qualche episodio drammatico; finalmente apparve l'innocenza del Tedeschi, il quale però, benchè assolto, dovette pagare 120 ducati di ammenda (3)!

(1) Il Cecchetti — *La repub. di Ven. e la Corte di Roma*. Vol. II, doc. IV pag. 12 e segg. accenna ad alcuni processi fatti contro ebrei e cristiani per commercio carnale. Aggiungi, fra i moltissimi esempi, che il 4 ottobre 1432 un Salomone, figlio di un medico ebreo di Venezia, ottenne di poter pagare 500 lire per sfuggire alla pena del carcere, a cui era stato condannato per aver avuto intimi rapporti con una donna cristiana. (Arch. di Stato di Venezia. «Grazie» N. 23, c. 36 v.). Non pochi furono anche i processi contro monache per troppa intimità con israeliti. (Cecchetti, op. cit., Vol. II, doc. II, pag. 100 e segg.). È noto del resto quanto fosse grande nel sec. XVII e nel sec. XVIII la corruzione nei monasteri femminili, specialmente di Venezia.

(2) Arch. civ. — Ebrei, Miscellanea, N. 727, fasc. C, 36 r. [30 marzo 1620].

(3) Id. — N. 748.

*
* *

Per riconoscere facilmente gli ebrei dai cristiani e per impedire quegli abusi che si temeva derivassero da una comunela troppo intima, si usò nel medio evo di obbligare gli israeliti a portare alcuni segni speciali. Questo provvedimento, preso già nel 1221 dall'imperatore Federico II di Svevia (1), confermato da un canone ravennate del 1311 (2), pare non fosse adottato dai principi da Carrara, che signoreggiarono in Padova fino al 1405.

La repubblica di Venezia deliberò invece ben presto che anche gli ebrei, come le meretrici, portassero un segno visibile, e fino agli ultimi anni del sec. XVIII, quando già altri stati non imponevano più agli israeliti una diversa foggia di vestire, volle ch'essi andassero distinti dai cristiani.

Il 27 agosto del 1394 il governo della repubblica ordinò che tutti gli ebrei che si recavano a Venezia, portassero cucito sulle vesti un pezzo di stoffa gialla, rotondo a guisa di O, della grandezza *di un pane da quattro denari* (3), ma portandolo essi nascosto sotto la veste superiore, il 3 novembre 1426 il decreto fu ripetuto, e più chiaro ed esplicito (4).

(1) Muratori — *Dissertationes medii aevi.* Dissert. XVI.

(2) Cfr. Gallicciolli — op. cit., Vol. II, pag. 288, n. 898.

(3) Arch. ant. Univ. N. 409 O c. 2 r. [5 maggio 1409]. Mutinelli, *Lessico veneto*, pag. 149, alla parola *Ebrei.*

(4) Arch. di Stato di Venezia. — Maggior Consiglio. Ursa, c. 67 v. 3 nov. 1426 «.... Praeterea cum alios captum fuerit quod judei stantes in Venetijs debeant portare O in pectore magnitudinis panis quattuor denariorum, et ipsi Judei nolentes obedire interiori terrae portent unum O de una alia zalla que non videtur, ordinetur quod ipsi Judei portent unum O quod sit una cordella zalla, lata uno digito, et non sit minoris magnitudinis amius panis quattuor denariorum et qui contrafecerit in non portando ipsum O, ut dictum est, cadat de libris XXV pro qualibet vice. »

Gli ebrei che risiedevano in Padova, memori forse della libertà goduta sotto il dominio dei Carraresi, non ottemperarono tosto alle leggi, e il Consiglio cittadino, il 30 maggio del 1430, osservando *essere cosa turpe e al nome cristiano ignominiosa, che gli ebrei non si riconoscano dai cristiani,* chiese al Senato che il decreto avesse pieno vigore anche a Padova (1).

Obbligati così a seguire la legge comune, per quanto credessero di poter godere qualche privilegio per gli antichi patti, gli ebrei di Padova tentarono più volte di sciogliersi dall'umiliante dovere, ma invano, che dovettero rassegnarsi alla sorte che aveva colpito i loro correligionari di tutto il dominio.

Non fu sempre uguale il segno che gli israeliti dovettero portare nelle terre della Repubblica. Il segno primitivo, consisteme in un O di tela gialla, offriva facile modo di eludere la legge, per cui il 26 marzo del 1496

Bibl. civ. *Cronache giudaiche* mss. N. 349, doc. 3. Cfr. GALLICCIOLI — op. cit., Vol. II, pag. 292, n. 908. CECCHETTI, *La vita de' Veneziani nel 1500 — Le Vesti*, Venezia, 1886, pag. 42.

Il color giallo era il colore preferito per gli ebrei. V. *Statuto dei Padri del Comune della repubblica genovese*, [ed. C. Desimoni] Genova, 1886, Pagano, pag. 161. [an. 1507] « ...che de cetero [ogni ebreo] debia portare apertamente uno segno rotondo de drapo giano supra lo pecto. » Lo stesso O giallo doveano portare sul petto gli ebrei di Milano alla fine del sec. XV. Vedi il decreto di Galeazzo Maria Sforza, del 31 agosto 1473, in: C. MORBIO, *Codice visconteo-sforzesco*, Milano, 1846, pag. 418, doc. CCXIII.

(1) Arch. civ. — Ducali. Reg. CD. — N. 114, c. 67 v. [28 maggio 1430]. La domanda del Consiglio padovano fu esaudita dal Senato con ducale del 6 luglio dello stesso anno (Arch. civ. Ducali Reg. Rubeo, N. 112 c. 14 r.). In altre terre del dominio veneto gli ebrei trascurarono d'ottemperare alla legge. A Martinengo, nel bergamasco, sui primi del 1500 essi non portavano il segno stabilito. V. A. PINETTI, *Una supplica alla Serenissima contro gli ebrei*, in: Nuovo Archivio Veneto, Venezia, 1900, Visentini, tomo XIX, p. I, pag. 48, nota.

fu sostituito da una berretta gialla, che tutti gli ebrei, senza alcuna eccezione di sesso o di età, dovevano portare (1). Gravi pene furono inoltre sancite per chi non avesse obbedito all'ingiunzione, e per gli ufficiali e i magistrati che non avessero bene vegliato a che alla legge si prestasse la dovuta obbedienza (2).

Verso la metà del secolo XVII il berretto giallo fu sostituito da un berretto rosso (3), e questo, più tardi, da un berretto coperto di tela cerata; e solo negli ultimi anni della repubblica si trascurò l'adempimento della legge, e si permise che anche gli ebrei usassero i cappelli della stessa foggia e colore di quelli usati dagli altri cittadini.

Era naturale che gli ebrei si dolessero fortemente di una legge che li esponeva agli insulti della plebe, e cercassero di ottenere privilegi di esenzione, o la eludessero, mentre il governo emanava di continuo nuove ordinanze, raccomandando ai magistrati che assiduamente vegliassero che a tali decreti si prestasse piena obbedienza.

Per impedire che accadessero disordini e si commettessero violenze, era concesso agli israeliti di portare qualunque altra specie di berretto quando erano in viaggio e per tre giorni dopo il loro arrivo in un luogo (4). Erano

(1) Arch. Ant. Univ. N. 409 O c. 7 v. e 9 r. Cfr. Gallicciolli, op. cit., Vol. II, pag. 299, N. 924.

(2) V. Documento XIX.

(3) Capitoli per gli ebrei di Este 5 marzo 1666: Cap. III: « Che tanto quegli Hebrei, che al presente dimorano nella terra, come quelli di qui avanti venissero ad accasarsi debbano portar il solito capel rosso, restando espressamente proibiti li beretini e berete con quali scandalosamente havevano introdotto di transitare per le piazze, et per le strade... » V. Crescato — *Gli ebrei in Este*, pag. 23 e segg.

(4) Arch. com. istr. N. 1 c. 26 v. e 27 r. [1536]. Il 23 febb. 1603, il doge Marin Grimani ripetè la concessione fatta, senza la quale « molti mercanti hebrei, specialmente intimoriti si astengono di venir nel stato

inoltre sciolti dall'obbligo di portare il berretto giallo o rosso durante gli ultimi giorni di carnevale, quando l'agglomeramento di persone nelle vie e nelle piazze e la generale licenza, tollerata dalle autorità, potevano essere causa di qualche disordine o di qualche oltraggio che gli ebrei avrebbero potuto subire, e nei giorni in cui cadeva la neve, per sottrarli alle insolenze del popolo (1).

I medici ebrei, e ve n'erano a Padova come a Venezia, potendo, benchè non sempre, prestare l'opera loro ad ammalati cristiani, avevano il permesso di portare il berretto nero, come allora tutti i cittadini portavano (2).

Accanto ai medici, però, v'era un gran numero di ebrei che sollecitavano e ottenevano di poter sottrarsi all'obbligo di portare il segno consueto, e molti più erano quelli che abusivamente e senza permesso alcuno, vi si sottraevano.

Il governo della Repubblica che teneva l'obbligo del segno in conto di una indispensabile misura d'ordine pubblico, moltiplicava i decreti e le raccomandazioni ai rettori delle città e il Consiglio dei X, visto il diffondersi dell'abuso, determinò di far rispettare la legge, e di punirne rigorosamente i trasgressori (3).

nostro, et restano perciò impediti li loro negotij.» — Arch. com. isrl. Terminazioni e decreti, N. 1 c. 31 v.

(1) Id. — Ben viver, Inquisizione. N. 169.

(2) V. Capitolo IX.

(3) Arch. civ. — Ducali Reg. I N. 120 c. 31 v. [11 marzo 1517]. Stabilì il Consiglio dei X che entro otto giorni dalla pubblicazione del decreto, gli ebrei che avevano ottenuto licenza di portare il berretto nero, presentassero ai capi del Consiglio stesso i loro privilegi. Stabilì inoltre una pena di 500 ducati a chi proponesse di togliere la legge che ordinava agli ebrei di portare il segno speciale.

Il 24 gennaio 1624, i Cattaveri ordinarono che si ritirassero tutte le licenze e i privilegi concessi agli ebrei di portare il berretto nero. [Arch. ant. Univ. N. 409 O c. 16 r. 24 gennaio 1623 mv.].

A un' altra cosa che si considerava di grande momento, pose la sua attenzione il governo di Venezia.

Gli ebrei, come è noto, uccidono gli animali che devono servire alla loro alimentazione, in modo che ne coli tutto il sangue (1), e questo per un precetto fondamentale della loro religione. I macellai avevano obbligo di servire gli ebrei nel modo da essi voluto, dovendo uccidere gli animali secondo il rito ebraico e sotto la sorveglianza del tagliatore israelita (2). I macellai tenevano le carni riservate agli ebrei sui loro banchi, vendendole anche ai cristiani, per cui, essendo quest'uso *in maximum dedecus et obbrobrium fidei nostre*, il Consiglio cittadino nella seduta del 15 maggio 1453 deliberava di chiedere alla Signoria che si togliesse una consuetudine creduta obbrobriosa (3).

Il Senato stabilì allora, con ducale del 28 maggio, che le carni macellate per uso degli ebrei dovessero portare un segno speciale perchè fossero riconosciute (4).

(1) Leon Modena. *Historia de' riti hebraici*. Venetia, 1678, pag. 48. « Gl' è proibito [agli ebrei] mangiar sangue di animale terrestre..... et in altri luochi, nè pur un ovo che vi fosse dentro qualche filetto di sangue. Per il che forsi gli fu prohibito mangiar qualunque animal terrestre, nè volatile, se prima non sia scannato, perchè ne esca il sangue. — Questo scannare bisogna che sia per mano di persona pratica nelle circostanze, che vi occorrono che sappia tagliar il cannarozzo, e l' ingiottitoio quanto basti, con cortello aguzzo, che non habbi tacchi, et espeditamente, tutto perchè ne eschi il sangue correntemente, il quale si versa in terreno secco o cenere, e poi si copre con quella terra o cenere. »

(2) Arch. com. di Este. — Ducali, Lib. I N. 44 c. 100 r. [19 febb. 1426]. L' ufficio di tagliatore era considerato come importante, ed era ufficio che rivestiva carattere religioso. Vedi *Capitoli per gli ebrei*. 1558 26 novembre [Senato] Capo XXIII: « et nelli luoghi dove staranno possano havere il loro vivere per i loro denari, et li beccari debbiano darli la carne secondo il suo rito senza differenziarla per quel precio che la venderanno alli altri. » Arch. civ. N. 757 fasc. B c. 15 e segg.

(3) Arch. civ. — Atti del Consiglio N. 5 c. 83 r. [15 maggio 1453].

(4) Arch. civ. — Ducali Reg. Rubeo N. 112 c. 141 r. [28 maggio

I macellai però, che dal decreto risentirono danno, ottennero, essendo podestà di Padova Bernardo Venier, di fare come per il passato; ma nel 1488 la Comunità chiese alla Signoria e ottenne che le leggi cittadine fossero rispettate e che i macellai fossero costretti a tenere le carni destinate agli ebrei su un banco separato, contrassegnandole anche, a maggior garanzia, con un O giallo (1).

*
* *

Permesso agli ebrei di professare liberamente la loro religione, si doveva per conseguenza riconoscere in loro il diritto di avere un proprio cimitero.

Questo diritto era d'altronde una necessità, perchè i cadaveri degli israeliti non si potevano, in quei tempi, seppellire accanto a quelli dei cristiani in terra consacrata (2), e una legge elementare di umanità impediva che i poveri paria fossero costretti a sotterrare i loro morti qua e là come immonde carogne (3).

1453] V. Doc. XX. — Il papa Paolo III con bolla del 22 febbraio 1547 proibì che si vendessero ai cristiani di Benevento carni macellate per uso degli israeliti, e ordinò che per questi si tenesse un macello separato da quello dei cattolici. P. Lonardo, *Gli ebrei a Benevento*, Benev. 1899, pag. 21-22.

(1) Arch. civ. — Ducali Reg. Verde. N. 113 c. 56 v. [6 giug. 1488] V. Doc. XX.

Anche in Sicilia le carni che dovevano servire all'alimentazione degli ebrei dovevano portare un segno speciale, che consisteva in un cerchietto dipinto di rosso. V. Lionti, *La rotella rossa* in: Arch. stor. sicil., 1883, pag. 160 « fu per questo che dal re Alfonso venne loro imposto di tenere i macelli separati da quelli dei cristiani e di apporsi il segno della Rotella Rossa. » Cfr. Lonardo, loc. cit.

(2) Ancora, e siamo già entrati nel secolo XX, i cadaveri dei suicidi vengono seppelliti in un terreno separato dal cimitero comune, eppure i cimiteri non appartengono più alla chiesa!

(3) Alla domanda fattagli di voler permettere l'acquisto di un terreno per farne un cimitero, Francesco Novello da Carrara rispondeva agli ebrei:

Stabilitisi in Padova, gli ebrei ebbero ancora verso la metà del secolo XIV, e forse prima, il loro cimitero, che si stendeva al di là del Bacchiglione, in via San Leonardo (1).

La repubblica di Venezia che già nel 1386 aveva concesso agli ebrei, che abitavano in quella città, un terreno ad uso di cimitero presso S. Nicolò di Lido, permise anche a quelli di Padova di possedere il proprio cimitero (2).

Riempiti di cadaveri quei tratti di terra che gli ebrei, al tempo dei Carraresi avevano comprato in via S. Leonardo, ne comprarono essi degli altri fuori di porta Codalunga. Non si conoscono documenti che del primo acquisto in tal luogo ci parlino; ma certo dovette essere stato fatto verso il 1450 (3).

Questo nuovo cimitero si stendeva a un centinaio di metri dalla porta, di fronte al bastione della Gatta, al bastione cioè che, ridotto a giardino, accoglie ora la birreria della Rotonda (4).

«.... attentoque horum petitionem rationabilem esse propter humanitatem eorum qui licet fidelium communione christicolarum non participent atque lege, attamen trahemu humanitatis uti christicole induunt atque formam.... » V. Doc. III.

(1) V. Cap. I, pag. 28.

(2) V. Gallicciolli — op. cit. Vol. II, pag. 283 n. 887.

Nei *Capitoli per gli ebrei* del 26 nov. 1358 [Senato] al Cap. XXIII, è detto: « Possano de fuori comprar, e tenere tanto terreno con la casetta del Guardian, che possano seppelir i loro corpi, si come fano a Lido.... » Arch. civ. — Ebrei, Miscellanea N. 757 fasc. B c. 15 e segg.

(3) Il 14 agosto 1439 l'ebreo Museto, agente in nome dell'Università degli israeliti, ottenne di far costruire un muro *causa claudendi locum ubi sepelliuntur ipsi Judey*, presso la chiesa delle Convertite. Arch. civ. — Deputati e cancelleria, Ordinario — t. II.

(4) Questo antico cimitero che dopo il 1509 si chiuse, si stendeva precisamente lungo la via che, oltrepassato appena il passaggio a livello della ferrovia, presso la stazione, volge a sinistra. A un lato si stende ora la ferrovia. Pochi anni or sono in quel punto si inalzò un obelisco alla me-

Nel 1484 si ampliò il piccolo recinto con un altro tratto di terreno, che l'Università degli ebrei ebbe in livello perpetuo da Michele e Giovanni da Marostica (1); e nel 1506 vi si aggiunse un altro pezzo di terra e una casa che l'Università ebbe da Antonio e Benedetto Trevisan per ottanta ducati d'oro (2).

Il cimitero ebbe così una superficie di circa un campo e mezzo (3).

Nel 1508 essendo morto a Venezia il famoso rab. Isaac Abarbanel, che fu ministro delle finanze di Alfonso V di Portogallo e poi di Ferdinando il cattolico, il figlio suo che viveva in Padova (4) ne volle presso di sè il cadavere, che fu seppellito nel cimitero di Codalunga.

morìa del celebre Abarbanel, che vi fu seppellito. Presso quel cimitero si innalzò la colonna posta a ricordo dell'assedio posto a Padova da Massimiliano d'Austria nel 1509, colonna che più tardi si trasportò dove ora si trova. Il cimitero chiamavasi Prà degli Ebrei, e Prà Zodio, e tal nome conservò per molto tempo. L'autore dell'opera inedita *Origine dei nomi delle contrade di Padova*, che visse verso la fine del sec. XVII, scriveva: *Borgo Zodio.... Haveva questa canaglia già fuori di Codalunga a questo effetto di seppellire i cadaveri un campo, che tuttavia di Zodio tiene il nome.*

(1) Arch. com. isrl. — N. 1, c. 7 v. [9 febb. 1484]. Il prezzo fu di lire 19 e mezza e un paio di galline all'anno.

(2) Arch. com. isrl. — N. 181, fasc. I c. 7 v. — 8 v. [3 sett. 1506] « Antonius Trivisano.... et dnm. Benedicts eius nepos.... investiverunt ipsum Vitam q. Salomonis hebrei et Bancherium habitatorem in contracta voltus Nigrorum presentem et stipulantem et acceptantem nomine totius Reipublicae Hebraice pro sepeliendo cadavera Hebreorum de una eius parte broduli positi extra portam Caudae longae incipiendo a muro Gymnasij dictae Reipublicae Hebreorum. » Il prezzo della casa fu di 80 ducati d'oro e il terreno fu dato agli ebrei a livello perpetuo per 18 ducati all'anno.

(3) Il 28 aprile 1589 Benedetto Peccin, perticatore pubblico della Comunità di Padova, misurò il cimitero, dichiarandolo di una superficie di campi due meno 29 tavole. Arch. com. isrl. N. 1 c. 7 r.

(4) Nell'Archivio della Comunità israelitica si conserva il chedubòd, scritta o contratto di matrimonio, di un nipote di Abarbanel (Arch. com. isrl. N. 56).

Durante la guerra che si combattè tra la repubblica di Venezia e gli alleati a Cambray, quando l'esercito di Massimiliano d'Austria pose l'assedio a Padova, che cercò di prendere, dando l'assalto alla porta Codalunga e al bastione della Gatta, il cimitero fu rovinato.

Alcuni anni dopo che ogni rumore di guerra era cessato, l'Università degli ebrei chiese al Senato di poter comprare un altro terreno, non potendo più continuare a seppellire i morti nel cimitero di Codalunga.

Ottenuto il permesso (1), gli israeliti comprarono una pezza di terreno in quella contrada che da essi s' intitolava, perchè appunto la si stendevano gli antichi cimiteri, comprati al tempo dei Carraresi (2).

Quando un cimitero non si poteva più usare, lo si affittava, vietando però a chi lo prendeva in affitto di seminarvi o farvi pascolare animali, ma permettendo solo di falciarvi l'erba (3).

Nel 1606 l'Università degli ebrei affittava una casa e il cimitero di cui allora si serviva, in borgo Zodio, al gastaldo delle monache di Santa Maria Mater Domini *con patto però che.... non possi nè impiantare arbori di sorte alcuna, nemeno tagliar nissun di quelli se non quelli che sono secchi che non fruttano più* (4).

(1) Arch. civ. — Ebrei, Miscellanea, N. 757 fasc. B c. 11. [Ducale 1 giugno 1529]: « .... Per esser ruinato il sepulcro delli Ebrei era in Padoa in Coda-longa, et al presente fora de Padoa per causa delle guerre, et li vengono strapazzati, et spogliati, possino de retero sepelir li suoi corpi dentro di Pad.ª nel luogo suo comprado con le sue casette per la guarda come si fa al Litto, el quel luogo è posto nella contra de convertide in Borgo Zodio.... »

(2) Quella contrada che nei documenti del sec. XIV è detta « contrata S. Leonardi », prese più tardi, per la vicinanza dei cimiteri degli ebrei, il nome di *Burgus Judeorum*, volgarmente Borgo Zodio, che ancora conservò fino a quest'anno.

(3) Arch. com. ist. — Terminazioni e decreti, N. 1 c. 36 r. ecc.

(4) Id. id. — c. 37 v. [2 luglio 1606]. Il prezzo d'affitto era di 15 ducati all'anno.

Questo nuovo cimitero ebbe successivi ampliamenti, man mano che il bisogno si presentava. Nel 1653 il rabbino Salomone Marini, Mandolin da Zara e Salomone Tedeschi, comprarono in nome dell'Università degli ebrei un piccolo tratto di terreno che confinava col cimitero (1), e nel 1696 un'altra piccola pezza di terra fu aggiunta, avendola comprata dai frati preposti al convento delle Maddalene o Convertite (2).

Nel 1754 si pensò di aprire un nuovo cimitero, o piuttosto di aggiungere nuovo spazio al cimitero esistente, e a tal uopo l'Università comprò un orto dal conte Anton Maria Vigodarzere (3), e pochi anni dopo, nel 1776, un altro orto molto maggiore, dai fratelli Gueraldi (4).

Non sono molti anni che gli ebrei acquistarono il nuovo cimitero fuori porta S. Giovanni, ora Euganea.

I cimiteri di borgo Zodio, detti comunemente Orti, avevano una superficie di circa quattro campi, e su quelli, come sul vecchio cimitero di Codalunga, l'Università doveva pagare una imposta (5).

Gli ebrei di Montagnana ebbero il loro cimitero fin dal 1522, nella contrada della Spina (6) e lo ampliarono successivamente, dovendo anche ricorrere alla protezione del

(1) Arch. com. isr. — Cimiteri. N. 180 fasc. II c. 12 r. [2 luglio 1653].

(2) Id. id. — c. 26 r. e segg. [13 febbraio 1696].

(3) Id. id. — N. 181 fasc. III [9 aprile 1754]. Prezzo 175 ducati.

(4) Id. id. — fasc. III [2 giugno 1776]. Prezzo 700 ducati. Il nuovo ampliamento costò agli ebrei 7914 lire.

(5) Id. id. — N. 180 [2 gennaio del 1697]. L'Università degli ebrei doveva pagare l'imposta su « Campi due e mezzo terra posti nel guasto fuori della porta Codalunga, dirimpetto al Balloardo detto della Gatta appresso la Colona. Campi quattro in circa ortalli in Padova posti nella contra de Santa Maria Mater Domini. »

(6) V. Documento XXI.

Senato contro le molestie che, per causa del cimitero, loro arrecava il podestà di quella terra (1).

Il cimitero israelitico di Monselice, anch'esso, come tutti, fornito della casetta per il guardiano, si stendeva a ridosso del monte, nella contrà detta Calcinara, presso il castello (2).

Il cimitero di Este trovavasi nella contrada di S. Pietro, presso il Bisatto, e quando gli ebrei si ritirarono da quella città, fu affittato per cura dell'Università degli ebrei di Padova (3).

Vedremo in un altro capitolo che, se avevano il diritto di possedere il proprio cimitero, gli ebrei erano molestati quando facevano i funerali ad alcuno di loro, mentre gli studenti dell'Università volevano impossessarsi ad ogni costo dei cadaveri degli israeliti, per farne l'autopsia, non rifuggendo nemmeno dalle violenze più condannabili.

Il governo di Venezia, però, sempre li protesse, volendo che la giustizia si eseguisse a vantaggio di tutti quelli che abitavano nei suoi domini, e più volte intervenne perchè i loro funerali non fossero turbati e perchè, almeno morti, potessero godere di quella pace che, vivi, non era loro concesso di godere intieramente.

---

(1) Il Consiglio dei X l'11 luglio 1607 scriveva al podestà di Montagnana, proibendogli di molestare gli ebrei « per occasione del terreno de quartiere uno in circa di terra et caserta del guardiano di Montagnana, ove sepeliscono li loro morti » Arch. com. isrl. N. 1, c. 34 r.

(2) Arch. com. isrl. — Cimiteri N. 181 fasc. V [12 febbraio 1698].

(3) Id. id. — fasc. IV. Il 12 sett. 1783 l'Università degli ebrei di Padova affittò quel cimitero colla casa, cantina e pozzo a un Carlo Bozzo, coll'obbligo però di conservare tutte le lapidi che vi si trovavano, e che sono ora perdute.

CAPITOLO VI.

Gli Ebrei, lo Stato e la Comunità
Gravezze

Prima che il cardinale Bessarione nel 1463, dichiarasse al governo della Repubblica cosa lecita l'ammettere gli ebrei nel suo dominio, non vi fu una legislazione speciale in Venezia, che regolasse la dimora degli israeliti, e i loro molteplici rapporti collo Stato e coi cittadini.

Più tardi agli ebrei fu riconosciuto il diritto di abitare nelle città del dominio, ma solo temporaneamente, assicurando loro, cioè, tal diritto ad ogni cinque anni, negli speciali capitoli della condotta. Il governo di Venezia che pure fu giusto e liberale, non concesse agli ebrei, come abbiamo già osservato, privilegi maggiori di quelli che altri stati concedessero loro, ma curò sempre che non si commettessero in loro danno ingiustizie e soprusi, e se talora sembrò deviare dalla via che si era tracciata, lo fu solo perchè interessi privati o di casta momentaneamente prevalsero.

Assicurata agli ebrei la regolare e imparziale amministrazione della giustizia per mezzo dei podestà, volle il governo che gli israeliti potessero liberamente darsi al loro culto e tenere le proprie sinagoghe e i propri cimi-

teri. Riconobbe anche l'autonomia, limitata dalle leggi, dell'Università degli ebrei, i quali nelle liti minori dovevano essere giudicati dai loro rabbini.

Il pagamento delle imposte non era fatto dai singoli israeliti, ma dalla collettività, per cui la Comunione aveva i propri *tansatori*, incaricati di ripartire le tasse proporzionalmente agli averi di ciascuno.

Mai però il governo concesse agli ebrei ampia libertà di commerciare, nè questo ci meraviglia, quando pensiamo alla costituzione delle fraglie dei mestieri, munite di privilegi, per i quali cercavano di sottrarsi ad ogni concorrenza di mercato.

Di qui il cozzo fra cristiani ed ebrei, che i primi non volevano essere sopraffatti dalla concorrenza degli israeliti, e questi volevano fosse loro riconosciuto praticamente il diritto di vivere (1).

Molte furono le restrizioni dal governo di Venezia imposte alla libertà degli ebrei, ma tutte derivanti da un concetto politico, mai da superstizione religiosa.

Tolto loro il diritto di proprietà col decreto del 26 settembre 1423 (2), per impedire che stabilissero definitivamente la loro sede nelle terre del dominio, dov'erano tollerati soltanto, si costrinsero più tardi ad abitare nei Ghetti

(1) G. Roscher, *La situazione degli Ebrei nel Medio Evo* ecc. in: « Giornale degli Economisti » an. I, vol. I, Padova, 1875, Salmin, Cap. III, pag. 95: « Le persecuzioni del posteriore Medio Evo sono in gran parte un prodotto della gelosia commerciale ».

(2) Ved. pag. 39, n. 1. Anche tal legge eccezionalmente si elude in qualche terra. Sui primi del 1500, infatti, la comunità di Martinengo (Bergamo) supplicava la Signoria di Venezia « che diti zudei non possano avere de proprio, perchè loro diseno aver impetrato dala S. V. privilegi di poder havere de proprio, cioè case et possesioni come hanno, che hanno una casa in Martinengo et boschi in Bergamasche. »

A. Pinetti, *Una supplica alla Serenissima contro gli Ebrei*. op. cit., pag. 48, nota.

e a portare un segno speciale perchè, segregati dalle abitazioni dei cristiani, e fra tutti riconoscibili, non seguissero quelle unioni illegittime fra individui delle due religioni, che avrebbero procurato allo Stato imbarazzi e preoccupazioni.

Provvedeva il governo a che non si commettessero ingiustizie e si osservassero sempre i patti, perchè *principal fondamento della conservazione dello Stato, della dignità dei governanti e della fedeltà dei sudditi è la fiducia, l'osservanza cioè delle fatte promesse*, volendo che, *non solo i popoli e le città soggette, ma anche l'Italia tutta e tutto il mondo conosca e sappia che noi vogliamo osservare ora e sempre, inviolabilmente, la parola data* (1).

Sono queste parole che il Consiglio dei X indirizzava ai Rettori di Padova, nel 1448, perchè era stata commessa un'ingiustizia in danno degli ebrei, dagli Avogadori di Comun.

Solo il Podestà e i suoi ufficiali potevano, nelle città del dominio, amministrare la giustizia agli ebrei (2).

A Padova e nel territorio le cause di minore importanza degli israeliti erano tutte risolte dal giudice dell'Aquila, il quale poteva giudicare fino a 25 lire (3).

Le sentenze non erano inappellabili, che contro di esse gli ebrei potevano ricorrere al Podestà, il quale pure non era sempre un giudice di ultima istanza, potendosi ricorrere contro le sue deliberazioni al Consiglio dei X,

(1) V. Documento XXII.

(2) Ducale di Franc. Foscari ai Rettori di Padova (Arch. civ., Ducali Reg. Roben, N. 112 c. 39 r.) 23 luglio 1434: «.... Quarto, in quo fit mentio de litibus judeorum volumus et mandamus quatenus providere debeatis quod de cetero ipsi judei ad aliud judicatum trahi vel conveniri non possint, quam ad vos pretestatem et curiam vestram».

(3) Varie erano le denominazioni dei diversi giudici. Così, accanto al giudice dell'« Aquila e del boschetto » vi era quello del Sigillo, del Leopardo ecc. Ciascuno di essi aveva, o almeno doveva avere, un ufficio ben determinato e preciso.

all' Ufficio dei Cattaveri, al Magistrato dei Savi sopra la Mercanzia, agli Avogadori di Comun.

Già nei capitoli precedenti abbiamo potuto osservare quali fossero i rapporti che correvano fra gli israeliti e la Magnifica Comunità. Questa non ebbe mai una norma stabile di condotta, un concetto direttivo; a volte giusta e benevola, a volte ingiusta, i suoi atti sono ispirati dall'opportunità del momento.

Protetti e benvoluti dapprima, quando i loro banchi dei pegni offrivano un vantaggio notevole, non solo ai cittadini, agli studenti e ai soldati, ma alla Comunità stessa, gli ebrei furono più tardi tollerati a malincuore, quando i predicatori tuonarono contro le usure, minacciando i terribili castighi di Dio ai magistrati che accoglievano nella città a loro soggetta gli ebrei.

Istituitosi nel 1491 il Monte di Pietà, chiusisi nel 1548 i banchi di pegni degli israeliti, questi si diedero con attività maggiore al commercio, provocando le ire, le proteste e le rappresaglie dei mercanti cristiani.

In questa lotta di interessi la Comunità favorì ora i cattolici, ora gli ebrei, e i suoi atti, improntati talvolta a durezza eccessiva, sembrano talvolta ispirati a un puro sentimento di giustizia e di benevolenza, così poco solito da dar origine all'accusa che i Consiglieri si lasciassero corrompere dagli ebrei, quando agitavasi qualche importante questione (1).

Molte comunità mettevano nei patti della condotta alcune imposizioni agli ebrei, perchè la loro dimora riuscisse maggiormente vantaggiosa.

Gli ebrei banchieri di Este dovevano prestar alla Ma-

(1) Arch. civ. — Atti del Consiglio, N. 7 c. XVI [10 aprile 1471]: « attento etiam quod per nonnullos paucos taliter supplicandi praticatum sit, quibus publice fertur, ab ipsis judeis lucrantur ducatos quingentos, cum quo dicta suplicatio locum haberet ».

gnifica Comunità, ad ogni richiesta, una somma di cento ducati, senza ricevere per questi interesse alcuno e senza pegno, se il prestito non avesse oltrepassato gli otto mesi (1).

Oltre di questo, gli ebrei non rifiutavano di venire in aiuto della città che li ospitava, quando le strettezze del Comune esigevano il concorso dei cittadini ad alleviare le pubbliche miserie. Nel 1555 Padova era afflitta da due gravissimi flagelli, la peste e la fame, e nei giorni luttuosi in cui si implorava ogni più piccolo soccorso, a mitigare le terribili conseguenze di quelle calamità, gli ebrei generosamente risposero all'appello dei deputati (2).

Verso la fine del secolo XVIII, quando si pensò di costituire un ufficio speciale, a cui spettasse la vigilanza della città per accorrere tosto dove scoppiasse un incendio, gli ebrei di Padova furono obbligati a fornire di mastelle e di coperte di lana il magazzino comunale. L'Università degli ebrei contribuì infatti a quest'opera, offrendo quattrocento mastelle e ben trecento coperte di lana, e obbligandosi di pagare annualmente una somma di venticinque ducati (3). In ciò fare avevano gli ebrei il loro tornaconto, che prima d'allora, quando si sviluppava un incendio, dovevano essi fornire tutto ciò che occorreva all'opera di spegnimento, e certo la richiesta fatta così di volta in volta non apportava piccoli sacrifici ed anche pericoli, profittando la folla della triste occasione per introdursi nel Ghetto e commettervi disordini (4).

(1) Arch. com. d. Este. Ducali, Lib. I, N. 44 c. 100 r. [19 febb. 1426]. — Cfr. Ciscato, *Gli Ebrei in Este*, pag. 13-14. Così gli ebrei di Cividale del Friuli erano obbligati a prestare a quella comunità fino a 600 ducati coll'interesse del 10 per cento: per una somma superiore potevano esigere il 20 per cento.

V. G. Grion, *Guida storica di Cividale* cit. pag. 232.

(2) Arch. civ. — Atti del Consiglio N. 13 c. 36 v. [25 agosto 1555].

(3) V. Documento XXIII *b*.

(4) V. Documento XXIII *a*.

Quando qualche compagnia di soldati passava per la città, e vi si tratteneva alcuni giorni, gli ebrei fornivano i letti, le lenzuola e le coperte necessarie, e ben potevano farlo essi che, esercitando la strazzaria, facevano ampio traffico di roba usata.

Agli ebrei si ricorreva pure per ammobigliare appartamenti quando qualche personaggio illustre, ospite della Repubblica, o qualche alto magistrato si recava per alcun tempo nelle città del dominio.

Non vi era in questo, però, una norma costante, che agli ebrei di qualche città, come per esempio, a quelli di Verona, era fatto obbligo di prestarsi in simili occasioni, e n'era fatto cenno nei patti stessi della condotta (1).

Gli ebrei di Padova non potevano essere obbligati e se, dietro pagamento però, ammobigliavano case e appartamenti per conto del governo, e fornivano letti e coperte ai soldati, lo facevano singolarmente e non come Università.

Così nel 1633, passando per Padova la compagnia di soldati del conte Bernardo Verità, i Rettori obbligarono l'Università degli ebrei a fornir tosto i letti e le altre cose necessarie, ma i capi della comunità israelitica risposero che essi non erano a ciò obbligati dai patti della loro condotta, e che si richiedesse quanto occorreva *alli particolari hebrei*.

Così infatti avvenne, e ai fornitori si diede un giusto compenso (2).

(1) Arch. civ. — Ebrei, Miscellanea, N. 747 c. 130 r. Capitolo 39 dei patti di condotta degli ebrei di Verona « .... che siano oltra di ciò obbligati detti Ebrei nell'occasione dei principi ovvero personaggi che venissero in questa Città alloggiati dal Pub.° di fornire Palazzi e altre stanze, che li fosse commesso da questo Cons.° e dal Collegio nostro, con robbe loro, che s'attrovassero in Ghetto come fuori di Ghetto, senza pretendere di premio alcuno per il fruo, o nolo di esse.»

(2) Arch. com. istr., N. 1 c. 57 v. [20 aprile 1633]. Vedi per altre molte simili prestazioni. Arch. civ. — Miscellanea, N. 570, fasc. I.

Nè qui si arrestavano gli obblighi degli ebrei, chè altri ve se n'aggiungevano, di ben più gravi e umilianti, che il tempo, col cancellare le antiche superstizioni e coll'ingentilire man mano i costumi, tolse del tutto.

Ogni città, si può dire, aveva imposto agli ebrei obblighi differenti, sottoponendoli a bassi e vili uffici ed esponendoli talora al pubblico schermo.

Nel 1509 e nel 1513 gli israeliti di Padova furono costretti a lavorare assiduamente alla difesa della città, portando terra e pietre, inalzando trincee, smantellando edifici e fortificando le mura, alle quali si avvicinava l'esercito di Massimiliano d'Austria e contribuendo alla erezione delle *opere di difesa*.

Nella dura fatica i miseri lavoratori ebrei, artigiani e contadini, erano maltrattati dai sorveglianti se si fossero mostrati reluttanti a compiere l'opera imposta (1).

Un poemetto contemporaneo accenna alla parte presa dagli ebrei nella fortificazione di Padova nei versi seguenti:

E par la notte col giorno lavórasse,
Zappe, badili e vange ognior si adopra:
Reppari se fan presto e fosse cávasse,
E in giorni pochi si facen grand'opra:
Case, casette e palazzi ruinasse
A ciò che ben l'inimico si scopra;
Ognun lavora, e Judei e villani,
Soldati, fanti e tutti gli artesani (2).

Anche in Padova come in altre città, gli ebrei dovet-

(1) V. Cicato. *Un epigramma storico*, cit.

(2) *La obsidione de Padua del MDIX*, poemetto contemporaneo, ristampato ed ill. da A. Medin. Bologna, 1892. Romagnoli, Canto III, ottava XX, pag. 56. — A Lecce nel 1488, dovendosi ricostruire le mura e le fortezze, gli ebrei dovettero sottostare a parte delle spese.

V. G. Guerrieri. *Gli ebrei a Brindisi e a Lecce* (1409-1497) [Estr. da «Studi senesi» XVII, 4-5]. Torino, 1900, Bocca, pag. 15.

tero prender parte a quelle corse ch'erano in quei tempi un attraente spettacolo della popolazione.

Accanto alle corse dei cavalli liberi, corse che a Padova si facevano ogni anno nel secolo XIV, da Pontecorvo al vicino villaggio di Voltabarozzo, si facevano altre corse che, certamente, alla plebe che amava spettacoli grossolani doveano piacere di più; le corse, cioè, delle donne da postribolo, degli asini e degli ebrei.

La corsa a piedi si tenne in onore fra noi nel medio evo, e n'era premio un pallio o drappo di seta o di velluto. A corse di tal genere accenna anche Dante nei versi:

> ..... e parve di coloro
> Che corrono a Verona 'l drappo verde
> Per la campagna ..... (1)

Questa degenere figlia dello *stadion* greco doveva allettare il popolaccio che si compiaceva della corsa delle meretrici, che gli dava modo di prorompere in lazzi e scurrilità e di fare le più grasse risate.

In Padova corsero dunque gli ebrei; ma del fatto abbiamo un solo accenno, mentre più accenni si trovano alle corse delle donne. In un sonetto anteriore al 1470, infatti, si dice:

> La Tonia e mi e la pula del Barçegu
> Si corevenu a Pava al pignolà (2)

Nella *Descrittione di Padoa e suo territorio*, opera inedita ancora, del 1605 e di incerto autore, si legge: *... et a questo ponte molino l'anno 1517, 17 luglio si principiò a*

(1) *Inferno* — Canto XV vv. 121-123.

(2) *Testi di letteratura Pavana* cit. — pag. 61. Pignolà — pignolato, velluto.

A una corsa di donne, fatta a Padova nel 1608 accenna anche il De Rossi (*Cronaca* cit., pag. 136).

correre sino la piazza della Signoria li pallii delli asini putte [meretrici] *et Hebrei in memoria del ultimo ingresso di S. Marina nella Città di Padova ove durò fino al 1560....* (1).

Questa nuova corsa, a cui dovevano prender parte esseri disprezzati, asini, meretrici ed ebrei, fu istituita, a quanto ci afferma il cronista a commemorare la presa di Padova, tenuta allora dagli imperiali, per parte delle soldatesche veneziane il 17 luglio 1509, festa di S. Marina. Nessun'altro cronista però accenna a tale spettacolo.

Altro obbligo avevano gli ebrei di Padova.

Due volte ogni anno, per decreto del 1420, si teneva in Prato della Valle una grande fiera di quattro giorni, nel mese di ottobre cioè, cominciando dalla festa di S. Giustina, e nel mese di novembre alla festa di S. Prosdocimo.

In tali giorni i negozi dovevano star chiusi in tutta la città, ma i commercianti e gli artefici e gli stessi israeliti innalzavano tende e baracche e improvvisavano negozi nel luogo della fiera, dove si costruiva un ricco padiglione, in cui prendevano posto gli ufficiali del Podestà, che dovevano sorvegliare il mercato e trattenervisi anche la notte.

Le fraglie cittadine dovevano provvedere alla costruzione e all'addobbo del padiglione; gli ebrei banchieri dovevano apprestarne i letti colle coperte (2).

In tutte le cause che gli ebrei sostenevano dinanzi ai

(1) *Descrittione*, ecc. — Bibl. civ. BP. 125 II c. 28 v. In altra copia (BP. 324) a pag. 102 trovasi la data 1509 17 luglio, evidentemente errata, e sovrapposta alla vera 1517. V. Lovarini — *Die Frauen Wettrennen in Padua*, in « Zeitschrift des Vereins für Volkskunde » 1892.

Nella chiesa degli Eremitani nel 1517 si cominciò a festeggiare ogni anno, fino al 1560, la presa di Padova nel giorno di S. Marina, con pubblica religiosa funzione, a cui partecipavano tutto il clero, le autorità e i Rettori.

(2) *Codice Reformato*, cod. pergam. della Biblioteca civ. di Pad. B.P. 1237, c. 326 v.

magistrati, era ammesso il loro giuramento secondo una formula speciale. Per impedire che, giurando, gli ebrei facessero qualche restrizione mentale, per cui nella loro coscienza si credessero sciolti dal giuramento fatto, la formula terminava colle parole *nulla reservatione facta* (1). Che generalmente si credesse a questa restrizione ce lo prova il motto popolare che dice non doversi credere a *donna che piange, cavall che suda, ebreo che zura.*

* * *

Nei tempi in cui una cieca superstizione era diffusa dappertutto, in cui gli ebrei erano odiati, scherniti, oltraggiati, in cui i ministri della chiesa, non tenendo conto alcuno delle bolle papali, che consigliavano clemenza e moderazione, eccitavano i popoli contro gli israeliti, è naturale che questi fossero accolti e tollerati negli stati solo per i benefici che da essi si potevano ritrarre.

La repubblica di Venezia non fu molto dissimile dagli altri stati per quello che riguarda le imposizioni agli ebrei, i quali nel 1396 pagavano 4000 ducati, e più tardi 14,000, solo per la dimora nella città di Venezia. Gli ebrei delle altre città del dominio pagavano altre somme importanti, per cui si può dire che uno dei principali redditi della Repubblica era rappresentato dalle gravezze pagate dagli israeliti.

Alle imposizioni stabilite, e non erano certo poco gravi, si aggiunga che gli ebrei dovevano pagare cento altre tasse, per il mantenimento della milizia di terra e di mare e che specialmente in occasione di guerra, dovevano prestare allo Stato, pochi giorni dopo la richiesta loro fatta, ingenti somme di danaro (2).

(1) V. Documento XXV.

(2) Già nel 1390 gli ebrei di Venezia avevano prestato alla Repubblica una somma ragguardevole, che fu loro restituita più tardi con 4000

Gli ebrei di Padova dovevano pagare annualmente allo Stato 850 ducati per i banchi di pegni (1), e 200 per *ricognizione*, cioè per il diritto di dimora (2). Ma nel 1585 quest'annua *ricognizione* fu elevata a 300 ducati, i quali però non entravano nelle casse dello Stato, ma andavano a favore della Comunità per racconciare le strade e le piazze (3). Col danaro degli ebrei Padova potè selciare tutte le sue vie e compiere altre opere di pubblica utilità.

Nel principio del secolo XVIII gli israeliti di Padova dovevano pagare ogni anno per tassa e condotta, una somma di 900 ducati (4).

Quando, verso la fine del secolo XVI l'Università degli ebrei di Venezia, colpita da soverchie gravezze, e obbligata a tener aperti i banchi di pegni con un capitale di centomila ducati annui, cominciò a pericolare e a mostrarsi impotente a reggere a così fatti gravami, ottenne dal governo della Repubblica che tutte le altre Università del dominio concorressero a sostenere i banchi di Venezia (5), l'Università degli ebrei di Padova, dovette pagare a tal uopo altri 700 ducati ogni anno (6).

ducati, prelevati dalle entrate di Capo d'Istria. — V. Gallicciolli, op. cit. Vol. II pag. 287 n. 895.

(1) *Capitoli sugli ebrei* 16 marzo 1520. Arch. civ. N. 757 fasc. B. Gli ebrei di Mestre pagavano per i loro banchi 300 ducati l'anno.

(2) Arch. civ. Ducali. Reg. C. N. 118, c. 40 v. [3 marzo 1581 M. V.].

(3) Id. — N. 757 fasc. B c. 24 r. [30 sett. 1585]. Nel 1581 i 200 ducati furono « applicadi alla spesa de conzar la cuba [cupola] ruinosa del campanil di quel palazzo [di Padova] ».

La Comunità spendeva annualmente nel *conciero delle strade* poco più dei 300 ducati che le provenivano dalla condotta degli ebrei, e talvolta anche meno.

V. Arch. civ. — Ebrei, Miscellanea. N. 990 fasc. B.

(4) Id. id. — N. 751 [anno 1709].

(5) Id. id. — N. 757 fasc. B c. 25 v. [11 ott. 1591].

(6) Id. id. — N. 758 fasc. II c. 2 v.

Oltre a ciò dovevano gli ebrei di Padova pagare la tassa *delle milizie* (1); nel 1629 pagarono 480 ducati per la tassa dei cavalli, per il mantenimento, cioè, della cavalleria (2), e sempre dovettero sottostare alla imposta dei *galeotti* per l'equipaggiamento dell'armata.

Dal 1645 al 1658 l'Università degli ebrei fornì inoltre volontariamante alla Signoria 400 ducati l'anno, certo per sfuggire a nuove e più gravose imposizioni (3).

Le *prestanze* poi non erano nè rare, nè poco gravose. Nel 1691 gli ebrei di Padova dovettero prestare al governo la grossa somma di 16.300 ducati, circa cioè centomila lire, ritraendone un interesse del 4 per cento. Lo Stato ebbe questa somma come anticipazione delle tasse e condotte avvenire (4). Pochi anni dopo, cioè nel 1704, dovettero prestare altri 20.000 ducati (5).

Altre e non poche erano le tasse che gli ebrei dovevano pagare alla Comunità. Ancor al principio del secolo XV erano obbligati a concorrere al pagamento della *dadia delle lancie* con 2400 lire all'anno (6).

Per antica consuetudine, i forestieri che venivano a stabilire la loro dimora in Padova, erano esentati dal pagamento di tutte le tasse comunali per un periodo di dieci anni, e di tale prerogativa godettero per alcun tempo anche gli ebrei, finchè, nel 1443, il Consiglio cittadino, considerato che gli israeliti, non potendo comprare alcun bene immobile, allontanandosi da Padova ne asportavano l'ac-

(1) Arch. civ. — Ebrei, Miscellanea, N. 757, fasc. B c. 41 r. [30 aprile 1619]. Erano 126 lire ogni rata bimensile.

(2) Arch. com. isrl., N. 1, c. 56 r. [18 febb. 1631].

(3) Arch. civ. — Miscellanea, N. 752-A [13 gennaio 1659].

(4) Arch. civ. — Ebrei, Miscellanea, N. 751. Non avendo tal somma l'Università degli ebrei tolse a prestito 1200 ducati dai nobili Bosi. (Arch. civ., N. 758, fasc. G, c. 1).

(5) Arch. civ. — Ebrei, Miscellanea, N. 751 [23 giugno 1710].

(6) Arch. civ. — Atti del Consiglio, N. 4 c. 65 r. [23 gennaio 1443].

quistata ricchezza, stabilì che il vecchio privilegio valesse solo per i forestieri cristiani (1).

Gli ebrei però non pagarono sempre la *dadia*, che bene spesso vi si rifiutavano, e la Comunità dovette venire ad accomodamenti e transazioni con loro, finchè il Senato li obbligò al pagamento (2).

Nel 1518 la Comunità volle costringere gli ebrei a presentare le polizze loro per essere inscritti nei libri dell'Estimo della città, ma essi ottennero lettere ducali che li esentavano dalla nuova gravezza (3).

La Comunità, a cui non pareva che gli israeliti dovessero godere il privilegio d'esenzione dalle tasse, sui primi dell'anno seguente chiese alla Signoria la revoca della fatta concessione (4), e infatti con lettera ducale del 5 marzo gli ebrei furono obbligati a presentare le polizze, a fare cioè la dichiarazione dei loro averi e dei loro commerci (5).

(1) Arch. civ., N. 758, fasc. II c. 1 r. « Spectabiles ad utilia ex libertate sibi attributa ex antiqua consuetudine facere consueverunt exemptionem per decennium forensibus volentibus venire habitatum cum suis familijs in hac civitate, que res honorifica et utilis est, nam quanto maiori numero personarum civitas abbundaverit, tanto fit locupletior, que concessiones fiant personis beneficantibus civitatem, sed quia sub hac generalitate sunt exempti nonnulli judei, qui nihil stabile aquirere valentes, imbursant et asportant denarios et bona civitatis, quod est male factum et non sopportandum... »

(2) *Capitoli sugli ebrei* — 16 marzo 1520. Arch. civ., N. 757, fasc. B. a IX. Et perche nelli capitoli 1508 si contien che li Ebrei non siano astretti ad alcuna angaria con le Terre, e Luoghi dove saranno et etiam sia dichiarato che a Padova debbano pagar la Dala consueta. »

V. pure Arch. civ. — Ducali Reg. Rubeo N. 112 c. 108 v. [Ducale 12 nov. 1444].

(3) Arch. civ. — Ducali Reg. Verde, N. 113 c. 138 r. [18 dicemb. 1518].

(4) Id. — Atti del Consiglio, N. 11 c. 11 v. [1519].

(5) Id. — Ducali Reg. Verde, N. 113 c. 138 r. [5 marzo 1519].

Quando, nel 1533, si venne alla conclusione del nuovo Estimo per quelle necessarie modificazioni che si dovevano apportare, la Comunità e l'Università degli ebrei vennero ad un accordo, per il quale di lì innanzi gli israeliti non avrebbero più presentate le polizze, ma in quella vece l'Università sarebbe stata inscritta nell'Estimo cittadino per una somma di 28 lire a ventidue soldi per lira ogni due mesi (1). Non fu sempre tale la nuova gravezza pagata dagli ebrei, che l'Estimo del 1615 fu accresciuto fino a 33 lire ogni due mesi, cioè a una somma annua di 217 lire e 16 soldi (2).

Questa imposizione d'estimo fu sempre a malincuore tollerata dagli ebrei, che lottarono a lungo per sottrarvisi, tanto più, perchè essa era la base di tante altre gravezze.

L'Università degli ebrei si rivolse più volte al Senato, chiedendo che le sue suppliche fossero esaudite, poichè essa pagava ragguardevoli somme di danaro ogni anno alla Signoria, la quale, nei capitoli di condotta concessi a tutti gli ebrei del dominio li aveva sempre esentati da tutte le tasse e dadie annuali. La lunga controversia ebbe risultati vari, che il Senato si mostrava favorevole ora all'una, ora all'altra delle parti contendenti, finchè la lite, che durava accanita specialmente dal 1621, ebbe il suo termine nel 1633, quando fra la Comunità e l'Università degli ebrei si venne a un nuovo accordo, per cui questa si obbligò di pagare ogni due mesi 35 lire d'estimo (3).

(1) Arch. civ. — Ducali Reg. E, N. 116 c. 118 v. [28 febbraio 1533]. Essendo la lira composta di 20 soldi, la somma totale che l'Università degli ebrei doveva pagare ogni anno alla Comunità era di 184 lire e 16 soldi.

(2) Arch. civ. — Ebrei, Miscellanea, N. 758, fasc. H c. 5 r. [25 giugno 1615].

(3) Arch. civ. — Atti del Consiglio N. 23 c. 38 v. [31 marzo 1633]. Ducali Reg. I N. 120 c. 188 v. — Osimo, *Narrazione della strage commessa in Asola*, pag. 53.

I traffici degli ebrei aumentavano, la Comunione israelitica di Padova era numerosa e ricca, e l'estimo accrebbe ancora. Nel 1693, infatti, di comune accordo il nuovo estimo fu stabilito in 45 lire (1).

Verso la fine del secolo XVII l'Università degli ebrei decadde dall'antico splendore. Le imposizioni erano troppo gravose, e benchè vi fossero pure in Padova ebrei assai ricchi che si davano al commercio, si poteva prevedere che in un giorno non lontano l'Università, che andava già accumulando debiti su debiti, non avrebbe potuto continuare il pagamento delle molteplici gravezze.

Per pagare le imposte e le contribuzioni alla Signoria, le quali accennavano piuttosto ad aumentare che a diminuire, l'Università, stremata di forze, era costretta a contrarre debiti non piccoli colle Scuole e con le religiose associazioni del Ghetto.

Molte famiglie ebree, delle più ricche e potenti, a cui era serbata la sorte di dover soggiacere nella massima parte al pagamento di quelle imposizioni che gravavano sull'Università, per sottrarvisi ottennero dalla Signoria la *segregazione*, il diritto, cioè, di non essere comprese nell'Università loro, ma di pagare solo quelle tasse che ogni altro cittadino pagava (2).

Altri abbandonarono Padova, altri ancora, dato un addio alle terre della Repubblica, che troppo da loro esigeva, erano andati a portare la loro ricchezza e la loro operosità in altri stati.

Nel 1700 i fratelli Cantarini e i fratelli Da Zara, ricchissimi ebrei di Padova, chiesero ed ottennero da Rinaldo,

(1) Arch. civ. — Ebrei. Miscellanea, N. 751 [6 agosto 1693].

(2) Per ottenere la segregazione, gli ebrei dovevano pagare una certa somma all'Università loro.

duca di Modena, ampi privilegi, per recarsi colà ad aprire un banco di pegni (1).

I commerci degli ebrei andavano continuamente scemando, rendendo ogni giorno più tristi le condizioni economiche dell'Università, la quale nel 1736 dovette chiedere consigli ed aiuti ai Rettori. Girolamo Ascanio Giustinian, capitano e vice-podestà di Padova, alla richiesta dei capi dell'Università degli ebrei, i quali gli avevano esposte le poco floride condizioni della Comunione, aveva consigliato la elezione di quattro israeliti dei più assennati e ragguardevoli, perchè studiassero la importante questione, e additassero i rimedi opportuni a far rifiorire le sorti della loro collettività.

Dopo di averne dato avviso al Doge, e avergli dimostrato l'indebolimento dell'Università (2), il Giustinian deliberò che per cinque anni nessun ebreo potesse chiedere la *segregazione*, non ultima causa del continuo declinare di quella potenza che aveva un giorno dimostrato il Ghetto di Padova (3).

Il rimedio non era tale da rialzare a un tratto le sorti dell'Università degli ebrei, dalla quale già le famiglie più agiate si erano staccate. Le condizioni peggiorarono di anno in anno, finchè, nel 1761, i capi dell'Università presentarono al Doge una supplica, affinchè egli provvedesse al benessere della loro Comunione, incaricando i Rettori di Padova o altri magistrati a escogitare i rimedi più efficaci (4). Il Podestà stesso mandò al Capo dello Stato un memoriale sulle tristissime condizioni dell'Università degli ebrei, che aveva un debito di 55.972 ducati, cioè di 347.026 lire, verso lo Stato e verso creditori privati. Nè da tal

(1) V. Documento XXVI.
(2) 27 settembre 1736. — Arch. civ. — Ebrei, Miscellanea, N. 751.
(3) Arch. civ. — Ebrei, Miscellanea, N. 751 [sett. 1736].
(4) Id. id.

misera condizione avrebbe potuto l'Università rialzarsi, avendo ogni anno una passività di 4786 lire (1).

Provvedimenti radicali non si presero; si cercò di rimediare al fallimento col condono di quelle tasse che in realtà erano inesigibili (2), e si provvide a che l'Università pagasse un pò per volta i debiti che aveva con alcuni cristiani.

Ormai la Comunità israelitica era decaduta, e dal fallimento invano tentava di rielevarsi, benchè i magistrati non trascurassero infine di prestar l'opera loro intelligente e solerte perchè tornassero ancora i lieti giorni.

I tempi frattanto si muravano; la Francia aveva dichiarato al mondo civile i diritti dell'uomo; Robespierre, rispondendo agli attacchi e alle obbiezioni, aveva affermato che gli ebrei avevano tutti i difetti che le leggi e le popolazioni avevano voluto lor dare; la repubblica di Venezia al rullo dei tamburi francesi plebei deponeva il manto purpureo; il giacobinismo incarnava in sè un sentimento di libertà che tutti avevano nel cuore, e gli ebrei non potevano a meno di tendere l'orecchio ai nuovi squilli, annunzianti che le catene sarebbero state presto infrante.

---

(1) V. Documento XXVII.
(2) Decreto 5 dic. 1764. — Arch. civ., N. 751.

CAPITOLO VII.

Saccheggi, violenze e tumulti contro gli ebrei di Padova

Strettasi a Cambray la lega contro la repubblica di Venezia che, ampliati di recente i propri domini, si vedeva ora da tante parti minacciata, il governo, dato il comando dell'esercito a Nicolò Orsini, conte di Pitigliano, e a Bartolameo d'Alviano, attese a difendersi contro i francesi che, primi, scesero in Italia.

Vinto ad Agnadello il 14 maggio 1509, l'esercito veneziano dovette ritirarsi dinanzi alla fortuna delle armi francesi. Il papa Giulio II spediva intanto Francesco Maria della Rovere a occupare Brisighella; Ercole I duca di Ferrara s'apprestava a invadere il Polesine, desideroso di aggiungere al proprio l'antico dominio della sua famiglia; l'ultimo a scendere in campo fu Massimiliano d'Austria, che, povero d'uomini e di danari, doveva trovare incontrastato il campo per cogliervi facili allori.

La parte imperiale andava acquistando fautori nelle città del Veneto per opera di Leonardo Trissino, nobile vicentino che, bandito dai domini della Repubblica per omicidio, s'era riparato presso il principe Paolo Liechtenstein, per mezzo del quale potè entrare alla corte di Mas-

similiano, che lo creò cavaliere. Il Trissino scese in Italia; da Schio giunse a Vicenza che si diede a lui. Padova sembrava mantenersi fedele alla Repubblica anche quando, dopo i primi rovesci patiti dall'esercito veneziano, altri sembravano imminenti. Il Consiglio padovano anzi, lamentando le sventure toccate alla Repubblica, decretava di mandare a Venezia un'offerta di 5000 ducati per sopperire in parte alle ingenti spese di quei giorni (1).

Non tardarono i nobili a mostrarsi desiderosi di nuove cose e a favorire l'imperatore che, vincendo, avrebbe loro concessi privilegi che invano si sarebbero aspettati dalla Repubblica.

Il 1. giugno i deputati *ad utilia* Bertuccio Bagarotto, Conte Alvarotto, Gregorio da Camposampiero e Jacopo Orologio, raccolto il Consiglio e i popolani, si aggiunsero altri undici deputati per la sorveglianza delle porte della città, che il giorno 5 alzò le bandiere imperiali, accogliendo il dì appresso Leonardo Trissino.

Gli ebrei dovevano naturalmente temere degli avvenimenti che si andavano maturando, che altri fanti e cavalieri tedeschi dovevano aggiungersi ai pochi che avevano accompagnato il Trissino. Impossibile pensare di ricoverarsi a Venezia dove, ad ogni movimento di guerra, gli ebrei di terraferma avevano il diritto di ritirarsi colle cose loro (2), perchè *in padoana le strade è rote, vien spojati chi vi va e toltoli li danari* (3).

(1) P. Zanetti. *L'assedio di Padova nel 1509*, ecc. in: Nuovo Archivio Veneto, t. II. p. I. Venezia, 1891, pag. 25.

(2) *Capitoli sugli ebrei* — 16 marzo 1520. Cap. XIV: «Et se al tempo de guerra i banchieri di Terraferma volessero per maior segurtà portar li pegni nel banco in questa Città, possino portarli, et poi etiam riportarli senza alcun pagamento di datio.» Arch. civ. N. 357 fasc. B. Ora questo diritto, riconosciuto dalla legge del 1520, fu riconosciuto nel 1509 con decreti speciali.

(3) Sanuto. *Diarii*. Tomo VIII c. 393.

Agli ebrei di Padova altri se ne erano aggiunti, che, accusati di favorire il partito imperiale, erano stati banditi da Verona e da Treviso (1).

Timorosi, che i soldati tedeschi, a cui il Trissino poco danaro poteva dare di soldo, avrebbero potuto assaltare le loro case e fare ampio bottino delle cose loro, gli ebrei, vincendo le difficoltà di quei giorni di scompiglio e di tumulti, si recarono a Venezia, ma alcuni giorni dopo furono costretti a tornare a Padova donde erano partiti (2). I banchi di pegni erano naturalmente chiusi, che non si poteva in quei giorni offrire alla licenza dei soldati una facile occasione di violenze e di furti (3).

Il 20 giugno giunsero in Padova Bartolomeo Firmiano e il conte di Terlago, commissario cesareo, a cui fu affidato l'ufficio di podestà per l'imperatore.

Non mancarono le sollevazioni. I nobili parteggiavano in gran numero per Massimiliano, ma il popolo che in tempo di guerra vedeva aumentata la sua miseria, invocava l'aiuto della Repubblica, e innalzava le insegne di Venezia, e correva la città al grido di S. Marco! S. Marco! Il Trissino comandò il saccheggio di tutto il borgo di Portello, per punire quei popolani che si erano sollevati contro il nuovo governo (4). Le milizie della Repubblica comandate dal Gritti si avvicinarono a Padova, a cui diedero l'assalto il 17 luglio. I soldati veneziani entrarono in città per la

(1) Sanuto. *Diarii*. Tomo VIII c. 355-356; 406-425.

(2) Sanuto. *Diarii*. t. VIII, c. 406: « Item li zudei che erano venuti qui di Padova et Mestre, di comandamento di la Signoria ritornono a li soi alozamenti, con le persone, acciò non stesseno qui, et etiam per aleviar la terra di tanto populo. »

(3) Sanuto. *Diarii*. t. VIII, c. 442: «.... et non è zudei in Padova che impresteno ancora.... » [27 giugno 1509].

(4) Sanuto. *Diarii*. t. VIII, c. 453-454. — Gloria. *Di Padova dopo la lega di Cambray*. Padova 1863. Prosperini, pag. 56.

porta Codalunga e per il Portello, facilmente trionfando dei tedeschi e dandosi tosto al saccheggio.

Non riuscì il Gritti a impedire quelle scene selvaggie che funestarono Padova per tutto quel giorno. *Non furono sufficienti le porte, che per le mura da ogni canto entrano contadini, villici, soldati, territoriali, che da per tutto v'erano scandali e saccheggi*, dice il Priuli nel suo Diario (1) e aggiunge: *Entrate tutte quelle genti in Padova con tutti i nobili seco, tutti senza distinzione rubavano e saccheggiavano, nè valse che il Gritti in persona con le armi in mano, e con le sue genti e capi minacciassero la vita a chi rubava; pure non vi fu freno, e questi ultimi arrivati nobili facevano coi contadini e marinari l'ultimo esterminio* (2).

Saccheggiate dapprima le case dei cittadini ribelli, di quelli, cioè, che s'erano dati all'imperatore, le orde dei soldati veneziani e del popolo si recarono alle case degli ebrei banchieri e ne tolsero tutto (3). Il banco di pegni dell'ebreo Vita, che si trovava nella contrada del Volto oggi dell'Arco (4), e quello di Cervo furono, fra gli altri, spogliati di tutti i pegni che i cittadini vi avevano depositato (5).

L'autore del poemetto *La Obsidione di Padova*, narrando della fuga di Leonardo Trissino e dei cittadini pa-

(1) Gir. Priuli. *Diario*, ms. Bibl. Marciana di Venezia, pag. 56.

(2) Id. Id.

(3) I. Bruto. *Annalia quaedam*: «.... et postea venere Paduam; tamen depredaverunt.... Item *banchi* hebreorum et omnia alia bona sua depredati et depredata fuerunt» V. Gloria. *Di Padova dopo la lega di Cambray* pag. 57.

(4) Arch. isrl. — N. 181, fasc. I c. 7 v. «.... Vitae q.m Salomonis Hebreo a banco habitator in contrata Voltus Nigrorum.... » [1506].

(5) Sanuto. *Diarii*, l. VIII, c. 523: «Et come nostri hanno intrato fo comenzato e meter a butin per tutti, prima le case de citadini rebelli, et altri, poi le banche di zudei, di Vita et Zervo, et di altri zudei, tutto fo tolto.»

dovani che avevano favorito la parte imperiale, accenna pure al saccheggio delle case e dei banchi degli ebrei:

Dietro dil qual [*Trissino*] ancor per suo ristoro
Alquanti se tiron de' suoi vassalli,
E molti cittadini socor con loro
Che dubitavan de' comessi falli;
Serato el castel senzia dimoro
Ne corseno soldati ad altri balli
Chè incominciôn poi che scacciati han quelli
Sachegiar li Judei con gli rebelli.

Mai fu viduto ancor più ricco sacco,
Come fu questo, che valea un tesoro;
In sachegiar ciascun diventò stracco
Argenti de ogni sorte e gemme e oro.
Non men dir pol se Cerere con Bacco
Si dolsen dentro dil suo concistoro;
Cerere il grano, e Bacco de gli vini,
Che spanti forno in ca' de' cittadini (1).

Gli ebrei che pure erano stati rispettati dai soldati tedeschi e che s'erano visti ora derubare dai soldati stessi della Repubblica, ptotestarono presso la Signoria, chiedendo si ricercassero i colpevoli, e si rintracciassero gli oggetti che a loro erano stati tolti; ma benchè il Consiglio dei X mandasse a Lizza Fusina suoi ufficiali a ricercare in mezzo al bottino che si mandava a Venezia, non fu possibile ricuperare cosa alcuna (2).

(1) Canto I. ott. XXVIII-XXIX, pag. 18-19 [ed. Medin cit.]

(2) Sanuto, *Diarii*, t. VIII, c. 527 [18 luglio 1509] « Di matina in colegio fonno li zudei stanno qui, *maxime* Anselmo dil banco, dolendossi di la crudelità fata in Padoa contra li zudei e posto a sacho li pegni, cossa insolita farsi, e pregava fosse provisto, e più voleano dar taja a le persone; *adeo* fo comandà a li capitanj del consejo di X andasseno a Liza Fusina, et robe di valuta veniva in questa terra retenesse et tolesse per nota, e di chi era lo butin; et cussì fo fato, ma valse poco ». Il Sanuto calcola che il danno arrecato ai cittadini di Padova e agli ebrei dal saccheggio salisse a 150.000 ducati (loc. cit.). A Treviso furono saccheggiate tutte le case degli ebrei, eccetto quella di un Calimano *che dei Trivigiani era amico*. Bonifaccio, *Istoria di Trevigi*, Venezia, 1744, pag. 495.

*
* *

La segregazione imposta agli israeliti, la superstizione che aveva profonde radici nella ignoranza del popolo (1), il fatto che gli ebrei erano tenuti per danarosi, più forse di quello che realmente non fossero, e il mal animo generale contro di loro, doveano certo produrre qua e là fatti condannabili. Nel Veneto non accaddero fatti gravissimi se si eccettui la selvaggia uccisione di alcuni ebrei che si compì in Asolo nel 1547 (2), ma solo soprusi, violenze ed oltraggi che i magistrati cercavano di reprimere in ogni modo.

E anche in Padova furono date molestie agli ebrei, e non poche, dal popolo, benchè il governo vigilasse a che non fosse turbata da tristi avvenimenti la quiete pubblica, e non si danneggiassero gli ebrei, i quali apportavano così grandi benefici allo Stato.

Il 30 luglio del 1575 il podestà Giacomo Foscarini, a cui gli ebrei erano ricorsi per aver protezione contro gli insulti della plebe, fece fare un pubblico proclama, in cui

(1) Basti il seguente fatto, narratoci dal SANUTO (op. cit., t. I, c. 653) per immaginare quanto fosse grande in quei tempi la generale superstizione: « Non voglio restar da scrivere, come, in questo mese [*giugno 1497*], a Piove di Sacho acadete, che ritrovandosi uno povero vilan poverissimo, non havendo da seminar, par andasse da alcuni zudei, con li qual convene che li dovesse dar formento per semenar quatro campi che havia a la parte [= *mezzadria*]. Et cussì have il formento. Or al presente, in ditte terre è nassù una sorte di formento molto vario dagli altri. Prima la spiga era bella et longa et in cima havia alcuni grani di formento; poi era a modo di cagature di sorzi, zoè negri; et rompendo si trovava una cossa biancha simile a bombaso. La qual cossa, per esser miracolosa, *et ut ita dicam* zamai più non veduta, ditto formento fo portato a Padoa, zoè le spige, et altrove acciò tutti vedesse come Idio mostrava questo miracolo contra zudei. »

(2) OSIMO, *Narrazione della strage compita nel 1547 contro gli ebrei d'Asolo.*

intimava ai cittadini di non molestare per modo alcuno gli ebrei, e minacciava agli uomini che avessero trasgredito l'ordine dato una multa di 100 lire e tre tratti di corda, e ai fanciulli d'essere frustati intorno al Palazzo (1).

Tali proclami si ripetevano spesso, che la plebe continuava negli insulti e negli scherni, forte dell'impunità che le folle hanno sempre goduto; e più che negli altri giorni recava molestia agli ebrei durante la settimana santa (2).

Un fatto abbastanza grave accadde a Montagnana verso la fine di maggio del 1603. Una turba di uomini facinorosi, ne sappiamo per quale motivo occasionale o per quale pretesto, invase le case degli ebrei, poste nella contrada di S. Zeno. Penetrati nella sinagoga, quegli uomini imbestialiti ne rubarono gli arredi e gli oggetti d'argento che vi si trovavano, ferendo anche una donna che cercava di opporsi alla vandalica impresa, portando poi per la città, come trofeo dell'opera loro, la Bibbia degli ebrei. Questi si recarono a Venezia presso gli Avogadori di Comun per ottenere giustizia, e per far sì che simili fatti non si ripetessero, e il 4 giugno il doge Marino Grimani, minacciava pene severissime a chi avesse per l'innanzi molestato gli ebrei (3).

Le leggi erano impotenti a togliere un abuso ormai radicato nel popolo che, malgrado le continue minaccie, non desisteva dal molestare gli israeliti. Il malanimo contro gli ebrei crebbe nel secolo XVII, specialmente durante le guerre che la Repubblica combatteva contro i Turchi, e

(1) V. Documento XXVIII.

(2) All'avvicinarsi della settimana santa i podestà facevano fare ogni anno un pubblico proclama minacciante pene severe a coloro che avessero in qualunque modo offeso e molestato gli ebrei. V. Arch. com. isr., N. 1 c. 4 r. 6 c. ecc.

(3) V. Documento XXIX.

si manifestò spesso in scene disgustose, in lazzi villani, in maltrattamenti.

Nel 1671 gli ebrei di Padova ricorsero nuovamente agli Avogadori di Comun, perchè il popolo attentava perfino alla loro vita, nè più potevano camminare liberamente per la città (1).

Sopraggiunsero intanto gli avvenimenti dell' Ungheria a inasprire gli animi della plebe contro gli ebrei, che si videro assaliti nelle loro case. Gli ungheresi erano insofferenti del dominio austriaco, e dopo il supplizio di Idrino, Nadasdi e Frangipani, che avevano tentato di far libera la loro patria, il valoroso Emerico Tekeli, pur di rendere indipendente l'Ungheria, era ricorso per aiuto ai Turchi, che lo avevano proclamato re. L' imperatore Leopoldo affidò il comando dell'esercito a Carlo, duca di Lorena, e si alleò al re di Polonia per combattere il gran visir Mustafà che, alla testa di 150,000 uomini, si presentò sotto le mura di Vienna (14 luglio 1683).

La vittoria dei Turchi, contro i quali la repubblica di Venezia aveva per tanti secoli combattuto, era un pericolo per tutto l'Occidente, e specialmente per Venezia.

La Repubblica mandò in aiuto dell'imperatore un esercito, comandato da Francesco Morosini. Gli alleati posero l'assedio a Buda-Pest che molto tardi si arrese, e della lunga resistenza della città si incolparono gli ebrei che vi dimoravano, ai quali si fece anche una ben più tremenda accusa, quella cioè di aver commesso orribili crudeltà contro i cristiani (2).

Le accuse, ripetute nelle città del dominio veneto, furono tosto credute. Corsero tali voci anche a Padova e

(1) Arch. civ. — Ducali, Reg. M, n. 122 c. 88 r. [23 sett. 1671].
(2) V. Documento XXX.

commossero gli animi ed eccitarono una sollevazione contro gli ebrei (1).

Infatti il 20 agosto del 1684 una grossa turba di popolani, che sempre più andava ingrossando per via, si presentò dinanzi alle porte del Ghetto, ch'erano chiuse. Gli ebrei, assaliti così da più parti, ma specialmente dalla parte di S. Urbano, per evitare mali maggiori, chè la folla rumoreggiava minacciosa, decisero di aprire. Avvenne allora quello che ben si può immaginare; non le pretese crudeltà commesse dagli ebrei si volevano vendicare, ma fare ampio bottino di tutto ciò che si avesse potuto. La gazzarra durò lungo tempo, nè mancò il pericolo che la plebe forsennata appiccasse il fuoco a tutto il quartiere degli ebrei, quando i soldati, i bombardieri, i ragguardevoli cittadini, come il conte Papafava ed altri, riuscirono a sedare il tumulto.

È immaginabile facilmente lo spavento degli ebrei che s'erano visti perduti, e se non si sparse sangue in quella sera, lo si deve all'indole mite del popolo nostro e al pronto accorrere di aiuti.

Oltre a una relazione scritta in ebraico e pubblicata poco dopo il triste avvenimento (2), l'assalto del Ghetto e il tumulto diedero materia a un poema ancora inedito (3).

Ne è autore un ebreo, Sema Cuzzeri, il quale dedica l'opera al correligionario Simone Lustro, uno dei più facoltosi e ragguardevoli israeliti di Padova.

(1) Non potevano mancare a Padova le notizie del campo. Notisi inoltre che un alto grado nell'esercito dell'imperatore Leopoldo aveva il padovano marchese Rinaldo degli Obizzi, il quale col conte Daun diresse le operazioni militari durante l'assedio di Vienna. (Romanin, *Storia documentata di Venezia*, tom. VII, pag. 482).

(2) Porta il titolo di « Paschad ».

(3) Il poemetto già citato a pag. 88 n. 2 è inserito in un codice di Satire e versi di B. Dotti, e consta di due canti e complessivamente di 86 ottave.

Stralciamo qua e là alcuni brani, che valgano a darci una sommaria idea della sollevazione.

Dopo di aver esposta la ragione per cui il popolo si mostrava esacerbato contro gli ebrei, accenna alle continue lettere che giungevano a Padova, ripetendo l'accusa a torto lanciata contro gli ebrei di Buda-Pest:

E tanto più la cosa si credea
quando quasi mai sempre ogni giornata
Letter particolar ciascun avea,
ma da gente però, credo, sognata,
o da chi forse pareggiar volea
cosi qualche partita non pagata.

Descritto poi il recinto del Ghetto, viene il poeta a narrare il fatto:

Da tutti quattro lati risaliti
si trovassimo allor senza ripato
da popoli inesperti, e infeloniti,
che pensar nulla vuol il volgo ignaro;
tre posti poi lasciaro, e tutti uniti
verso di Santo Urbano se n'andaro,
di Sant'Urbano dico, ove pur tutta
era l'urbanità morta e distrutta.

e accenna ai tristi proponimenti d'incendio che la folla manifestava:

Nè contenta di ciò l'infernal turba
Sol foco e fiamma si sentia gridare.

Toccato dello spavento che subito invase gli ebrei, accenna al saccheggio dato dal popolo alle case del Ghetto:

Chi più potea rubar, più si gloriava
e al tirol di ladron poco pensavo.

Sopraggiunse intanto una compagnia di soldati, gui-

dati da un ufficiale, che al poeta sembra un Orlando pieno di coraggio e di valore:

Quest'era il Monicausa, anzi il terrore
lo Spavento, il Terror d'un mondo intero
. . . . . .
Lui sol respinse e fuor cacciò la plebe
che col sangue ingrassar voleа le glebe, [*sic*]

In tanta confusione una donna perdette il figlio suo, e subito corse voce che gli ebrei lo avessero ucciso, e il tumulto accrebbe, ma in breve si comprese l'errore:

Di più una donna maliziosamente
Cercava un so' figliol co' amaro pianto
dicendo pur che dalla nostra gente
Restasse ucciso, e potè far cotanto
che concertò in color ndio sì ardente,
ma 'l celeste motor sciolse l'incanto,
fe' morir la menzogna, e 'l ver comparve,
la chimera svanissi e il sogno apparve.

Il popolo, cacciato fuori del Ghetto, minacciava alle porte, i soldati liberatori erano assediati, nè potevano uscire e affrontare l'ira della moltitudine tumultuosa. Finalmente, per la intromissione del capitano dei bombardieri, il popolo lasciò che i soldati uscissero.

Era intanto sopraggiunta la notte,

E ben fornito vien il popol tutto
Di martelli, tanaglie, e d'altri ordigni

per abbattere la porta di S. Urbano e riversarsi nel Ghetto.

La sollevazione s'era estesa e minacciava di essere cruenta; il popolo voleva vincere l'ultimo ostacolo e, forse, far scontare agli ebrei la troppo lunga resistenza, quando i nobili Carlo e Alessandro Sant'Ulliana, Francesco Papafava e Leonida Zabarella arringarono la folla e parte di essa trassero con sè a Palazzo.

Non tutti però avevano abbandonato l'impresa; i più ostinati continuarono l'opera loro, finchè riuscirono a fare una breccia nel portone e penetrare nel Ghetto, immerso nell'oscurità più profonda, mentre molti ebrei, trascinando con se i propri figli, avevano potuto fuggire e chiedere ospitalità a qualche famiglia cristiana.

Gli assalitori cominciarono tosto a battere alle porte delle case:

> Così ancor questi quando dentro furo
> subito all'opre ingorde incominciaro;
> chi percotea pareti et altri il muro,
> chi facea risonar torbido acciaro,

e la gazzarra continuava violenta più che mai:

> Strepitavan però le genti crude
> contro le porte degli afflitti Ebrei,
> e risuonar facean le spade ignude
> altri, per riportarne alti trofei:
> parea nel bujo la ferrata incude
> flagellasse Vulcan fra i monti Etnei.

In così grande trambusto, i gastaldi della Università degli ebrei prestarono la loro opera per la comune difesa:

> Correano i Gastaldi a pro' de nui
> per acquietar, per riparar l'offese
> di popolo crudel qual tenta e crede,
> sotto manto di fé, spogliar la fede.

I Rettori avevano intanto deciso di reprimere il tumulto, e preceduti dal corpo dei bombardieri, si recarono in Ghetto:

> Tutta la soldatesca cittadina,
> ch'in ottocento sono [e] un capo regge,
> fra 'l bujo, e verso il Ghetto s'avvicina
> e l'ardir di color frena e corregge.

Sembra che alcuno dei soldati, mandati là a proteg-

gere la vita e gli averi degli ebrei, profittasse della confusione:

Qualche vile di lei facea rapina
dello stame ch'avea la nostra gregge,
gregge cacciata in antri oscuri e cupi
ch'aveva per guardian l'istessi lupi.

Giungono finalmente il Podestà e il Capitano, accompagnati da servitori portanti fiaccole:

Già vengon de' Rettori i torci accesi,
che la notte parea cambiata in giorno,
colonne che parea ci avesse offerto
il Cielo per salvarci infra 'l deserto,

Il giorno dopo un fante del Consiglio dei X giunse a Padova e lesse un proclama, minacciando la pena di morte a chi avesse insultato qualche ebreo o sollevato nuovi rumori.

Gli israeliti, temendo di ridestare l'ira sopita del popolo, se ne stettero in Ghetto sei giorni senza mai uscire, finchè tornarono ancora la pace e la tranquillità.

Giunta a frate Bartolomeo da Castelfranco, dell'ordine di S. Francesco, una lettera in cui si affermavano false le voci corse sul conto degli ebrei di Buda-Pest, voci che aveano cagionato così fieri tumulti, gli ebrei di Padova si diedero cura tosto di divulgarla, e copie ne mandarono in molte città d'Italia.

Alla lettera, scritta da fra' Marco d'Aviano (1), accenna anche il nostro poeta:

Ch'ebreo verun in Buda mai non fosse
maligno e ostil lo dica il gran Daviano,
che colà fu e dall'esperienza
può imprimer in altrui vera credenza.

(1) V. Documento XXX. Il padre Marco d'Aviano, cappuccino, predicatore di grido al tempo suo, eccitatore di caldi entusiasmi, e tenuto quasi per santo, fu confessore dell'imperatore Leopoldo. V. Gallicciolli op. cit. Vol. VII, pag. 197. M. Misson, *Voyage* cit., vol. II, pag. 152. F. Boldi, *Padre Marco d'Aviano*, Pordenone, 1900, Gatti.

Il tumulto era avvenuto per incuria dei Rettori, i quali ben sapeano del movimento ostile agli ebrei, che da lungo tempo si lamentavano d'essere minacciati per via ed anche percossi, e d'altronde pochi giorni innanzi, e precisamente due giorni prima della sollevazione, aveano essi ricevuta una Ducale, con cui, prevedendosi qualche eccesso della plebe per le recenti vittorie contro i Turchi, si dava loro l'incarico di vigilare attentamente a che non avvenissero disordini (1).

Il governo di Venezia sempre curava che la libertà dei cittadini fosse rispettata, e rispettati volle sempre gli ebrei che, vivendo sotto la protezione della Repubblica, si dovevano considerare come cittadini. Troppo grandi vantaggi anche si ritraevano da loro, per abbandonarli alle incomposte ire della plebe.

Abbiamo già osservato che il popolo nostro, benchè non trascorresse a compiere atti scellerati, nutriva però sentimenti poco benevoli verso gli ebrei. La lotta costante che questi aveano dovuto sostenere coi mercanti cristiani e la loro prevalenza nei commerci e nelle industrie avevano inasprito gli animi. I cantastorie andavano cantando per le vie sempre qualche nuova canzone contro gli ebrei; il popolo la ripeteva nei pressi del Ghetto o all'avvicinarsi di qualche israelita, e i tipografi diffondevano nella città e nel contado libercoli antisemiti.

Il governo provvedeva anche a questo, e agli ebrei di Padova, che erano ricorsi ai Rettori perchè provvedessero a impedire il diffondersi di certa canzone « *a siora Luna* » che eccitava la plebe contro di loro, concedeva il suo aiuto (2).

Altra volta, e fu nel 1685, lo stampatore Cadorino,

(1) V. Documento XXXI.
(2) Arch. com. isr. N. 168 fasc. II.

di Padova, pubblicò il testamento di S. Bernardino da Siena, che conteneva frasi violente contro gli ebrei. Il magistrato degli Esecutori contro la bestemmia ordinò allora al Podestà di distruggere tutte le copie di quella pubblicazione che *contiene particolari contrari alla Publica volontà, che ha mira alla quiete dei sudditi, et alla sicurezza conveniente degl' hebrei* (1).

Continuando però tali pubblicazioni antisemite, nel 1740 gli Avogadori di Comun proibirono, sotto pena di 500 lire, di esporre pitture o cartelli o di diffonderne libri e stampe contrarie agli ebrei (2).

I riformatori dello Studio di Padova inoltre stabilirono che di lì innanzi non si concedesse l'approvazione a pubblicazione qualsiasi che potesse eccitare il popolo contro gli israeliti (3).

*
* *

Non poche molestie ebbero a soffrire gli ebrei dagli studenti di medicina, i quali volevano impadronirsi dei cadaveri degli israeliti per farne l'autopsia.

È da osservarsi che ancor quando lo studio padovano si arricchì di un teatro anatomico, gli ebrei avevano ottenuto dal Senato di non essere costretti ad abbandonare i loro morti agli studenti perchè li sezionassero, privilegio questo che essi pagavano assai caro, contribuendo ogni anno allo Studio somme assai vistose (4).

(1) Arch. com. isr. N. 168 fasc. I [27 giugno 1685]. Il Podestà Alvise Mocenigo fece abbruciare tutte le copie del Testamento trovate presso il Cadorino, e che erano 900.

(2) V. Documento XXXII.

(3) Id. id.

(4) Per ottenere che i loro cadaveri non fossero portati al teatro anatomico gli ebrei pagavano ogni anno allo Studio 100 lire (Arch. ant. Univ.

Nel secolo XVI però, per gli avviati studi di medicina e di anatomia, si commettevano in Padova abusi sacrileghi, si scoperchiavano le bare, si violavano le sepolture, si rapivano i morti, per poter averne gli scheletri.

Un'altra accusa si lanciava allora contro i violatori di sepolcri, quella cioè ch'essi traessero dai cadaveri « grassi » ed altro, da servire forse, a sortilegi e fattucchierie, tanto frequenti in quei tempi di superstizione e di ignoranza.

Il Senato aveva dovuto intervenire per metter fine a tali delitti che commovevano la cittadinanza e che andavano a ferire quell'innato sentimento di pietà, che ci fa considerare sacri i cadaveri (1).

Gli ebrei, che dovevano difendere i proprî morti contro gli studenti, tanto da esser costretti a tenere in Ghetto un luogo nascosto, dove d'inverno si potessero conservare i cadaveri fino al momento della sepoltura (2), lasciarono intravvedere che gli scolari non a solo scopo di studio, ma per desiderio di lucro volessero impossessarsi dei loro morti.

Si può dire che ad ogni morte che avveniva nel quartiere israelita gli studenti si agitassero per riuscire nel loro intento, per raggiungere il quale ricorsero più volte alla violenza.

Nel 1624 gli scolari, capitanati dall'assistente alla cattedra di anatomia, arrestarono il funerale di un ebreo e ne trassero anche il cadavere dalla bara, e solo l'intervento dei cittadini che inorridirono alla sacrilega viola-

N. 655 c. 13 r.): « ... et defunctorum omnium hebreorum cadavera a dissectionibus anatomicis.... intacta relinquerentur, pro quo tamen privilegio quotannis Mag.ce Universitati Libras Venetas centum exponere cogerentur.... »

(1) V. Documento XXXII.

(2) Arch. com. isrl. N. 168 fasc. IV.

zione, poté impedire che gli studenti ne portassero via la salma (1).

Nel febbraio del 1680, essendo morto un Graziadio Levi, ebreo, gli studenti si presentarono in gran numero, armati di pistole, in Ghetto, per reclamarne il cadavere (2). Gli ebrei, a cui si aggiunsero anche molti cittadini, difesero i propri diritti, e poterono, benchè con fatica non lieve, conservare il loro morto.

Una lettera ducale del 27 febbraio di quell'anno, deplorando il triste fatto, commetteva ai Rettori un' assidua vigilanza a che tali disordini non si ripetessero, e confermava agli ebrei il diritto di sepoltura altra volta da pubblici decreti riconosciuto (3).

Altri tentativi si fecero, a malgrado delle pene minacciate, ma la legge ebbe il sopravvento, e gli scolari dovettero rispettare i cadaveri degli israeliti (4).

I funerali degli ebrei dovevano seguire sempre un itinerario stabilito. Uscendo dalla porta del Ghetto che dava sulla via S. Urbano, dovevano passare dinnanzi al Monte di Pietà e seguire poi la riviera S. Benedetto fino a Santa Maria Mater Domini. I Sindaci del Monte di Pietà, credendo a una profanazione, intimarono, sotto pena di 25 ducati, agli ebrei di non più passare per il portico del Monte, ma il Consiglio de' X con Ducale del 27 maggio 1743 annullò tale illecita deliberazione (5).

In rapido riassunto abbiamo così esaminate le condizioni degli ebrei i quali, se erano vessati da imposte e

(1) Tomasini, *Gymnasium patavinum*, Utini, 1654. Schiratti, p. 446.
(2) Arch. com. isr. N. 168 fasc. IV.
(3) Documenti XXXIII-XXXIV.
(4) Facciolati, op. cit. pag. 245 [anno 1721].
(5) Documento XXXV e Arch. civ. N. 747 c. 57-59 r., 61 r.

gravezze, dovevano subire oltraggi e violenze dai cittadini, dagli studenti, costretti sempre a invocare la protezione dei magistrati che, se riuscirono a impedire scene selvagge, non poterono mai far sì che si mutasse il generale sentimento di avversione che si nutriva per gli israeliti.

CAPITOLO VIII.

Gli ebrei e lo Studio di Padova

Le relazioni che gli ebrei di Padova avevano collo Studio erano molteplici; erano rapporti commerciali numerosi che gli israeliti avevano cogli studenti, i quali accorrevano ai loro banchi di pegni nei momenti di bisogno, e ai loro negozi dove sapevano di trovare stoffe di seta e armi e tutto ciò che potesse occorrere loro.

Da canto loro gli studenti, se potevano sembrare favorevoli agli ebrei per i numerosi rapporti che li tenevano uniti ad essi, non si sottraevano però a quel comune sentimento di avversione ch'essi dimostravano in mille guise, come collettivamente molto esigevano: contribuzioni di denaro annuali e offerte in occasione delle lauree di ebrei. Abbiamo già osservato come gli studenti di medicina pretendessero che si consegnassero loro i cadaveri degli ebrei per lo studio dell'anatomia, e come più volte commettessero violenze per raggiungere il loro scopo, pronti, però, a difendere gli israeliti dalle violenze degli altri e specialmente dei mercanti cristiani, benchè si facessero pagare lautamente l'aiuto che prestavano.

Nel novembre del 1547, quando già gli oratori della Comunità di Padova avevano ottenuto dal Senato lettere

vietanti agli ebrei di più tener aperti i banchi di pegni, l'Università legista chiese che si volesse almeno concedere agli israeliti di prestare agli studenti (1), e, avutone un rifiuto, si domandò l'anno dopo il medesimo permesso (2).

L'abolizione dei banchi di pegni se riusciva dannosa agli ebrei, recava anche non piccolo svantaggio agli scolari, i quali, inascoltati più volte, ancora nel 1563 chiesero al Senato che gli israeliti potessero aprire un banco per sopperire solo ai bisogni urgenti dei giovani che frequentavano lo Studio (3).

Gli studenti di Padova, in tempi in cui agli *scholares* molta indulgenza si concedeva, si erano arrogati ancora nel secolo XV molti privilegi che a mala pena, e tardi, potè la Repubblica togliere loro.

Quando cadeva la prima neve, gli studenti andavano nei monasteri, dai loro professori e dagli ebrei a reclamare un pattuito tributo, che anticamente si era stabilito di offrire per sottrarsi ai loro colpi. L'antico costume violento, l'antica battaglia di palle di neve, lanciate contro i cittadini, contro gli israeliti e contro i frati erano scomparsi; s'era fatta la pace e gli studenti, da vincitori, non dimenticavano di raccogliere ogni anno il prezzo del loro disarmo.

Quando infatti i primi fiocchi di neve cominciavano a cadere, gli studenti correvano per le vie della città, e si recavano ai monasteri, dove al primo arrivato si consegnavano alcuni capponi di regalo (4).

(1) Arch. ant. Univ., N. 655 c. 9 r.

(2) Id. id. c. 5 r. e Arch. civ. Atti del Consiglio N. 14 c. 14 v. [18 mag. 1549].

(3) Id. id. Nel 1559, nel 1585 e nel 1595 l'Università legista difese gli ebrei contro la Fraglia dei Merzari e dei Telaroli. Arch. ant. Univ., N. 665 c. 5 r. v.

(4) Arch. ant. Univ., N. 665 c. 59 r.: « Elenco delli Capponi che

Il Vescovo, i magistrati, i professori davano ciascuno una certa somma di danaro ai quattro studenti che, accompagnati dal Sindaco e dal bidello, si recavano a ricevere la strenna nel giorno della prima neve. Gli ebrei davano sei ducati, e tali danari servivano a dare uno di quegli spettacoli, che gli studenti davano volentieri con grande lusso di vesti e sfarzo di decorazioni e di addobbi nel gran salone del Palazzo (1).

Un'altra contribuzione si soleva fare agli studenti per la loro annuale *festa dei capponi*, riconosciuta anche dal Senato.

I tempi cambiavano, e benchè gli studenti non volessero rinunziare alle antiche prerogative, che consideravano come un diritto legittimo, non era più consentanea la contribuzione che per lungo corso di secoli s'era fatta loro. Con lettere ducali del 20 gennaio 1633, il Senato abolì la festa della prima neve, e quella di S. Martino, solite a celebrarsi dagli studenti, ai quali per compenso del

dalle Comunità regolari si contribuiscono al Scolare che primo porta l'annunzio della prima neve: S. Giustina paia 6, S. Benedetto p. 1, S. Agostino, o sia Domenicani p. 1, S. Maria del Carmine p. 1, S. Maria dei Servi p. 1, Eremitani solevano contribuire un paio di Capponi, ma sono vari anni che non le contribuiscono. Li Monasteri di Monache contribuiscono dolci.

24 gennaio 1803 GALVANI *R.° Cons.re*

Presentato al R.° Capitano del Circolo Barone d'Hingenau. »

(1) Arch. ant. Univ., N. 655 c. 9 r. « De ludis et pecunjis Scholarium Cap. XXVII ....Volumus et ordinamus ut stylus iste quotannis servetur, in exactione peconiarum creentur in die S. Tome vel *qui primum die ningit* et Universitate duo aut etiam quatuor scholares eum ultramontani tum citramontani, qui soli vel cum Syndico et Bidello exigant ab episcopo, a Praesidibus, a Questoribus, Nobilistis et quibuslibet Illustribus et a constitutis in dignitate tam Praelatis quam secoloribus, et a doctoribus legentibus strenam seu portionem congruentem. Nec non ab Hebreis ducatos sex.... »

tributo mancato, si diede il diritto di imporre, per mezzo di ciascun dei loro Rettori, una multa di 50 ducati (1).

Gli ebrei non furono esenti, però, dalla contribuzione, che solo mutò di natura, consistendo nel secolo XVII in un' offerta di confetti. Si pensi che questi confetti dovevano servire a tutti gli studenti, i quali erano circa un migliaio ogni anno, e si vedrà che non erano poche libbre di dolciumi che l'Università degli ebrei doveva presentare allo Studio (2).

A nulla valsero le proteste degli israeliti, i quali avrebbero voluto sottrarsi alla strana imposizione, che gli studenti perorarono troppo bene la loro causa, ottenendo sempre facile vittoria (3).

* * *

Gli ebrei si diedero per tempo allo studio della medicina, ch'essi coltivavano con amore profondo e con zelo ammirabile. Per loro la cura più solerte di tenere il corpo sano e guarirlo dalle malattie non era una cosa istintiva ma un obbligo morale, e perciò esercitarono la medicina anche in tempi in cui era abbandonata a gente vile e rozza. Nei secoli in cui le scienze e gli studi erano negletti e la guarigione dei malati volentieri si lasciava alla misericordia del buon Dio, gli ebrei, che ancora tenevano accesa la fiaccola della loro millennaria civiltà, si potevano riguardare come i soli medici che meritassero veramente tal nome (4).

(1) Arch. ant. Univ., N. 655 c. 2 r. e v.

(2) Id. id. Nel 1554 gli ebrei oltre i 6 ducati per la *festa della neve* davano 5 *fiorini* (25 lire) per la festa dei Capponi. Arch. ant. Univ., N. 655 c. 5 r. Sui primi del secolo XVII la spesa annuale degli Ebrei per tali feste studentesche era di 40 Ducati. V. Arch. civ., N. 753 fasc. II c. 2 v.

(3) Arch. ant. Univ., N. 655 c. 2 v., 3 r. v.

(4) Schleiden, *Les Juifs et la science au moyen Age*, pag. 58.

Alla fondazione delle celebri scuole di Montpellier e di Salerno, prime nel mondo a diffondere lo studio della medicina, parteciparono in particolar modo gli ebrei, i quali, benchè gli scolari salernitani divulgassero i versi:

Fingit se medicum quivis idiota, profanus
Judaeus, monachus, histrio, raptor, anus.

continuarono a esercitare con intelletto e con plauso la difficile arte del medico.

Nel secolo XVI e nei secoli seguenti, accorrevano gli ebrei da ogni parte d'Italia e da paesi stranieri allo Studio di Padova, per ottenervi la laurea in medicina.

Il conferimento della laurea si faceva allora con grande solennità, nè la cerimonia era disgiunta da un certo apparato, e da un certo carattere religioso, perchè il Collegio degli esaminatori era presieduto dal Vescovo (1), e la funzione dei dottorati si faceva appunto in una sala del palazzo vescovile (2).

Dato questo carattere della funzione, gli ebrei non potevano ottenere la laurea come gli studenti cattolici, e vi si opponeva un articolo dello Statuto che reggeva l'Università degli Artisti (3).

Così, mentre i cattolici venivano proclamati dottori dal Collegio Sacro, gli ebrei, come tutti gli acattolici e

(1) Il Vescovo di Padova aveva appunto il titolo di « Cancelliere dello Studio », V. Colle, *Storia scientifico-letteraria dello Studio di Padova*, Padova, 1824, Vol. I, pag. 96.

(2) Il vescovo Pietro Barozzi fece dipingere la sala dei Dottorati che trovavasi nel suo palazzo (anno 1500). V. *Memorie storiche sulla vita di P. Barozzi* in *Elegia in lode di S. Martino di Tours di* Pietro Barozzi, pag. 23.

(3) V. Documento XXXVI. Il papa Giulio III nel 1555 concesse all'ebreo Leone Benaia d'Imola di laurearsi nel Collegio Sacro di Padova. V. Documento XXXVII.

gli studenti poveri, avevano conferita la laurea dai conti palatini (1).

Nel 1615 ai conti palatini, fu tolto tale diritto, e per supplire all' opera loro necessaria, si creò il Collegio Veneto (2), che fu istituito con decreto del 29 aprile 1616.

Dal 1517 al 1619 si dottorarono in medicina nello Studio di Padova circa 80 ebrei (3) e dal 1619 al 1721 ben 149 (4), e sappiamo di medici israeliti celebratissimi, i quali, malgrado la lotta che contro di loro avevano inpresa i colleghi cristiani, esercitavano con rara intelligenza e prospera fortuna la loro professione a Venezia ed a Padova (5).

Ogni ebreo, prima di laurearsi, doveva portare al primo bidello dello Studio 170 libbre di confetti, divisi in 35 cartocci, dei quali ciascuna nazione (6) ne doveva avere uno.

Questa consuetudine che si manteneva dal secolo XVI al secolo XVIII era diventata un privilegio inattaccabile degli studenti, i quali mai vollero esentare gli ebrei da quella contribuzione, eccetto il caso che fosse constatata la povertà del laureando.

Nel secolo XV e sui primi del XVI la cosa andava altrimenti, che allora ogni ebreo che si laureava, appena proclamato dottore, doveva ricevere in casa sua tutta la scolaresca e offrire a tutti da bere e da mangiare. Furono

(1) V. Documento XXXVIII [Sigismondo Capodilista conte palatino, conferisce la laurea in medicina all' ebreo Salomon Lozi, 1589].

(2) V. *Carte relative allo Studio di Padova*, ms. Bibl. Univ. N. 2224 c. 78.

(3) Schiavi, *Gli ebrei in Venezia e nelle sue colonie*.

(4) Arch. ant. Univ., N. 655 c. 56 r.

(5) D. Kaufmann. *Di Israel Conegliano* etc., Budapest, 1895.

(6) Le Nazioni erano 31, ma la Nazione Anglica e Scota e la Nazione Alemanna, le più numerose, avevano il diritto a due cartocci, e a un cartoccio i ministri dello Studio.

gli ebrei stessi che per sottrarsi a un onere così gravoso, proposero il regalo dei confetti (1).

Compresa la regalia dei confetti, nel secolo XVIII la laurea di un ebreo costava lire venete 1650.01, mentre i cristiani pagavano solo lire 886.01 o lire 1395.09 (2).

Gli studenti ebrei avevano il diritto di portare il berretto nero, come allora generalmente si usava, mentre ai loro correligionari era rigorosamente comandato il berretto giallo o il berretto rosso.

* * *

Lunga, accanita fu la lotta che i medici cristiani e il Collegio dei Filosofi e medici dello Studio sostennero contro gli ebrei, per impedir loro l'esercizio della medicina fuori del Ghetto.

L'autorità ecclesiastica minacciava la scomunica ai fedeli che si fossero serviti dell'opera di medici ebrei, e i dottori cattolici scrivevano suppliche ai Senatori perchè solo ad essi fosse riconosciuto il diritto di medicare.

Strane cose si andavano mormorando; che il Talmud, non solo permetteva, ma anzi imponeva agli ebrei di uccidere i cristiani per mezzo di medicine avvelenate (3), e che i cittadini dovessero bene guardarsi dal servirsi dell'opera degli israeliti, per la quale, oltre la salute dell'anima, potevano perdere la vita stessa.

Papi e re e imperatori avevano avuto presso di sè medici ebrei e li avevano preferiti ai cristiani; e in Venezia molte case patrizie si valevano dell'opera di israeliti, che in quella città professavano la medicina.

(1) Arch. ant. Univ., N. 655 c. 65 v.
(2) Gloria, *L'Archivio antico della città di Padova*, pag. 11 Nota 1.
(3) V. Documento XXXVI.

Molti erano i cavilli addotti per eccitare il Senato a proibire agli ebrei di medicare i cristiani, i quali, si ripeteva, sarebbero stati distolti dalle ultime pratiche religiose e sarebbero morti senza conciliarsi con Dio.

L'università degli Artisti di Padova spedì più volte suppliche al Doge, perchè *vede con amarezza de loro animi pressumer gli Hebrei esercitarla* [la medicina] *tra Christiani con indecoro della medesima Università, composta di persone ragguardevole, che ripugnano alla viltà di quella Nazione et alla differenza della Religione* (1). Altra volta supplicava che gli ebrei non potessero medicare, *mentre, essendo loro d'una religione a punto per espresso inimica della nostra Christianità, havendo registrato nei suoi ritti alcune interpretationi che fanno alla scrittura di dover perseguitar alla morte il Christiano, et divorarli le proprie sostanze, e di ciò li loro Rabini ne fanno publici Documenti,* inoltre, perchè *non è interesse della religione che negli ultimi languori, quando l'anima si spriggiona dal corpo, habbi quell'agonizzante un ebreo assistente, che dopo aver veduti gli esperimenti dell'arte ineficaci a preservar l'infermo, non curi d'accordarli li sacramenti, et d'amonirlo alla medicina dell'anima.* Altro specioso argomento addotto era questo: *Osta parimente la raggion politica mentre la gioventù nella città di Padova del sangue più nobile applicata al studio della medicina, quando proceda di doversi eguagliare nell'esercitar con Hebrei, consigliar con li stessi, far cure inutilmente con loro, desisteranno da così nobile impiego, et quella scienza che per tanti secoli fiorisce nell'ordine della nobiltà, si vedrà a poco a poco redursi nell'ordine hebraico* (2).

Sembra di leggere una delle tante scritture presentate al Senato dalla *fraglia de' merzari* per ottenere che agli ebrei fosse proibita la mercatura! Non dunque sentimento

(1) Arch. com. isrl. N. 409, O c. 52 r.
(2) Arch. Ant. Univ. N. 409, O c. 56 r. 59 r.

religioso, ma solo meschino interesse di professionisti, spingeva i medici cristiani ad osteggiare aspramente i loro colleghi israeliti.

Il Senato, che cercava sempre di accontentare l'una e l'altra parte contendente, emanò più volte decreti che proibivano agli ebrei di esercitare la medicina in favore di malati cristiani, ma poi lasciava correre.

Così, mentre nel 1642 si permise agli ebrei laureati nello Studio di Padova di professare la medicina liberamente (1), pochi anni dopo si revocò il decreto, concedendo solo singolarmente il privilegio di medicare anche cristiani (2).

Le leggi, però, non erano così severe da impedire qualunque abuso, e verso la fine del secolo XVII in Padova erano numerosi i medici ebrei (3).

***

Agli israeliti non era concessa l'applicazione ad alcun altro studio, se non a quello della medicina, e solo a titolo di grazia fu permesso all'Università degli ebrei di Padova di mandare quattro giovani della Comunità a esercitarsi negli atti e nelle procedure giudiziarie nel Foro a solo vantaggio però dell'Università stessa (4).

(1) Arch. ant. Univ. N. 409, O c. 49 r. a XI. Che niun ebreo possi medicar Christiani, potendo solo in Ghetto esercitar la professione del medico, eccettuati quelli che fossero adottorati in questo Studio n. Arch. Ant. Univ. N. 409, O c. 60 r. e v. Cap. IX [23 aprile 1668].

(2) Il 19 giugno 1670 si diede licenza a Salomone Conegliano di medicare anche cristiani.

(3) Arch. ant. Univ. N. 409, O c. 52. r.

(4) Id. id. c. 15 r.

CAPITOLO IX.

Il 1797 e il 1798
Francesi e Austriaci in Padova

La vecchia repubblica di Venezia cadeva per decrepita senilità, perchè il suo governo, in tanto succedersi di avvenimenti politici e in tanti mutamenti di costume, di pensiero e di coscienza, volle mantenersi ligio alle antiche consuetudini.

L'esercito di Napoleone, che veniva a vendicare l'onore della Francia, oltraggiata dalle invasioni straniere, aveva già messo piede sulle terre del dominio Veneto, e dopo una breve commedia dal generale recitata dinanzi a quella vecchia ischeletrita che, ammantata nella porpora, ancora portava il nome glorioso di Veneta Repubblica, le bandiere di S. Marco si abbassarono dinanzi al tricolore francese.

Le promesse erano tante e generose, e ben accesero il popolo di entusiasmo.

Già ai primi moti rivoluzionari di Francia si erano manifestate in Padova tendenze liberali e apertamente ostili al governo di Venezia, verso il quale i padovani si tacciavano di nutrire poca simpatia (1). Gli studenti che fre-

(1) *Relazione della città e repubblica di Venezia* (sec. XVIII). Biblior.

quentavano numerosi l'Università accoglievano e diffondevano le nuove idee, per le quali già nel 1791 il dottor Salom, ebreo, riceveva dalla Repubblica severi ammonimenti. Due anni più tardi, continuando il Salom a caldeggiare le idee liberali proclamate dal popolo francese, fu tratto in prigione. Così scrive di lui il padovano Girolamo Polcastro: « Questa mattina [21 febbraio 1793] poi dopo il mezzogiorno fu catturato per man dei birri l'Ebreo dott. Salom e condotto in prigione, ma non andò guari che si vide ricomparire *incapuzzato* ed incatenato mani e piedi, e fu posto in un calesso da posta, colla compagnia del bargello e d'un altro birro, e condotto immediatamente a Venezia. Il suo delitto è notorio, e si sa ch'egli parzialeggiava per le cose di Francia. Fu un' altra volta ammonito dal Pubblico Rappresentante.... ma forse la sua insistenza gli procurò una così grande sciagura. Corre voce ch' egli avesse una corrispondenza in Fiandra; se così è Dio gliela mandi buona » (1).

Entrati i francesi in Padova il 29 aprile 1797, subito si cominciò a sognare una nuova èra di prosperità e di felicità pubblica.

Non è a dirsi se gli ebrei accogliessero con giubilo i liberatori, che davvero i soldati della nazione che aveva proclamato i diritti dell'uomo, apparivano come liberatori dei poveri figli d' Israello, avviliti fin allora e considerati come molesti stranieri.

univ. di Padova, ms. 132. Cfr. M. KOVALEVSKY, *La fin d'une aristocratie* (trad. du russe par C. De Krauz) Turin, [1901] Bocca, pag. 120, n. 1.

(1) G. POLCASTRO, *Compendio istorico degli avvenimenti accaduti nella città di Padova e ad essa appartenenti*, ms. della Biblioteca civica di Padova, BP. 847, tomo VIII, pagg. 35-36. Il Kovalevsky (op. cit. pag. 121) riporta, tradotte, le parole del Polcastro, ma trasforma il Salom in un Salomon. Il Salom, di cui parla il diarista, dev'essere quel Michele che, venuti i francesi in Padova, fu eletto membro della Municipalità.

Abolite le vecchie magistrature, il nuovo governo elesse una Municipalità composta di ventidue membri fra cui un ebreo, Michele Salom (1), e curò la formazione di una guardia civica, atta a mantenere l'ordine nella città. I giovani ebrei, pieni di entusiasmo per il felice mutamento avvenuto, si offrirono numerosi a far parte del battaglione cittadino (2).

Istituitasi una *Società patriottica per l'istruzione del popolo*, dato nuovo assetto alle cose, riconosciuta la libertà di tutti i cittadini, compresi gli ebrei, si credette dapprima che veramente la libertà promessa e decantata dovesse risplendere per sempre.

Popolani, preti, ebrei, artigiani e mercanti facevano parte della guardia civica, ma il popolo tumultuò, non volendo che i forestieri, gli ebrei e i preti montassero la guardia (3).

Giunte in Padova nuove truppe, si dovette provvedere agli alloggiamenti, chiedendo i letti che occorrevano agli ebrei e ai conventi di monache (4).

I decreti si succedevano in quei giorni ai decreti; era un'ansia, una febbre di distruzione di tutto ciò che rappresentava il passato, e una smania di riedificare che faceva prorompere i vecchi in ironiche esclamazioni.

Il 28 agosto il governo centrale del padovano decretava che gli ebrei potessero dimorare dove piacesse loro, e che si sostituisse al nome di Ghetto il nome sonoro e significativo di Via Libera (5), e quindici giorni più tardi

(1) Gennari. *La Repubbl. Franc. a Padova.* Padova, 1873, pag. 10.
(2) Id. pag. 21.
(3) Id. id. pag. 27.
(4) Id. id. pag. 43.
(5) Documento XXXIX *a*).

ordinava che si abbattessero le porte del recinto, che per tanti secoli aveva conteso la libertà agli ebrei (1).

Gli entusiasmi cessarono presto; i francesi avevano cominciato a farsi odiare per la loro alterigia, per le continue ruberie, e per non aver mantenuta alcuna delle reboanti promesse, cosicchè, quando il 20 gennaio del 1798 entrarono in Padova gli austriaci, si salutarono i nuovi padroni, con maggiore entusiasmo di quello che il timore suggerisse di dimostrare.

I vecchi trionfarono; i giacobini scalmanati si rapparono in casa o cambiarono aria, e il popolo potè vedere a suo bell'agio quanto grande sia l'abbiezione di chi oggi declama contro quello che ieri con entusiamo predicava.

Gli ebrei, che si erano mostrati così caldi fautori dei francesi, provocarono le ire del popolaccio che, il giorno stesso in cui entravano in città le truppe austriache, si recò nel vecchio Ghetto, scagliando sassi contro le finestre delle case abitate da ebrei, cosicchè a evitare maggiori mali, vi si dovettero porre delle guardie (2).

Gli ebrei dovettero far buon viso a cattiva sorte, e mostrarsi lieti dell'avvenimento, e infatti la sera del 4 marzo, nella sinagoga di rito tedesco festeggiarono l'ingresso delle armi austriache col canto di inni e di salmi.

Una lunga comitiva di giovani ebrei accompagnava con grida di viva il generale Wallis al teatro, dimostrando il proprio ossequio all'imperatore (3).

(1) Documento XXXIX *b*).

(2) GENNARI, op. cit., pag. 65 e *Annali di Padova*, ms. 860. Bibl. Univ., pag. XLI.

(3) *Annali di Padova* [illegible] ms. Bibl. Univ. N. 860, pag. LIX-LX.

DOCUMENTI

DOCUMENTO I.

CAPITOLI CONCESSI DA FRANCESCO DA CARRARA, SIGNORE DI PADOVA, ALL' EBREO ABRAMO, PRESTATORE IN PIOVE DI SACCO.

[ARCHIVIO NOTARILE DI PADOVA, *Atti del Notaio Gian Francesco Beccari o dai Gambari, Libro I. c. 8. v.*].

Infrascripta sunt pacta que petit Abram ebreus fieri eidem mutuatori seu factori et eius sociis banchi mutui castri Plebis Sachi per Magnificum et excelsum dominum nostrum ac Comune et homines dicti castri.

P.° Quod in diebus sabati et alijs diebus festivitatum suarum more Iudeorum dicti mutuator, factor, aut socij et familli dicti banchi ad mutuandum vel restituendum pignora aut aliter quoquo modo in judicio vel extra non possint conveniri, compelli, inquietari vel molestari.

Item quod a quibuscumque custodijs, collectis, impositionibus, gravaminibus, oneribus et muneribus realibus, personalibus aut mixtis seu ordinariis vel extraordinariis, exceptis dacijs et gabelis ordinarijs, dicti mutuator, factor, socij, familli et familllia totaliter sint exempti atque immunes.

Item quod antedicti mutuator, factor, socij, familli et familllia dicti banchi habeantur, tractentur et reputentur in omnibus velut allij cives Padue et Plebis Sachi. Et quod possint impune et licite emere ac quovis titullo aquirere quecumque bona immobilia et jura in dicto castro ac in civitate Padue et alibi in districtu paduano, non obstantibus

aliquibus statutis comunis Padue seu reformacionibus ibidem in dicto castro vigentibus, seu alijs que obstare possint, quibus ex nunc per presens decretum prefactus dominus speciali et expresse derogavit et derogare intendit, dummodo pro ipsis bonis immobilibus aquirendis per ipsos sustineantur onera et factiones quam ut faciunt alij cives.

Item quod antedicti ebrey possint mutuare hominibus potestarie Plebis Sachi super pignoribus, cartis, vel istrumentis sub fenore et usura denariorum sex pro libra et in racione libre quantitatis denariorum re vera mutuate et pro quolibet mense ac in racione cuiuslibet mensis.

Item quod non teneantur aliquam rem pignoratam quovismodo furtive vel aliter ablatam seu allienam repertam restituere nixi soluto prius vero capitali ac utille debendo tantum a die quo ipsis ebreis de dicta re ablata et pignorata fuerit notificatum usque ad diem exacionis ipsius rey.

Item quod libris comunibus dicti banchi tam contra ipsos ebreos quam pro ipsis et in ipsorum favorem cum sacramento tamen factoris et socij dicti banchi mutuy credatur et fides plenaria adhibeatur et debeat adhiberi.

Item quod post lapsum anni, computandi a die pignorationis, si quantitas denariorum mutuata super pingnore non excedat summam librarum XX denariorum, possint ipsa pignora vendere et alienare, factis duabus proclamacionibus super platea Plebis Sachi, duraturis proclamacionibus spacio XV dierum pro qualibet. Et si dicta quantitas mutuata excederet summam librarum XX denariorum, tunc personaliter citetur ipse debitor si steterit in castro Plebis Sachi quod usque ad XV dies debeat exigisse ipsum pignus vel ipsa pignora, vel bis ad domum sue solite habitacionis, duraturis spacio XV dierum pro qualibet. Et si non steterit in dicto castro Plebis Saci tunc personaliter citetur ut supra ad domum bis sue solite habitacionis, duraturis spacio X dierum pro qualibet, ac fiendis separatim inter unam et reliquam. Et quod, elapsis dictis citacionibus seu cridis, possint licite et irrevocabiliter vendendum pignus et pingnora.

Item quod de quacumque questione fienda ocasione contentorum in presentibus pactis vel alicuius ipsorum fiat ipsis ebreis ad dictum banchum mutuantibus et comoran-

tibus jus summarium breve et expeditum et similiter jus redatur contra ipsos.

Item quod nulla alia persona possit mutuare in castro Plebis Sachi et extra sub potestaria tamen dicti castri super pignore et super fenore seu usuris sub pena librarum quinquaginta denariorum pro quolibet pignore a contrafaciente auferenda, cuius pene medietas sit communis Padue et alia medietas sit denunciantis vel acusantis ac dicti mutuatoris seu factoris dicti banchi mutuy.

Item quod Comune et homines Plebis Sachi teneantur et debeant dictos ebreos a quibuscumque violencijs, opresionibus et robarijs in dicto ipsorum banco seu pignoribus quoquomodo fiendis quod absit in omnibus indepnes conservare et sic dapna ipsis resarcire et prestare. Et quod de dampnis predictis inde subsecutis credi debeat libris dicti banchi aut stari sacramento mutuatoris seu factoris dicti banchi, dummodo dictis opresionibus seu violencijs vel robarijs dicta communitas Plebis Saci forer habillis ad resistendum.

Item quod antedicti homines et Comune Plebis Sachi per istrumentum publicum teneantur et debeant solepniter se obligare de actendendo et specialiter observando omnia et singula in bijs pactis descripta ipsis ebreis fienda. Et sic e converso antedicti ebrei in antedicto instrumento ad predicta per ipsos ebreos fienda dictis hominibus et comunitati Plebis Sachi.

Item quod antedicta pacta firmentur et durent per X annos proxime venturos jncoandos a die quo incipient dicti ebrei in dicto bancho mutuare, videlicet die primo januari futuri, et quod annuatim per dicta tempora tam per afitum domus in qua solitum est hactenus teneri dictum bancum mutui quam pro ipso banco mutuy teneantur et debeant antedicti ebrey dare et solvere curie seu factoribus et officialibus prefacti domini ad hoc deputatis libras C denariorum parvorum, videlicet medietatem ipsorum denariorum solvendo in medio anni et alliam medietatem in fine ipsius anni, et sic successive usque ad dictum terminum decem annorum.

Il documento, benchè non porti data alcuna, e sia inserito fra gli atti rogati dal notaio G. F. Beccari nel 1373, si deve credere di qualche anno posteriore a questa data.

Fu da me ceduto l'anno scorso al sig. nob. Vercesi, che lo pubblicò per le nozze Fano-Lolli. (Padova, 1900, Penada).

DOCUMENTO II.

FRANCESCO DA CARRARA, SIGNORE DI PADOVA, CONCEDE ALL'EBREO DIODATO DI TENER BANCO DI PEGNI A MONTAGNANA PER TRE ANNI, OLTRE IL TERMINE STABILITO [1398].

[ARCHIVIO NOTARILE DI PADOVA, *Atti del Notaio Bandino de Brazzi. Lib. VII. c. 428*].

In Christi nomine amen. Anno eiusdem nativitatis MIII^{c}LXXXXVIII, indictione VI die veneris VI mensis decembris Padue. Illustriss. princeps ac magnificus et excell.^{mus} dominus dominus Franciscus de Cararia, Cararie dux et comes Anguilarie, civitatis et districtus Padue dominus et capitaneus generalis, certus se alias indulsisse decretum ac gratiam concessisse Deodato ebreo quondam Museti de Urbeveteri, habitanti actualiter in terra Montagnane paduani districtus, de et super facto stationis banchi quod ibi actualiter tenet et habet mutui per eum ibidem erigendi, ordinandi, levandi, atque tenendi duraturum per annos septem tunc proxime secuturos pactis, modis et

convencionibus infrascriptis, prout de ipso decreto plene et autentice constat manu Zilii de Calvis de Montagnana notarii publici ipsius Magnifici domini Padue scripto in MIII°LXXXXIII jnditione prima die Lune, XXIIIJ mensis Martij a notario infrascripto viso et lecto. De sua plenitudine potestatis ac omni sua auctoritate qua fungebatur et fungitur, omnique jure, via, modo et forma quibus melius et efficacius potuit et potest decretum ipsum prorogavit, prorogatum esse voluit et decrevit per alios tres annos secuturos, incoandos finitis dictis septem primis annis de quibus in ipso decreto fit mentio. Quod tempus quam quod terminis dictorum trium annorum dicto auctore incoabit et sumet inicium in MIII° jnditione — die XXIIII mensis Marcij cum pactis, modis, formis et condicionibus infrascriptis videlicet

Primo, quod ipse Deodatus mutuare possit et continuare in mutuando ac levatam, erectam et ordinatam tenere possit et valeat stationem unam seu unum banchum mutui in dicta terra Montagnane et ibidem petentibus et requirentibus mutuare super quibusvis pignoribus et rebus mobilibus, scilicet lane, lini, sirici, auri, argenti et alterius cuiuscumque manerij. Roborans, validans atque confirmans de novo, laudans atque ratificans pacta, promissiones, conventiones et compositiones infra descriptas et descripta, habita, contracta et confirmata, habitas, contractas et confirmatas solempniter et per publicum instrumentum scriptum ut dicitur per Almenardum notarium de Montagnana inter olim duodecim sapientes dicte terre Montagnane, nomine dicti Comunis et hominum eius, ex una parte, et dictum Deodatum presentem ex altera, et sibi expositas confirmatas per Comune et homines dicte terre Montagnane in eorum consilio generali, de qua confirmatione constat publico documento scripto per Facinum quondam ser Zilij de Calvis de dicta terra Montagnane notarium publicum jn MIII°LXXXXIII, jnditione prima, die dominico XVI mensis Martij, a me notario jnfrascripto viso et lecto, que pacta, provisiones et conventiones sunt hec — hoc tamen decreto et in ipso instrumento per alia verba melius et ordinatius declarate.

Et primo quod ipse Deodatus ac sui factores et familiares possint et valeant super dictis pignoribus mutuare

ad denarios VI pro libra, et in ratione libre, pro mense et in ratione mensis, et si contrafecerint in premissis pro pena debitum seu debita perdant.

Item quod nullus terrigena vel forensis, cuiuscumque gradus aut condicionis existat, audeat vel presumat mutuare seu mutuari facere super pignoribus aliquibus seu rebus mobilibus in terra Montagnane et Scodosia (?) sub usura vel sine usura in pena librarum quinquaginta parvorum, preter ipsum Deodatum et eius factores et familiares.

Item quod ipse Deodatus et sui factores et familiares in dicta terra Montagnane habitantes sint et esse debeant absoluti, exempti et immunes ab omnibus et singulis datijs, colectis, mutuis, custodiis, angarijs, perangariis, factionibus et oneribus quibuscumque realibus et personalibus aut mixtis, et quocumque nomine censeantur per ipsum Comune et homines Montagnane impositis et imponendis toto tempore suprascripto, exceptis tamen datijs et toloneis Comunis Padue que solvere teneantur prout faciunt terigene dicte terre Montagnane. Et ultra hoc dare et solvere teneatur omni anno dictorum trium annorum, quo tenuerit ipsum bancum Camere Magnifici domini pro ipso banco mutui et affictu domus ipsius domini quam habitat in dicta terra Montagnane ducatos L auri et sic dare et solvere promisit Deodatus predictus.

Item quod ipse Deodatus et eius factores et familiares non possint in jus vocari per quempiam in diebus sabatinis neque cogi sive compelli ad mutuandum sive restituendum pignus aliquod ipsis diebus, nec aliquibus alijs in quibus celebrantur festivitates eorum. Qui dies festivi, exceptis sabatis, esse possint duodecim vel tresdecim in anno.

Item quod lapsis tresdecim menses [sic] post mutua facta per eos, et factis tribus proclamationibus sive cridis publicis de pignoribus de quibus dictum tempus lapsum extiterit exigendis et tempore proclamationum exacto, pignora ipsa vendere possint cuicumque et qualitercumque voluerint et de ipsis tamquam de rebus propriis ipsius Deodati facere et disponere ad suo beneplacitum voluntatis et esse debeant libere et irrevocabiliter Deodati predicti.

Item quod si qua pignora furata seu furtive subtracta

cuipiam aut aliter alliena reperta ad bancum ipsum mutui dicti Deodati fuerint pignorata, quod ille vel illi quibus furata seu furtive substracta fuissent seu quorum reperta fuerint ipsa pignora recuperare non possint nec agere contra ipsum Deodatum, aut eius factores vel familiares ad recuperationem eorum, nisi solverint capitale mutuatum et utilitatem sive fenus, ut dictum est.

Item quod ipsius Deodati banchi libris fides debeat adhiberi; ipso aut magistro bancho jurantibus secundum legem et morem eorum sic fuisse et esse ut in ipsis libris continetur nisi per testes fidedignos oppositum probaretur.

Item quod si ipsi Deodato aut eius bancho factoribus et familiaribus dapnum aliquod infereretur vel fieret per homines terre et Scodosie Montagnane Comune et homines dicte terre Montagnane illud eis emendare teneantur cum suorum obligatione bonorum, credendo de ipso dampno libris Deodati predicti aut sacramento magistri banchi vel sociorum.

Item quod ipsi Deodato et eius factoribus et familiaribus jus et justitia fieri et reddi debeat per potestatem terre Montagnane eiusve vicarium presentes et futuros contra quoscumque et quacumque ratione vel causa, secundum formam sibi indultam per officium Forii dicti Magnifici domini, de ipsius Magnifici domini mandato. Et tamquam terrigene Montagnane tractentur, reputentur et habeantur, non obstante quod non sustineant realiter et de facto et ad sustinendum in libris extimorum, impositionum et custodie Comunis et terre Montagnane aut Comunis Padue scripti non sint, aut esse non debeant in futurum cuncta honera et singulas factiones.

Decrevens et volens et mandans dictus Illustris et Magnificus dominus hoc indultum suum et gratiam per dictos tres annos quibus illam et illud prorogavit et prorogat valere et tenere ac obtinere roboris firmitatem, et per potestatem et officiales dicte terre Montagnane presentes et futuros et alios quoscumque suos et Comunis Padue officiales predicta omnia et singula debere servari et alios quorum.... cogi ad servandum, faciendum effectuale adimplendum et executioni mandandum sub sue gratie indignationis incursu.

Et quod nemini liceat quovis modo seu quavis ra-

tione vel causa de jure vel de facto contra premissa vel aliquod premissorum dicere, facere, excipere, oponere, alegare seu aliquid accusare sub pena cuilibet contrafacienti ipsius Magnifici domini arbitrio auferenda pactis tamen omnibus sic juxta formam antedicti privilegii commissam et factam suis robore et firmitate permanentibus.

In quorum omnium tenens testimonium ac fidem et certitudinem pleniorem roburque perpetue firmitatis jdem Illustris princeps ac Magnificus dominus mandavit de his omnibus per notarium scribam sui infrascriptum debere confici publicum documentum sui pendentis sigilli soliti ad sculturam plaustri munimine roborandum (2).

(1) Il nome longobardo *Scaldasria*, corrotto in *Scadosia* e anche in *Scorzia*, si conserva tuttora in « Casale di Scodosia », su quel di Montagnana. La *Scadosia* comprendeva Megliadino, Casale, S. Margherita, Urbana, Merlara, Altaura, Saletto, e, nel secolo XIII, anche Ponso e Vighizzolo nel territorio estense.

(2) Il sigillo coll'impronta del carro fu sostituito da Francesco Novello da Carrara con quello del Sansovino. V. LAZZARINI: *Due sigilli di Francesco Novello da Carrara*, Padova, 1900, Gallina.

DOCUMENTO III.

FRANCESCO DA CARRARA, SIGNORE DI PADOVA, CONCEDE AGLI EBREI DI COMPERARE UN TERRENO AD USO DI CIMITERO [8 maggio 1384].

[ARCHIVIO NOTARILE DI PADOVA. *Atti del notaio Zilio de' Calvi, Lib. I. c. 129 r.*].

In Christi nomine amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo trecentesimo octuagesimo quarto, jnditione septima, die dominico octavo mensis maij, Padue, in palacijs habi-

tationum infrascripti Magnifici domini, in camera Lucretie (1), presentibus honorabilibus et sapientibus viris dominis Antonio de Cechis de contrata sancti Clementis, quondam domini Manuelis de Cechis de Pedemontium, Paganino de Sala de contrata sancti Laurentij, quondam domini Conradi judicis de Sala, et Jacobo Turchetto quondam ser Antonij Turchetti de contrata sancti Johannis a navibus intra portam, legum doctoribus, consiliarijs ipsius Magnifici domini, testibus ad infrascripta habitis et aliis.

Magnificus et potens dominus dominus Franciscus de Carraria heroum domus ipsius Carrariensis, civitatis et districtus Padue septimus dominus et capitaneus generalis, horum hebreorum Padue habitantium supplicatione audita, petentium sibi gratia ex speciali concedi emere posse garbum unum circa dimidij quarterij campi terre intra Paduam, in contrata sancti Leonardi pro suis cadaveribus in ibi inhumandis, eo quia alius garbus in contrata ipsa per alios hebreos aquisitus, secus ipsum emendum, propter pestis sevitiam iam auspice Deo hic sopite, hebreorum cadaveribus plenus erat, quod statutis civitatis Padue in contrarium loquentibus ipsi hebrei facere prohibentur, attentoque horum petitionem rationabilem esse propter humanitatem eorum, qui licet fidelium communione christicolarum non participent atque lege, attamen trabeam humanitatis uti christicole induunt atque formam, et quamquam christiane legis non subiaceant jussioni, tamen legem sapientes antiquam prouittuntur [*sic*] per sacrosanctam Romanam Ecclesiam inter christicolas degere et habitationes habere, et sicuti iniquum esset et absonum rationi, ut hi hebrei in perfidia persistentes cum christicolis fidei in obsequiis habentes, ita equum et iustum esse dignoscitur, ut cadavera sua cum christianorum non misceantur corporibus defunctorum, sed seorsum habeant stationes, et sacra christianorum sepulcra non poluantur cadaveribus hebreorum. Volens horum consideratione his hebreis gratiam facere specialem, de sue plenitudine potestatis, et omni sua auctoritate qua fungebatur et fungitur, ac omni jure, via, modo et forma quibus melius et efficacius potuit atque potest, statuit, decrevit et ordinavit, nulla exceptione juris vel facti in contrarium admittenda, quod Vitalis quondam Manuelis, Abraam quondam magistri Alincij, et Guilielmus ser Leonis

hebrei, Padue habitantes, non obstante quod ipsi civitatis Padue vel districtus originarij non sint, et non sustinuerint, nec sustineant, ac sustinere propter hoc non debeant cum comune Padue cuncta onera et singulas faciones, scriptique non fuerint et non sint, neque scribi debeant in libris Extimorum et Jmpositionum Comunis Padue ad ipsa onera subeunda, proinde ac si originarij fuissent civitatis Padue et districtus, sustinuissentque et sustinerent, ac sustinere deberent cum Comuni Padue onera et faciones, nec non scripti fuissent et essent, ac scribi deberent in libris Extimorum et Jmpositionum Comunis Padue, possint et valeant licite, legitime et impune pro se et suis et alijs hebreis Padue morantibus presentibus et futuris emere, acquirere, habere, tenere et pro usu cadaverum hebreorum mortuorum sepeliendorum ibidem possidere garbum unum circa dimidij quarterij campi terre infra suis coherentiis annotatum, a ser Albertino de Jordanis de Merlaria, habitante Padue in contrata sancti Leonardi. Et quod de et super premissis possit fieri et celebrari licite, legitime et impune, tam ex parte acquirentium, quam vendentis, contractus hujusmodi acquisitionis, cum clausulis, promissionibus et alijs debitis et oportunis, cui quidem contractui, ut permittitur, celebrando ramquam iusto et legitimo, idem Magnificus dominus ex nunc prout ex tunc suam et Comunis Padue autoritatem interposuit et decretum, nullis obstantibus in premissis vel aliquo premissorum Statutis, Provisionibus, Reformacionibus, Ordinamentis quibuslibet Comunis Padue generalibus vel specialibus, et maxime Statuto posito in volumine Statutorum Comunis Padue (*) condito in millesimo trecentesimo sexagesimo sexto, potestate nobili milite domino Simone de Lupis, quod incipit: *In Christi nomine, amen. Hac inviolabili sanctione decernimus, statuimus et ordinamus quod aliqua bona immobilia vel que immobilium nomine continentur, in Padua vel paduano districtu sita, vel fruges annue, vel redditus annui* etc., nec aliquibus alijs Statutis, juribus et exceptionibus tam juris quam facti, tacitis vel expressis, quibus vel eorum aliquo contra presens decretum vel que sequentur ex eo dici vel fieri posset ullo modo, quibus omnibus et singulis idem Magnificus dominus derogavit et derogatum esse voluit proinde ac si de ipsis et ipsorum quolibet in derogatione presenti specialis et expressa

mentio facta foret. Volens et mandans hoc presens indultum debere inviolabiliter observari sub pena a contrafacientibus ipsius Magnifici domini arbitrio auferenda.

In quorum fidem etc.

Questo documento fu pubblicato da GIUSEPPE JARÉ nell' *Educatore israelita*, Vercelli, 1861, pagg. 374-381; ma contiene parecchie inesattezze, essendosi attenuto, come apparisce, lo Jarè a una copia scorretta che si conserva nella Biblioteca civica di Padova (BP. 1208-XXXIII) piuttosto che al documento originale, ch'egli però ha esaminato.

Tale documento è citato da M. OSIMO, *Narrazione della strage* ecc., da A. SALOM, *Le prosecuche israelitiche di Padova*, e da L. A. SCHIAVI, *Gli ebrei in Venezia e nelle sue colonie*.

---

(1) Le stanze del palazzo dei Carraresi prendevano il nome dagli affreschi di soggetto romano che le adornavano. Oltre alla camera di Lucrezia v'erano quella di Nerone, quella di Camillo ecc.

(2) In margine, accanto alla parola *Padue*, sta scritto: *Sub rubrica de funeribus* ecc. Questa nota è un'aggiunta posteriore ed errata, credendo il postillatore che la legge si riferisse a un divieto di cimiteri. Ciò trasse in errore lo Jarè e il Salom, il quale ultimo, poi, aggiunge (op. cit. pag. 5): *...Si rileva che nel VI volume degli Statuti di Padova (che non si potè finora rinvenire) trovavasi uno statuto in materia di funerali stabilito dal Podestà Simon de Lapi nel 1366, che estava all'indicata concessione.*

L'errore, dunque, divenne anche più grave, avendo lo Jarè interpretato per *sexto* la parola *libro* che nel documento trovasi cancellata e sostituita dalla seguente parola *volumine*. Il volume qui citato, e che il Salom credeva irreperibile, è lo *Statuto carrarese*, che si conserva nella Bibl. civ. di Pad. (B.P. 1236), e la legge a cui si accenna, e della quale nel documento si riportano le prime parole, è la seguente, e si trova a c. 324 r.:

« In Christi nomine, amen. Hac inviolabili sanctione decrevimus et statuimus quod bona aliqua immobilia vel que immobilium nomine continentur in Padua vel paduano districtu sita, vel fruges annue vel red-

ditus annui ad non modicum tempus vel ius ipsorum non possint vendi, donari, permutari, livellari, alienari vel quovismodo vel ad non modicum tempus locari vel concedi inter vivos vel causa mortis vel qualibet ultima voluntate nec ab intestato vel modo aliquo transferri seu pervenire directe vel indirecte principaliter vel in consequencia singulariter vel generaliter seu cum universitate mediate vel immediate pure vel sub condictione voluntarie vel necessarie vel aliqua sentencia vel iudiciali decreto alicui vel aliquibus personis, collegiis vel universitatibus sive in aliquam personam vel personas, colegia, universitates ubilibet commorantes vel stantes qui vel que non sint cives civitatis Padue.... vel qui non sint originarij districtuales paduani districtus et scripti vel aliter deputati sive reperti ad sustinendum honera cum castris vel villis paduani districtus.... »

DOCUMENTO IV.

DUCALE ORDINANTE AGLI EBREI DI ABBANDONARE PADOVA, SE NON AVESSERO ACCETTATE LE CONDIZIONI LORO IMPOSTE DAL CONSIGLIO CITTADINO [6 settembre 1431].

[ARCHIVIO CIVICO DI PADOVA, *Ducali* Reg. *CD n. 114, c. 74 v.*].

Franciscus Foscari Dei gratia dux Venetiarum etc. Nobili et sapienti viro Marco Foschari de suo mandato vicepotestati et capitaneo Padue fideli dilecto salutem et dilectionis affectum.

Significamus Vobis quod in nostris consiliis Rogatorum et additionis die primo mensis septembris MIIII^C^XXXI capta fuit pars tenoris infrascripti, videlicet: Cum fidelis Communitas nostra Padue per dominos suos ambasiatores

fecerit nostro dominio humiliter exponi quod hucusque non potuerunt esse concordes cum judeis feneratoribus Padue, et ut dicti judei habeant causam veniendi ad concordium secum aut recedendi suplicare fecit ut dicte Comunitati concedere dignaremur infrascripta quattuor capitula tractancia de factis judeorum; Vadit pars quod dicte nostre Communitati concedantur capitula predicta et scribatur potestati et capitaneo Padue ut illa debeat observare, quorum capitulorum tenor talis est, videlicet: « Che tuti quili che ha pigni a presso li zudei i quali a tegnudo bancho li zinque anni passadi dibia aver schossi li soi pegni infra sie misi proximi che de [*detouo*] vegnire dal dì che se fara el comandamento, e se j non averà schuosi sia portadi li diti pigni a la camara e li venduti infra uno mexe, salvo se queloro de chi sera el pegno fosse in acordo cum el zudio per lo prexio che se porà trovare. E che li diti zudei possa esser costriti a pagare le sue dai [*dadie*] dal tempo che la ferma fo conpiuda e per lo tempo che de vegnire al modo che li pagava al tempo de la ferma.

Item che infra el tempo de uno mexe dal dì del comandamento, li diti zudei debia aver preposto uno fatore a li pigni possa andare a schuodere queli. E infra quel tempo li zudei cum tute le suc famegle debia essere jusidi [*usciti*] de la cità e del padoan sì che in quella i non possa più abitare, soto pena de ducati zinquecento d'oro, la qual pena se debia aplicare a la camara de la Nostra Signoria, la qual cossa se intenda non se acordando loro cum la Comunità infra el termine de oro dì. E che per la Nostra Signoria sia intradito [*interdetto*] a tuti li zudei de le castelle che li non possa prestare oltra quello che li sum uxi raxonevolmente al tempo che se imprestava in Padoa soto la pena predita. Item che li pigni i quali sera trovado che i diti zudei abia imprestà po che conpì la soa ferma sea restituidi a quelli de chi li sum senza uxura, e niente mancho li diti zudei sia punidi ad arbitrio de messer lo podesta. »

Quare Vobis cum dictis nostris Consiliis scribimus et mandamus quatenus predictam partem et contenta in ea observare et observari facere in quantum ad vos spectat debeatis.

Data in nostro ducali palatio die sexto mensis septembris indictione decima MIIII[c]XXXI.

DOCUMENTO V.

Ebrei banchieri in Padova nel 1432.

[Archivio civico di Padova, *Atti del Consiglio, N. 3, c. 12 r.*].

Infrascripti qui tenent banchos feneris in Padua cum eorum factoribus et familiaribus.

Ad banchum Doni

Jacob filius ser Muxeti de Ancona.
Rafael filius ser Muscati de Pisis eius factor.
ser Musetus eius Jacob pater.

Ad banchum novum sancte Lucie

Muxetus Vitalis de Rachanati, caput.
Aron eius nepos, quondam Bonaventure de Este.

Ad banchum turrisellarum

Josep Mercadantis, caput.
Salamon Abramucij, de contrata platee Lignorum, factor.

Ad banchum Jacob ad sanctam Luciam

Salamon Manuelis, factor, de Norça.
Aron Abram de Mantua } familiares
Alincius Muxeti de Pexaro }

Consilius Guilielmi magister puerorum in domo.
Joseph ser Abrae, eius servus.
Muxetus Jxachi, eius nepos.
Bonaventura Benjamini magister puerorum.

Ad banchum sancti Nicolai

Bonhomo de Mestre
Elias Guilielmi, eius factor.

Ad banchum Jacob Consilij ad banchum sancti Stephani

Jacob predictus.
Salamon Melis.

Ad banchum platee Lignorum

Datalus quondam ser Angeli de Peruxia.
Bonaiutus de Padua, eius famulus, quondam Bonaiuti.

Questo elenco segue il verbale del consiglio 23 ottobre 1432.

DOCUMENTO VI.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CITTADINO DI PADOVA DI MANDARE AMBASCIATORI AL PAPA A CHIEDERE L'ASSOLUZIONE PER AVER ACCOLTO GLI EBREI [10 aprile 1455].

[ARCHIVIO CIVICO DI PADOVA, *Atti del Consiglio, N. 5, c. 118 r°*].

Die X aprilis [1455].
Convocato consilio ultrascripto in quo interfuerunt Magnificus dominus capitaneus, videlicet Georgius Laure-

dano honorandus capitaneus Padue, et consiliarij XLI, computatis dominis deputatis ad utilia, posite fuerunt partes infrascripte tenoris infrascripti, videlicet:

Omissis

Ad honorem omnipotentis Dei fideique christiane, ac civitatis Padue et animarum pro salute; cognito quod conversatio Judeorum, nostri domini Jesu Christi inimicorum, periculosa est valde, et ex ea mala videntur exempla, suntque Judei in civitate damnosi populo, occupantes exercitia, res et bona christianorum cum damnis notabilibus, fugati de alienis locis et huc confluentes cum infamia nostra, bonumque sit providere, voluntate et consilio nostri Illustrissimi Dominij

Vadit pars quod ex nunc pro factis dictorum Judeorum detur facultas Magnificis dominis Rectoribus, nec non Reverendissimo domino Episcopo paduano, eligendi unum vel duo ambassiatores ad nostrum Dominium recipientes comissionem in substantia et forma a predictis patribus et dominis, et quod electi acceptare et ire teneantur sub pena librarum centum ad exequendum eis comissa pro posse.

Qua parte posita et obtenta fuerunt
pro parte ballote LXII | *et sic capta*
contra vero ballote I |

Cum Comunitas nostra per preterita tempora pluries involuta fuit in conducendis ebreis ad fenerandum cum diversis capitulis, civesque civitatis plurimi feneratoribus locarent domos in quibus formis exercetur et positum fuit, que cum sint a jure prohibita obligant nos, et animas nostras illaqueant ad penas infernales, super quibus absolutionem non habuimus, et nobis, civibus ac Communitati, denegatur, quo fit ut cum gravissimo periculo vivamus, licet predicta facta etiam sint obedientie gratia nostri Illustrissimi Dominij; Et cum in electione summi pontificis nunc forte facta (1) convenienter occurat habilitas providendi, et impetrandi absolutionem condignam mediante nostro Illustrissimo Dominio, quod verisimiliter mittet oratores in visitationem novi pontificis; Et insuper optimum foret pro salute animarum et bono civitatis impetrare ecclesie sancti Antonij confessoris nunc in vigilia et die suo indul-

gentiam plenariam culpe et venie, sicut alijs civitatibus factum est; et hijs de causis sanum foret cum licentia nostri Dominij mittere specialem nuntium et solicitatorem expensis nostre Comunitatis

Vadit pars quod supplicetur nostro Dominio quod predicta nobis porrigere dignetur coram summo pontifice mediantibus oratoribus suis ac litteris, auxilium et favorem et licentiam mittendi concedere Romam unum vel plures prout Sue Celsitudini et successive huic Consilio videbitur.

Qua parte posita, fuerunt
pro parte ballote XXXVIIII
contrarie vero ballote XI } *et est capta*
non sincere ballote XII

(1) Infatti l'elezione di papa Callisto III era avvenuta il giorno 8 di aprile.

DOCUMENTO VII.

DUCALE CHE INTIMA AGLI EBREI DI PADOVA DI CHIUDERE I BANCHI DI PEGNO [17 dicembre 1547].

[ARCHIVIO CIVICO DI PADOVA, *Ducali*, Reg. *E*, *N.* 116, *c.* 23 *v.*].

Franciscus Donato Dei gratia dux Venetiarum etc. Nobilibus et sapientibus viris Bernardo Navagerio de suo mandato Potestati, et Aloysio Donato Capitaneo Padue, et

successoribus suis fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum.

Significamus vobis quod hodie in Consilio nostro Rogatorum capta fuit pars tenoris infrascripti, videlicet

Ha mandato alla Signoria Nostra la Mag.ca Città di Padova lo Eccellente d. Speron Speroni suo ambasciatore per denontiarli di quanto danno sia, così alla città, come al territorio, la licentia che hanno li ebrei di dar ad usura, et di dechiarare di quanto beneficio per il contrario senta la prohibitione, et non solamente alli cittadini, et distrettuali, ma al Studio principalmente et alli Scolari, essendoli il Monte di Pietà, ricco di più di 60/m [60.000] ducati, il quale soviene alli bisogni di cadauno a cinque per cento. Il che havendo esso oratore prudentemente, et abbondantemente essequito, et in nome d'essa città supplicato che vogliamo statuire che le concessioni altre volte fatteli con l'autorità di questo Consiglio, che Ebrei non possino dar ad usura nella città et territorio, le siano osservate e rinovate, et offerto che li scolari nelli loro bisogni seranno prontamente commodati et preferiti sempre a tutti li altri, è non solo conveniente gratificar la predetta Mag.ca et fidelissima città nostra, ma laudevole et bona remediare a così grande interesse universale delli habbitanti nella città et territorio predetto. Però l'anderà parte che per autorità di questo Consiglio sia preso che, finita la presente condotta de Ebrei, la quale finirà el mese d'ottobre dell'anno seguente, essi Ebrei non possino più dar ad usura nella città et territorio di Padoa, et le concessioni fatte in altri tempi ad essa città le siano inviolabilmente osservate, dovendo li scolari giusta l'oblatione della Città prefatta esser nelli loro bisogni spediti immediate, et proposti a tutti gli altri, et medesimamente soldati, et perchè la Signoria Nostra scode [*riscuote*] da essi Ebrei per li banchi [in] quella Città ducati 850 all'anno, li quali sono alienati, et assegnati a particolar persone, però, essendo conveniente et necessario assecurar essi creditori, sia preso et espressamente statuito che del tratto che si staverà [*ricaverà*] da Hebrei per la prima condotta che se gli farà, siano dalli primi denari che si scoderanno assegnati et obbligati alli sopradetti creditori li sopradetti ducati 850 per cautione et sicurtà loro.

Quare, auctoritate suprascripti Consilij, mandamus Vo-

bis ut suprascriptam partem et omnia contenta in ea observetis et ab omnibus inviolabiliter observari faciatis; facientes has nostras in actis Cancellarie Vestre registrari, et registratas presentanti restitui faciatis.

Data in nostro ducali palatio, die 17 xbris indictione sexta, 1547.

DOCUMENTO VIII.

CAPITOLI DISCIPLINARI PER LA EREZIONE DEL GHETTO [19 ottobre 1602].

[ARCHIVIO CIVICO DI PADOVA, *Ducali*, Reg. *G*, n. 118, c. 113 r. — BIBLIOTECA CIVICA DI PAD., *Capitoli per il Ghetto*, ms. *BP.* 134-VI].

Marinus Grimano Dei gratia dux Venetiarum etc. Nobilibus et sapientibus viris Francisco Bernardo de suo mandato Potestati, et Aloysio Mauroceno Capitaneo Padue, et successoribus fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum.

Significamus vobis hodie in Consilio nostro Rogatorum captam fuisse partem tenoris infrascripti, videlicet

Che la parte presa nel Consiglio della Magnifica Città di Padova a' 16 marzo prossimo passato in proposito di serrar li Ebrei di quella città in un Ghetto separato dalle abitazioni de' Cristiani, et come in quella, per l'autorità di questo Consiglio sia confermata et approbata come sta et giace, insieme con li capitoli in essa nominati, ma con le sottoscritte additioni alli tre capitoli che seguono, cioè:

Al terzo dove si dice che li Ebrei restino patroni di fondi et case sia detto che li predetti Ebrei restino patroni, e in possesso dell'uso soltanto dei fondi, e se restasse qualche parte di case che non andasse gettata a terra per far la piazza et li fori suderti siano vendute al publico incanto, et il tratto di quello che si cavera sia restituito alla Magnifica Città a diffalco del debito di essi Ebrei come è ragionevole, ma in caso che partissero s'intenda che non possano disponer in modo alcuno di quei fondi che restasse vacui per la demolizione delle case che saranno gettate a terra per far la piazza del ditto Ghetto.

Al XIIIJ che dice, che entrati li Ebrei in Ghetto non possano tenir massara, balia, nè fameglio christiano in casa nè di giorno, nè di notte, sia aggiunto così che non possano tener li sopradetti se non con particolar licentia in scrittura delli Rettori di volta in volta, secondo l'informazione che haveranno della detta urgente necessità, nominando specialmente le persone delle quali vorranno servirsi.

Al XIX, quanto allo erriger un Tribunale che sia perpetuo sia aggiunto quanto segue: Che le difficoltà e differenze contenute in detto capitolo debbano esser decise et terminate dalli Presidenti con l'appellatione come in quello fino al giorno di santa Giustina prossimo venturo 1603, il qual termine passato, se non saranno state sopite et terminate siano poi conosciute et decise dal Giudice dell'Aquila, loro giudice ordinario, et della presente deliberatione sia dato avviso alli Rettori di Padova presenti et alli successori per la sua debita esecutione.

Omissis

Tenor Capitulorum

Primo. Che all'Università di detti hebrei siano con licentia et consenso del Serenissimo Nostro Principe prestati ducati tremille di quelli del Bagatino del Lazzaretto, quali debbano essere restituiti da detta Università in anni sei a cinquecento ducati all'anno, restando la Città sempre et in ogni caso pieza [*garante*] et principale debitrice delli detti ducati tremille.

Contrarie N. 15. favorevoli N. 73. et presa

II. Che questi denari che si presteranno ad essi hebrei siano impiegati in comprar li fondi dove si fara la Piazza

et l'ingresso di detto Ghetto, et non in altro, quali fondi et case debbano essere stimati da dui periti elletti uno per parte, et in caso di discordia dall'Ill.mi SS.ri Rettori, quali habbino da stimarli secondo la loro conscientia, et li patroni di essi fondi et case siano tenuti darli per quello [che] saranno stimati.

Contrarie N. 5, favorevoli N. 83, et preso

III. Che fatta che haveranno li hebrei la compiuta restituzione delli ducati tremille, restino li detti hebrei patroni delli fondi et case che con tal danaro saranno acquistati (1).

Contrarie N. 16, favorevoli N. 68, et preso

IV. Che se per sorte il prezio delle case che anderanno in parte ruinate et parte forate per effettuar detto Ghetto et clausura assendera a maggior summa delli ducati tremille imprestateli dalla Città, in questo caso li hebrei sian tenuti depositar sopra il Sacro Monte di Pietà il sopra più, avanti che si dia principio a levar li ducati tremille imprestati dalla Città.

Contrarie N. 13, favorevoli N. 74, et preso

V. Che delle case che ora sono affittate ad hebrei debbano li patroni di essi contentarsi dell'affitto che ora sono affittate, et se per sorte li patroni di esse non si contentassero, in questo caso debbano esser stimate le dette case da periti eletti come di sopra, ma di quelle che hora sono habitate da christiani debbano esser stimate ut supra con il quarto di più, il che habbi loco quando fra esse parti non si potranno convenire, non potendo per l'avvenire mai più tal affitto esser accresciuto, nè smenuito in qualsivoglia modo, ma debba perpetuamente esser pagato nella quantità che questa prima volta sarà limitato.

Contrarie N. 19, favorevoli N. 71, et preso

VI. Che li patroni delle case debbano conseguir i loro affitti da quelli particolari hebrei che le abiteranno, ma quando questi fossero tardi al pagamento, et il patrone avrà processo contro di loro fino alla commissione della tansa, et non haverà potuto conseguire il suo credito, gli sia poi lecito di poter proceder contra l'università degli

hebrei, la qual s'intenda a tutti i detti affitti obbligata *principaliter et in solidum*.

Contrarie N. 5, favorevoli N. 81, et preso

VII. Che li meglioramenti necessari all'habitar che faranno li hebrei nelle case che haveranno ad affitto in caso che si disfacesse il Ghetto, sieno tenuti li patroni delli stabili pagar detti meglioramenti per la meta solamente, dovendo li hebrei perder l'altra meta.

Contrarie N. 12, favorevoli N. 74, et preso

VIII. Che sia permesso all'hebreo il poter alienare ad altri hebrei li inviamenti, et meglioramenti fatti da essi nelle case et botteghe che habiteranno nel Ghetto.

Contrarie N. 10, favorevoli N. 75, et preso

IX. Che sia proibito ad ogni hebreo poter metter bottega o banco sotto il volto dell'ingresso del Ghetto.

Contrarie N. 9, favorevoli N. 77, et preso

X. Che sia proibito ad ogni uno, sij chi esser si voglia di poter nell'avvenire affittar più case o botteghe ad hebrei fuori del Ghetto.

Contrarie N. 5, favorevoli N. 79, et preso

XI. Item per l'avvenire non possi alcun strazzarolo o marzaro da nuovo metter banco o bottega vicina a detto Ghetto per spacio di pertiche XV.

Contrarie N. 18, favorevoli N. 67, et preso

XII. Che dal giorno che li hebrei saran necessitati entrar nel Ghetto s'intendano tagliate tutte le affitanze che per innanzi havessero fatte detti hebrei delle case che resteranno fuori del Ghetto.

Contrarie N. 5, favorevoli N. 79, et preso

XIII. Che sia lecito alli hebrei nel suo Ghetto et tra loro stessi far beccaria et vender robbe mangiative, pagando il suo dazio.

Contrarie N. 3, favorevoli N. 80, et preso

XIV. Che entrati che siano li hebrei nel Ghetto, non possi alcun di loro, sij chi esser si voglia, tenir massara,

bajla [*balia*] nè fameglio christiano sotto qual si voglia colore in casa sua, nè di giorno, nè di notte, se non in caso di necessità et con licentia de' superiori (').

Contrarie N. 7, favorevoli N. 77, et preso

XV. Che non possan li hebrei uscir fuori del Ghetto da due hore di notte in dredo, se non in caso di necessità, sotto pena a chi contrafarà de lire cento de picoli da esser irremissibilmente tolte, il terzo della qual sia del captore, e li altri due terzi siino applicati al conciero del Palazzo della Ragione.

Contrarie N. 4, favorevoli N. 77, et preso

XVI. Sii concesso ad essi hebrei in tempo di fiera con le famiglie loro poter star et habitar in detta fiera come fanno gli altri mercanti, mentre durerà detta fiera.

Contrarie N. 8, favorevoli N. 78, et preso

XVII. Che se per qual si voglia immaginabil causa mancheranno gli hebrei di effettuare il detto Ghetto in modo tale che per S. Giustina prossima ventura non si possi habitare, non debbi esser udita nè admessa alcuna scusa loro, ma siano tenuti et coartati entrar in esso et esser ivi serrati in quell'essere et stato si atrovera, essendoli permesso in esso negoziare et mercantare come facevano quando erano fuori.

Contrarie N. 6, favorevoli N. 80, et preso

XVIII. Che siano elletti dalli SS.^ri^ Presidenti due guardiani, uno hebreo, et uno christiano, di bona fama, quali abbiano carico di aprire et serrare il Ghetto alle hore debite sicome dalli Sig.^ri^ Presidenti saranno ordinate, quali habbino da habitar nel luoco che dalli Sig.^ri^ Presidenti gli sarà assegnato, con sallario di ducati uno al mese, da esserli pagato dall'Università delli hebrei, et manco sicome si potrà, et se alcuno di essi custodi mancherà del debito suo, si nell'aprire, come nel serrare et nel dormire la notte di continuo nel loco assegnatoli, caschi alla pena de lire cento, da essergli irremissibilmente tolta et applicata et divisa come di sopra, et della privazione dell'officio, dovendogli metter sopra ogn'una delle porte della chiusura del Ghetto due chiavi diverse, delle quali essi custodi ne

debbiano haver una per uno, et nel serrare et nell' avrire ne intervengano ambidue sotto le pene predette.

Contrarie N. 4. favorevoli N. 85. et preso

XIX. Che sopra ogn' una et cadauna difficolta et differentia che potesse nascere circa la confetion di detto Ghetto s'intendano li Sig.ri Presidenti giudici di prima istanza, et in appellatione l' Ill.mi Sig.ri Rettori, le sentenzie de' quali se intendano inappellabilmente fatte, non intendendo con predetto capitolo derogare o sminuire quovismodo l'autorità dell' Ecc.mo Sig.r Giudice all'Aquila circa il giudicar le cause di essi hebrei (1).

Contrarie N. 3. favorevoli N. 82. et preso

XX. Che siano eletti per questo Magnifico Consiglio tre onorati cittadini con titolo di Presidenti sopra il Ghetto, carico de' quali sia il procurar con ogni diligentia et prestezza la perfetione di detto Ghetto, et debito et totale esecutione alli sopradetti ordeni et Capitoli con autorità appieno di poter stringersi et dillatarsi secondo il bisogno di essi hebrei.

Contrarie N. 4. favorevoli N. 82. et preso

Quare auctoritate supradicti Consilii mandamus vobis ut suprascriptam partem et capitula cum additionibus supranotatis observetis, et ab omnibus inviolabiliter observari, ubi opus fuerit, registrari ac presentanti restitui faciatis.

Data in Nostro ducali palatio, die XIX octobris, inditione prima MDCII.

Gio. Francesco Marchesini *segretario.*

---

(1) Vedi la modificazione al presente capitolo nel testo della Ducale.

DOCUMENTO IX.

PROPOSTA FATTA DALL'UNIVERSITÀ DEGLI EBREI PER L'ERE-ZIONE DEL GHETTO [1602].

[ARCHIVIO CIVICO DI PADOVA, *Ebrei - Miscellanea, N. 751*].

Ill.mi Sig.ri Presidenti al Ghetto.

Essendo stato intimato a noi Helia dai Velli, Simon Mantoan (1), et Simon Cantarino intervenienti per l'Università degli Hebrei, che dobbiam vedere il loco necessario per li nostri Hebrei, et comunicar il negotio con voi Ill.mi Sig.ri Presidenti pred.i; in risposta le dicemo, che havuta inanzi et dappoi l'intimatione pred.a matura consideratione sopra di questo, ritroviamo con conseglio anco de molti periti non esser possibile, che s'effettui et si stabilisca il Ghetto nel loco delle corti (2) col far le botteghe a torno de quelle, si come era da noi medesimi al principio stato ignorantemente, et senza avertenza della intolerabil spesa divisato, senza però il total esterminio delle infelici, et numerose nostre famiglie, dovendo la d.a spesa esser eccessiva, et intolerabile, et riducendosi in pochi rispetto a' molti che si lascian apertamente intendere di volersi più tosto senza dubio partirsi da questa Città, che sottoporsi ad un tanto peso, massimamente che per la regolatione d'alcuni delli Capitoli fatta nell'Ecc.mo Senato, con la quale n'è tolta la proprietà delli fondi, ci è affatto levata ogni speranza di poter ritrovar danari ad interesse per non haver sopra che stabilmente assicurarli, ove che ci ritrovamo ridotti in estrema disperatione, quando che dalla indicibile benignità et gratia di VV. SS. M.to Ill.ri dalle quali per

li tempi passati l'afflitta Università nostra ha ricevuti tanti favori, non siamo in qualche parte consolati et sollevati, il che possono fare, et per la innata humanità, et cortesia, et per la libertà che hanno di poterci stringere, et dilatare conforme al bisogno di Noi meschini, et humilissimi lor servi hebrei, come nel capitolo XX chiaramente si legge, et sarà quando si degnino di concedere per nostro Ghetto et clausura la strada de Santo Urbano fino a Santa Giuliana, et per il traverso sino al volto d'i Negri da una parte, et dall'altra fino all'hosteria del Mondo novo, facendo le porte di quello, una in bocca di d.ª contrada dal Mondo novo, et l'altra dove è il volto sodeto d'i Negri, et la terza verso S. Urbano.

Questo Ghetto, molto Ill.ri SS.ri et Padroni è facilissimo da ridursi in termine molto corto alla sua perfettione, et quanto al far le porte di quello, che si posson dire come fatte, et rispetto alle case che tutta via in quello si ritrovano per la maggior parte habitate da Hebrei, sì che non occorerà fabricarghene di novo, ma separarle solamente.

Nè da li patroni di quelle saremo in alcun conto travagliati: Et finalmente ne si assegnerà quel loco che per la parte Camposampiera ci fu altre volte assegnato: per pena di qualche longhezza nella quale fossimo incorsi nel far l'altro Ghetto con altra forma, et Capitoli divisati. Siamo sicuri humanissimi signori che lor intentione è che noi Hebrei siamo in un loco separato da Christiani rinchiusi, ma non d'esterminarci, cavando pur essi per questo lor popolo padovano utilità non piccola da noi altri, et non solamente dal popolo minuto, ma delli grandi ancora, rispetto alla mercatura di panni di seda, et lana novi, ch'in concorrenza delli mercanti merzari christiani con tanto avvantaggio de compradori come è notorio quotidianamente vendiamo. Noi all'incontro sinceramente le promettiamo di contentarsi di questo Ghetto, ma ben all'incontro con ogni affetto di humanità, humiltà, et riverenza a lor piedi prostrati, le supplichiamo che non voglino veder la rovina et esterminio nostro, ma concederci per clausura, et Ghetto li lochi med.mi, ne' quali subito si comincerà a far le porte, et si continuerà senza intermissione havendo noi deliberato fermamente di far tutte le spese necessarie con quel

maggior avantaggio però che sarà possibile, et qual sarà dalli stimatori che saran per noi occorrendo eletti secondo la conscienza sua giudicata per esser più espediente, et così quanto prima, ed essi, et la Città tutta resterà sodisfatta, et noi ancora consolati, et gratiati per impiegarsi sempre, et con quelle poche facoltà che ci restano, et col sangue stesso in serviggio di VV. S.ie Molto Ill.ri alli quali devotamente raccomandiamo noi et la nostra meschinità. Gratie (3).

(1) Simon Loria, detto Mantovan.

(2) La corte Lenguazzi è la corte della Sinagoga.

(3) La proposta fu accettata, e il Ghetto ebbe precisamente i confini richiesti dagli ebrei nella soprascritta istanza.

DOCUMENTO X.

ACCORDO CONCLUSO FRA « STRAZZAROLI » CRISTIANI E « STRAZZAROLI » EBREI [23 ottobre 1448].

[ARCH. COMUNITÀ ISRAELITICA DI PADOVA, *Terminazioni e decreti, M. r. c. 48 r. 48 v.*]

In Christi nomine Amen. Anno eiusdem nativitatis millesimo quadrigentesimo quadragesimo octavo, indictione undecima, die Mercuri, vigesimo tertio mensis octobris de meridie, Padue, in comuni pallatio juris ad discum et officium Aquile, presentibus prudente viro ser Patricio notario

quondam ser Ioannis henrici habitatore Padue jn contracta sancti Bartolamej, s. Nicolao de Brusegana notario quond. s. Iacobi habitatore Padue jn contracta burgi Rogatorum, magistro Blasio pistore quond. — habitatore Padue jn contracta Domus Dei et Ioanne notario quond. s. Mathei habitatore Padue in contracta Caude longe testibus ad hec habitis vocatis et rogatis.

Eximius juris utriusque doctor dominus Michael de Marostica arbiter arbitrator et amicabiliter compositor ac communis amicus electus per partes jnfrascriptas suam sententiam arbitrariam et laudandam tulit in hunc modum et primo dicens.

Nos Michael de Marostica arbiter arbitrator, amicabilis compositor et communis amicus electus et assumptus ad cognoscendum, sententiandum, arbitrandum, arbitramentandum, laudandum et componendum de jure et de facto, de jure tantum et de facto tantum per partes infrascriptas, videlicet Egregium Juris peritum dominum Bonifacium Frizimelega sindicum et procuratorem ac sindacario et procuratorio nomine Strazarolorum christianorum de frathalea universali Strazarolorum civitatis Padue, nec non magistrum Franciscum Perigolo strazarolum sindicum, magistrum Dominicum Salgaro, et magistrum Dominicum Gozio (1) gastaldiones nomine suo ac nomine et vice omnium et singulorum aliorum ac totius frathalee sue pro quibus promisserunt de ratto ex una parte, et sapientem virum dominum Ioannem Antonium a Sancto Leonardo sindicum et procuratorem ac sindicario et procuratorio nomine strazarolorum Judeorum de eadem universali fratalea strazarolorum et Salamonem Mellis de contracta sancte Lucie et Vitalem Calabresium de contracta sancti Andree gastaldiones eorundem Ebreorum strazorolorum parte altera, prout compromisso in Nos facto latius constat jn actis s. Iusti notarij.....

Omissis.

..... ad hanc nostram sententiam arbitrariam et laudandam, audiendam, admonitis dicimus pronuntiando, sententiamus, absolvimus, condemnamus, arbitramus, arbitramentando laudamus et componimus ut infra:

— Prima, che i detti zodij strazaroli i quali sono al presente e serano nel avenire siano et romagnano della fragia, e in la fragia di strazaroli della città de Padoa e galdano tutti i privilegi, emolumenti, comodi et honori, i quali galdono *(godono)* i strazaroli christiani matricoladi nella città di Padoa.

— Ittem, che tutti i zodei che voleno intrare in la detta fragia di strazaroli debbano esser recevudi per [i] gastaldi in la ditta fragia per quello modo che se ricevono et sono sta ricevuti altri zodej strazaroli in la fragia predetta.

— Ittem, che tutti i zodei i quali da chi indrio intrerano nella ditta fragia galdano il beneficio della presente sententia e laudo come galdono e galderano i zodei i quali de presente se retrovano nella detta fragia, e similmente ricevano l'incargo dechiarà nella presente sententia e laudo.

— Ittem, che la ditta fragia de strazaroli da chi indrio se intenda havere in si [se] do parte, cioè de strazaroli christiani da una e di strazaroli zodei da l'altra.

— Ittem, che tutti i statuti, decreti, reformation, gratie, concession, donation, sententie le quali da chi indrio se faranno et ottegnerano per la fragia di strazaroli siano et intendase esser comune a tutti i strazaroli si christiani come zodei, excete solamente quelle cose le quale concerne il culto divino, oblation et elemosine, in le quale i detti zodei per nissun modo se possano impazare.

— Ittem, che tutti i strazaroli si de l'arte vechia come della nova [*mercanti di roba usata e di roba nuova*] se intende una arte e una fragia, si che non si possa fare alcuna divisione dell'arte nova dalla vechia in pregiuditio de detti zodei strazaroli.

— Ittem, che i detti zodij strazaroli da chi indrio possino fare congregation, cioè per lo modo che fanno de presente i strazaroli christiani a constituire sindico, gastaldi, massari et altri officiali a si necessarij e imponer pene infra si come de presente fano j strazaroli christiani.

— Ittem, che tutti i zodei strazaroli, i quali de presente sono descritti in la matricola, romagnano in quella descritti, ma che i zodei i quali da chi indrio vorà intrare in la fragia preditta siano tenutti esser prima in concordia

con i detti zodei strazaroli, similmente siano recevudi in la dita fragia somente i se sottometerano alli incargi dechiarà jn la presente sententia insembre con altri zodei strazaroli.

— Item, che i zodii non possa de presente nè per lo avegnere havere o tegnere oltra otto botteghe de strazaria al più ma con questa condition, che se i ditti otto zodii per alcun modo fossero constreti accetar alcun overo alguni altri zodi strazaroli in la sua fragia i quali pretendesseno tegnir altre botteghe oltra le ditte otto, che tutto quello che pagherà i detti zodi della fragia e per la fragia predetta vaga a utile e comodo de ditti strazaroli zodi che tien le ditte otto botteghe per lire cento vinticinque, le quale i sono gravà a contribuire in la presente sententia.

— Item, che nessun zodio possa esercitar la detta arte si in stazion come per la città se il non sosten li incargi o le facion con li altri zodi strazaroli.

— Item, che da chi indrio i ditti zodi strazaroli si presente come che de vegnere non siano tegnudi nè obligà nè possano esser astretti sustignir alguna angaria, graveza, oblation, elemosina, pagamento de livelli, refetion nova, constitution, reatation, reparation de le strazarie si nove come vechie, honoranza del berozone, alguna altra imposta overo che se imponerà nè algun altro incargo reale overo personale imposto overo da esser imposto, si per la Ill.ª Ducal Signoria de Venetia, come per la M.ca Comunità de Padoa over per la detta fragia nostra, si come per cadauna altra persona, parte, comun o colegio overo Università, ma solamente siano tegnui i ditti zodi strazaroli si presente come che de vegnire alli incarghi, pagamenti e gravezze nella presente sententia, e laudo de sotto dechiarà, ma da tutti i altri jn lo presente capitolo dechiarà siano et intendasse esser da qua indrio exenti, assolti e libera.

— Item, che tutti li incargi, pagamenti de livelli, refetion et tutte altre cose jn lo precedente capitolo specificà, romagna a i ditti christiani strazaroli per i ditti christiani strazaroli da chi indrio da esser sostegnu, esborsà, pagà et che se farà da tutte le qual cose i detti strazaroli christani siano tegnudi conservare i ditti strazaroli zodi senza danno.

— Item, che i ditti zodi strazaroli siano tegnudi e

debbano da chi indrio perpetuamente dare, pagare e rispondere ai predetti strazaroli christiani overamente a massari christiani della detta fragia di strazaroli ogni anno lire cento e vinticinque de pizoli in bone monede venetiane d'arzento, overo d'oro in questi termine de page, zoe la mittà alla festa de Pasqua della ressuretion del nostro Signor Gesù Christo e l'altra mittà alla festa de Santa Giustina del mese di ottobre, ai quali pagamenti, da esser fatti come de sora, siano obligati i diti zodi strazaroli i quali sono al presente, e i quali serano da chi indrio in la ditta fragia e li beni de quelli si per le ditte l. 125, overo parte di quelle non pagà ai tempi debiti come per ogni altre spese et interesse, le quali seguissero per le cose predette non serva tal qual pagamento i ditti zodi realmente et corporalmente personalmente o sumarissimamente possano esser astretti e queste per ogni et tutte quelle cose alle quale i detti zodi strazaroli si in particulare come in generale pono, e in l'aveguere podessero esser convegnudi per caso delle cose specificà et dechiarà in questa nostra presente sententia e laudo, et questo etiandio se el non se trovasse in Padoa se non una bottegha la qual etiandio sola sia tegnua al ditto pagamento.

— Ittem, se alcuno di zodi non vorrà più far arte de strazzaria non sia più obligà pagare i altri zodi strazaroli.

— Ittem, che nisuno zodio ardisca comprare per si over per altro pagno [*panno*] in garzeria overo in scavezzaria per caso de fare da novo calze, ma possa comprare pagni in cadaun lugo [*sic*] per cason de fare lavorare altri lavorieri, exceto le calze, a suo bon piasere, et se algun zodio fosse accusà che havesse compra panno de novo per cason di far calze da vendere, lo incargo de provare toche allo accusatore, nè ardisca comprare grisi per cason de lavorare de griso, e s'el se contrafesse sease condanà in soldi XVIIIJ e mezo per cadaun paro de calze et griso.

Mandantes hanc nostram sententiam et laudum per dictas partes attendi et inviolabiliter observari sub pena in compromisso in nos facto contenta.

Ego Justus filius s. Thomasij civis et habitator civitatis Padue quarterij Turicellarum Centenario Ruthene sancti Laurentij et contracta Crosarie sancti Antonij confessoris

publicus jmperiali authoritate notarius super omnibus et singulis jnterfui et rogatus fideliter scripsi signoque et nomine meis more solito roboravi.

(1) Per errore di copia sta scritto zollio; in altra copia [Arch. com. isrl. N. 150] trovasi invece *gasto*.

DOCUMENTO XI.

LETTERA DEI DEPUTATI DI PADOVA, AL DOGE, DIMOSTRANTE LA NECESSITÀ DELLA DIMORA E DEL COMMERCIO DEGLI EBREI [fine del sec. XVII].

[ARCHIVIO CIVICO — *Ebrei, Miscellanea. N. 751*].

L' infinite gratie et favori concessi alla fidelissima sua città di Padova, doppochè piaque alla grandezza de Dio di liberarla dalla tirannide de Sig.ri Carraresi, et dedicarla alla protecione et grandezza dell' invitissimo Statto Veneciano, sono per efficaci et validissimi testimoni, che questa devotissima sua Città, al pari di qualunque altra sua carissima, è stata sempre da loro amata e stimata et gradita..... cussì como anco, à richiesta dell' istessa città fu proibito che non potessero [*gli ebrei*] esercitare alcuna arte, nè traficare nelle cose necessarie al viver humano; parendo che non convenisse levar, come si suol dire, il pane al povero artefice, per darlo all' Hebreo, nè dar occasione di stretto commercio per questa via fra setta cussì differente

di religione e di fedde; all' incontro ritornando grand'utilità a essa Città, cussì per suoi particolari interessi come per sustentamento del Studio, dal quale si orna cussì notabilmente, che l' Hebreo possi in essa negociare et mercantare, si come in tutte l'altre città et luogi di questo Serenis.mo Statto possono; però a questa città ciò è statto sempre benignamente concesso, et si come l' Hebreo nella inclita città dominante può esercitar l'arte della strazzaria, vellami et schufie, et anco fenerare, cosi in tutte l'altre città, terre et luochi di questo Statto possino esercitarsi non solamente in essa arte di strazzaria, ma anco negotiare, et mercantare ad ogni lor beneplacito; et è ben giusto, che non potendo l' Ebreo cusì nobilmente esercitarsi nella arte sola della strazzaria fuori come in Venetia, perchè ivi è più preciosa una sola botega de strazzaria, che non è tutto quello che fuori di essa li Hebrei tutti si trovano di possedere.... Se tuttavia concede l' istesso a tutte le altre città, et terre sue sudite, nelle quali et specialmente in Verona sono notabilissimi mercanti, è necesario, che l' istesso anco si degni di fare nella nuova condotta che si farà alli Hebrei di Padova, essendo verissimile che Sua Serenità sia sempre per far maggior stima del beneffitio publico di tutta una città et di tutto uno Studio, ornamento preciosissimo di Sua Serenità, che di cossì pochi marzari, i qualli, mossi da una sette inestinguibile di arichire, poco curano, anzi del tutto sprezzano il comodo universale, purchè se ingrassino loro stessi, et perchè questa sorte di gente, che ha posto nel guadagno ogni suo studio, si fan licito di rinfaciare la Città di Padova, che più stimi l' Hebreo che il suo vero prossimo, con tutto che attioni passate ne possano dar conto, tuttavia si rendrà la raggione, come tante altre volte si è fatto per dimostrar che essa Città con giustissimo fondamento si move, mentre desidera che nella nova conduta l' Hebreo pussi negociar et mercantar come ha fatto per lo passato, et come fa in tutte le altre città, terre et luogi del Ser.mo Dominio Nostro. Prima è differencia notabile del precio delle merzi per certo poco tempo che l' Hebreo non era in condotta, alli precii che corono al presente che sono honestissimi, la raggion è manifestissima; perchè la multiplicità de mercanti e delle merci, et quello che più importa la concorenza de molti

mercanti, massimamente de diversa setta, et religione, oppera che dove prima li pochi insieme mulinasi al danno del Pubblico, non volevano vender se non havevano guadagni grossissimi, adesso perchè gli altri vendono sono astretti ancor essi a farlo con mediocre utilità, tanto più che l'Hebreo, al qualle è proibito sotto questo Ser.mo Dominio, investir il suo danaro in altro, che in mercatura, come quello al qualle mete conto, che la mercatura vadi grande, et multiplicando, si contenta di poco guadagno, che il Cristiano, il quale desidera investir il danaro in possessioni, case, et altri beni stabili, non se contenta, ma lo desidera essecivissimo, d'onde procede che il merzaro cristiano, il quale soleva in Padova far notabilissimo progresso, onde habiamo veduto a nostri giorni un garzon di botega di marzaria in un subito far facultà di 25000 ducati et più. Però vedendosi troncata l'ocasion di potter farne simili escessivi guadagni con danno evidentissimo del suo prossimo et delle anime loro, si dogliono, si contristano, si lagnano, et non possono fare che nelle istesse parti che propongono nelle sue Fraglie per litigar con Hebrei, non spendino parole che dimostrano la pessima loro intentione: La seconda utilità che dalla concorenza fra l'Hebreo et il Cristiano racoglie la città di Padova, è che dove prima inanzi che concoresse insieme, chi voleva fornir una sposa, conveniva mandar in molte città aliene, non sugete al Ser.ma Nostro Dominio, adesso, per gratia di Dio, si ritrova nella città di Padova tanta quantità di sette, venute da tutte le parti d'Italia, con notabilissimo benefficio delli dacj di Sua Serenità, che non solamente Padova, ma' ben le città finitime se ne forniscono abondantissimamente, et dove che prima chi voleva vestirsi di pani di setta conveniva pagarli tutto quello che voleva il merzaro cristiano, adesso si ritrova ogni cosa per honesto precio, per fornir le case intiere abbondantissimamente. La terza utilità consiste nella copia dei telari quali al presente si ritrovano in Padova, ben al numero di cento, che lavorano i pani di setta, la qual procede da ciò che, vedendo il gran spazamento, che si fa di simil mercature, al presente molti cristiani si industriano di far lavorar sette, le quali in grosso poi espediscono a mercanti hebrei, et così la fedelissima sua città di Padova abonda di artefici, li qualli con

notabil util di Sua Serenità rispetto alli dacij publici di ogni sorte fanno abbondante la città di molte genti, con evidente utilità de soi cittadini, per la dispensazione de l'oro grani per habitationi et per ogni altro rispeto. La quarta utilità che rende il negociar dell' Hebreo in Padova, consiste nel conservarlo in essa città, poi che tutto il negocio non può sostentarssi con un semplice esercizio di strazaria, di merze vilissime, et di poco momento; ond' il negociar et mercantar fa ch' ogni giorno si vegono comparir novi mercanti Ebrei in essa città, ma tolto via il negociar, essendogli levato il fenerare, et far altro esercitio non potrebono mantenersi, et pur si sa di quanta utilità sia l' Hebreo in Padova, specialmente alli scholari, et alli soldati qualli vengono in guarnizione per servicio di Sua Serenità, alli quali essi Hebrei subministrano tutte le cose che per li loro studij, et anco per guarnire, et fornire le stanze sono nescessarissime.....

DOCUMENTO XII.

LETTERA DUCALE ORDINANTE LA DEMOLIZIONE DEL FILATOIO CANTARINI IN GHETTO [15 febbraio 1713 m. v.].

[ARCHIVIO CIVICO — *Ebrei. Miscellanea. N. 760* (asc. *B x*)].

Ioannes Cornelius Dei gratia dux Venetiarum etc. Nobili et Sapienti viro Andree Baduario, de suo mandato Potestati Padue, fideli dilecto salutem et dilectionis affectum.

De grave riflesso si rimane nelle vostre del 4 corrente,

e nella scrittura eshibitaci da cotesti Deputati, la libertà che s' han presa Simon e fratelli Cantarini, d'erriger ediffitio da lavorar nel recinto del Ghetto, et nella propria casa.

Dovendo però per li riguardi prudenti, espressi nelle lettere e nella scrittura stessa, et per l'esecutione, che ben conviene a..... Decreti sussistere il medesimo ediffitio, ne ingiungerete senza ritardo la sua demolitione, e farete seguire, ove occorresse le note necessarie, perchè in alcun tempo non habbino a costruirsi in Ghetto ediffitii da simili lavori.

Data in nostro ducali palatio — Die XV februarii, Indit.e VII, MDCCXIIJ.

Agostino Gadaldini *Seg.°*

DOCUMENTO XIII.

Lettera ducale ai Rettori di Padova sul fatto di Simone da Trento [22 aprile 1475].

[Archivio civico. *Ducali. Reg.° Verde. N. 113 c. 14 v.*].

Petrus Mocenigo Dei gratia dux Venetiarum etc. Nobilibus et sapientibus viris Antonio Erizo, de suo mandato potestati, et Bernicio Contareno capitaneo Paduc, et successoribus suis fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum.

Ad nostram pervenit notitiam quod ex causa cuiusdam rumoris dissipati silicet in Tridento inventum fuisse quemdam puerum necatum a judeis illius loci, molestantur et verberantur judei habitantes in terris et locis nostris, et quod absurdius est, facto impetu a christianis suditis nostris, aggredi illos et predari sursum, deorsum commeantes.

Queritur usque adeo, ut transire de loco ad locum dubitent, ne cedantur et dispolientur: cuius quidem temeritatis auctores et inpulsores esse dicuntur quidam predicatores et etiam ipsi zaratani contiones de his habentes in populo. Que res quam nobis displiceat, quam molesta et ingrata sit optime intellegere pro vestra prudentia potestis. Credimus certe rumorem ipsum de puero necato commentum esse, et artem ad quem finem viderint et interpretentur alij. Nos vero volumus semper ut in terris et locis nostris judei secure et impune inhabitarent, et omnis vis, et iniuria absit ab illis, non secus quam fit erga ceteros fideles et subditos nostros. Et si quis est qui aliter vel presumat vel cogitet, male nos et indignationem nostram novit. Et licet non dubitemus quin pro vestra circumspectione probe intelligatis ista non convenire; et presertim hoc tempore, provideritisque provisuri quoque sitis ne in ista civitate et territorio nostro contra judeos innoveturquicquam dicta de causa. Tamen volumus et Vobis mandamus ut sub severissimis penis providere debeatis, et talem operam dare quod secure et tute inhabitare valeant, et sursum deorsum ire et redire judei omnes istic habitantes, procedendo contra inobedientes et obviando ne a predicatoribus aut aliis excitetur populus ad tales insultus: quo nihil displicentius audire et intelligere possemus: has autem nostras litteras in actis Cancellerie vestre ad futurorum memoriam registrari faciatis.

Data in nostro Ducali palatio, die XXII aprilis, Indictione VIIJ.

DOCUMENTO XIV.

Lettera avogaresca proibente che gli ebrei di Padova siano costretti ad assistere alle prediche [14 marzo 1587].

[Archivio com. ISRL., *Terminazioni, Decreti* etc., *N.* 1 *c.* 30 *a.*]

Comparsi li intervenienti delli hebrei habitanti costi in Padoa davanti Noi et offitio nostro si sono doluti che vengono astretti, et sforzatti da vostra sp.ª [*spettabilità*] con il mezo de mandati penali a dover andar ad ascoltar le prediche, contra la forma della parte dell' Ecc.mo Cons.° de Pregai, per la quale è permesso che altri predetti hebrei che possono [*sic*] viver secondo l'ordine et ritto della sua legge, et come in detta parte più diffusamente si contiene, per la qual cosa pregati a doverli suffragare, ricerchiamo la sp.ª vostra che, per essecutione della antedetta parte, lassi che possino vivere secondo che a loro è stato concesso et permesso, et non li sforzi et li astringa ad andare alle Prediche se non lo vogliono far di propria et libera volontà loro, la qual no è bene a violentare nè sforzare con mandati penali, nè con timor di altra sorte di pene, et se forse vostra sp.ª, che non credemo, havesse altra oppinione, in tal caso habbiamo per intromessi li mandati penali di comission di V. Sp.ª fatti ad essi hebrei, ricercandola che in tal caso debia a noi mandare li predetti mandati sotto sue lettere et sigillo, et la citiamo per ogni dì doppo il presente mese di marzo et il futuro mese di aprile prossimo all' Ecc.mo Cons.° della quarantia civil vechia a vedere a placitare la ditta nostra intromissione, al qual Cons.° faci citar

tutti quelli che in ciò pretendessero haver qualche interesse come di sopra, et mandi la informatione alli sp.li ss.ri contraditori del ditto Cons.° secundo la forma della legge, altrimente et della citatione ne riscriverete.

GIAC.° BRAGADIN *Avogador di Comun*

De dì 14 marzo 1587.

[*All'Inquisitore (?) di Padova*]

DOCUMENTO XV.

LETTERA DUCALE AI RETTORI DI PADOVA CHE SONO LODATI PER NON AVER LASCIATO PUBBLICARE UNA BOLLA CONCERNENTE GLI EBREI [23 agosto 1581].

[ARCHIVIO COM. ISRL., *Terminazioni, decreti*, ecc., *N. 1 c. 6 v.*]

Nicolaus De Ponte Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nobilibus et Sapientibus viris Aloysio Grimano, de suo mandato Potestati, et Danieli Priolo capitaneo Padue fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum.

Vi laudamo con il Cons.° Ecc.mo di X et zonta che non habbiate lasciato pubblicar quella bolla in materia de hebrei che ne havete mandata in vostre littere di 19 del mese presente, perciò che così deve fare cadauno nostro rapresentante, quando intende che si vogliono far novità, come in effeto seria questa che veniva a levar dalli giudici nostri ordinarij li hebrei che si attrovano nel stato nostro.

Però ritrovati, con quel Rev.^do^ vescovo, li direte in nome del sopr.^o^ cons.^o^ che, essendo questa bolla de qualche interesse del nostro governo, che debba soprasedere a farla publicare come doverà fare de ogni altra cosa, che possa aportar novità, essendo ben conveniente che noi siamo fatti consapevoli di quanto occorre per giornata onde si meravelgiamo, che sua Sig.^ia^ Rev.^da^ volesse far publicar detta bolla senza prima farcelo intendere, et acciò per l'avenire sia osservato l'istesso dalli vostri sucessori, li consignarete le presenti littere et così sia fatto de sucessore in sucessore.

Dat. in nostro ducali Palatio, die 23 augusti 1581.

DOCUMENTO XVI.

Deliberazione del Consiglio cittadino per la conversione del rabbino Salomone Cattelan [19 dicembre 1601].

[Archivio civico. *Atti del Consiglio, N° 20 c. 16 r.*].

1601, die Mercuri, 19 Mensis Xbris.

Citato ac legitime congregato Magnifico Consilio ultrascripto ad presentiam ultrascripti Ill.^mi^ Domini Capitanei, in eo affuerunt M.^ci^ DD. Vincentius Zacco, et Daniel Campesius honorandi deputati actuales ac alij in numero sexaginta, quem idem Ill.^s^ D. Capitaneus pro idoneo presentavit.

Surexit idem M.cus d. Vincentius Zacco Deputatus et, habita licentia ab ipso Ill.mo d. capitaneo, proposuit et suasit partem infrascriptam, videlicet

Non è cosa che possa maggiormente dimostrare la grandezza et verità infallibile della fede christiana quanto il veder gl' infedeli nati et allevati nella perfida legge giudaica convertirsi et a dimandar l'acqua del S.to Battesimo, come a ponto avviene al tempo presente che Salomone Rabi degl' hebrei insieme con la soa famiglia al numero de cinque ricerca et desidera farsi christiani, si che dovendosene per l'acquisto di queste anime già dannate dimostrar segno di pubblica allegrezza, essendone anco stato ricercati a opera così santa

L'andará parte che per nome publico di questa città sia preso da questo Conseglio Gravissimo, et deliberato che li M.ci Deputati annuali debbiano ellevar al fonte del Santiss.° Battesimo uno di essi hebrei, al qual anco per segno di gratta ellemosina siano donati ducati cinquanta, acciò che da questo picciol segno di carità habbino causa e conservino memoria essi hebrei fatti christiani di pregar il Sig.r per l'augumento della fede christiana et di S.ta chiesa et per conservatione di questa Ser.ma Rep.ca et di questa sua fidelissima città.

Qua parte lecta licet applausu universali audita essent verba *fiat fiat* fuit etiam posita ad suffragia et omnibus votis, capta unico invento non sincero.

DOCUMENTO XVII.

Sentenza dei Rettori di Padova nella causa di Isach Pappo per il battesimo di tre ebree minorenni [31 luglio 1619].

[Archivio com. isr. *M. 168 fasc.* 11].

L' Ill.mi SSri Antonio Bragadin Podesta et Massimo Valier Capitano per la Ser.ma Sig.ia di Ven.a Rettori di Padova, et suo distretto, et nella presente causa soli giudici delegati dalla suddetta Ser.ma Sig.ia apparono ducal di 18 marzo pross.o pass.o.

Udita l' istanza fatta per li Capi dell' Università delli Hebrei, ricercando a nome d' Isaach Papo hebreo, che le siano restituite le tre figlie di esso Papo già per esso donate et consegnate alla Chiesa Cattolica Romana per ricevere insieme seco il santissimo Battesimo, uditi veramente li Mag.ci SS.ri Deputati della Città con l' Ecc.mo S.r Cav.r Salvadego, a loro nome dicente non doversi quelle restituire stante il libero dono alla Chiesa fatto come di sopra, et altre ragioni da S.S.ie esposte et allegate, et parimente udite tutte le informationi oractenus fatte a SS.ie Ill.me da diversi, acciò quelli non fossero restituiti, ma lasciati in grembo alla Santa Chiesa per dover essere battezati, finalmente vedute tutte le scritture in ordine fatte et tutte le lettere et scritti in questo negotio passati con l' Ill.mo Offitio dell' Avogaria, et letta la ducale di detta delegatione, et altra del dì 13 del passato con l' auttorità dell' Ecc.mo Senato, et quanto in questo ci hanno voluto dir, et dedur, Vista l' età di dette tre figlie et havuta matura consideratione anco sopra la volontà pubblica,

Invocato il nome Santiss.^mo di Christo dal qual procedono tutti i retti et santi judici, hanno unitamente dechiarito che la figliola d'età maggiore del detto Papo sia condotta avanti SS.^ie Ill.^me per haver il consenso della sua libera volontà di farsi o non farsi christiana, et nel resto hanno SS.^ie Ill.^me pronuntiato discordia, havendo l'Illmo Sig.^r Podestà sentito che le altre due figliole minore d'età d'anni 4 et l'altra d'anni dui, debbano essere immediatamente restituite al Padre, et l'Illmo Sig.^r Capitano ha sentito dover dette figliole minori restar custodite nel luoco SS.^ie Ill.^me di già destinatole sino all'età d'anni sette, sin che havuto l'uso della ragione che possino all'hora dir il voler loro, et ita omni meliore modo etc.

Ant.° Bragadin *Podesta C. d.* [giudice delegato]
Massimo Valier *Capitano C. d.*

1619 - a 31 luglio fu pubblicata per detti Ill.^mi SS.^ri *Rettori sedenti nell'anticamera del Palazzo Pretorio.*

DOCUMENTO XVIII.

Proclama del Capitano di Padova proibente agli ebrei di tenere famigli cristiani [17 settembre 1721].

[Archivio civico. *Ebrei, Miscellanea, N. 751* (stampa)].

L'abuso della coabitazione, sempre più libertina di Persone Christiane con Ebrei, è una riguardevole inconvenienza, che può facilmente riuscire di molto pregiudizio

alla Cattolica Religione, e perciò intolerabile al piissimo zelo di S. E. il Sig.r Vincenzo Pisani 2.° per la Sereniss.ma Republica di Venetia ecc. Capitanio V. Podestà di Padova, e sua Giurisdittione, che risoluto al rimedio fà col presente Proclama pubblicamente sapere, ed espressamente comanda

Che non sia alcun Christiano, nè donna, o Putto, che habbia ardire sotto qualunque colore, ò escogitata scusa, nè con qualsivoglia titolo di Servo, Serva, ò Balia andare e trattenersi per poco, nè per assai tempo in Case d' Ebrei, e a questi sia pure in rissoluta maniera vietato il ricever Christiani o Christiane in Casa per Servi, Serve, Balie, o sotto altro nome; in pena tanto ai Christiani, che andassero, quanto agl' Ebrei, che li ricevessero, di ducati Cento per cadauna volta, applicati la metà a luoghi Pii, e l'altra all'accusatore, ò denunciante; et in' oltre il Bando, Corda, Prigione e Galera respettivamente; havuto riguardo a chi, e come praticasse la trasgressione; con risserva a Sua Eccellenza di riconoscere le urgentissime necessità, che pro tempore occorressero in questo proposito, e far ciò che paresse alla sua prudenza. In ordine a tal divieto dovranno li Ebrei licenziare immediatamente dalle loro Case tutte le Persone Christiane, niuna eccettuata, che sotto qualsivoglia titolo in esse si trattenessero, nè più riceverle in alcun tempo, e queste senza minima dilazione partite, nè più tornarvi, altrimenti sarà con tutto il rigore proceduto al castigo degl' innobedienti con le pene di sopra espresse.

VINCENZO PISANI 2do *Capitanio V. Podestà*
GIO. BATTISTA TAVOLINI *Canc. Pret. M.*

a dì 17 Settembre 1721

Fu publicato l'antescritto Proclama in questa Città al luoco solito, con le forme consuete, molti presenti ecc.

[In Padova. Per li Fratelli Sardi Stamp. Camer. con Privileg.].

DOCUMENTO XIX.

Ducale ai Rettori di Padova ordinante che gli ebrei debbano portare una berretta gialla [8 apr. 1496].

[Archivio civico. *Ducali. Reg. I. N.* 120 *c.* 31 *v.*].

Augustinus Barbadico Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nobilibus et sapientibus viris Hieronymo Vendramino, de suo mandato Potestati, et Dominico Mauro Capitaneo Padue et successoribus fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum.

Significamus Vobis quod in nostro Consiglio Rogatorum die 26 Martij proxime preteriti capta fuit pars huius tenoris, Videlicet

Che acciò li Giudei con signi notorij siano apertamente, et manifestamente conosciuti dalli Christiani sia preso, et similiter deliberato, che si come per la forma degli ordini nostri erano tenuti portar un segno di O di tella zalla, così de cetero portar debbano si in Venetia come in tutte le altre terre, et luoghi nostri terrestri, et maritimi la beretta, overo altre foze d'habito di testa che sia zallo chiaro, qual siano obligati portar in testa così d'inverno, come d'estade, sotto pena di ducati 50 d'oro, et star mese uno in pregion serrati, per cadaun contrafaciente, et per cadauna volta, della qual pena pecuniaria, sia un terzo dell'accusador, un 3° di quelli Rettori nostri che faranno l'essecutione del presente ordine, et un 3° dell'Hospedal nostro della Pietade de Venetia, et se 'l sarà alcun Cancellier Contestabile, berner over altri Ministri delli Rettori nostri, che per qualunque causa non fara l'offitio suo contra li hebrei disobedienti, siano subito privi

dell'offitio, et posti in berlina, et paghino L. 50 de picoli da esser divise ut supra.

Volumus igitur, et Vobis mandamus, et hanc nostram deliberationem publice in locis solitis publicari faciatis, et erga transgressores penas executioni mittere, et de executione dabitis notitiam, facientes has ad futurorum memoriam registrari in Cancellarie Reginiis Vestri.

Volumus preterea ut copiam presentium fieri faciatis, mittatisque per omnes Terras et Castella istius Territorij Vobis commissi cum ordine, et mandato publicandi in locis solitis.

Data in nostro Ducali palatio, die 8 aprilis, Inditione 14, 1496.

DOCUMENTO XX. *a*

DUCALE AI RETTORI DI PADOVA, ORDINANTE CHE LE CARNI MACELLATE PER USO DEGLI EBREI PORTINO UN SEGNO SPECIALE [28 maggio 1453].

[ARCHIVIO CIVICO. *Ducali. Reg. Rubeo. N. 112 c. 141 r.*]

Franciscus Foscari Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nobilibus et sapientibus viris Dardano Griti Potestati et Zacharie Vallaresso Capitaneo Padue fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum.

Omissis.

Preterea contenti sumus et volumus, secundum requisitionem ipsorum oratorum, quod carnes que supersunt ju-

deis, vendi non possint ad mazellum nec alibi christianis, nisi habeant speciale signum, quod cognoscantur esse carnes que superfuerant a judeis, dummodo hoc non sit contra voluntatem vel in dannum conductorum dacij becarie.

Volumusque quod.... esse debeatis cognitores et judices, ne conductores dacij becarie propter hoc dannum aliquod paciantur.

Data in nostro ducali palatio, die XXVIII Maij, Indictione II. 1453.

DOCUMENTO XX. *b*

DUCALE AI RETTORI DI PADOVA, ORDINANTE CHE LE CARNI MACELLATE PER USO DEGLI EBREI PORTINO UN O GIALLO [6 giugno 1488].

[ARCHIVIO CIVICO. *Ducali. Reg. Vende. N. 113 c. 36 v.*].

Angustinus Barbadico Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nobilibus et Sapientibus Viris Leonardo Lauredano, de suo mandato Potestati, et Nicolao Trivisano Capitaneo Padue et successoribus suis fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum. Audita supplicatione istius fidelissime Communitatis nostre et populi, petentium et supplicantium, ut dignemur providere et mandare quod super carnibus que mactantur in usum judeorum habitantium in hac civitate, macellatores quicumque sint, teneantur et debeant habere et tenere manifeste signum O crocei coloris magnitudinis unius panis

comunis, donec ipse carnes fuerint in totum vendite et consumpte ad unam separatam banchum, ne christiani in eis decipiantur, sub pena librarum XXV parvorum pro quolibet contrafaciente et qualibet vice contrafactum fuerit et cetera: Non obstante decreto ab eis obtento virtute litterarum Domini nostri tempore quondam viri nobilis Bernardi Venerio precessoris vestri, ac quocumque alio contrario iuxta formam legum municipalium civitatis istius nostre: Visaque responsione vestri potestatis una cum exemplo supradicte partis et terminationis eiusdem predecessoris vestri, ac cedula incantationis ipsius datii becarie ab anno MCCCCLXXII usque ad annum presentem. Et considerata rei honestate ac justitia, prudentibus memoramentis vestris, et reliquis merito pensitandis, et animadvertendis, tam pro Salvatoris nostri honore, ac religionis christiane observantia et cultu, quam pro dignitate dominij nostri, et officio nostro, Decrevimus eisdem satisfacere et petitam gratiam benigne concedere, et sic presentium tenore concedimus. Volentes et mandantes Vobis quam efficacissime, quod quando incantabitur datium becarie pro anno futuro inseri faciatis inter alia capitula eiusmodi Capitulum, quod carnes istiusmodi teneantur et vendantur cum antedicto signo O et declaratis penis iuxta formam antiqui ordinis seu partis antedicte ac gravis memoramenti Vestri potestatis. Has autem ad futurorum memoriam registrari facite et registratas presentanti restituere.

Data in nostro ducali palatio, die VI junij, Indictione VI MCCCCLXXXVIII.

DOCUMENTO XXI.

Compera di un terreno per ampliare il cimitero di Montagnana [9 novembre 1583].

[Arch. comunione israelitica. *M. 18r fasc. IV.*]

In Christi nomine amen. Anno nativitatis eiusdem Domini 1583, Inditione X prima, die Mercurij 9 mensis novembris, Montagnane, sub lodia Comunis ad cancellum mei notarij presentibus..... Constat alias Salamoninus hebreus emit nomine Universitatis aliorum hebreorum de Montagnana pro cimiterio animarum suarum et etiam alii hebrei emerunt in quatuor vicibus unum sedimen cum una domo murata, cupata et solerata cum curte posita in Montagnana in quarterio Lacus Georgii in Contrata Spinate, infra sua confinia, pretio ut in 4 instrumentis, videlicet manu q.m dom. Hieronymi Rodulphi notarii publ. Montagnane, diei 16 januarii 1522 pretio ducatorum decem, uno rogato per dom. Ioannem Franciscum Tisarum notarium Montagnane, diei 17 mensis novembris 1542, pretio librarum quinquaginta quatuor parvorum, uno manu dom. Antonij de Becarijs similiter Montagnane notarij diei 28 mensis novembris 1544 pretio ducat. 20 ad L. 6.4, quinto et ultimo jure permutationis pro uno annulo aureo, una crosetta aurea cum rubinis a q.m Dom. Paulo Gazinella et el. q.m dom. Thoma Mocenico penes quod cimiterium reperiebatur quodam terrenum aquisitum per d. Ioannem Antonium Gazinellam nomine suo.... ut constat publico instrumento octobris proxime preteriti.... quod quidem terrenum tetigit in partem strenuo d. Marco Gazinella fratri ipsius d. Ioannis Antonii.... et requisito ipso strenuo d.

Marco a Simone q.m alterius Simonis de Sacerdotibus hebreo Montagnane habitatore agente tam nomine suo proprio quam nomine Universitatis hebreorum de Montagnana, quod eidem vendere, tradere, habere.... dictum terrenum ipse posse quibus supra nominibus.... in eodem loco constitutus ipse strenuus d. Marcus sponte per se et heredes suos dedit, vendidit, cessit, et libere remisit predicto Simoni hebreo nominibus quibus supra presenti pro se et aliorum Hebreorum suorum heredum et successorum stipulanti omnia et singula sua jura, omnesque actiones generis cuiuscumque.... in quarterio uno et tabulis 34, cum coherent ab uno latere abbacia a Carceribus....

[*Ex actis not. Francisci Pizzagalli not. pub. Montagnane*].

DOCUMENTO XXII.

LETTERA DEL CONSIGLIO DEI X AI RETTORI DI PADOVA, REVOCANTE ALCUNI ATTI DAGLI AVOGADORI DI COMUN COMPIUTI IN DANNO DEGLI EBREI [28 febbraio 1448].

[ARCHIVIO CIVICO. *Ducali, Reg. Verde. N. 113 c. 108 v.*].

1448. ultimo februari in consilio X.

Cum inter alia que conservant statum, honorem et dignitatem dominorum et stabilitatem animorum subditorum principaliter fundamentum sit fides, idest observatio rerum promissarum, maxime quando ad obedientiam cum capitulis et expresso pacto per instrumentum et privilegium

in prima acceptione civitatis recipiuntur, et e converso nihil periculosius sit illis qui dominantur civitatibus quam defficere in fide subditis suis propter malos conceptus et malos affectus qui exinde in statu possent generari, quod quidem antiqui nostri optime et sine nova lege vel ordine jstius consilij X cognoverunt et jnviolabiliter semper observarunt. Et quoniam sex ambasiatores comunitatis nostre Padue cum uno privilegio nostri dominij bulla aurea comunito facto dicte comunitati antequam haberemus liberum Dominium civitatis comparterint coram capitibus consilij X cum querella nunc lecta huic consilio, per quam expresse declarant advocatores nostros comunis contrafecisse et actualiter nunc etiam contrafacere capitulis scriptis per pactum in privilegio descriptis cum dedecore, damno et verecundia comunitatis sue, expedit necessario pro honore nostri dominij et stabilimento animorum omnium populorum subditorum nostro dominio facere in hoc casu talem provisionem ut non modo populi et comunitates nobis subdite sed etiam universa Italia ac totus orbis jntelligat et cognoscat quod fidem per nos datam jnviolabiliter observamus et intendimus observare in futurum,

Vadit pars quod, auctoritate jstius Consilij et partis capte 1444 pro observatione privilegiorum, omnia ea que sunt exequta et facta per advocatores comunis in causa judeorum Padue, et ambaxiatorum Comunitatis intromissorum revocentur et in eo statu et esse redigantur quibus erant antiquitus. Advocatores comunis in illis causis se intromiterent vel impedirent et capitale et pene denariorum a judeis predictis acceptorum infra dies octo ad potestatem Padue remitantur. Cui potestati auctoritate jstius Consilij mandetur quod in causa judeorum predictorum et illius mulieris Venete ipsis debeat, habendo Deum pre oculis, facere jus et justitiam sicut sibi secundum Deum et statuta et privilegia comunitatis Padue videbitur convenire.

DOCUMENTO XXIII.

Obblighi degli ebrei di Padova per provvedere allo spegnimento degli incendi [28 maggio 1733 - 24 luglio 1788].

a)

[Archivio civico, *Ebrei - Miscellanea. N. 447* (stampa)].

Noi Nicolò Venier Capitanio V. Podestà di Padova.

A riparo di quegl' accidenti d' incendio in questa Città, da cui Iddio li tenga lontani, avendo versato l'attenzione Nostra di provvedere tutto ciò riesce opportuno, e pronto al bisogno, e togliere quelle licenze disordinate e pregiudiziali alla salvezza de sudditi, ci è anco sortito di ritraere da questa Università d' Ebrei, in vece di ciò che per consuetudine era stato introdotto di contribuire un numero conveniente di Schiavinotti [*coperte di lana*] e Mastelle da impiegarsi in simili casi.

Come però d'essi è seguito il deposito in queste Pubbliche Monizioni, così a norma delle Venerate Ducali dell' Ecc.mo Senato 12 corrente, dovendo il Ghetto andar esente da qualunque altro aggravio e molestia, per l'oggetto stesso, resta col presente espressamente proibito di non dover alcuno in avvenire inferir, in casi simili, insulti o disturbi al Ghetto predetto, tanto di giorno, quanto di notte, sotto pena di Prigione e Corda, ad arbitrio della Giustizia.

Dovrà peraltro il Deposito stesso de Schiavinotti, e Mastelle esser mantenuto dall' Università degli Ebrei im-

mancabile in esse pubbliche Monizioni, dove nei pubblici Libri sarà dato debito al Monizioniere, e credito all'Università stessa.

Padova 28 Maggio 1733.

Nicolò Venier *Capitanio e V. Potestà.*

Il Cancellier Prefettizio M.

---

b)

[Archivio civico. *Ebrei. Miscellanea. N. 743 c. 115 r.*]

Adì 24 luglio 1788. Padova.

Sul piano fissato dalli Nobb. Sigg. Deputati agl' Incendi di formare quattro depositi divisi ne' quattro sestieri della Città per ripporvi gli attreci inservienti ai casi d' incendj, Hanno ricercato li Nobb. Sigg. Deputati medesimi all'Università degli Ebrei l'occorente di mastelli e schiavine per munire li Depositi suderti, al che annuindo con piena condiscendenza, come consta da parte presa nel giorno 24 Xbre decorso del loro Capitolo, che però colla presente convenzione resta accordato e stabilito quanto segue:

1.mo L'Università ha consegnato alli Nobb. Sigg. Deputati stessi Mastelle di perfetta condizione N. quattrocento, e Schiavine N. trecento, e questo per una volta tanto per munire li Depositi stessi.

2.do A fine d'esser dispensati in progresso da ulteriore contribuzione di Mastelle e Schiavine, si obbliga l'Università stessa di corrispondere ogni anno D.ti 25 da L. 6.4 dentro il mese di Decembre cominciando l'anno presente, e questi saranno depositati in Cassa di questo S. Monte a libera disposizione de Nobb. Sigg. Deputati agl' Incendi per quegli usi che crederanno a proposito.

3.zo Per aggradimento alla condiscendenza usata da questa Università nel prestarsi alle premure della Città si obbliga la M.ca Città stessa al caso d' incendj di solevare

essa Univ. e suoi individui da qualonque aggravio, o molestia, anzi sarà preciso impegno de Nobb. Sigg. Deputati agl' Incendi di far presidiare, al suono della Campana della Publica Torre, le porte del Ghetto dalla Milizia Urbana, o Comandadori, acciò non abbino a risentire il minimo disturbo, come sarà prescritto nel piano che dovrà esser decretato.

Tanto resta stabilito e fissato colla presente convenzione che resta firmata dalle Parti et sic

Co. Emmanuele Mussato Deputato affermo
Giulio Cesare de' Dottori » »
Alberto Zacco » »
Andrea Cittadella » »
Gasparo Biasio Scovin » »
Lodovico de Lazara » »
Giulio Lupo » »
Giuseppe Landi Cappo dell'Univ. degli Ebrei affermo
Aron Isdridi » » » »
Moisè Alpron » » » »
Leon Vitta Cohen » » » »
Leon Vitta Benvenisti » » » »

DOCUMENTO XXIV.

LEGGI PROMULGATE IN PADOVA SUL COMMERCIO CARNALE DI EBREI E CRISTIANI.

[*Index omnium materiarum quae in patavino Statuto continentur.* Venetiis MDLVII c. 259 r.].

Potestate et capitaneo et anno predicto. [pot. dom. Marco Dandulo et cap. dom. Laurentio Bragadeno, 1420].

Iudaeus carnaliter cognoscens mulierem christianam,

que sit meretrix publica, fustigetur egregie ter circa palatium, et condemnetur ad standum et teneatur in carceribus per sex menses. Et in casu huius statuti non intelligatur meretrix publica, nisi mulier, que habitat in hordelo publico. Si vero cognoverit mulierem christianam solutam, quae in publico hordelo non habitet, tunc Iudaeus ipse fustigetur egregie ter circa palatium, et condemnetur ad standum in carceribus per unum annum continuum et de civitate Paduae et districtu perpetuo banniatur. Et in quolibet praedictorum casuum condemnetur Iudaeus ipse ultra dictas poenas etiam pecunialiter ad arbitrium domini potestatis, inspecta qualitate facti et personarum.

Si autem cognoverit carnaliter mulierem christianam et coniugatam, tunc Iudaeus ille penitus comburatur.

Mulier vero christiana, quae scienter permiserit se carnaliter per Iudaeum cognosci etiam puniatur, videlicet, Si fuerit meretrix publica tunc fustigetur egregie ter circa palatium. Si autem mulier ipsa fuerit soluta, tunc (ut dictum est) fustigetur, et teneatur postea in carceribus per sex menses, et demum expellatur de civitate et districtu Paduae.

Si autem mulier per Iudaeum cognita erit christiana et coniugata, tunc etiam ipsa honorifice et publice comburatur.

Christianus vero cognoscens Iudaeam scienter fustigetur eodem modo ter circa palatium, et condemnetur ad standum in carceribus per unum annum.

Possit tamen evitare poenam fustigationis solvendo communi libras mille, et tempus carceris non incipiat currere, nisi fustigatione facta, aut poena pecuniaria soluta.

Iudaea vero quae scienter a Christiano cognita fuerit simili poena puniatur.

DOCUMENTO XXV.

Formola del giuramento degli ebrei.

[*Index omnium materiarum quae in Patavino Statuto continentur.* Venetiis MDLVII. *c. pr.* n. v. — Gallicciolli. *Delle memorie Venete antiche profane ed ecclesiastiche.* Vol. II, pag. 297 n. 920].

Ego N.... Iudaeus juro per Deum verum, per Deum Abraham, per Deum Isaac et Iacob, et per Deum qui fecit coelum et terram, et per illam sanctorum legem, quam Dominus dedit parentibus nostris in monte Sinay, et per duas tabulas lapideas digito dei conscriptas, et per arcam foederis, et per Adonay sanctum nostrum, et si terra vivum me non degluriat, sicut deglutivit Datan et Abiram (1), et si lepra Naaman super me non veniat, et si maledictio illa super me non veniat, quam Deus dedit in monte Rachanch quod de his, quae a me requiruntur, bona fide, purissime, in omnibus quae sciam, verum dicam. Nulla reservatione facta.

(1) Così il Gallicciolli. Nello Statuto padovano si legge: «.... Non degluciat sicut degluciavit Votava.... »

DOCUMENTO XXVI.

Privilegi concessi da Rinaldo, duca di Modena, ai fratelli Cantarini e da Zara, ebrei di Padova [25 gen. 1700].

[Archivio civico. *N. 760 fasc. Ms.*].

Havendoci supplicato Grassino, Israele Cantarini, e Vidal Mose, et Abraam Zara Hebrei mercanti da Padova, come dal qui sotto notato memoriale

Serenissima Altezza.

Grassino, et Israele Cantarini, e Vidal Mose, et Abraam Zara Hebrei da Padova servi humilissimi di V. A. S. ossequiosamente rappresentano, che invitati dalla Gran Fama di un tanto principe, desiderano di restar gratiati dalla permissione dell'essercitio d'un Banco feneratitio in questa Città con li capitoli e pagamento da accordarsi con l'Ill. Sig. Fattori della Ser. Ducal Camara, con appresso riverentemente supplicar, che questi Cantarini e Zara, et Agenti restano gratiati dall'essentione di camminar per le sue felicissime Città e Stati, senza il solito segno, e di quelle gratie di più che parerà alla Magnanimità dell'A. V. S. concederli, che della gratia etc.

Siamo molto volentieri condiscesi ad essaudirli, non solamente col admetterli a venir ad habitar con le loro Famiglie, servitori, et altri che seco condurranno, e faranno venire per servitio delle case loro, negotii, e mercancie in questa nostra città di Modena, ed in essa essercitar un

Banco feneratitio con quei capitoli, patti e conditioni, che saranno loro accordate e prescritte da nostri Fattori Generali, a' quali a tal fine habbiamo data la necessaria facoltà, et espressa la Mente nostra, ma di più per far maggiormente apparire la particolar sodisfatione che habbiamo, che li sopracennati Grassino, et Israele Cantarini, e Vidal Mose, et Abraam Zara si trasferiscano in questi nostri Stati con le loro mercancie, e negotii, lo che speriamo sia per rissultar in beneficio, et utilità de nostri amatissimi sudditi, habbiamo risolto di conceder a' medesimi, come in fatti concediamo con la pienezza della nostra Ducal Potestà, e di moto proprio li seguenti privileggi, gratie et essentioni cioè:

Primo. Che li sopra nominati Grassino, et Israele Cantarini, Vital Mosè et Abraam Zara dal primo giorno che veranno ad habitar in Modena, et ad essercitar il Banco feneratitio, siano tenuti per creati cittadini delli nostri Stati, e possano godere ogni preminenza che godono li altri nostri sudditi, e portar l'arme da fuoco, et ogni altra sorte da offesa, et da diffesa, non proibite, però per viaggio solo, eccettuate le città e terre murate, e sino all'alloggiamento dove occorrerà loro fermarsi.

2.do Li concediamo tutti li privileggi, facoltà, e gratie che godono li nostri mercanti cittadini christiani, cioè nel far tutte le sorte d'arti, e mercancie d'ogni sorte, et che nessuno d'essi, e di loro famiglie non siano tenuti portar alcun segno differente dalli detti nostri christiani.

3.° Franchiamo insieme e liberiamo da ogni pagamento di gabelle, tanto nell'entrar, quanto nell'uscir tutti li arnesi e massaritie da casa, gioie, perle, ori, argenti, spoglie, et altro di casa loro aquistati fuori de Stati nostri, et che aquisteranno nei medesimi Stati, in tutto, ò parte.

4.° Che possino portar dentro li nostri Stati, ed uscir da essi le gioie, che saranno legate sue e dislegate per uso loro, e per far le mercancie senza pagar cosa alcuna, a conditione però in caso che si trovino dette perle, o gioie, esser de altri, s' intenda questo capitolo per nullo e non concesso.

5.° Concediamo ai detti Cantarini, e Zara, acciò tanto più facilmente si preservino da quelle persecutioni, che sogliono occorrere, che non si possa d'alcun offitiale delli

Stati nostri contro di essi rilasciar essecutione, o captura alcuna per causa civile, senza ordine in iscritto del Ministro di partimento, sotto pena a chi contrafarà di L. 20 d'oro, e de maggiori a nostro arbitrio.

6.° Vogliamo ancora, che li giorni di Sabbato, et altri festivi hebraici, oltre li feriati dello Stato nostro siano inutili, e feriati, nè si possa in tali giorni agitare, nè praticare, nè in pro', nè contro di essi, dichiarandoli per feriati, et inutili.

7.° Volendo, che niuna persona vi dia fastidio, o molestia, sotto quelle pene che a noi parerà, alle quali vogliamo sia tenuto il padre per il figliolo, et il patrone per il garzone.

Venendo dunque li suddetti Cantarini e Zara ad habitar in questa nostra città di Modena, come ci hanno supplicato di voler fare con li loro negotij, trafichi, e mercancie, comandiamo a tutti li nostri Ministri, et Magistrati, Fattori Generali, Governatori, Commissarij, Capitani di Giustitia, Giudici, Podestà, et altri nostri offitiali presenti, e futuri, che vedranno le presenti nostre patenti, concessioni e privileggi, che sotto pena della disgratia nostra, e di qualonque altra pena ad arbitrio nostro, osservino e faciano inviolabilmente osservare il tutto, come sopra, non obstante qual si voglia cosa, che facesse in contrario.

In testimonio di che, saranno le presenti da noi sottoscritte e sigillate, col nostro solito sigillo.

Data in Modena nel nostro Ducale Palazzo li 21 Gen.° 1700.

Registrata nel Libro delle gratie c. 69.

RINALDO

NICOLÒ SANTI

GIUSEPPE LANCELLOTTO

DOCUMENTO XXVII.

Relazione del Podestà di Padova al Doge sul fallimento dell'Università degli Ebrei [21 dic. 1761].

[Archivio civico. *Ebrei, Miscellanea. N. 712*].

Ser.mo Prencipe!

Le Sovrani Ducali di V. Serenità delli 14 dello scorso Nov. mi onorano del comando di giuratamente informare sopra Memoriale di questa Univ. degl' Hebrei ch'esponendo la declinazione de' suoi componenti, li molti debiti, a' quali va ella soggetta, l' inabilità in cui si trova onde supplire agl' aggravj, e la presente decaduta sua situazione, implora umilmente assegnata una qualche Magistratura cui svellare lo stato suo, ed il mezzo non meno che crede essa utile al proprio risorgimento.

Coll'oggetto pertanto della più esatta obbedienza all'incarico, presi in disamina li documenti che m' hanno prodotti, da quali risulta per vero dire languente la supplicante Univ., che soggetta ad annuo sbilanzio, e questo di tempo in tempo aumentando a suo danno, va tenendo a ragione di un totale sconcerto, cui aspira di riparare nell' implorata grazia di ascolto.

Io però nel dovere di render conto a V. Ser.tà del risultato di questo esame, ommettendo per brevità che l'Univ. di Padova tenuta per ragion di condotta all'annuo esborso di Ducati 300, si attrovi pure nella società del mantenimento de' Banchi feneratizj, delle spese da med.mi dipendenti, e de' risarcimenti per conto d' intacchi che accadono nell'Univ. di Venezia dov' esiste la causa de Banchi

stessi, e solo accennando di breve tocco che abbia dovuto questa Univ. soggiacere al peso per conto estraordinario d' intacchi dal 1664 fino al 1694 di 31^m ducati [31.000 duc.], e di cinquemila all' incirca negl' anni trascorsi, impiegati dall'Univ. di V.^a nelle speziali sue affrancazioni, mi ridurrò al punto della Tansa, o sia al getto delli Caratti che si fa dall'Un. stessa sopra de' suoi componenti per lo sconto de pubblici e privati suoi obblighi, e per il mantenimento de' molti indispensabili annuali suoi pesi. E sono appunto le notabilissime variazioni che si trovano nelli molti getti di questa Tansa che annualmente degradando e nell' intiera esazione, e nel riparto delli Caratti, forma la precisa sorgente del mentovato sbilancio, li veri motivi onde vengono a stabilirsi e le declinazioni dello stato delli componenti questa Università, e la desolazione delle principali sue ditte. Nel getto adunque dell'anno 1720, settecento erano li caratti distribuiti in ditte N. 55, quindici delle quali, le principali, sole supplivano per caratti 454; soggette le rimanenti quaranta famiglie al restante peso delli Caratti 246. — Declinò la Tansa nel nuovo getto dell'anno 1744 al n.° di 494 caratti, dalli quali detratte alcune ditte de commoranti ne' stati esteri, e ridotto di esigibile il solo n.° di caratti 402 in ditte 77, supplivano a 250, 26 di esse ditte, e li restanti 152 caratti andavano distribuiti nell'altre. Se però dal confronto di queste due Tanse imposte con proporzione di numero, e di potere nelli componenti di questo corpo, si rileva una così notabile decadenza, maggiore essa si riconosce nell'ultimo getto dell'anno 1760, ristretto a soli caratti 224, ripartiti in miserabili ditte, poiche, o estinte le più poderose coll'allontanamento de suoi superstiti, o allienate da questa Univ., o decadute con fallimenti, le presenti famiglie più non regono che al piccolissimo peso di ristretto caratto, quando nel primo getto enunziato ognuno per così dire apportava all'Univ. stessa un'utile contribuzione, perfino di Caratti 11.4 da una sola famiglia. Se ciò peraltro è ragione onde aversi a desumere la desolazione cui va riducendosi questa Univ. per la destituzione de' suoi componenti, è motivo altresì per comprendersi la cagione non meno onde si è ella ridotta al rilevantissimo debito di ducati 20841 verso la pubblica cassa per difetti di pagamenti di Tansa,

e condotta, e di ducati 35131 verso li privati suoi debitori, da quali non può che credersi circondata col mezzo d'atti forensi che le portano il peso di un continuato dispendio. Sbilanciata al grado umiliato questa Univ., e col publico risoluto divieto che non ricerca dinari a censo, né debba più addebitarsi, rimasto nell'esazion de' caratti il supplimento degl' annuali doveri, poichè ripartiti i caratti stessi in miserabili ditte, e tutti insieme insolidati i contribuenti, nel timore di risentire in tale insolidità alcune delle maggiori ditte, l'aggravio dell' impotenza degl' altri, hanno determinato di seggregarsi con l'affrancazione de' rispettivi loro caratti, e con l'annua contribuzione d'ognuno di ducati 200 per ragione di domicilio. Ma se riuscirono di mezzo le affrancazioni medesime onde sgravarsi la supplicante Univ. da quella porzion di livelli cui regeva la somma, ne risentì ancora per altra via lo svantaggio, rimasta essendo nella segregazione di questa condotta la Tansa in ditte povere, o periclitanti, o fallite. Quindi ridotta incerta l'esazione stessa, e sepure esigibile con l'annuale sbilancio di L. 4786, necessariamente aumentandosi di grado in grado annualmente lo sbilancio medesimo, ridur potrebbe ad un crollo fatale questa Univ. che, già pronta al riparo, supplichevole attende il sovrano benigno assenso di V. S.ª nell' implorata grazia di ascolto. Supplitosi finora dalla mia divota ubbidienza a quanto spettava sopra li punti del Memoriale stabiliti con la degradazione delli Caratti rispetto alla decadenza delle dite di questa Univ. con le prodotte copie del Quaderniere di Cam. e delli Libri tenuti con la produzione dello stato de' componenti il Ghetto presente in quanto riguarda l' infelice costituzione in cui si attrovano quelle Famiglie, che altre vivono di miserabili trafici, altre che chiaman' essi d' industria, altre di semplice sensalia, ed altre dalla vendita di cenci, o siano straccie giornalmente vagando per la città, e stabilito con il confronto delli loro costituire non meno l'attuale sbilanzio, che l'evidenza di danno che indispensabilmente egli porta nell'annuale raddoppiato suo aumento, passando al particolare dell' istanza, cui mira il Memoriale prodotto, e che consiste nella grazia di ascolto, a me non resta che di esporla degna de' pubblici sovrani riflessi.

Grazie.

Padova, 21 dicembre 1761.

DOCUMENTO XXVIII.

Proclama del podestà Giacomo Foscarini contro chi molestava gli ebrei [30 luglio 1575].

[Archi. com. isr.. *M.* 1 c. 23 v.].

Essendo venuto a notitia dell' Ill.mo Sig.r Giacomo Foscarini Podestà di Padova che li hebrei di questa città non puono andar sicuramente per loro servitij contra la mente dell' Ill. Dominio, pur volendo ovviare a tali inconvenienti, per il presente proclama fa intendere che de cetero alcuno non sia che ardischi molestar li hebrei in modo alcuno, sotto pena agli huomini de l. 100 et trati tre di corda e alli putti di esser frustati intorno al Palazzo, la metà della qual pena pecuniaria sia aplicata all' accusatore et l' altra metà ai poveri, et cadauno possi accusare et sia tenuto secreto, et alla medesima pena caschino quelli che incitarono li putti a farli violentie, et se per avventura in qualche occasion li testi non volessero deponer la verità, si creda all' hebreo offeso per suo giuramento da esserli dato secondo la forma della sua legge.

Die 30 julij 1575.

DOCUMENTO XXIX.

Violenze commesse contro gli ebrei di Montagnana [Ducale 4 giugno 1605].

[Arch. com. isrl. *Terminazioni e Decreti, N. 1 c. 33 v.*].

Marinus Grimano Dei gratia dux Venetiarum etc. Universis et singulis nobilibus et sapientibus viris de suo mandato Potestatibus, Capitaneis, Rectoribus coeterisque jurisdicentibus Dominij nostri et successoribus suis fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum.

Significamus vobis heri in consilio nostro de XL.ta ad criminalia ex placitare V. N. Michaelis Priuli Advocatoris communis nostri positam et captam fuisse partem tenoris infrascripti, Videlicet

Convenit justitiae et dignitati dominij nostri.... providere ut unusquisque sub libero statu nostro quiete et pacifice vivere ac bonis suis frui et gaudere valeat. Ideo cum ex modesto gravamine intervenientium pro universitate hebreorum Padnae et Montagnanae expositum fuerit Advocatori communis nostri quod a quibusdam rixosis et scandalosis viris in loco Montagnane, multe insolentie, injuriae, ac damna eis facta fuerunt vi intraeundo in eorum domibus ac Sinagoga argentea et ornamenta ipsius una cum capsula elemosinae depredando, ac asportando, vulnerando etiam quamdam mulierem quae eis se opposuerat, et eorum Bibiam trahendo per civitatem ac insuper minitando ijs qui coram justitia se condolere volebant, et de peius et ipsos tractando, quod cum minime ferendum sit auctoritate hujus Consilij scribatur universis et singulis Potestatibus, Capitaneis, Rectoribus coeterisque jusdicentibus

Dominij nostri et successoribus suis ut publice proclamari faciant in locis solitis et consuetis quod nemo cuiusvis conditionis existat audeat per se vel interpositas personas verbis seu factis offendere, molestare, aut iniuriare aliquem predictorum hebreorum, neque aliquam molestiam seu damnum inferre eorum domibus et Sinagogis, nec in ipsa sub aliquo pretextu intrare, quicquam asportare, furari, frangere aut aliquovis modo, nec verbis, nec factis, ipsis molestiam ac damnum inferre, aut illos ludibus turbare cum poena verbis ducatorum 500 applicandorum fabrice novarum carcerum et banni de illa civitate et territorio et XV millia ultra confinia ubi contrafactum fuerit, factis vero ducatorum mille applicandorum ut supra, et deinde banni perpetuo de Venetiis et districtu et de omnibus alijs terris et locis Dominij nostri terrestribus et maritimis, navigijs armatis et exarmatis, alijsque majoribus et minoribus poenis arbitrio jn.... nostro Consilio, vobis mandamus ut partem predictam et omnia set singula in ea contenta observare exequi et exponi debite demandari facere debeatis. Has autem in Cancellaria vestra registratas presentanti restituite.

Dat. in nostro ducali palatio, die IIIJ mensis junij, Indictione III. MDCV.

DOCUMENTO XXX.

LETTERE DI FRATE MARCO D'AVIANO SUGLI EBREI D'UNGHERIA [1 ottobre 1684].

[ARCH. COM. ISRL. *N. 168 fasc. I.*]

Il Molto Illustre Simon Lustro, mercante ebreo, presenta una lettera famigliare scritta il 1° ottobre p. p. da Gratz di pugno del M. R. P. Marco d'Aviano, cappuccino, e diretta al R. P. Bartolameo da Castelfranco pur cappuccino. Ecco la lettera:

R.^to Sig.^r mio Oss.^mo

Non senza compianto religioso intendo dalla sua li accidenti seguiti in Pad.^a per la solleva.^ne della plebe contro delli Ebrei, travagliati senza alcuna colpa, essendo falsissimo che li Ebrei di Buda habbino usate le crudeltà che si dice contro li Christiani; ben sì l' hanno fatto li turchi, e tanto hanno rifferito quelli fuggitivi della Città che venivano da nostri. Ma delli Ebrei mai ho sentito cosa tale in due mesi che son fermato nel campo.

Con l'aggiuto di Dio son liberato dalla febre e tra 4 g.^ni proseguirò il viaggio per Italia, et intanto la riverisco e mi raccomando alle sue ora.^ni e resto

Servo H.^mo et Obb.^mo
R. R. P. P. FRA' MARCO D'AVIANO P. C.
e proc. pub.

Gratz li p.^mo 8bre 1684

[A tergo]:

Al Rev.^do P. mio Oss.^mo il P. Bartolam.^o da Castelfranco Sac.^dote Capucino.

Capuccini — Padova

DOCUMENTO XXXI.

DUCALE AI RETTORI DI PADOVA SU PROBABILI DISORDINI E TUMULTI CONTRO GLI EBREI [20 agosto 1684].

[ARCH. COM. ISRL. *A. 168 fasc. I.*].

Marcus Antonius Iustinian Dei gratia dux Venetiarum etc. Nobilibus et sapientibus viris Bernardo Memo de suo mandato Potestati et Laurentio Theipulo Capitaneo Paduae fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum.

Presentendo ch' il Popolo negli avantaggi della christianità contro Turchi, possi apportar molestia all' Universita degl' Ebrei di cotesta città, viene eccitata la virtù vostra a divertire qualunque inconveniente che potesse sucedere, ben sicuro che tutto operarette con la vostra maturità per l'essecutione di questa pubblica volontà.

Dat. in nostro ducali palatio, die XX augusti Ind. VII. MDCLXXXIV.

GIOV. FRANC. MARCHESINI *Segr.*

DOCUMENTO XXXII.

a) Lettera avogaresca, proibente l'esposizione di pitture e la pubblicazione di libri contrari agli ebrei [26 luglio 1740].

b) Deliberazione dei Riformatori dello Studio di Padova di non permettere la stampa di libri contrari agli ebrei [13 agosto 1740].

[Arch. com. isr. *N. 168 fasc. I*].

a)

Universis et singulis potestatibus, capitaneis, rectoribus etc.

Non possa essere esposto nè Pitture, nè Cartelli di ciascun genere, molto meno vendersi alcuna cosa datta alle stampe, che sia offensiva e concittativa contro gl'ebrei, in pena di L. 500 cadauno.

b)

1740 13 agosto.

I Riformatori dello Studio, havendo veduto il memoriale prodotto da' Capi dell'Università degli Ebrei di Padova, tendente a implorare che resti in avvenire proibito le stampe e pubblicazioni di Carte, quali in alcuna forma trattando della nazione ebraica, recar possano pregiudizio alla quiete della medesima e ciò col fondamento del rassegnato decreto 1475, 22 aprile, hanno terminato che non abbia in progresso a concedersi licenza per l'impressione

di alcuna di tali carte se prima non sarà da loro preso in riflesso il decreto 1475 (1).

(1) È questa la ducale del 22 aprile 1475 in occasione del preteso martirio di Simone da Trento. (V. Documento XIII).

DOCUMENTO XXXIII.

DUCALE CONTRO I VIOLATORI DI SEPOLCRI [10 feb. 1549].

[ARCH. CIV. *Ducali, Reg. F, N. 116 c. 42 r.*].

Franciscus Donato Dei gratia dux Venetiarum etc. Nobilibus et sapientibus viris Hermolao Barbaro de suo mandato potestati Padue, et successoribus suis fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum. Significamus Vobis quod heri capta fuit pars in nostro consilio rogatorum tenoris infrascripti, videlicet

Essendo in vero cosa impia et inhumana et da tutte le lege divine et humane improbata il cavar delli corpi morti dalle loro sepolture, come pare che se faciano lecito di fare alcuni temerarij et scelerati nella città nostra di Padova per far anatomia particulare et per far grassi et vender li ossi: Quella Mag.ca Comunità mossa da tale impietà ha presa parte nel suo general cons.o sotto 14 del mese di febraro 1547 che sia supplicato alla Sig.ria nostra che non essendo exequite le pene date dalle lezze comuni a tali violatori de sepulchri, se debba de novo statuire severe pene contra di loro, il che non se dovendo manchare di

fare così per la qualità della cosa come per satisfatione di essa mag.ca città. Perhò l'andarà parte che sia imposto al podestà nostro di Padova et successori che se 'l se trova in ogni tempo alcuno, così terriero como forestiero di qualunque grado et conditione esser si voglia che ardisca per modo alcuno o via che excogitar si possi cavar alcuno corpo delle sepolture o cimiterij per far anatomia et altro ut supra, quello debbano punir severamente come in vero richiede la qualità de tal delitto si che per timor della pena cadauno habbia cagione di astenerse da simili inconvenienti, et poter venir in cognitione dell' incogniti che commettessero tal scelerità li sia data facultà di prometter per publico proclama lire doxento de piccoli a quelli che accusarano tai delinquenti incogniti con prometter etiamdio impunità ad uno delli complici pur che non sia delli principali autori over mandanti oltra le lire doxento se verirà a manifestar li altri suoi complici incogniti. Possendo bandire li contumaci et absenti etiamdio da questa città de Venetia et de tuti li luogi nostri, come li parerà ricerchar la qualità del caso et delle persone.

Et la presente parte sia fatta pubblica nelli loci soliti di quella città et registrata nella cancellaria del ditto podesta a memoria delli successori.

Data in nostri ducali palatio die X febr. juditione VIII 1549.

NB. — Alla soprascritta ducale accenna anche il Cecchetti nell'Opera: *La Repubblica di Venezia e la Corte di Roma*, ecc. Volume I, pag. 111.

DOCUMENTO XXXIV.

Ducale ai Rettori di Padova, con cui si proibisce agli studenti di reclamare i cadaveri degli ebrei [27 febbraio 1679 m. v.].

[Arch. civ. *Ducali, Reg. N. N. 123 c. 1 t.*].

Aloysius Contareno Dei gratia dux Venetiarum etc. Nobilibus et sapientibus viris Zaccaria Valaresso de suo mandato potestati, et Ioanni Pisani Cap.° Paduae et successoribus suis fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum.

Riceverete agiunto in copia Decreto preso hoggi in Cons.° di X concernente la quiete degl' Ebrei commoranti in coresta Città per quel disconcio ultimamente seguito a causa di volersi violentemente da scolari il cadavere di quell' Ebreo interfetto, unendosi ancora il riguardo del sicuro vivere de sudditi. Vi commettemo però con li Capi del Cons.° medemo di eseguire in tutte le sue parti il decreto medemo, et in ogni caso di novità, e disconcio partecipare la notizia al Tribunal per le più pronte, e vigorose risoluzioni.

Date in nostro ducali palatio, die 27 Februarij. Ind. 3. 1679.

TENOR DEL DECRETO

1679, 27 Febraro in Cons.° di X.

È degna di particolar, e pesato riflesso l' humilissima scrittura hora letta presentata al Tribunal de Capi, dall'Uni-

versità degl' Ebrei di questa Città e di Padoa con l'assistenza del notajo della medesima città, venendosi in questa espresso l'inconveniente gravissimo seguito a causa di pretender violentemente da quei scolari il cadavere di Graziadio Levi ebreo interfetto con pretesto di farne anatomia, ma con oggetto di ritrarne provechi [*profitti*], potendo anche da ciò succedere peggiori conseguenze per la tumultuaria loro aggressione; Si conosce per ciò necessario in avvenire un rimedio grave, et agiustato, non solo a consolazione degl' Ebrei comoranti in quella città ricovrati sotto la protezione del Principe giusta le loro condotte, ma a sollievo e quiete di quella prediletta, e fideliss.ma città per levare ogni disordine, confusion e sconcerto, che potesse nascere in simili incontri. Però l'andará parte, che regolandosi con quello precedentemente stabilito il Magistrato della Sanità con sua Terminazione di 23 9bre per gl' Ebrei di Padoa, cosi che siano conservati nella facoltà delle sepolture de loro cadaveri, conforme il loro rito, in modo che i cadaveri ebrei non siano levati dalle sepolture predette, dopo riposti in esse, nè impedirli, o privarli dalla reposizione nelle medesime, nè anco sotto pretesto d'anatomia, e perche quanto è sopradetto resti obbedito con quella puntualità, che si conviene, et che è intenzione di questo Consiglio, per levare tutte le novità, commottioni, et inconvenienti, che potessero succedere in simili casi condannabili consequenze, con pregiudicio e danno, non solo di quegl' Ebrei, ma della quiete di quei fidelissimi sudditi nostri, com'è predetto, siano incaricati espressamente li Rettori di Padova presenti, e successori, sempre che nel predetto caso succedesse qualche trasgressione, o sinistro, di rappresentarlo a' Capi del medemo Cons.°, perche siano prese le più pronte e rigorose risoluzioni contro a chi contravenisse a questa publica volontà e sia la presente mandata in copia a' Rettori de Padoa e successori a notizia, e puntuale esecuzione di quanto contiene.

Ha riferito Zabeo Canc.° haver ad istanza delli Capi dell' Università degl' Ebrei nottificata la Ducale dell' Ecc.° Cons. di X 27 feb. 1679 M. V. alli sottoscritti in tutto e per tutto come nelle med.ª.

Al Nob. et Ecc.° D.r Giacomo Pighi annotomico primario et al Nob. et Ecc.° D.r Ant.° Marchetti parimenti annotomista del celebre Studio di Padova.

GIROLAMO FIORELLI *Not.o et Canc.r ord. pretorio di Padova*

DOCUMENTO XXXV.

DUCALE REVOCANTE LA DELIBERAZIONE DEI SINDACI DEL MONTE DI PIETÀ CIRCA I FUNERALI DEGLI EBREI [27 maggio 1743].

[ARCH. CIV. *Ducali, Reg. P. N. 125 c. 188 v.*].

Petrus Grimani Dei gratia dux Venetiarum etc. Nobili et sapienti viro Marino Ant.° Cavali, Provisori nostro Paduae, fideli dilecto salutem et dilectionis affectum.

Due vostre lettere 19 e 20 cadente espongono al Tribunale de Capi del Cons.° di X l'esecrabile novità, che presentemente insorge per opera di cotesti sindici del Monte di Pietà, in occasione di accompagnare alla sepoltura li cadaveri degl' Ebrei.

Non dovendo però in alcuna maniera aver luoco la novità stessa, contraria non solo all' inveterata consuetudine sin ora sempre osservata di condurli per la solita strada sotto i portici del detto Monte di Pietà, ma distrutiva altresì del decreto del predetto Cons.° 27 feb. 1679

Vi dicemo col Tribunale med.mo che faciate immediate rivocare la novità stessa, con l'abbolizione di tutti gl'atti corsi sin ora in questo proposito, habbiate anco nello stesso tempo a seriamente ammonire li promotori delle sudette novità a desistere da qualonque ulterior contumace prossequimento, e di prestar in avvenire la dovuta obedienza alle Publiche prescrizioni, et in caso diverso ce ne renderete avvisati per quelle deliberazioni, che si crederanno convenire alla contumazia de trasgressori.

Dat. in nostro ducali palatio, die 27 Maij, Ind.e 6ª, 1743.

Ex.mi Cons.i X Scr. HIERONYMUS VIGNOLA

DOCUMENTO XXXVI.

CHE GLI EBREI NON POSSANO ESSERE LAUREATI NEL COLLEGIO SACRO.

[R. BIBL. UNIV. MS. *N. 2224, c. 3*].

Constitutionum Sacri Patavini Collegij Philosophorum et Medicorum – Libri V.

De Hebraeis non promovendis.

Stat. III.

Quoniam ad summam quam Deo Opt. Max praestare debemus pietatem attinet, eorum improbitatem qui a vera religione, suo consilio et voluntate declinant, quantum ma-

vimo possumus deprimere bonorum vero periculis defendendi toto animo incumbere, cum Iudaei impium et ad scelera quaeque natum genus, adeo insitas cum christiano nomine inimicitias et habeant et gerant, et propterea multa quae in Christum nefarie comiserunt, de ipso etiam Matreque eius, Virgine sanctissima, quae loquentur, quae praedicent, quid scriptum reliquerint horribile sit: Nos vero, qui divinum ipsorum numen precibus placamus et colimus, ita odio prosequantur, ut de hominibus christianis medicaminibus, aut quovis modo, vi, dolove occidendis non modo cogitare, verum etiam leges condere sint ausi, ut ex ipsorum libris patet, quos Talmud appellant, qui omnes tum Romae et Venetiis, tum etiam in hac civitate ea de causa publica auctoritate combusti sunt. Idcirco facinosa, quae ad huiusmodi impietatis ducibus, in Dei Filium inferuntur aequo prorsus animo accipere, christiani vero nominis amicos contemnere videamur iussis divinarum legum obtemperantes, statuimus et sancimus, ut Iudaei ad primatum aut publicum (quod aiunt) examen nulla ratione admittantur neque doctorari aut alterius cuiusvis dignitatis insignia habere, aut medendi ullam prorsus auctoritatem a Sacrosancto Collegio consequi non possint. Idque tam ratum ac firmum esse volumus, ut non nisi cunctis suffragiis, ne semel quidem aut tolli, aut minima et parte abrogari possit.

DOCUMENTO XXXVII.

Bolla del papa Giulio III, concedente all'ebreo Leone Benaia la laurea in medicina nel Collegio Sacro [9 gennaio 1555].

[Arch. ant. Univ. *N. 184. fasc. 6*].

IULIUS P. P. III.

Venerabilis frater salutem et apostolicam benedictionem. Cum sicut Leo quondam Ioseph a Benaya de Nigro hebraeus Imolensis Nobis exponi fecit ipse in Patavina, et forsan alijs Universitatibus per plures annos Artium et Medicinae studio non sine maximis laboribus, vigiliis, et expensis, diu noctuque operam dando, adeo, concedente Domino praefuerit, ut ad licentiaturae, et doctoratus gradus in eisdem facultatibus suscipiendum dignum et idoneum se existimat, et ut condignos tantorum laborum, et expensarum, quas studendo pertulit fructus reportare valeat ad eosdem gradus promoveri desideret. Pro parte eiusdem Leonis Nobis fuit humiliter supplicatum, ut orbi in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos considerantes quod Sancta Mater Ecclesia Hebraeos in memoriam Passionis Dominicae inter christianos conversari permittit, eisque plura concedere consuevit, ut christiana benignitate allecti ad veram Christi fidem quandoque convertantur. Et propterea huiusmodi supplicationibus inclinati fraternitati tue per praesentes committimus, et mandamus, ut adhibitis et in hoc sibi assistentibus, in loco ubi scholares christiani ad similes gradus examinari, et doctorari consueverunt duobus, vel tribus, aut si ipsi

Leoni videbitur pluribus in eisdem artibus et medicina etiam collegialibus Universitatis praedictae doctoribus, eorumque votis juratis, ac rigoroso examine praecedente, si dictus Leo ad hoc idoneus, et sufficiens repertus fuerit eum ad licentiaturae, seu doctoratus gradus in eisdem Artium et Medicinae facultatibus auctoritate nostra promoveas, eique eorumdem graduum solita et consueta insignia conferas, ac exibeas. Nos enim eidem Leoni postquam per te sic, ut premittitur, ad gradus praedictos promotus fuerit, quod omnibus et singulis privilegiis, praerogativis, antelationibus, praeminentiis, libertatibus, immunitatibus, exemptionibus, gratiis, concessionibus, favoribus, et indultis, quibus alii in eisdem facultatibus licentiati et doctores hebraei in d.' Patavina, seu aliis Universitatibus, in quibus idem Leo studuit tantum ad eosdem gradus iuxta illorum mores, et constitutiones promoti de jure vel consuetudine, aut alias utantur, potiuntur, et gaudent, ac uti, potiri et gaudere poterunt quomodolibet in futurum, uti, potiri, et gaudere, ac ubicumque locorum publice et privatim in eisdem facultatibus se exercere, scribere, legere, disputare, et alios doctorales et licitos actus in eisdem facultatibus requisitos facere. Nec non quibusvis christianis utriusque sexus, a quibus vocatus fuerit, mederi et medicamenta corporalia exhibere, et impendere libere et licite possit, et valeat, ipsique christiani dictum Leonem ad ipsis medendum, et medicamenta corporalia praestandum vocare, et medicamenta ab eo, seu de eius consilio ordinata recipere libere, et licite, absque conscientiae scrupulo possint, et valeant, nec propterea excommunicationes, aut alias censuras, vel poenas etiam ecclesiasticas Leo et christiani praedicti incurrant auctoritate apostolica tenore praesentium concedimus, et indulgemus, atque decernimus, non obstantibus praemissis, et constitutionibus, et ordinationibus, ac praedictae Patavinae, et aliarum Universitatum in quibus ipse Leo studuit etiam juramento confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, et consuetudinibus, privilegiis quoque, ac indultis, et litteris apostolicis. Dictis Universitatibus, et illarum doctoribus, ac Rectoribus, et quibusvis personis sub quibuscumque tenoribus, et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriorum derogatoriis clausulis irritantibusque et aliis decretis in genere, vel in

specie, aut alias quomodolibet concessis, et confirmatis, ac quibusvis prohibitionibus hebraeis, christianis mederi, ac christianis ne ab hebraeis medelam recipere audeant, vel presumant, etiam sub censuris ecclesiasticis, ac alijs juris et facti remedijs, et poenis forsan factis. Quibus omnibus etiam si pro illorum sufficienti derogatione de illis, illorumque totis tenoribus, specialis expressa, et de verbo ad verbum non autem per clausulas generales idem importantes mentio habenda, aut aliqua exquisita forma servanda esset tenores huiusmodi ac si de verbo ad verbum inserrentur presentibus pro sufficienter expressis habentes illis alias in suo robore permansuris hac vice duntaxat specialiter, et expresse derogamus.

Dat. Romae, apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris, die 9 Ianuarii 1553, Pontificatus Nostri Anno Quinto.

A. Mileti.

[a tergo]: *Ven.*[li] *Fratri Episcopo Argolicen. Paduae commoranti.*

DOCUMENTO XXXVIII.

Sigismondo Capodilista, conte palatino, proclama dottore in medicina l'ebreo Salomone Lozzi [20 ottobre 1589].

[Archi. Ant. Univ., *N. 410 7*].

In Dei eterni nomine amen. Universis et singulis praesens hoc publicum doctoratus privilegium visuris et

lecturis seu legi audituris *Sigismundus de Capitibus Listae patavinus olim Ill.mi Domini Francisci Comitis palatini cesarei et equitis filius sacri Lateranensis Palatii ac aulaeque Cesareae ac Imperialis concistorii comes* salutem in eo qui est omnium vera salus. Antiqua extat consuetudo a maioribus nostris observata quae in hodiernum usque diem viget et pollet ut qui se Philosophiae et Medicinae studijs devoverunt atque in eis post diuturnos labores egregie profecerunt tandem in doctissimorum virorum numerum non sine honore pulcherime cooptentur; mos quidem sanctissimus et optimo jure institutus quid non magis potest esse rationi consonum quam ut qui summis lucubrationibus atque vigilijs operam suam nobilissimis facultatibus navantur ex eis tandem gloriosum Ill.is Laureae triumphum assequantur. Significamus itaque vobis et horum serie fidem facimus quantum *Nos Sigismundus de Capitibus Listae comes* antedictus auctoritate nobis et familiae nostrae de Capitibus Listae in perpetuum benigne concessa ab Invictissimo ac Ser.mo Sigismundo olim divina favente clementia Romanorum Imperatore semper Augusto ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae etc.: Rege, prout in amplo et patenti privilegio praefactae familiae nostrae indulto ac bulla aurea appendente roborato, dato Basileae, anno Domini Millesimo quadrigentesimo vigesimo quarto, die VI aprilis, regnorum Hungariae anno 48, Romanorum 24, Bohemiae XIIIJ, Imperij vero primo latius et diffusius apparet, sub felicibus auspicijs Mag.ci Domini Io. Baptistae Bernecij Cremonensis almae Universitatis Dominorum Artistarum et Medicorum florentissimi Patavini Gymnasii vice Rectoris Dignissimi, Praeclarum ac Eruditum d. Salomonem Lotio, filium d. Isdraelis Mantuani Hebrei doctoris in lege Mosaica qui diu Philosophiae et Medicinae studijs diligentem operam dedit a Cl.mis et Exc.mis Promotoribus suis adductum et nobis oblatum ad subeundum suum rigorosum examen audivimus punctis sibi prius in philosophia et medicina hodierna die ut moris est assignatis diligenter et acriter examinandum coram nobis et excutiendum curavimus. Et quum ipse d. Salomon puncta ipsa magna astante Exc.m Doctorum ac nobilissimorum virorum caterva magistraliter recitando et argumentis sibi factis quamvis arduis et obscuris subtiliter respondendo, eaque doctissime sol-

vendo; tam bene, docte, honorifice, laudabiliter et excellenter se gessit, ut ipsum in philosophia et medicina Doctiss.m et Exc.m merito doctorandum et doctoralibus insignibus decorandum judicaverimus sequentes igitur laudabilem et approbatam consuetudinem nostram et privilegium nostrum antedictorum formam. Consideratis scientia, doctrina, modo legendi et virtutibus, quibus eundem d. Salomonem Altissimus illustravit, ac praehabito quoque consilio super eius scientia et doctrina et virtutibus Cl.m et Exc.m Philosophiae ac Medicinae doctorum domini Francisci Picolominei senensis philosophiae ordinariae in Patavino Gymnasio primarij interpretis, domini Hieronimi Fabritij de Aquapendente ad lecturam chyrusiae et anatomiae publice deputati, domini Ioannis Baptistae Rocij Salodiensis, domini Bernardini Pestrella de Burgo S. Sepulcri Dialectices et philosophiae in primo loco publice professoris, et domini Antonij Vicoarij Patavini praesentium continuo ac vivis vocibus nemine eorum penitus discrepante nec hesitante quidem consolentium et approbantium tandem d. Salomonem Iuvenem quidem doctissimum et exc.m ac ita universis naturae artisque dotibus ornatissimum, ut nihil amplius ab eo desiderari possit. In Dei nomine approbavimus ac approbatum esse volumus ipsumque philosophiae et medicinae doctorem fecimus solenniter et creavimus ac facimus et creamus per praesentes sibi dantes et concedentes facultatem et auctoritatem cathedram doctoralem assedendi, legendi, disputandi, glosandi, interpretandi ac coetera faciendi quae philosophiae et medicinae doctores facere consueverunt jtta ut de coetero gaudeat, utatur et potiatur omnibus et singulis privilegijs, prerogativis, exemptionibus, jmmunitatibus, libertatibus, concessionibus, honoribus, favoribus, gratijs ac jndultis alijs quibuscumque quocumque nomine censeantur quibus coeteri philosophiae et medicinae doctores qui in Gymnasio Patavino, Bononiensi, Papiensi, Perusino, Viennensi et Parisino, et quolibet alio publico seu privilegiato Gymnasio doctoralia in philosophia et medicina insignia acceperant gaudent, utuntur et potiuntur juxta continentiam, vim, formam et tenorem nostri imperialis privilegij antedicti dari jnsuper et tribui fecimus per antedictum Cl.m et Exc.m dominum Franciscum Piccolomineum eidem Salomoni sic sua luculentissima oratione petenti ac jnstanti

insignia doctoralia solita et consueta ad laudem Dei omnipotentis eiusdemque d. Salomonis virtutis perpetuum monimentum recepto prius ab ipso Ex.te d. Salomone more hebreorum debito fidelitatis juramento in forma jn quorum omnium et singulorum suprascriptorum fidem et testimonium has nostras praesentes litteras sive praesens publicum privilegium per Franciscum Reffatum notarium publicum Paduae infrascriptum cancellarium nostrum fieri et subscribi nostrisque quo in similibus utimur sigilli appensione communiri jussimus.

Actum et datum Paduae, ex aedibus nostris inferioribus viciniae divi Daniclis martiris, anno Virginei Partus Millesimo quingentesimo octuagesimo nono, inditione secunda, die Veneris vigesimo octobris, Praesentibus Mag.cis et Generosis domino Stanislao Bogusz de Wola Boguszoiva Polono, natione Polonice tunc temporis consiliario, Andrea Zanizza de Zelimij Lithuano, Nicolao Ponetouski Polono ex maiori Polonia, Hieronimo Ossolinski, Ioanne Karasuki de Siuzim et Stanislao Liuzko de Ryglice testibus ad praemissa vocatis, adhibitis et rogatis, nec non praesentibus Nobilissimis et Doctissimis dominis Erasmo Elugopolski, Stanislao Zarracki, Prio Stanislao Straszovio, Simeone Lencio, Melchiore Codicio, Simeone Zuarosciu et alijs Polonis, multis Italis, Gallis et Germanis.

DOCUMENTO XXXIX.

I Francesi in Padova. — Decreti relativi agli ebrei [1797].

[*Annali della libertà padovana*, Padova, 1797, Brandolese, vol. *III*, pag. *186*].

a)

LIBERTÀ EGUAGLIANZA

In nome
della Repubblica francese
unica ed indivisibile
Il governo centrale del Padovano
Polesine di Rovigo ed Adria

Udito il Rapporto del Dipartimento di Giustizia e Polizia generale

DECRETA

Primo. — Che gli Ebrei possano liberamente abitare in ogni contrada che fosse di loro gradimento.

Secondo. — Che al nome barbaro, e insignificante di Ghetto, con cui denominavasi la contrada, ov'essi sin ora abitavano, sia sostituito quello di Via Libera.

E delle presenti deliberazioni sia mandata copia alle

Municipalità distrettuali, perchè dai rispettivi Comitati di Polizia siano nel modo il più conveniente eseguite.

Padova 11 Fruttidor anno V della Repubblica Francese e I della Libertà italiana.
28 agosto 1797 V. S.

SALMASI *Presidente*

ANDREA BONTEMPI *segretario.*

Approuvé. Le General Divisionnaire Comandant le Padouan, le Polesine de Rovigo et de Adria

MASSENA

---

b) [Id. id. *vol. IV, pag. 51*]

LIBERTÀ EGUAGLIANZA

IN NOME
DELLA REPUBBLICA FRANCESE
UNICA ED' INDIVISIBILE
IL GOVERNO CENTRALE DEL PADOVANO
POLESINE DI ROVIGO ED ADRIA

Udito il Rapporto del suo Dipartimento III di Legislazione e Polizia Generale sopra il suggerito atterramento delle Porte, Archi, e Mura di semplice recinto dell'ex-Ghetto: e

Considerando che bisogna levar ogni vestigio di una separazione contraria ai diritti degli Uomini liberi; che l'atterramento suddetto è consentaneo al nuovo titolo di *Via Libera* imposto a quella parte di abitazioni, e conseguente al Decreto del Governo 11 Fruttidor

DECRETA

Primo. — Il Comitato Municipale di Polizia farà solennemente atterrar le Porte, Archi, e Mura di semplice recinto dell'ex-Ghetto, per modo che nessun vestigio vi resti dell'antica sua separazione dalle altre contrade vicine.

Secondo. — La stessa esecuzione si farà in tutte le Comuni del Dipartimento, ov' esisteranno Ghetti.

Padova, 29 Fruttidor, anno V della Repubblica Francese e I della Libertà italiana, 15 settembre 1797. V. S.

BOTTELLI *Presidente*

ANDREA BONTEMPI *Segr.° generale*

---

c) (id. id. *vol. IV. pag.* [illegible])

LIBERTÀ EGUAGLIANZA

IN NOME
DELLA REPUBBLICA FRANCESE
UNICA ED INDIVISIBILE
IL GOVERNO CENTRALE DEL PADOVANO
POLESINE DI ROVIGO ED ADRIA
E PER ESSO
IL DIPARTIMENTO DI LEGISLAZIONE
GIUSTIZIA, CORRISPONDENZA E POLIZIA
GENERALE

Posti in libertà gli Ebrei di fissar il loro domicilio ovunque loro piacesse, atterrate le mura del recinto che per tanti secoli li hanno barbaramente separati dai loro Concittadini, e chiamarli a tutti li diritti della Libertà e dell' Eguaglianza politica, è ben conseguente che anche nelle discipline religiose debbano essi sottostare alle Leggi di Polizia vigenti per il Culto cristiano,

Essendo però ai Cristiani vietate le riduzioni notturne nelle loro Chiese ed Oratori, per importanti oggetti di costume e di pubblica tranquillità

Il Dipartimento in massima

DECRETA

I. Che sia limitato il tempo anche alle Funzioni del Culto Ebreo nei loro Oratorj dal levar al tramontar del sole.

II. Ogni riduzione notturna negli Oratorj suddetti tanto aperte che a porte chiuse è vietata.

III. Il Rabbino, e li Gastaldi della Scuola Italiana, Tedesca e Spagnuola dovranno prendere le misure necessarie per eseguire la presente Legge in tutte le Comuni del Dipartimento ove sono domiciliati Ebrei.

Padova, 16 Vendemmiatore, anno VI della Repubblica Francese e II della Libertà Italiana — 7 ottobre 1797 V. S.

Barosi *Presidente*
Gallini *del Dipartimento*

Cappoli *Segretario*

Approuvé par moi General divisionnaire Comandant le Padouan, le Polesine de Rovigo et de Adria

Massena

INDICE

PREFAZIONE . . . . . pag. 3

CAP. I. Gli ebrei sotto il dominio carrarese . . . . . » 11

» II. Gli ebrei banchieri . . . . . » 33

» III. Il Ghetto . . . . . » 73

» IV. Gli ebrei nella mercatura, nel commercio e nell'industria manifatturiera . . . . . » 95

» V. Gli ebrei rispetto la religione cristiana . . . . . » 131

» VI. Gli ebrei, lo Stato e la Comunità. — Gravezze . . » 177

» VII. Saccheggi, violenze e tumulti contro gli ebrei di Padova . . . . . » 195

» VIII. Gli ebrei e lo Studio di Padova . . . . . » 213

» IX. Il 1797 e il 1798. — Francesi e Austriaci in Padova . . . . . » 223

DOCUMENTI

I. Capitoli concessi da Francesco da Carrara, signore di Padova, all'ebreo Abramo, prestatore in Piove di Sacco . . . . . » 229

II. Francesco da Carrara, signore di Padova, concede all'ebreo Diodato di tener banco di pegni a Montagnana per tre anni, oltre il termine stabilito . . » 232

III. Francesco da Carrara concede agli ebrei di comprare un terreno ad uso di cimitero (8 mag. 1384) . . » 236

IV. Ducale ordinante agli ebrei di abbandonare Padova se non avessero accettate le condizioni loro imposte dal Consiglio cittadino [6 sett. 1431]. . . . » 240

V. Ebrei banchieri in Padova nel 1432 . . . . . » 242

VI. Deliberazione del Consiglio cittadino di mandare ambasciatori al papa a chiedere l'assoluzione per aver accolto gli ebrei [10 apr. 1455]. . . . . pag. 243
VII. Ducale che intima agli ebrei di Padova di chiudere i banchi feneratizi [1547]. . . . . » 245
VIII. Capitoli disciplinari per la erezione del Ghetto [19 ott. 1602] . . . . . » 247
IX. Proposta fatta dall'Università degli ebrei per l'erezione del Ghetto [1602] . . . . . » 253
X. Accordo concluso fra strazzaroli cristiani e strazzaroli ebrei [1448] . . . . . » 255
XI. Lettera dei Deputati di Padova al Doge, dimostrante la necessità della dimora e del commercio degli ebrei [secolo XVII]. . . . . » 260
XII. Ducale ordinante la demolizione del filatoio Cantarini in Ghetto [1713]. . . . . » 263
XIII. Ducale ai Rettori di Padova sul fatto di Simone da Trento [1475]. . . . . » 264
XIV. Lettera avogaresca proibente che gli ebrei di Padova siano costretti ad assistere alle prediche [1587] . » 266
XV. Ducale ai Rettori di Padova che sono lodati per non aver lasciato pubblicare una bolla concernente gli ebrei » 267
XVI. Deliberazione del Consiglio cittadino per la Conversione del rabbino S. Cattelan . . . . . » 268
XVII. Sentenza dei Rettori di Padova per il battesimo di tre ebree minorenni [1619] . . . . . » 270
XVIII. Proclama del Cap.° di Padova proibente agli ebrei di tenere famigli cristiani [1722] . . . . . » 271
XIX. Ducale ordinante che gli ebrei debbano portare una berretta gialla [1496] . . . . . » 273
XX. *a* Ducale ordinante che le carni macellate per uso degli ebrei portino un segno speciale. . . . . » 274
XX. *b* Ducale ordinante che le carni macellate per uso degli ebrei portino un O giallo [1488] . . . . . » 275
XXI. Compera di un terreno per ampliare il cimitero israelitico di Montagnana [1583] . . . . . » 277
XXII. Lettera del Consiglio dei X revocante alcuni atti compiuti dagli Avogadori di Comun contro gli ebrei di Padova [1448] . . . . . » 278
XXIII. Obblighi degli ebrei di Padova per provvedere allo spegnimento degli incendi. . . . . » 280

XXIV. Leggi promulgate in Padova sul commercio carnale di ebrei e cristiani [1420] . . . . . pag. 282
XXV. Formola del giuramento degli ebrei . . . . . » 284
XXVI. Privilegi concessi da Rinaldo, duca di Modena, ai fratelli Cantarini e da Zara, ebrei di Padova [1700]. » 285
XXVII. Relazione del Podestà di Padova sul fallimento della Università degli ebrei [1761] . . . . . » 288
XXVIII. Proclama del pod. Foscarini contro chi molestava gli ebrei [1575] . . . . . » 291
XXIX. Violenze commesse contro gli ebrei di Montagnana [1605] . . . . . » 292
XXX. Lettera di frate Marco d'Aviano sugli ebrei d'Ungheria [6684]. . . . . » 294
XXXI. Ducale ai Rettori di Padova su probabili disordini e tumulti contro gli ebrei [1684]. . . . . » 295
XXXII. Lettera avogaresca proibente l'esposizione di pitture e la pubblicazione di libri contrari agli ebrei [1740]. Deliberazione dei Riformatori dello Studio di Padova di non permettere la stampa di libri contrari agli ebrei [1740]. . . . . » [illegible]
XXXIII. Ducale contro i violatori di sepolcri . . . . . » [illegible]
XXXIV. Ducale con cui si proibisce agli studenti di reclamare i cadaveri degli ebrei [1680]. . . . . » [illegible]
XXXV. Ducale revocante la deliberazione dei Sindaci del Monte di Pietà circa i funerali degli ebrei . . . . . » [illegible]
XXXVI. Che gli ebrei non possano essere laureati nel Collegio Sacro . . . . . » [illegible]
XXXVII. Bolla di Giulio III concedente all'ebreo Leone Benaia la laurea nel Collegio Sacro . . . . . » 301
XXXVIII. Sigismondo Capodilista proclama dottore l'ebreo Salomone Lozzi [1589]. . . . . » 306
XXXIX. I francesi in Padova. — Decreti relativi agli ebrei [1797] . . . . . » [illegible]